

Dipartimento  
di Management  
**DIMA**



**FITAV**  
Federazione Italiana Tiro a Volo



UNIVERSITÀ  
POLITECNICA  
DELLE MARCHE

# IL NUOVO MANAGEMENT SPORTIVO TRA PASSIONE E PROFESSIONALITÀ

*Manuale per le Associazioni di Tiro a Volo*

*a cura di*  
*Alessandro Calamita*  
*Sara Zuccarino*

**D<sub>i</sub>M<sub>a</sub>** edizioni

Dipartimento  
di Management  
**DIMA**



UNIVERSITÀ  
POLITECNICA  
DELLE MARCHE

# IL NUOVO MANAGEMENT SPORTIVO TRA PASSIONE E PROFESSIONALITÀ

*Manuale per le Associazioni di Tiro a Volo*

*a cura di  
Alessandro Calamita  
Sara Zuccarino*

**D**i**M**a edizioni

## **Il nuovo management sportivo tra passione e professionalità**

Manuale per le Associazioni di Tiro a Volo

Ancona: Dima edizioni, 2022, pp.336; 24 cm

ISBN 978-88-99198-24-4

© 2022 Dima Edizioni

Dipartimento di Management - Università Politecnica delle Marche

Prima edizione: aprile 2022

*Al ricordo del Dottor Fabio Fortuni  
che più di ogni altro  
si è impegnato per l'affermazione  
di una cultura normativa e gestionale  
nel mondo sportivo*



## INDICE

Prefazione .....	11
<b>Capitolo I</b> .....	13
Inquadramento normativo del fenomeno Sportivo .....	13
1. Profili storici e sociologici del tiro a volo. ....	13
2. L'organizzazione sportiva italiana nel contesto internazionale ed europeo.....	24
2.1. Comitato Olimpico Internazionale. ....	24
2.2. Le Federazioni Sportive Internazionali. ....	25
3. L'organizzazione sportiva nazionale.....	26
3.1. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano: aspetti organizzativi e funzionali.....	26
3.2. Le Federazioni Sportive Nazionali: aspetti organizzativi e problematicità post-riforma Melandri. Gli Statuti e i regolamenti federali. ....	30
3.3. Gli altri enti esponenziali dello Sport in Italia: gli enti di promozione sportiva. Le discipline sportive associate.....	32
3.4. Le società e le associazioni sportive.....	33
3.5. Gli atleti.....	34
4. L'organizzazione del tiro a volo: aspetti peculiari della Fitav. ....	36
<b>Capitolo II</b> .....	47
L'impresa sportiva: peculiarità funzionali, strutturali e aspetti gestionali .....	47
1. Sport e forme associative: aspetti introduttivi.....	47
2. Le associazioni non riconosciute: il profilo della responsabilità. La responsabilità per debiti di imposta. ....	51
3. La scelta della forma giuridica per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica.....	55
4. L'iter procedimentale di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.....	58
5. Il riconoscimento giuridico e il riconoscimento sportivo: differenze. ....	63
6. La costituzione di una Associazione sportiva dilettantistica (ASD) ai sensi del codice civile: prescrizioni di forma e contenuto minimo del contratto associativo.....	65

6.1. Segue. L'atto costitutivo e lo Statuto: disposizioni normative in merito al contenuto minimo ai sensi della l. n. 289 del 2002 e dell'art. 148, comma 8, del TUIR, cenni e rinvio.....	67
6.2. Segue. Il contenuto minimo dello Statuto di una ASD. ....	69
7. Gli organi di una ASD: aspetti generali.....	75
8. Gli adempimenti legati alla nascita di una ASD: la richiesta del codice fiscale; la registrazione dell'associazione presso l'Ufficio del Registro.....	76
9. Gli adempimenti finalizzati al riconoscimento ai fini sportivi: l'affiliazione e l'iscrizione nel Registro telematico del CONI.....	76
10. Riforma del Terzo Settore e fenomeno sportivo: aspetti generali.....	84
10.1. Segue. Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). ....	85
11. I modelli societari nello Sport dilettantistico. Le società sportive dilettantistiche di capitali e le società sportive dilettantistiche cooperative: aspetti costitutivi e peculiarità.....	87
12. Trasformazione da associazione dilettantistica a società sportiva dilettantistica: vantaggi e aspetti problematici.....	99
13. Il codice della privacy ed il fenomeno sportivo dilettantistico. Regolamento UE n. 2016/679 e Codice privacy.....	103
13.1. Accountability, ovvero responsabilizzazione delle attività di trattamento dei dati personali. ....	107
<b>Capitolo III</b> .....	<b>117</b>
I Libri e i registri contabili di una ASD. Attività istituzionale e attività commerciale.....	117
1. La richiesta del Codice fiscale e della Partita IVA: iter da seguire.....	117
2. Libri e regimi contabili. Aspetti generali.....	118
3. Le attività istituzionali e le attività commerciali.....	120
3.1. Segue. La gestione di un bar o un ristorante interno: problemi tributari e autorizzazioni amministrative.....	122
4. Rendiconto economico finanziario.....	125
5. I libri ed i registri contabili: come tenere una corretta gestione di un'organizzazione sportiva dilettantistica. ....	127
<b>Capitolo IV</b> .....	<b>131</b>
I Regimi contabili delle ASD e SSD. I principali adempimenti contabili e fiscali: le imposte dirette e indirette .....	131

1. Il regime contabile ordinario.....	131
2. Regime semplificato e regime forfettario ex art. 145 d.P.R. n. 971 del 1986. 133	
3. Regime forfettario ex l. n. 398 del 1991: requisiti soggettivi e oggettivi. ....	134
3.1. Modalità di adesione e decadenza del regime ex l. n. 398 del 1991. ....	135
3.2. Esoneri e conseguenze dell'adesione al regime forfettario. ....	136
4. I principali adempimenti contabili e fiscali. Le imposte dirette: IRES e IRAP. ....	137
5. I principali adempimenti contabili e fiscali: le imposte indirette (IVA – Imposta di bollo).....	138
5.1. Il regime IVA forfettario ex l. n. 398 del 1991.....	139
6. La fatturazione elettronica per le ASD.....	140
<b>Capitolo V</b> .....	143
Natura e disciplina della prestazione sportiva.....	143
1. Il lavoro negli enti sportivi. ....	143
2. Disciplina fiscale dei compensi erogati agli sportivi dilettanti e dei rimborsi. ....	152
3. L'associazione in partecipazione con maestri e istruttori. Collaborazioni amministrativo-gestionali. ....	155
4. Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti: ambito di applicazione. ....	159
<b>Capitolo VI</b> .....	167
I profili di responsabilità nell'attività sportiva.....	167
1. La responsabilità del dirigente sportivo: profili introduttivi. ....	167
1.1. La responsabilità contrattuale del dirigente sportivo. ....	169
1.2. La responsabilità extracontrattuale.....	170
2. Responsabilità nell'organizzazione di manifestazioni e gare.....	172
3. La responsabilità per la tutela della salute degli atleti: cenni. ....	176
4. Profili di responsabilità delle associazioni ex d.lg. n. 231 del 2001.....	176
<b>Capitolo VII</b> .....	179
Forme di finanziamento per le Associazioni e Società sportive dilettantistiche .....	179



1.	Il contratto di sponsorizzazione in ambito sportivo: strumento chiave di politica aziendale in termini di comunicazione e finanziamento. ....	179
2.	Le erogazioni liberali e il 5 per mille nell'ambito sportivo dilettantistico. ....	202
3.	La raccolta fondi per le associazioni sportive dilettantistiche e la riforma del Terzo Settore. ....	208
<b>Capitolo VIII</b> .....		213
Strumenti e strategie di programmazione economico-finanziaria .....		213
1.	Marketing territoriale e turismo sportivo. ....	213
2.	Gli eventi sportivi come strumento di valorizzazione del territorio. ....	216
3.	Il valore dello sport e il turismo sportivo. ....	220
3.1.	Segue. Un tentativo di valutazione degli eventi internazionali. L'esempio della Regione Marche. ....	223
4.	Strumenti e strategie di programmazione economico-finanziaria. Finanziamenti europei e opportunità nel settore sportivo. ....	224
5.	La dimensione economica dello sport nel quadro programmatico 2014-2020. ....	226
6.	I Programmi europei a gestione diretta per lo sport: panoramica del Programma Erasmus+ .....	227
7.	Approccio all'europrogettazione per l'ottenimento di contributi economici dall'Unione europea. ....	230
8.	Altre opportunità di supporto al finanziamento in ambito sportivo. ....	232
<b>Capitolo IX</b> .....		235
Il marketing di un evento sportivo .....		235
1.	La pianificazione strategica: profili introduttivi. ....	235
2.	Il piano marketing di un evento sportivo. ....	237
3.	La promozione di un'impresa sportiva: il marketing sportivo. ....	241
3.1.	Segue. Sports marketing incentrato sul contesto. ....	243
3.2.	Segue. Sports marketing incentrato sul prodotto. ....	243
3.3.	Segue. Sports marketing incentrato sull'associazione. ....	244
3.4.	Segue. Sports marketing incentrato sullo Sport. ....	246
4.	Concetto di co-marketing. ....	247
5.	Il marketing sportivo nella disciplina del tiro a volo: casi di studio. ....	252

6. Gli obblighi di carattere burocratico relativi all'organizzazione di un evento sportivo: autorizzazioni e comunicazioni. .... 256

**Capitolo X** ..... 259

- L'attività di tiro a volo e la disciplina giuridica delle armi e delle cartucce ..... 259
1. L'arte del tiro: aspetti descrittivi e organizzativi. .... 259
  2. Le questioni di carattere edilizio e urbanistico. Le licenze di pubblica sicurezza: aspetti di carattere generale. .... 260
    - 2.1. Segue. L'allestimento estemporaneo dei campi di tiro a volo..... 262
    - 2.2. Segue. La facoltà di associarsi senza federarsi ..... 263
  3. Le vicende attinenti alle armi e alle cartucce. .... 264
    - 3.1. Segue. La cessione del fucile e delle cartucce in loco..... 267
  4. L'uso delle armi da parte dei minorenni e delle persone disabili o prive di permesso di porto d'armi. .... 269
  5. Le recenti evoluzioni in materia: notazioni conclusive..... 273

**Capitolo XI**..... 277

- Impianti sportivi: profili gestionali e di responsabilità. L'impatto ambientale..... 277
1. Gli impianti sportivi di tiro a volo per le specialità di Trap e Skeet: aspetti generali..... 277
  2. Scelta dell'area e gestione degli impatti ambientali prodotti dalla attività di tiro. .... 280
  3. Le licenze occorrenti per realizzare un impianto di tiro a volo..... 281
  4. Problematiche dell'impatto ambientale degli impianti sportivi: il caso del tiro a volo. L'inquinamento acustico..... 283
  5. Gestione dei residui solidi prodotti dalle attività di tiro a volo. .... 285
    - 5.1. Segue. Classificazione dei rifiuti da attività di tiro a volo. .... 287
  6. Sicurezza sul lavoro. .... 289

**Capitolo XII**..... 291

- L'assunzione di sostanze «dopanti» da parte dell'atleta: riflessi giuridici e medici ..... 291
1. Doping e sistema ordinamentale: introduzione..... 291
  2. Il divieto di assunzione di sostanze dopanti per gli iscritti Fitav..... 291
  3. La legge 14 dicembre 2000, n. 376..... 293

4.	Art. 5 c.c. e contratti funzionali all'assunzione di sostanze dopanti. ....	295
5.	La responsabilità civile per uso di sostanze dopanti da parte dell'atleta tesserato alla Fitav.....	296
6.	L'assunzione di sostanze «dopanti»: il parere del medico.....	298
<b>Capitolo XIII</b> .....		<b>303</b>
La giustizia sportiva nella disciplina della Federazione italiana di tiro a volo .....		303
1.	Le coordinate normative della giustizia sportiva «Fitav»: i principi del giusto processo sportivo.....	303
2.	Perimetro soggettivo e oggettivo della giustizia federale Fitav.....	304
3.	Gli organi di giustizia sportiva: quadro generale e requisiti di nomina. ....	306
4.	Il procedimento dinanzi ai giudici sportivi. ....	308
5.	Il procedimento dinanzi ai giudici federali.....	310
6.	Il Collegio di garanzia: cenni. ....	312
7.	L'arbitrato nel sistema della giustizia Fitav. ....	314
APPENDICE .....		317
ABBREVIAZIONI .....		329
GLI AUTORI.....		331

## PREFAZIONE

Sono lieto di presentare il nuovo Manuale sul nuovo management sportivo, specificamente destinata ai dirigenti delle associazioni affiliate alla Fitav. L'opera si inserisce in un più ampio progetto, volto alla promozione di una cultura giuridica e gestionale nell'ambito del tiro a volo.

L'attuale incertezza politica sta determinando una confusione legislativa senza precedenti. È in discussione persino il ruolo del CONI, da sempre fondamentale riferimento di quel meraviglioso e articolato mondo che l'associazionismo sportivo rappresenta nel nostro Paese.

Lo sport è passione e entusiasmo. Ma è anche programmazione, organizzazione, interazione. Non possiamo ignorare il contesto giuridico e sociale nel quale operiamo. I dirigenti sportivi devono prepararsi alle nuove sfide. Devono acquisire competenze gestionali che consentano loro di contemperare l'equilibrio economico-patrimoniale dei propri bilanci con l'erogazione di servizi efficienti e con il rispetto delle norme: ambientali, fiscali, di sicurezza degli utenti e dei terzi, di riservatezza, di tutela dei lavoratori, di ordine pubblico. Il compito è particolarmente arduo nell'ambito del tiro a volo. Le armi sono, per noi, dei semplici attrezzi sportivi, ma, ovviamente, non dobbiamo dimenticare la loro potenziale pericolosità.

Siamo pienamente consapevoli delle enormi difficoltà che ogni giorno le nostre associazioni affrontano. La Fitav si è sempre impegnata e sempre si impegnerà per essere loro concretamente vicina, sostenendole sul piano tecnico, amministrativo e finanziario. La Federazione continuerà a impegnarsi anche per far sentire la voce dei tiratori nel mondo dello sport, nazionale e internazionale, ma anche nel mondo politico.

Oltre vent'anni fa questa presidenza si è fatta protagonista di una svolta epocale, rendendo il tiro a volo uno sport popolare, aprendo i campi a categorie sociali ed economiche che non avevano mai immaginato di potervi accedere. L'obbiettivo, ora, è quello di favorire una diffusa crescita gestionale, in mancanza della quale le nostre associazioni rischierebbero di non sopravvivere.

Sono sicuro che, insieme, ce la faremo. Come sempre!

Un vivissimo ringraziamento rivolgo ai qualificati autori che, nel coniugare le loro competenze con la passione per la materia, hanno contribuito alla realizzazione di questa opera. Grazie soprattutto al Dipartimento di Management dell'Università Politecnica delle Marche e al Professore Daniele Mantucci il quale, con entusiasmo, caparbietà ed elevatissima professionalità, supporta da anni la Fitav

nella formazione giuridico-amministrativa rivolta ai dirigenti federali e ai sodalizi alla stessa affiliati, nella consapevolezza che un management efficiente e preparato rappresenta una risorsa preziosa.

*Roma, marzo 2022*

On. Luciano Rossi  
*Presidente della Fitav*

## CAPITOLO I

### INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL FENOMENO SPORTIVO

*Alessandro Calamita e Massimiliano Naldoni*<sup>1</sup>

#### 1. Profili storici e sociologici del tiro a volo.

Lo sport è spesso uno specchio dei tempi. È proprio l'evoluzione del tessuto sociale a imprimere sterzate imponenti alle stesse attività sportive, decretando un'improvvisa esplosione di popolarità o magari, per converso, un graduale declino. Nel caso del tiro a volo questa intima connessione tra l'evoluzione della società italiana e le fasi di trasformazione delle discipline sportive è addirittura emblematica. Dall'analisi della storia del «tiravolismo» moderno – dall'anno di fondazione della Federazione ad opera di Ettore Stacchini ai giorni nostri – emerge l'inquadramento del fenomeno «tiro a volo» quale espressione dell'evoluzione-trasformazione della società italiana.

Anzitutto nella denominazione originaria della Federazione e nella sua precoce trasformazione è contenuto il segnale evidente di una netta separazione con il passato che Stacchini vuole eseguire. Quella che l'imprenditore romano fonda ufficialmente il 4 agosto del 1926 è infatti la Fitpa: la Federazione italiana di tiro al piccione d'argilla. È già stata una brillante intuizione quella di aver saputo riunire ad uno stesso tavolo una trentina di sodalizi sparsi per l'Italia che in maniera autonoma, già da tempo, programmavano e realizzavano un loro calendario di attività tiravolistica. È stato altrettanto geniale l'aver coniato una denominazione per quell'organismo che, ricalcando in versione tradotta la locuzione *clay pigeon*, coniata dagli ideatori britannici del tiro a volo, suggerisse in maniera icastica la separazione, quantomeno formale, dal mondo del tiro al bersaglio animato e dall'attività venatoria. Discontinuità con i due mondi appena indicati per Ettore Stacchini non significa volontà di negare o perfino rinnegare le radici ideali dello sport del tiro a volo che sono di fatto ben salde in quegli ambiti: piuttosto, l'esigenza di autonomia che il primo Presidente della Federazione vuole perseguire con quel gesto è la manifesta volontà di esplorare ambiti nuovi e la modernissima comprensione che lo sport del tiro, nella sua accezione più ampia, dispone di

---

<sup>1</sup> Il presente capitolo va attribuito ad A. Calamita per i §§ 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5; a M. Naldoni per i §§ 1 e 4.

potenzialità ben più estese di quelle che appunto gli àmbiti di partenza possono offrire.

Alla modernità dell'idea di Stacchini plaude in varie forme l'Italia di quegli anni in quanto, proprio nel 1926, il Ministero dell'economia (che all'epoca rappresentava una sorta di super-dicastero con competenze sul lavoro, sull'industria, sul commercio e sull'agricoltura) concede il proprio riconoscimento ufficiale alla Fitpa. Sono anni di febbrile attività per il nuovo organismo, ma sono anche e soprattutto anni di immediato tangibile sviluppo. Nel 1926, all'atto della fondazione, sono appunto una trentina i sodalizi che sanciscono con Ettore Stacchini la nascita della nuova Federazione, ma soltanto un anno dopo, quando la Fitpa si trasforma già in Federazione italiana tiro a volo (Fitav) e entra a far parte del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), i numeri sono già esponenzialmente cresciuti; le associazioni affiliate sono più di centocinquanta e i tesserati sfiorano il migliaio<sup>2</sup>. Nel 1928 – anno in cui l'organismo di Stacchini si dota del primo bollettino federale denominato: Il tiro a volo – la Fitav vanta centonovantacinque associazioni affiliate e duemilacentosessantacinque tesserati.

Due sono essenzialmente gli elementi che descrivono come modernissima l'iniziativa della fondazione e del consolidamento della Fitpa-Fitav tra il 1926 e il 1928. In primo luogo, Ettore Stacchini comprende che, proprio per l'autonomia che il tiro a volo al bersaglio inanimato ha ormai conquistato, rispetto a quei suoi progenitori che abbiamo indicato in precedenza, serve definire una «grammatica» tecnico-agonistica delle discipline tiravolistiche e questo può avvenire soltanto con quella cesura che egli compie con la creazione di una nuova Federazione. In aggiunta a questo fenomeno, occorre che le ormai numerose realtà societarie che svolgono attività su tutto il territorio italiano si affidino a un organismo nazionale che coordini appunto la loro operatività, che definisca a livello regolamentare l'attività e che operi per promuovere ulteriormente il tiravolismo. Risale, del resto, proprio al 1928 il primo regolamento federale ed è in quello stesso anno che Ettore Stacchini getta le basi per un piano generale dell'impiantistica e dell'attività.

---

<sup>2</sup> Nei primi anni di attività della Federazione italiana tiro al piccione d'argilla e poi della Federazione italiana tiro a volo esplose letteralmente la moda della pratica di pedana e soprattutto si moltiplicano gli eventi agonistici. Documenti ufficiali della Fitav riportano alcune cifre a proposito delle gare disputate sul territorio italiano (si tratta di cifre che accorpano le competizioni ufficiali indette dalla Federazione e quelle, invece, organizzate e disputate dalle associazioni). Si tratta di uno «spaccato» che descrive un progresso vertiginoso dell'attività: 28 gare nel 1926, 133 nel 1927, 1.189 nel 1928, 2.295 nel 1929, 2.669 nel 1930, 2.170 nel 1931.

Il «Presidentissimo» (come viene indicato nell'ambiente Ettore Stacchini) è un dirigente particolarmente attento alle potenzialità complessive del tiro al piattello<sup>3</sup>. È di nuovo una sua idea l'organizzazione del Campionato europeo e del Campionato mondiale di tiro a volo a Roma nel 1930, un evento che rappresenta una pietra miliare della storia tiravolistica sia a livello nazionale che internazionale. La modernità delle intuizioni di Stacchini si rivelerà anche negli anni successivi alla grande manifestazione indetta a Roma quando il massimo dirigente della Fitav, che era innanzitutto un praticante di significativo livello agonistico, si dedicherà a stabilire nuovi primati<sup>4</sup>. La corsa al primato è un elemento di spiccata mediaticità e colloca così il tiro a volo tra le discipline sportive che possono ambire a trovare spazio sugli organi di informazione e vanno immediatamente a colpire l'immaginario popolare. In questo complesso di iniziative dell'ideatore della Federazione italiana tiro a volo si individua anche la volontà di estendere la platea dei possibili fruitori dell'attività tiravolistica. E questo avviene attraverso la capillarizzazione dell'attività con il contemporaneo incremento delle associazioni, ma soprattutto con la spettacolarizzazione delle discipline tiravolistiche mediante la corsa al primato e alle vittorie nelle competizioni internazionali (non dimentichiamo che siamo negli anni trenta, periodo in cui anche uno sport per altri versi già popolarissimo come il calcio vive delle grandi imprese della Nazionale nei grandi tornei internazionali e crea le sue prime figure di «eroi»)<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Negli anni di cui ci stiamo occupando l'unica disciplina piattellistica contemplata dalla Fitpa-Fitav è in realtà quella che viene definita «piattello» e che corrisponde all'attuale Fossa Olimpica.

<sup>4</sup> Nel 1934, dopo il vittorioso *match* con la squadra nazionale dell'Egitto sulle pedane della società tiro a volo Lazio a Roma, Stacchini – che era uno dei tre componenti della formazione azzurra – matura il progetto di infrangere alcuni primati stabiliti precedentemente da altri atleti. Il primo record a cui si dedica è relativo alla velocità: nel 1920 il belga Lafitte aveva sparato a 100 piattelli, colpendone 80, nel tempo di 2' e 36". Il 12 giugno del 1934, sul campo della società Lazio, Ettore Stacchini stabilisce il nuovo primato di velocità: 90 piattelli colpiti su 100 in 1' e 52". L'impresa venne omologata ufficialmente dalla Fitasc. Un progetto decisamente più ambizioso vide protagonista Ettore Stacchini l'anno successivo. Il 22 maggio del 1935 il Presidente della Fitav decise di affrontare 1.000 piattelli nel tempo massimo di 120'. L'autore del tentativo affrontava l'impresa con una sola arma automatica caricata con due colpi per volta. Le norme che consentivano l'omologazione del record avevano fissato un massimo di trenta zeri (ovvero trenta piattelli non colpiti). Stacchini esplose 1.102 colpi in 1h 40' e 2" e colpì 1.000 piattelli su 1.027, utilizzando la prima canna (ovvero il primo dei due colpi a disposizione) per 952 volte.

<sup>5</sup> L'eco delle imprese di Ettore Stacchini si rivelò planetaria ed è interessante notare che anche testate di altre nazioni (è il caso della Francia a cui, nel contesto storico del quale ci stiamo occupando, non può essere certamente imputato un certo qual trionfalismo, che sicuramente incorniciava invece le gesta di Stacchini entro i confini italiani) esaltarono la figura del Presidente



Negli anni della presidenza di Ettore Stacchini<sup>6</sup> i dati statistici parlano di una crescita costante di associazioni affiliate e di tesserati<sup>7</sup>. Segno, questo, che in quegli anni l'intuizione del «Presidentissimo» andava a interpretare e intercettare un gradimento del pubblico verso la pratica del tiro a volo che, senza la definizione organica della Federazione, sarebbe rimasto espressione estemporanea e ridotta nelle sue potenzialità. Ma è anche certo che tutta l'esplosione «demografica» del tiro a volo degli anni della presidenza Stacchini coinvolge il ceto medio-alto della società italiana. Gli eventi bellici degli anni quaranta interrompono ovviamente quella tendenziale e costante crescita del movimento tiravolistico. Occorrerà arrivare agli anni cinquanta perché i grandi successi internazionali degli atleti della Fitav e il più agevole accesso ai mezzi di informazione e agli strumenti, che in quegli anni stavano costruendo una cultura popolare impongano di nuovo il tiro a volo all'attenzione dell'Italia intera. La squadra italiana della Fitav scende in campo per la prima volta, ufficialmente, alle Olimpiadi di Helsinki del 1952 e tra le file di quella formazione milita Galliano «Liano» Rossini. Ai Giochi finlandesi il campione marchigiano non raggiunge il podio, ma pone agonisticamente le basi per l'impresa di quattro anni dopo: la conquista della medaglia d'oro alle Olimpiadi di Melbourne. L'affermazione di Rossini del 1956 è un'altra pietra miliare della storia del movimento tiravolistico italiano ed è certamente equiparabile, per certi aspetti, alla grande intuizione che

---

della Fitav e il carattere di grande modernità del suo programma sportivo che vedeva associare il dirigente allo sportivo attivo. La testata francese *Chasseur Français* (nel n. 547 del 1 ottobre 1935) dette particolare risalto allo stabilimento dei nuovi primati, sottolineando appunto la volontà di Stacchini di svolgere molteplici ruoli.

<sup>6</sup> Ettore Stacchini svolge il ruolo di Presidente della Fitpa-Fitav dal 1926 al 1938. Successivamente siederanno al vertice della Federazione italiana tiro a volo: Roberto Tortima (1938-1943); Roberto Tortima – Commissario Coni (1943-1944); Claudio Malpeli – Reggente Coni (1944); Pietro Jannetti – Reggente Coni (1945); Angelo Colombo (1946-1950); Roberto Tortima (1950-1954); Antonio Le Pera (1954-1960); Natalino Di Giannantonio (1961-1968); Giuseppe Pasquale – Commissario (1969); Stefano Castellani – Commissario (1969); Roberto Miracoli (1970-1980); Gianpiero Armani (1981-1993); Luciano Rossi (1993-).

<sup>7</sup> Il numero dei tesserati e delle associazioni sportive affiliate alla Fitpa-Fitav negli anni della presidenza Stacchini sono in costante aumento: nel 1926 le 25 associazioni sportive, ufficialmente costituite, regolano l'attività di 237 tesserati. L'anno successivo, quando appunto la Federazione assume la definitiva denominazione di Fitav, i *clubs* italiani sono già 147 e i tesserati sono passati a 916. Questi i dati degli anni successivi: 1928 – 218 associazioni sportive e 2.267 tesserati; 1929 – 318 associazioni sportive e 2.304 tesserati; 1930 – 396 associazioni sportive e 6.167 tesserati; 1931 – 435 associazioni sportive e 5.558 tesserati; 1932 – 475 associazioni sportive e 6.027 tesserati; 1933 – 566 associazioni sportive e 6756 tesserati; 1934 – 641 associazioni sportive e 7.194 tesserati.

aveva fatto da premessa alla creazione della Federazione da parte di Stacchini. Tant'è che questo snodo della storia del tiro a volo, negli anni cinquanta, individua una di quelle numerose mutazioni sociali di cui si diceva. Lo sport del tiro a volo e il suo nuovo eroe sperimentano una popolarità mai conosciuta prima, perché se negli anni trenta il profilo sociale del tiro a volo era certamente alto e l'attività agonistica era un traguardo che riguardava i ceti nobiliari e la classe alto-borghese, adesso, se non ovviamente la pratica, ma quantomeno la conoscenza delle gesta dei campioni del tiro a volo, rappresentano un patrimonio realmente popolare<sup>8</sup>. Negli anni novanta nell'ambito tiravolistico si coniò una locuzione: effetto-Falco. Era il modo per descrivere quello che produsse a metà di quel decennio l'affermazione di Ennio Falco nello *Skeet* alle Olimpiadi di Atlanta<sup>9</sup>. Con la medaglia d'oro del capuano si verificò, infatti, un tangibile incremento dell'attività nello *Skeet* in tutta la penisola. A questo proposito, con un parallelismo storico a ritroso, sebbene Liano Rossini nel 1956 sdoganasse il tiro a volo a livello mediatico e dal punto di vista della cultura di massa, non si può dire che quell'importantissimo traguardo determinasse però anche un'immediata impennata della pratica tiravolistica. Del resto, è facilmente comprensibile che le condizioni socio-economiche dell'Italia della metà degli anni cinquanta non consentissero che la grande e immediata celebrità vissuta dal tiro a volo e dal suo nuovo eroe Liano Rossini producesse in parallelo anche una seconda «esplosione demografica» dei tesserati<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Il ritorno ad Ancona, dopo la conquista della medaglia d'oro alle Olimpiadi di Melbourne del 1956, per Liano Rossini fu un vero e proprio bagno di folla alla stazione ferroviaria del capoluogo marchigiano. Rossini sarà poi ospite di Mario Riva nel seguitissimo programma televisivo «*Telematch*»: una condizione che allora era davvero riservata alle assolute celebrità del mondo dello sport. Le gesta dell'oro di Melbourne saranno immortalate anche da una delle figurine della celeberrima collezione Panini.

<sup>9</sup> Nel caso dei Giochi del Centenario (Atlanta 1996) il successo degli azzurri della disciplina dello *Skeet* fu di grande risonanza perché, insieme all'oro di Ennio Falco, maturò anche la medaglia di bronzo di Andrea Benelli. Nella stessa edizione Albano Pera conquistò la medaglia d'argento nel *Double Trap*.

<sup>10</sup> Nell'anno della vittoria della prima medaglia d'oro olimpica con Liano Rossini la Fitav registra 3.610 tesserati che svolgono la loro attività in 383 associazioni sportive affiliate. Dal punto di vista della «popolazione» tiravolistica non si verifica un effetto-Rossini: negli anni successivi all'Olimpiade di Melbourne cresce il numero delle società, ma la cifra che indica i tesserati subisce perfino lievi flessioni. Nel 1957 i tesserati sono 3.584 a fronte però di 398 associazioni sportive. Nel 1958 i tesserati sono 3.270 e le associazioni sportive sono 390. Nel 1959 i tesserati sono 3.461 e le associazioni sportive sono 399.

Il fatto che la sensibilità del singolo momento storico ha contribuito pesantemente a determinare le sorti di una disciplina, lo si può constatare facilmente considerando che la medaglia d'argento che Liano Rossini conquistò alle Olimpiadi di Roma del 1960 venne allora letta come una mezza sconfitta perfino dall'artefice di quella impresa e dal suo entourage. Nei fatti, ad un esame effettuato con i parametri attuali, dal punto di vista tecnico-agonistico il campione di Ancona aveva compiuto, invece, un'altra impresa straordinaria. È altrettanto vero, però, che la popolarità conquistata in quegli anni dal tiro a volo non premiò appunto la disciplina con un «boom» di presenze sui campi di tiro<sup>11</sup>.

Sono gli anni sessanta e settanta a trasformare, radicalmente rispetto al passato, la fisionomia del mondo tiravolistico italiano sotto il profilo del numero dei tesserati. Frattanto le gesta dei nuovi eroi della Fitav arrivano nelle case degli italiani attraverso il mezzo televisivo: l'Olimpiade di Tokyo del 1964 è infatti la prima edizione dei Giochi che viene raccontata e descritta in Tv. La medaglia d'oro di Ennio Mattarelli all'Olimpiade giapponese diviene il simbolo di una Fitav che si sta trasformando definitivamente in una fabbrica di campioni<sup>12</sup>.

Dopo che l'Olimpiade di Città del Messico del 1968 – che introdusse lo *Skeet* tra le discipline tiravolistiche a cinque cerchi – consegnò all'Italia la medaglia d'argento di Romano Garagnani nella nuova specialità, fu l'edizione dei Giochi del 1972 di Monaco di Baviera a decretare un altro picco di grande popolarità del tiro a volo, grazie alla conquista della medaglia d'oro da parte di Angelo Scalzone e della medaglia di bronzo da parte di Silvano Basagni nella Fossa Olimpica. L'evoluzione dell'atleta-campione, di nuovo per la contingente situazione socio-economica frattanto contratta rispetto al decennio precedente, non coincide però con una conseguente crescita del patrimonio complessivo dei tesserati della

---

<sup>11</sup> Il 1960 è davvero un anno «freddo» per il tesseramento: sono soltanto 2.524 i tesserati della Fitav contro i 3.461 dell'anno precedente. Prosegue invece il *trend* di crescita del numero delle associazioni sportive: nel 1960 sono 413.

<sup>12</sup> Con l'arrivo degli anni sessanta la trasformazione del panorama dei tesserati si rende tangibile. Il forte recupero del 1961, rispetto all'anno delle Olimpiadi Roma, parla di 3.320 tesserati contro i 2.524 dell'anno precedente. Dal 1962 l'incremento è vertiginoso: 10.026 tesserati per l'anno 1962 svolgono attività in 438 associazioni sportive. Nel giro di tre stagioni, nel 1965, i tesserati della Fitav sono più di 15.000 e il numero delle associazioni sportive (con l'introduzione della forma di affiliazione dei gruppi aderenti che non dispongono di un proprio impianto) arriva a quota 755. Nel 1968 il numero dei tesserati è di oltre 18.000 con più di mille associazioni sportive in attività (in questo caso il numero dei gruppi aderenti è pari all'80% dei *club*).

Federazione<sup>13</sup>. I primi anni settanta per l'Italia sono certamente un'epoca di stridenti confronti nell'ambito sociale e alcuni problemi cogenti, come la crisi energetica che costringe a confrontarsi con contraddizioni relative al livello di sviluppo dell'intero pianeta, riducono e smorzano l'impatto dello sport sulla società. Eppure i campioni del tiro a volo dell'Olimpiade tedesca del 1972 riescono ad affermare un nuovo modello di atleta-campione che informerà quantomeno tutto il decennio. Sia Angelo Scalzone che Silvano Basagni rappresentano figure mediatiche di grande rilievo che vanno a colpire l'immaginario collettivo e costituiranno anche un vivido modello per tutto il movimento tiravolistico dell'epoca.

Per vedere superato il numero di tesserati fissato negli anni sessanta si devono attendere gli anni ottanta. Dopo il bronzo di Ubaldesco Baldi a Montreal '76, è il primo oro di Luciano Giovannetti nel *Trap* a Mosca nel 1980 a decretare di nuovo invincibile il tiravolismo azzurro. Con il *bis* del campione toscano ai Giochi di Los Angeles del 1984<sup>14</sup>, oltre al consolidarsi della leggenda del successo ininterrotto della Fitav alle edizioni delle Olimpiadi, il tiro a volo italiano individua un altro di quegli eroi che hanno costellato, come si è visto, la sua storia nei momenti delle grandi trasformazioni. Sebbene, sia quella di Mosca del 1980 che quella di Los Angeles del 1984, abbiano rappresentato edizioni olimpiche travagliate, caratterizzate da boicottaggi incrociati, per il mondo sportivo si tratta di palcoscenici in grado di offrire una ribalta di immensa visibilità. Luciano Giovannetti, già dopo l'affermazione ai Giochi sovietici, si staglia come la versione attualizzata di tutte le *star* del tiravolismo azzurro che avevano contribuito a promuovere la popolarità del tiro a volo nei decenni precedenti. Il campione toscano realizza peraltro l'impresa che Liano Rossini era soltanto riuscito a sfiorare: centrare l'oro olimpico in due edizioni consecutive. Luciano Giovannetti diviene in quegli anni un personaggio pubblico di grandissima notorietà ed è certo che le potenzialità della comunicazione nel decennio ottanta contribuiscono a farne una figura leggendaria dello sport italiano e mondiale. Peraltro è proprio con gli anni ottanta, in contemporanea ai trionfi di Giovannetti, che si consolida il numero dei tesserati e si verifica di nuovo quello che nel mondo tiravolistico italiano non accadeva più dai primi anni sessanta,

---

<sup>13</sup> Nei primi anni settanta, nonostante il diversificarsi delle tipologie della tessera federale permettesse di fatto di considerare inquadrati nella Fitav anche tutti coloro che facevano capo ad associazioni venatorie, il numero dei tesserati subisce una flessione rispetto agli anni sessanta. Anche il numero delle associazioni sportive, pur con il contributo ormai ampio dei gruppi aderenti, non supera le mille unità.

<sup>14</sup> In quell'occasione, al secondo trionfo di Luciano Giovannetti nella Fossa Olimpica si associa anche il bronzo di Luca Scribani Rossi nello *Skeet*.

ovvero la crescita sistematica e consistente dei praticanti, stagione dopo stagione. Un altro aspetto fondamentale di quegli anni è la nascita di nuovi impianti un pò in tutta la penisola e il dato è efficacemente descritto dai numeri che indicano un lieve decremento dell'affiliazione dei gruppi aderenti a vantaggio delle società che dispongono, invece, di un proprio impianto<sup>15</sup>. Tra i momenti di svolta di quegli anni deve essere senz'altro indicato il primo raduno del Settore Giovanile del 1986 a Montecatini Terme. In quell'occasione, mosse appunto i primi passi quel comparto della Fitav che vivrà stagioni di vertiginosa espansione negli anni novanta e nei successivi anni Duemila. Gli anni ottanta rappresentano anche un laboratorio per lo sviluppo di nuove discipline quali, ad esempio, la specialità dello *Skeet*, introdotta già negli anni settanta, quella del *Double Trap* che otterrà dignità olimpica tra il 1996 e il 2016<sup>16</sup>.

Dopo la parentesi agonisticamente oscura di Seoul del 1988 (l'unica edizione dei Giochi, dal 1956, in cui la Fitav non riesce a conquistare nessuna medaglia), l'edizione olimpica di Barcellona del 1992 consacrò definitivamente due atleti che a loro volta avrebbero contrassegnato l'intero decennio dopo essere stati già protagonisti di grandi imprese nella decade precedente: Marco Venturini nel *Trap* e Bruno Rossetti nello *Skeet*. Con il profluvio di medaglie olimpiche degli anni novanta e poi con le strepitose affermazioni ai Giochi del successivo millennio<sup>17</sup>, la Fitav compie una potente opera di promozione presso il grande pubblico. Il mezzo televisivo imperante negli anni novanta (la telecronaca della conquista della medaglia d'argento da parte di Albano Pera a Atlanta è tra le produzioni televisive che hanno fatto registrare uno dei maggiori *share* in assoluto della storia televisiva

---

<sup>15</sup> Dalle circa 15.000 tessere di tipo A del 1980, la Fitav passa a più di 20.000 tessere nel 1986. È interessante osservare come in quegli anni si verifichi una fioritura di nuovi impianti. A proposito dell'affiliazione crescono, infatti, le associazioni sportive (sono 257 nel 1980 ma sono addirittura 320 nel 1985) mentre diminuisce il numero dei gruppi aderenti all'interno della cifra complessiva di 700 club affiliati in ogni stagione.

<sup>16</sup> Il *Double Trap* è stato cancellato dal Cio dal programma olimpico, quindi Rio 2016 rimane l'ultima edizione in cui si sono svolte gare di questa disciplina.

<sup>17</sup> All'edizione di Atlanta del 1996 l'Italia del tiro a volo conquista l'oro con Ennio Falco e il bronzo con Andrea Benelli nello *Skeet* e l'argento con Albano Pera nel *Double Trap*. Quanto alle successive edizioni dei Giochi, a Sydney 2000 Deborah Gelisio è d'argento nel *Double Trap* e Giovanni Pelliello di bronzo nella Fossa Olimpica; nel 2004 ad Atene Andrea Benelli è d'oro nello *Skeet* e Giovanni Pelliello d'argento nel *Trap*; a Pechino nel 2008 Chiara Cainero vince la medaglia d'oro nello *Skeet*, Giovanni Pelliello l'argento nel *Trap* e Francesco D'Aniello l'argento nel *Double Trap*; a Londra nel 2012 Jessica Rossi conquista l'oro e Massimo Fabbrizi l'argento nella Fossa Olimpica; a Rio de Janeiro nel 2016 sia Gabriele Rossetti che Diana Bacosi conquistano l'oro nello *Skeet*, mentre sono d'argento Chiara Cainero nello *Skeet*, Giovanni Pelliello nel *Trap* e Marco Innocenti nel *Double Trap*.

dei Giochi) e l'avvento dei *social network* nei decenni successivi hanno ovviamente trasformato e moltiplicato in forma esponenziale la notorietà degli «eroi» rispetto al modello fissato a suo tempo da Liano Rossini, ma, frattanto, anche rispetto alla celebrità ottenuta negli anni ottanta da Luciano Giovannetti. L'edizione olimpica del Centenario, quella di Atlanta del 1996, costituisce per il movimento tiravolistico italiano un altro palcoscenico dalle grandi potenzialità. Innanzitutto svolge un ruolo determinante l'aumento sensibile delle discipline tiravolistiche presenti nel programma rispetto all'edizione precedente: un fenomeno a cui la Fitav, con il forte impegno sul fronte internazionale di quegli anni, aveva contribuito significativamente. Dal punto di vista eminentemente agonistico e, di conseguenza, sotto il profilo mediatico, è altrettanto efficace la conquista delle medaglie in discipline sostanzialmente nuove: Albano Pera centra l'argento nel *Double Trap* (che era in quel caso specialità al suo debutto ai Giochi) mentre Ennio Falco e Andrea Benelli ottengono rispettivamente l'oro e il bronzo in quella disciplina dello *Skeet* che, fino ad allora, in sede olimpica aveva attribuito all'Italia soltanto il terzo posto del 1968 con Garagnani. La medaglia d'argento di Deborah Gelisio a Sydney 2000 nel *Double Trap* è la prima medaglia «in rosa» del tiravolismo italiano e si associa peraltro alla conquista del primo podio pentacerchiato di Giovanni Pelliello (bronzo nella Fossa Olimpica): il campione che negli anni precedenti era già assurdo ad atleta-simbolo del tiravolismo azzurro di quegli anni e aveva contribuito ad aumentare la popolarità del tiro a volo, presso il grande pubblico, con una serie straordinaria di vittorie consecutive nei Campionati del Mondo.

Tutte le edizioni olimpiche del nuovo millennio contribuiscono poi a una graduale evoluzione dell'immagine del tiravolismo italiano. L'Olimpiade di Atene (che riconferma Giovanni Pelliello tra i massimi esponenti del *Trap* con la medaglia d'argento) produce un'esplosione di popolarità della disciplina dello *Skeet* a séguito dell'affermazione di Andrea Benelli che, grazie alla sua militanza venticinquennale ai vertici del tiravolismo mondiale e dopo la celebrità ottenuta per effetto del bronzo di Atlanta del 1996, è personaggio in grado di catturare l'attenzione di quel circo mediatico che frattanto avvolge l'evento a cinque cerchi<sup>18</sup>. La prima medaglia d'oro al femminile del tiravolismo italiano è però quella di Chiara Cainero e matura ai Giochi di Pechino del 2008 in contemporanea alle medaglie d'argento di Giovanni Pelliello nella Fossa Olimpica e di Francesco D'Aniello nel *Double Trap*. La conquista

---

<sup>18</sup> Nell'intervallo tra le Olimpiadi di Atene e quelle di Pechino la Fitav celebra i suoi settantacinque anni di vita: nel 2006 la Federazione italiana tiro a volo è frattanto una struttura che conta circa 25.000 tesserati e più di cinquecento associazioni sportive operanti sul territorio.

del titolo olimpico da parte dell'azzurra di Udine permette alla Fitav del primo decennio del terzo millennio di vedere evidenziato, finalmente, l'ambito femminile che era stato, per troppo tempo, interpretato come una nicchia, con termini numerici fortemente minoritari. L'affermazione di Chiara Cainero all'Olimpiade cinese è peraltro un molteplici trionfo per la Federazione italiana tiro a volo dei nostri giorni, perché l'azzurra va a conquistarsi il posto tra i nuovi eroi del tiravolismo azzurro contemporaneo dopo aver compiuto tutta la propria carriera iniziale nell'ambito del Settore Giovanile della Fitav. Quando il 4 agosto del 2012 (a ottantasei anni esatti dalla fondazione della Federazione italiana tiro a volo) è la ventenne Jessica Rossi a salire sul gradino più alto del podio della Fossa Olimpica alle Olimpiadi di Londra, il tiravolismo italiano è già una realtà che ha conquistato un suo ruolo mediatico significativo. L'edizione londinese dei Giochi peraltro riporta ai massimi splendori il *Trap*: la più antica e frequentata delle discipline olimpiche (in parallelo si aggiudica la medaglia d'argento Massimo Fabbrizi). In senso agonistico è però l'edizione di Rio de Janeiro del 2016 a decretare la Fitav come una delle Federazioni più prolifiche del Comitato olimpico nazionale italiano. Quando si presenta alle Olimpiadi brasiliane, nell'agosto del 2016, la Fitav ha appena compiuto novanta anni di vita. E la strada percorsa da quell'agosto del 1926 in cui Ettore Stacchini aveva fissato i primi paletti dell'organismo preposto alla regolamentazione del tiro a volo in Italia è realmente costellata di grandi traguardi. Apoteosi è un termine che piace sempre molto al giornalismo sportivo ma che appare talvolta un pò iperbolico. Occorre dire che la definizione non stona invece se preposta a descrivere il responso dei Giochi brasiliani che vedono la Fitav conquistare il dominio assoluto nello *Skeet*: in ambito femminile Diana Bacosi si aggiudica la medaglia d'oro e Chiara Cainero l'argento, ma anche Gabriele Rossetti a sua volta domina in area maschile con una vittoria strepitosa. Completano trionfalmente il *palmarés* azzurro l'argento di Giovanni Pelliello nel *Trap* e quello di Marco Innocenti nel *Double Trap*.

Ma la Fitav degli ultimi tre decenni ha anche saputo ampliare vertiginosamente il panorama del suo campo d'azione. Innanzitutto guardando alle tante discipline che sono state gradualmente regolamentate. La Federazione italiana tiro a volo ha infatti svolto un ruolo non indifferente nel promuovere, a livello internazionale, l'incremento degli eventi olimpici<sup>19</sup>, ma ha in parallelo

---

<sup>19</sup> Se a Barcellona 1992 gli eventi del tiro a volo erano due (le gare miste di *Trap* e *Skeet*), ad Atlanta 1996 il comparto tiro a volo si presentò con sei eventi (*Trap* maschile e femminile, *Skeet* maschile e femminile, *Double Trap* maschile e femminile).

agevolato la diffusione delle nuove specialità del comparto non olimpico come lo *Sporting*, il *Compak sporting*, l'Elica, la Fossa Universale e il Tiro Combinato, mettendo a disposizione i propri impianti dislocati in tutta la penisola per l'organizzazione di competizioni internazionali. Peraltro occorre sottolineare che è stata proprio la Fitav a «creare» letteralmente una tecnica televisiva che fin dal 1995 ha fatto scuola in tutto il mondo ed è stata «esportata» anche in occasione degli eventi olimpici. È dunque la Federazione italiana tiro a volo degli ultimi venticinque anni che ha impresso una trasformazione radicale alla comunicazione dello sport tiravolistico adeguando ai nuovi media l'immagine dello sport, senza trascurare l'attività di base che dall'ufficio stampa della Federazione ha ricevuto e riceve sistematica attenzione attraverso una copertura capillare degli eventi e che guarda all'attività federale in tutte le sue forme e livelli. È in quest'ultimo quarto di secolo, inoltre, che la Fitav ha attivato il «Collegio tecnico giuridico»: un organismo composto da esperti che vigila sul rispetto e sull'applicazione delle norme di eco-compatibilità negli impianti degli enti affiliati e supporta gli stessi nell'opera di adeguamento alle stesse norme di tutela ambientale. La Fitav degli anni duemila ha inoltre sviluppato nuove potenzialità rispetto al passato. L'incremento dell'attività tiravolistica paralimpica sul territorio italiano ha sollecitato, infatti, gli organismi internazionali a impegnarsi per la futura promozione del *Trap* tra le discipline contemplate dalle Paralimpiadi. Una convinta collaborazione con le Forze Armate e i Corpi di Polizia, che risale alla metà degli anni novanta, permette inoltre a molti atleti di vertice di beneficiare del supporto tecnico e logistico di quei gruppi sportivi nella propria preparazione. Il Settore Giovanile ha uniformato i modelli didattici e, attraverso un costante aggiornamento dei suoi quadri, assicura al mondo tiravolistico un sistematico apporto di nuove leve.

La Federazione italiana tiro a volo dei nostri giorni ha, dunque, raccolto il testimone dell'organismo creato da Ettore Stacchini nel 1926 e lo ha attualizzato tracciando, tuttavia, una strada che era già idealmente nelle intenzioni del «Presidentissimo». La Fitav degli anni duemila guarda del resto con convinzione a principi che sono da sempre componente costitutiva della Federazione e che sono anche elementi basilari dell'attività sportiva: il volontariato e l'aggregazione. Elementi, questi, che la Federazione vuole continuare a trasmettere ai giovani con le numerose iniziative già promosse, che tendono a ampliare la platea di quegli appassionati che compongono un'organizzazione e che, con la propria profonda storia, guardano al futuro con rinnovata volontà di crescere.



## 2. L'organizzazione sportiva italiana nel contesto internazionale ed europeo.

Da sempre lo sport è considerato come una categoria primordiale dell'essere umano che caratterizza la crescita e lo sviluppo di ciascun individuo, attraverso la condivisione e la realizzazione di principi e valori comuni. Generalmente definito, nella sua originaria formulazione, come esercizio di una disciplina sportiva e costituito dall'insieme delle attività sportive esercitate, dagli aspetti organizzativi e dall'insieme dei soggetti coinvolti, il fenomeno sportivo è espressione dello svolgimento di tutte quelle attività ludiche che abbiano ad oggetto il miglioramento della condizione fisica e psichica dell'individuo, lo sviluppo delle relazioni sociali e il conseguimento di risultati sportivi per effetto della partecipazione degli atleti alle competizioni.

Se, da un punto di vista storico, lo sport ha avuto origini parecchio risalenti nel tempo, un impulso decisivo è stato fornito dal barone Pierre Frédy de Coubertin, un insegnante francese dell'Università di Sorbona, che nell'intento di far rivivere lo spirito ludico dei Giochi olimpici dell'antica Grecia, ha svolto un ruolo essenziale per l'organizzazione delle Olimpiadi moderne nel 1896 e, più concretamente, per aver contribuito alla costituzione del Comitato olimpico internazionale (Cio), quale principale organo di riferimento dell'intero movimento olimpico e dello sport mondiale. Fondato il 23 giugno 1894 il Comitato olimpico internazionale, unitamente alle Federazioni sportive internazionali e ai comitati olimpici nazionali, costituisce ancora oggi l'autorità suprema dell'intero sport internazionale per il perseguimento di finalità educative, morali e per l'organizzazione delle manifestazioni olimpiche<sup>20</sup>.

### 2.1. *Comitato Olimpico Internazionale.*

Il sistema sportivo appare strutturato su molteplici livelli come un modello organizzativo complesso a base piramidale.

Nel mondo dello sport si muovono diversi soggetti giuridici: sia persone fisiche sia enti associativi in senso lato.

---

<sup>20</sup> I principi n. 1 e n. 2 della Carta olimpica definiscono il c.d. «Olimpismo» come «una filosofia di vita, che esalta in un insieme armonico le qualità del corpo, la volontà e lo spirito. L'Olimpismo si propone di creare uno stile di vita basato sulla gioia dello sforzo, sul valore educativo del buon esempio e sul rispetto dei principi etici fondamentali. Lo scopo dell'Olimpismo è di mettere ovunque lo sport al servizio dello sviluppo armonico dell'uomo, per favorire l'avvento di una società pacifica, impegnata a difendere la dignità umana».

Al vertice del sistema vi è il Cio che, nel costituire l'organo di riferimento dell'intero fenomeno sportivo nei confronti e al di fuori dei vari ordinamenti sportivi nazionali, coordina e definisce le linee guida dei diversi soggetti dello sport nonché regola le attività delle Federazioni sportive internazionali.

Fondato a Parigi nel 1894, con l'incarico di organizzare i primi Giochi olimpici dell'era moderna, il Cio è un ente internazionale non governativo, senza scopo di lucro e di durata illimitata, con personalità giuridica di diritto privato<sup>21</sup>. Esso ha un ruolo di vertice all'interno dell'ordinamento sportivo internazionale e ha il compito di presiedere all'organizzazione delle manifestazioni sportive anche se non olimpiche, alla promozione del dilettantismo sportivo e della diffusione della pratica sportiva ai giovani, alla repressione di ogni forma di discriminazione e di lotta al *doping*. Tale organismo detta norme non di per sé vincolanti, atte a determinare il comportamento dei soggetti che fanno parte del movimento olimpico.

Sono organi del Cio il Presidente, l'assemblea generale (Sessione) e il Comitato esecutivo.

Il Presidente, eletto dall'Assemblea generale, a scrutinio privato, ha la rappresentanza legale del Cio e presiede tutte le attività organizzate dall'ente.

L'Assemblea generale, composta dai membri dell'ente, è l'organo supremo del Cio e ha compiti esecutivi e di vigilanza sulla concessione e revoca dell'affiliazione degli Stati membri al Movimento olimpico. L'assemblea ha l'importante compito di modificare e interpretare la Carta olimpica.

Il Comitato esecutivo, infine, è l'organo direttivo del Cio, ha la responsabilità dell'amministrazione dell'ente e ne governa gli affari, provvedendo alla redazione del bilancio di esercizio e dei relativi oneri.

## 2.2. *Le Federazioni Sportive Internazionali.*

Le Federazioni sportive internazionali sono quelle organizzazioni, riconosciute dal Cio, che hanno il compito di coordinare e monitorare l'intera attività sportiva internazionale delle discipline sportive di competenza. La loro funzione è quella di garantire lo svolgimento delle manifestazioni e il rispetto delle regole tecniche vigenti per la specifica attività sportiva. Devono provvedere alla promozione a tutti i livelli della pratica sportiva, alla predisposizione dei calendari per lo

---

<sup>21</sup> Attualmente composto da 115 membri, scelti per cooptazione su proposta dell'organo esecutivo dall'assemblea generale, la quale elegge il Presidente che rimane in carica per 8 anni. Ad oggi vi aderiscono 205 Comitati olimpici nazionali in tutto il mondo mentre la sua sede è fissata in Svizzera a Losanna.

svolgimento delle competizioni internazionali, al controllo delle discipline sportive di loro competenza, alla previsione di regole mediche per la tutela della salute degli atleti. Le decisioni assunte dalle Federazioni sportive internazionali devono essere recepite sia a livello internazionale che nazionale. Pertanto, le Federazioni sportive nazionali devono conformare i propri statuti e i propri regolamenti rispettando le previsioni stabilite dalle Federazioni sportive internazionali di riferimento. Come il Cio anche le Federazioni sportive internazionali sono organizzazioni non governative le quali presentano una struttura reticolare composta da altri enti federali<sup>22</sup>.

Il Cio e le Federazioni sportive internazionali rappresentano il nucleo fondamentale dell'ordinamento sportivo internazionale e hanno il compito di curare il vincolo di comunanza e di solidarietà tra coloro che praticano l'attività sportiva nei diversi Paesi.

### **3. L'organizzazione sportiva nazionale.**

L'evoluzione del fenomeno sportivo in Italia coincide con la nascita del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), quale organo di riferimento di tutta l'attività sportiva nazionale, nonché espressione delle direttive e degli indirizzi del Comitato internazionale olimpico.

Nello specifico lo sviluppo dello sport nazionale ha conosciuto due fasi ben distinte. Nella prima, protrattasi fino agli anni settanta, lo sport si è dotato di una propria struttura funzionale, che ha visto la nascita dei principali enti nazionali di riferimento quali il Coni e le Federazioni sportive; nella seconda, iniziata negli anni ottanta e che perdura fino ad oggi, tale fenomeno ha conosciuto un processo rapido di industrializzazione che ha permesso di focalizzare l'attenzione sugli aspetti non più solamente sociali, ma anche economici del fenomeno.

#### *3.1. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano: aspetti organizzativi e funzionali.*

Il sistema sportivo italiano ruota attorno alla figura del Coni. Esso è stato fondato nel 1914 ma regolamentato, in modo organico, solo con l. 16 febbraio 1942, n. 426. Il Coni costituisce l'organo di vertice dell'intero movimento sportivo nazionale e assolve la funzione di disciplina, gestione e regolamentazione dello sport nel territorio nazionale provvedendo, in particolare, all'organizzazione delle

---

<sup>22</sup> Attualmente sono 72 le Federazioni sportive internazionali riconosciute dal Cio. Ciascuna di esse è composta da soggetti rappresentativi o membri dei diversi Comitati olimpici nazionali.

manifestazioni sportive piú importanti. Il Coni ha conservato le proprie caratteristiche anche in sèguito all'emanazione del d.lg. n. 242 del 1999 (c.d. decreto Melandri) che ha riformato l'intero assetto organizzativo dello sport nazionale. La riforma in sostanza decreta per la prima volta la personalità giuridica del Coni, che viene dotato di ampia potestà statutaria e viene inserito nell'ordinamento sportivo internazionale.

Oltre al Presidente, sono organi del Coni: il Consiglio nazionale, la Giunta nazionale e il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio nazionale è un organo politico del Coni che svolge funzioni di promozione e di potenziamento dell'attività sportiva nazionale e detta regole e princípi generali vincolanti per tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo. Tra le funzioni annoverate vi sono quelle di adottare e far rispettare le previsioni stabilite dallo statuto del Coni, eleggere il Presidente e i componenti della Giunta nazionale, emanare il Codice della giustizia sportiva e i princípi fondamentali a cui devono conformarsi tutti gli statuti e i regolamenti dei principali enti dello sport. Sono membri del Consiglio il Presidente del Coni, i Presidenti delle Federazioni sportive nazionali e i membri italiani eletti nel Comitato olimpico internazionale, oltre ad atleti e tecnici rappresentanti delle Federazioni sportive e delle discipline sportive associate, cinque rappresentanti degli enti di promozione sportiva, un rappresentate delle associazioni benemerite riconosciute, tre rappresentanti delle discipline sportive associate nonché sei rappresentanti delle strutture territoriali del Coni, tre regionali e tre provinciali. L'organo deve essere convocato dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ovvero ogniqualvolta sia ritenuto necessario dallo stesso Presidente e dalla Giunta nazionale.

La Giunta nazionale è l'organo di esecuzione e controllo dell'attività amministrativa del Coni, con funzioni di controllo e vigilanza delle attività svolte dalle Federazioni sportive, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva. Tale organo è composto: dal Presidente del Coni, dai membri italiani del Cio, da dieci rappresentanti delle Federazioni sportive e delle discipline sportive associate, da un rappresentante nazionale degli Enti di promozione sportiva e da due rappresentanti delle strutture territoriali del Coni, uno regionale e uno provinciale. La Giunta nazionale è eletta ogni quattro anni dal Consiglio nazionale, nell'anno in cui si svolgono i giochi olimpici<sup>23</sup>. La Giunta

---

<sup>23</sup> A causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, che ha rinviato lo svolgimento dei giochi olimpici di Tokyo-2020 all'anno successivo, l'elezione dei membri della Giunta nazionale non si è tenuta nel 2020 ma è stata effettuata a Maggio 2021.

nazionale viene convocata almeno una volta al mese dal Presidente ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque componenti.

Il Collegio dei revisori dei conti, infine, è nominato ogni quattro anni, con decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento di funzioni di vigilanza e controllo della gestione contabile e amministrativa del Coni. Si compone di soli tre membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e uno scelto dallo stesso Coni.

Come abbiamo visto il Coni, ente di vertice dell'intero sistema, è stato riformato nel corso degli anni da numerosi interventi legislativi. Tra i quali si segnalano, in particolare, il d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito in l. 8 agosto 2002, n. 178, e il d.lg. 8 gennaio 2004, n. 15, (c.d. «decreto Pescante»).

Il primo intervento legislativo ha provveduto alla creazione della società Coni Servizi s.p.a., una società privata nella quale sono confluite le risorse provenienti dall'ente pubblico e che ha sostituito il Coni nella titolarità dei beni posseduti, nei rapporti con le banche e gli altri istituti di finanziamento e nella gestione dei rapporti attivi e passivi.

La nuova società, di proprietà del Ministero dell'Economia, gestisce tutte le attività economiche dell'ente. La creazione di tale società privata non è stata accolta con successo tra gli addetti ai lavori, sostanzialmente per due motivi.

In primo luogo, la Coni Servizi s.p.a. rischia di generare un effetto di svuotamento d'importanza dell'ente pubblico. A sostegno di tale tesi molti sostengono che la legge in questione non abbia ben definito le linee di demarcazione dei due enti e soprattutto non abbia precisato quali siano i nuovi compiti dell'ente pubblico Coni.

In secondo luogo, se le norme sancite dalla l. n. 178 del 2002 hanno ribadito la competenza dell'ente pubblico Coni s.p.a. nei rapporti con le Federazioni sportive, non si capisce come questo possa avvenire se vengono trasferite alla società privata quasi tutte le funzioni dell'ente pubblico, compreso il personale e le risorse finanziarie.

Il secondo intervento legislativo si è avuto nel 2004 e ha ridisegnato i confini e i compiti dei principali organi di vertice dello sport italiano. Il «Decreto Pescante» ha provveduto ad adeguare il regime giuridico del Coni e delle Federazioni sportive nazionali, a séguito dei problemi gestionali e organizzativi emersi dopo la riforma del 1999.

La *ratio legis* del decreto è stata quella di eliminare tutte le disfunzioni all'interno del Coni, che si erano create con il «Decreto Melandri», ovvero di realizzare un nuovo statuto del Coni che fosse in totale sintonia con le nuove norme in materia di *doping* stabilite a livello comunitario.

Il nuovo dettato normativo, infine, ha ribadito la natura pubblicistica e non economica del Coni, riaffermando il ruolo centrale dell'ente nel sistema sportivo italiano e il rafforzamento dei suoi poteri di controllo e vigilanza su tutte le organizzazioni sportive.

All'ente viene restituito il potere di deliberare sul commissariamento delle Federazioni sportive nazionali nonché quello di poter predisporre i criteri di esercizio e controllo delle stesse sulle società e sulle associazioni sportive.

La novità più significativa del decreto è stata quella di ribadire la qualificazione del Coni quale «Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate»<sup>24</sup>.

Recentemente, la l. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha contribuito a consolidare il processo di «privatizzazione» dell'organizzazione sportiva nazionale. Il nuovo assetto organizzativo dello sport italiano se da un lato continua a riconoscere al Coni un ruolo di vertice e di governo dell'intero sport nazionale, dall'altro ne circoscrive le principali funzioni, che sono ora dirette al funzionamento interno e all'organizzazione delle manifestazioni olimpiche. In particolare, la riforma ha mutato la società Coni Servizi s.p.a. in Sport e salute s.p.a., che si caratterizza per un rafforzamento della sua competenza nella gestione delle risorse finanziarie in ambito sportivo<sup>25</sup>. Secondo la recente riforma ogni anno al Coni e alla società Sport e salute s.p.a. verrà riconosciuto un livello di finanziamento pari al 32% delle entrate dello Stato (calcolato sugli introiti incassati nell'anno precedente), destinato per larga parte a quest'ultima<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> L'art. 2 del d.lg. 23 luglio 1999, n. 242, così dispone: «Il Coni è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive Associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato Cio. L'ente cura l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, e in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali».

<sup>25</sup> Cfr. art. 1, comma 629, l. 30 dicembre 2018, n. 145: «La società di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assume la denominazione di Sport e salute s.p.a.; conseguentemente ogni richiamo alla Coni Servizi s.p.a. contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport e salute s.p.a.».

<sup>26</sup> Cfr. art. 1, comma 630, l. 30 dicembre 2018, n. 145: «A decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e della Sport e salute s.p.a. è stabilito nella misura annua del 32% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le

3.2. *Le Federazioni Sportive Nazionali: aspetti organizzativi e problematicità post-riforma Melandri. Gli Statuti e i regolamenti federali.*

Oltre che dal Coni il sistema sportivo italiano è composto dalle Federazioni sportive nazionali. Le Federazioni sono associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, dotate di autonomia organizzativa e amministrativa, e sono composte dalle società e dalle associazioni sportive a esse affiliate.

Le Federazioni sportive nazionali hanno il compito di definire e regolamentare le discipline sportive che rappresentano, al fine di promuovere lo sviluppo dell'agonismo programmatico e il miglioramento dei risultati sportivi conseguiti. In particolare esse devono curare l'addestramento e la preparazione degli atleti e dei tecnici nonché definire le politiche sportive nazionali e gli standard di idoneità per la partecipazione alle competizioni internazionali; devono controllare l'idoneità degli impianti sportivi rispetto ai requisiti tecnici imposti, sia a livello nazionale che internazionale; hanno la responsabilità dell'organizzazione nel proprio paese delle competizioni internazionali, mondiali o continentali della rispettiva disciplina sportiva; devono assicurare il collegamento delle attività delle organizzazioni sportive nazionali (associazioni, società) con quelle internazionali. Per raggiungere questi obiettivi tali associazioni si vincolano al rispetto delle regole di gioco fissate a livello internazionale; la loro affiliazione alle Federazioni sportive internazionali comporta il loro riconoscimento come uniche rappresentanti delle rispettive discipline sportive in Italia.

Come visto per il Coni anche il funzionamento delle Federazioni sportive è regolamentato dall'attività dei propri organi. Oltre al Presidente, sono organi di ogni Federazione: il Consiglio federale, che approva e delibera sulle iniziative di carattere tecnico e amministrativo della Federazione; l'Assemblea, che si riunisce per il rinnovo delle cariche federali nel secondo anno di ogni quadriennio olimpico e il Collegio dei revisori dei conti, che svolge funzioni di controllo contabile e amministrativo. Nell'ambito dello svolgimento della propria attività le Federazioni sportive si avvalgono di particolari organizzazioni interne dette «deghe» che hanno il compito di organizzare l'attività agonistica delle proprie

---

risorse di cui al primo periodo sono destinate al Coni, nella misura di 40 milioni di euro annui per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 368 milioni di euro annui alla Sport e salute s.p.a.; per 2 milioni di euro alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639».

associate e predisporre il calendario delle relative manifestazioni e di rappresentare gli interessi delle associazioni e delle società sportive della disciplina di riferimento.

Le Federazioni sportive nazionali sono rette da statuti e regolamenti specifici, che definiscono le modalità di autogoverno e gli *iter* procedurali per l'esercizio delle discipline sportive esercitate e che devono essere contenuti negli statuti e regolamenti interni di tutte le associazioni e le società sportive affiliate. Gli statuti e i regolamenti federali devono rispettare gli orientamenti delle rispettive Federazioni sportive internazionali e non essere in contrasto con le direttive deliberate dal Cio e dal Coni<sup>27</sup>.

Più precisamente gli statuti e i regolamenti federali devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dal Consiglio nazionale del Coni, previsti con deliberazione 4 settembre 2018, n. 1613, e approvati con d.P.C.M. UPS del 14 settembre 2018<sup>28</sup>. La normativa di riferimento della Federazione italiana di tiro a volo (Fitav) si compone di uno statuto, aggiornato lo scorso 2 ottobre 2019 e di un articolato regolamento federale. Il nuovo statuto, nel rispetto delle direttive e degli orientamenti del Coni e del Comitato olimpico internazionale, stabilisce che «la Fitav svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle rispettive Federazioni internazionali purchè non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del Cio e nel rispetto degli indirizzi del Coni. L'ordinamento statutario e quello regolamentare della Fitav sono ispirati ai principi democratici e garantiscono la partecipazione all'attività sportiva a chiunque in condizioni di uguaglianza, pari opportunità e equa rappresentanza di atleti e atlete»<sup>29</sup>. Il regolamento federale è composto dai regolamenti del settore arbitrale, sanitario,

---

<sup>27</sup> Cfr. art. 20, commi 3 e 4, dello statuto del Coni, modificato dal Consiglio nazionale il 26 ottobre 2018 con deliberazione n. 1615, approvato con d.P.C.M. del 21 dicembre 2018: «Le Federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale e sono ispirate al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità e devono svolgere l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni del Cio e del Coni, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività».

<sup>28</sup> Cfr. art. 22, comma 1, dello statuto del Coni, modificato dal Consiglio nazionale il 26 ottobre 2018 con deliberazione n. 1615, approvato con d.P.C.M. del 21 dicembre 2018: «Gli statuti delle Federazioni sportive nazionali devono rispettare i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale e devono in particolare ispirarsi al costante equilibrio di diritti e doveri tra i settori professionistici e non professionistici, nonché tra le diverse categorie nell'ambito del medesimo settore».

<sup>29</sup> Cfr. art. 1, commi 4 e 5, del nuovo statuto Fitav, aggiornato in data 2 ottobre 2019.



atleta azzurro, organico e di giustizia, e permette di pianificare i rapporti della Fitav con i propri associati e raggiungere gli scopi prefissati che riguardano «la promozione della pratica del tiro a volo in Italia, la cura della preparazione fisico-atletica e dell'attività agonistica degli atleti, la promozione dell'attività sportiva di base per favorire un'ampia diffusione popolare del tiro a volo, il sostegno alle società e associazioni affiliate, l'attuazione di programmi per la formazione di atleti e tecnici»<sup>30</sup>.

### 3.3. *Gli altri enti esponentziali dello Sport in Italia: gli enti di promozione sportiva. Le discipline sportive associate.*

Gli enti di promozione sportiva (E.P.S.), originariamente disciplinati dall'art. 31 del d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530, che attribuiva al Coni la facoltà di riconoscere quelle organizzazioni di interesse nazionale che avessero a oggetto la diffusione e la propaganda dei valori etici e educativi dello sport, sono quelle organizzazioni che hanno lo scopo di offrire ai giovani un'occasione di sviluppo della propria personalità, sia fisica, che morale e politica. Sono associazioni sportive di diritto privato senza scopo di lucro, che hanno come fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, regole e competenze del Coni, delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.

Gli enti di promozione sportiva sono riconosciuti dal Consiglio nazionale del Coni, previo accertamento dei parametri essenziali previsti dall'art. 27 dello statuto, che prevedono l'obbligo di assumere la forma giuridica di associazioni sportive senza fini di lucro, di perseguire come scopo istituzionale la promozione di attività sportive con finalità ricreative, di avere una presenza organizzativa in almeno quindici Regioni e settanta Province e rispettare le normative *antidoping*. Il riconoscimento può essere revocato qualora l'attività di controllo, esercitata dalla Giunta nazionale del Coni, ravvisi gravi irregolarità nella gestione economica e finanziaria.

Le discipline sportive associate (D.S.A.) sono organizzazioni sportive riconosciute e collegate al Coni. Sono enti sportivi minori che hanno il compito di svolgere le stesse attività delle Federazioni rispetto a sport minori. Oltre ai requisiti minimi previsti per gli enti di promozione sportiva possono ottenere il riconoscimento solamente quando le attività sportive esercitate vengano praticate in tutto il territorio nazionale e abbiano anche rilevanza internazionale, siano propedeutiche

---

<sup>30</sup> Cfr. art. 3, del nuovo statuto Fitav, aggiornato in data 2 ottobre 2019.

alla realizzazione di attività di formazione di atleti e tecnici e rispettino la tradizione sportiva dell'attività esercitata.

#### *3.4. Le società e le associazioni sportive.*

Vi sono poi le società e le associazioni sportive. Queste strutture, che hanno a oggetto e si caratterizzano per lo svolgimento delle attività sportive dei propri tesserati, erano originariamente disciplinate dagli artt. 32, 33 e 34 del d.P.R. 28 marzo 1986, n. 157. Attualmente la loro disciplina è regolamentata dall'art. 90, l. 27 dicembre 2002, n. 289, nonché dal nuovo statuto del Coni approvato nel 2018, che all'art. 29 disciplina il procedimento di affiliazione delle associazioni e delle società sportive ovvero dalla l. 23 marzo 1981, n. 91, istitutiva dello sport professionistico<sup>31</sup>.

In via preliminare l'art. 90, comma 17, della legge finanziaria del 2003, alla luce delle modifiche di cui al d.l. 22 marzo 2004, n. 72, nel regolamentare l'attività sportiva dilettantistica, sancisce che gli enti sportivi possano assumere la forma di associazioni sportive non riconosciute, associazioni sportive riconosciute ovvero società sportive di capitali. Il comma 18 del suddetto articolo stabilisce, inoltre, la forma scritta per gli atti costitutivi delle associazioni sportive dilettantistiche e la presenza nei rispettivi statuti di alcuni elementi essenziali quali, ad esempio, la denominazione della società nella forma di società sportiva dilettantistica, l'oggetto sociale, l'attribuzione della rappresentanza sociale, l'assenza di fini di lucro, le norme di regolamentazione interna, le norme per la redazione dei rendiconti economici finanziari, le modalità di scioglimento della società e, in tale ipotesi, le modalità di devoluzione del patrimonio.

Allo stesso modo l'art. 29, comma 1, del nuovo statuto del Coni ribadisce come le società sportive, riconosciute ai sensi dell'art. 90, l. n. 289 del 2003, non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni. Ancóra il comma 2 dispone che le società sportive devono essere riconosciute anche dal Consiglio nazionale, o per delega, dalle Federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva. Ulteriormente il comma 4 dispone che le società e le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento sono considerate soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà

---

<sup>31</sup> Si avvisa il lettore che dal 1 gennaio 2023, a seguito dell'entrata in vigore del d.lg. 28 febbraio 2021, n. 36, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, sarà abrogata la l. n. 91 del 1981 e l'art. 90, commi 4, 5, 8, 7, 18, 18 *bis*, 19, 23 della l. 27 dicembre 2002, n. 289.

sportiva le loro attività, nel rispetto dei valori educativi, sociali e culturali promossi dal sistema sportivo. Sul tema apprezzabile il contributo dell'art. 7, l. 28 maggio 2004, n. 136, che, nel riconoscere il Coni quale unico organismo certificatore dell'attività sportiva svolta dalle società, legittima la necessità del riconoscimento ai fini sportivi per la fruizione di agevolazioni economiche e fiscali di cui alla l. 16 dicembre 1991, n. 398.

Il quadro è completato, infine, dalle previsioni contenute nella l. n. 91 del 1981, che all'art. 10 definisce, indirettamente, le società sportive professionistiche e statuisce come possono stipulare contratti con atleti professionisti solo quelle società sportive costituite nella forma di s.p.a. e di s.r.l.<sup>32</sup>.

Occorre evidenziare, tuttavia, come nell'assetto sportivo italiano la maggior parte delle società sportive sia generalmente costituita da piccole associazioni sportive che svolgono prevalentemente attività sportiva dilettantistica, a cui si applicano per analogia le norme specifiche previste dagli artt. 36 ss. c.c.

### 3.5. *Gli atleti.*

Il soggetto centrale, infine, su cui verte tutto il sistema sportivo è sicuramente «l'atleta».

Tale soggetto è colui che pratica l'attività sportiva nelle varie competizioni, per misurarsi con altri atleti e raggiungere il miglior risultato possibile all'interno di una graduatoria di valori.

Gli atleti sono individui, quindi persone fisiche, che operano all'interno di società e associazioni sportive riconosciute attraverso un vero e proprio atto formale di

---

<sup>32</sup> Cfr. art. 10 della l. n. 91 del 1981: «Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. In deroga all'art. 2488 del codice civile è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale. L'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive e attività ad esse connesse o strumentali. L'atto costitutivo deve prevedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva. Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'art. 2330 del codice civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni. Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 11. L'atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote. L'affiliazione può essere revocata dalla Federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva. Avverso le decisioni della Federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del Coni, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso».

adesione. Attraverso il tesseramento il singolo atleta diviene membro di una società sportiva. Costui viene così inserito in un sistema unitario che lo porta a essere parte anche di una Federazione sportiva nazionale, la quale a sua volta dipende dalla corrispondente Federazione sportiva internazionale riconosciuta dal Cio<sup>33</sup>.

Da un punto di vista normativo l'ordinamento giuridico definisce la figura dello sportivo professionista. L'art. 2 della l. n. 91 del 1981 delinea le caratteristiche dell'«atleta professionista» che esercita l'attività sportiva con continuità e a titolo oneroso<sup>34</sup>. Generalizzando, gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi e le regole sportive vigenti. Gli atleti devono praticare l'attività sportiva in conformità alle norme e agli indirizzi del Cio, del Coni e della Federazione nazionale di appartenenza; essi devono, altresì, rispettare le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del Cio e del Coni.

Ciò che rileva ai fini della considerazione dello *status* di atleta riguarda, dunque, la sua affiliazione all'ordinamento sportivo, che si perfeziona attraverso il tesseramento a una società o associazione sportiva riconosciuta dal Coni ovvero mediante iscrizione diretta alla Federazione sportiva di appartenenza. Così la distinzione tra atleta professionista e dilettante rileva solamente da un punto di vista formale e consente di qualificare l'attività sportiva esercitata che, nel caso di discipline professionistiche riconosciute dal Coni, dovrà essere rivolta al rispetto delle regole previste, non solo dalle norme dell'ordinamento settoriale, dunque quelle previste dal Cio, dalle Federazioni sportive internazionali e dallo stesso Coni, ma anche da quelle previste dalla normativa statale. Ne consegue che sono considerati atleti quei soggetti che sono inquadrati presso società o associazioni

---

<sup>33</sup> Lo *status* di atleta si acquisisce attraverso il suo tesseramento ad una società o associazione riconosciuta dal Coni. Con tale tesseramento si perfeziona anche l'iscrizione dell'atleta direttamente nella Federazione sportiva di riferimento. Il tesseramento avviene attraverso un procedimento disciplinato dalle varie Federazioni e il soggetto diviene, in questo modo, titolare di diritti e obblighi nei confronti degli altri atleti con cui compete e, più in generale, del sistema sportivo in cui è inserito.

<sup>34</sup> Cfr. art. 2, l. n. 91 del 1981: «Sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori-tecnico-sportivi e i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal Coni e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal Coni per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica».

riconosciute dal Coni, che partecipano a gare autorizzate inserite in appositi calendari predisposti dall'ordinamento sportivo.

Pertanto il tesseramento rappresenta un atto necessario, non soltanto per l'esercizio della pratica sportiva ma soprattutto per consentire agli atleti la possibilità di partecipare alle competizioni ufficiali di una determinata disciplina, sia a livello agonistico che amatoriale, che risulta dai calendari ufficiali predisposti dalla rispettiva Federazione. Dal momento dell'iscrizione l'atleta diviene un soggetto dell'«ordinamento sportivo» ed è tenuto all'osservanza dei principi previsti dallo statuto del Coni in tema di lealtà sportiva, correttezza, rispetto dei valori formativi e educativi dello sport nonché al rispetto dei sistemi autoreferenziali di giustizia, previsti dagli organi dello sport per i propri associati.

Tuttavia, occorre precisare che nel sistema sportivo viene considerato «atleta» anche colui che esercita attività sportiva non professionistica ovvero chi esercita sport dilettantistico e a carattere amatoriale. Orientamento che sembra essere ulteriormente avallato dallo stesso statuto del Coni, che all'art. 31 sottolinea come «gli atleti sono inquadrati presso le società e associazioni sportive riconosciute, tranne i casi particolari in cui sia consentito il tesseramento individuale alle Federazioni sportive nazionali». Tuttavia, come verrà più precisamente ricordato nei capitoli successivi, la distinzione tra atleta professionista e dilettante rileva solamente da un punto di vista formale, posto che almeno in Italia le Federazioni che hanno riconosciuto il professionismo sono: Figc (calcio), Fci (ciclismo), Fig (golf), Fip (pallacanestro). Pertanto, gli atleti che praticano una diversa disciplina sportiva, compresi gli atleti del tiro a volo, sono considerati a tutti gli effetti «atleti dilettanti» che, seppur svolgendo la propria attività sportiva in modo professionale, all'interno di un'organizzazione strutturalmente importante, non esercitano la propria attività a favore di una società sportiva nell'ambito delle discipline regolamentate dal Coni che abbiano riconosciuto il professionismo. Quindi non è possibile qualificare il rapporto tra atleta e società sportiva come un «rapporto di lavoro».

#### **4. L'organizzazione del tiro a volo: aspetti peculiari della Fitav.**

All'art. 3 dello statuto della Federazione italiana tiro a volo<sup>35</sup> sono delineate in maniera precisa le funzioni che deve svolgere quell'organismo che Ettore

---

<sup>35</sup> L'art. 3 dello statuto della Federazione italiana tiro a volo – che ha come rubrica: Scopo – recita testualmente: «La FITAV ha lo scopo di: a) disciplinare il tiro a volo in Italia, promuovendo

Stacchini creò ufficialmente il 4 agosto del 1926. Il ruolo precipuo della Fitav consiste naturalmente nel disciplinare il tiro a volo su tutto il territorio italiano, ma la lett. *a* dell'articolo citato associa in modo incisivo a questa funzione quella della promozione delle iniziative atte a incrementare la pratica del tiro a volo. Si evince, dunque, che l'organismo a cui spetta di regolamentare tutta l'attività tiravolistica sul suolo italiano non ha soltanto il compito di assicurare che l'attività si svolga all'interno di quel perimetro normativo fissato dall'ordinamento statutario stesso, ma deve anche e soprattutto sollecitare la diffusione dello sport del tiro a volo attraverso iniziative di vario genere. È un concetto ribadito dall'art. 3, lett. *c*, che aggiunge agli scopi primari della Federazione quello di promuovere l'attività di base innanzitutto per favorire la più ampia conoscenza possibile della pratica sportiva in questione a livello generale. Lo statuto, peraltro, sollecita gli organi federali a rivolgere uno sguardo sempre attento all'esigenza di reclutare nuovi praticanti. È un principio, questo, che si inserisce perfettamente in quel dettato statutario generale che descrive appunto l'attività di base – quella espressa dai tesserati presso tutte le associazioni affiliate – come la pietra angolare dell'operatività della Fitav.

Una Federazione sportiva è però, per sua natura, un organismo che deve esaltare l'attività agonistica del singolo praticante e per esteso di tutti quei gruppi di praticanti, riuniti nelle varie associazioni affiliate. Per questo motivo, all'art. 3, lett. *b*, si guarda con particolare attenzione al ruolo della Federazione quale strumento di preparazione degli atleti in vista delle Olimpiadi e, in generale, dell'attività internazionale che si svolge durante la stagione. Una funzione che la Federazione italiana tiro a volo svolge da decenni in maniera capillare e accurata, tant'è che lo sport del tiro a volo ha tratto la maggiore popolarità presso il grande pubblico proprio dalla partecipazione dei suoi atleti alle Olimpiadi e dalle numerose medaglie conquistate.

Ma una Federazione sportiva è innanzitutto un organismo che riconduce e riunisce sotto un'unica sigla e, in particolar modo all'interno di un omogeneo perimetro ideale e normativo, tutte quelle associazioni che svolgono la medesima attività sportiva. I «soggetti della Federazione» – come recita la rubrica dell'art. 5

---

iniziative atte ad incrementarne la pratica; b) curare l'attività agonistica e in modo particolare la preparazione tecnico-atletica per i Giochi Olimpici e per tutte le altre competizioni internazionali; c) propagandare lo sport di base, al fine di favorirne la più ampia diffusione popolare incoraggiando e curando l'acquisizione di nuove leve; d) sostenere le società-associazioni affiliate, di séguito denominate associazioni sportive, riconoscendone e valorizzandone la funzione sociale; e) attuare programmi per la formazione di atleti e tecnici».

dello statuto – sono dunque, da sempre, proprio le «associazioni». Ai sodalizi è attribuito, dallo statuto, il ruolo di elemento portante della struttura federale. Abbiamo visto ripercorrendo le fasi storiche iniziali del movimento tiravolistico italiano che nel 1927, a un anno dalla fondazione ufficiale della Federazione da parte di Ettore Stacchini, le associazioni affiliate erano 151 con 916 tiratori ufficialmente tesserati, ma nel 1928 il numero dei sodalizi che avevano aderito alla Federazione era frattanto già passato a 195: quelle associazioni potevano contare su un parco di praticanti tesserati di 2.165 unità. È certo pertanto che, quantomeno nella prima fase storica del movimento tiravolistico italiano, l'incremento capillare dei poli di diffusione della pratica agonistica marciasse di pari passo con l'aumento numerico dei tiratori: un elemento in più, questo, che descrive il carattere assolutamente essenziale delle associazioni in ragione della diffusione-promozione dell'attività. Si diceva appunto che il soggetto riconosciuto della Federazione, sia nella fase storica iniziale che in quella attuale, è proprio l'associazione. Ebbene, è proprio l'art. 5, comma 11, dello statuto che definisce le prerogative dell'impianto di tiro a volo e, in base a quelle stesse caratteristiche, lo inquadra nelle specifiche categorie. L'associazione che dispone di un solo campo di tiro è inquadrata nella quarta categoria. È invece un'associazione di terza categoria quel *club* che può contare per la propria attività su due o tre campi. Quattro o cinque campi di tiro in funzione designano la struttura quale associazione di seconda categoria, mentre acquisiscono la qualifica di associazioni di prima categoria tutti quegli impianti che siano dotati di sei o più campi di tiro<sup>36</sup>. A livello statutario, la Federazione italiana tiro a volo (questo organismo che, come abbiamo visto, ha avuto, fino dal suo apparire, la sua stessa ragione di esistere proprio nella finalità di assicurare una supervisione omogenea all'attività di un patrimonio – quello delle associazioni tiravolistiche – altrimenti disarticolato

---

<sup>36</sup> Il comma 1 dell'art. 5 dello statuto recita: «La FITAV è costituita da associazioni e da società sportive dilettantistiche, di séguito denominate associazioni sportive, ad essa affiliate, che non abbiano scopo di lucro, siano rette da statuti e regolamenti interni ispirati ai principi democratici e di pari opportunità e le cui finalità siano riconducibili alla promozione e alla pratica delle discipline di cui all'art. 1, comma 4. Al comma 11 dell'articolo citato si precisa: «L'associazione sportiva è qualificata in una delle seguenti categorie in rapporto ai campi utilizzati in contemporanea nell'impianto sportivo: campi utilizzati: 1 – «quarta categoria»; campi utilizzati: da 2 a 3 – «terza categoria»; campi utilizzati: da 4 a 5 – «seconda categoria»; campi utilizzati: 6 e oltre – «prima categoria».

e carente di indirizzi univoci) è un'associazione<sup>37</sup>, riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano e affiliata a sua volta alle Federazioni sportive internazionali: *International Sport Shooting Federation* (ISSF), *European Shooting Confederation* (ESC) e *Federation Internationale de Tir aux Armes de Chasse* (FITASC). La Fitav è anche l'unica Federazione sportiva italiana alla quale i già menzionati organismi internazionali riconoscono il ruolo di rappresentante sull'intero territorio della Repubblica italiana dell'attività tiravolistica. All'art. 1, comma 4, lo statuto fissa, in maniera circoscritta, il rapporto di equilibrio che si instaura tra le norme statutarie della Fitav e gli indirizzi definiti dagli organismi a cui la Federazione si rapporta<sup>38</sup>, elencando anche le specialità delle quali la Fitav deve promuovere e disciplinare la pratica. In particolare, nel comparto olimpico sono contemplate il *Trap* (o Fossa Olimpica) e lo *Skeet*; in quello non olimpico le discipline targate Fitav sono invece: *Double Trap*; Caccia al frullo; Elica (in passato definita *Electrocibles*); Fintello; Fossa automatica; Fossa Universale; *Compak Sporting* (talvolta definito Percorso di caccia in pedana); Tiro rapido sportivo; *Trap americano* (nella formula adottata dall'americana *Amateur Trap Association*) e *Down the line, Sporting* (nella sua definizione italiana di Percorso di caccia itinerante); Tiro combinato. La Fitav, in quanto assegnataria della disciplina del *Trap* Uno da parte della Fitasc, regola e coordina l'attività anche di questa nuova specialità. «Tesserato» è il termine convenzionale con cui si indica il soggetto che abbia aderito alla Federazione italiana tiro a volo, sottoscrivendo la quota annuale e assumendo diritti e doveri contemplati dall'adesione alla Federazione<sup>39</sup>. Ma quella

---

<sup>37</sup> L'art. 1, comma 1, dello statuto a questo proposito recita: «La Federazione Italiana Tiro a Volo [...] è un'associazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n. 242 e successive modifiche e integrazioni».

<sup>38</sup> Recita testualmente l'art. 1, comma 4, dello statuto federale: «La FITAV, esercitando la propria autonomia tecnica, organizzativa e gestionale sotto la vigilanza del Coni, svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle rispettive Federazioni internazionali purchè non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del Cio e nel rispetto degli indirizzi del Coni».

<sup>39</sup> Il possesso della tessera federale dà diritto: alla partecipazione a tutte le gare federali; a rappresentare nei vari campionati delle società l'associazione sportiva presso la quale si è tesserati; all'accesso ai campi di tiro delle associazioni sportive affiliate alla Fitav, per gli allenamenti e per la partecipazione alle gare organizzate dalle associazioni sportive con il consenso delle stesse; alle prestazioni assicurative pattuite. Occorre anche rilevare che la tessera federale è obbligatoria: per tutti coloro che ricoprono cariche, incarichi o qualifiche federali; per coloro che ricoprono cariche societarie e al tal riguardo si precisa che essi dovranno essere in possesso della tessera federale rilasciata a nome dell'associazione sportiva nella quale ricoprono la carica; per tutti i soci di associazioni sportive affiliate che all'atto dell'iscrizione annuale non siano già in possesso di tessera federale rilasciata da altra associazione sportiva; per tutti coloro che praticano attività di tiro a volo.



di tesserato è anche una definizione generica (peraltro utilizzata dall'art. 6 dello statuto, quale rubrica, proprio per esigenze di sintesi) che comprende e riassume, per semplicità descrittiva, tutti i ruoli che un soggetto attivo può svolgere nell'ambito della struttura federale. Sono in realtà ben sei le categorie che il tesserato può assumere nell'ambito della Federazione italiana tiro a volo: atleta, dirigente, tecnico, ufficiale di gara, medico, socio sostenitore<sup>40</sup>.

Secondo la definizione statutaria, l'«atleta» è il soggetto che, inquadrato presso un'associazione affiliata alla Fitav, pratica il tiro a volo, a livello amatoriale oppure agonistico<sup>41</sup>. Il «dirigente» è invece l'amministratore sociale, quale componente del Consiglio direttivo dell'associazione sportiva affiliata, o è il componente di un organo nazionale o territoriale della Federazione. Il «tecnico» è un esperto delle discipline tiravolistiche, inquadrato presso un'associazione sportiva affiliata e iscritto nell'albo nazionale dei quadri tecnici. L'«ufficiale di gara» è un tesserato, iscritto nell'albo nazionale degli ufficiali di gara, è colui che partecipa alle manifestazioni per assicurarne la regolarità. Il «socio sostenitore» è infine colui che, tesserato alla Fitav, partecipa alla vita associativa senza svolgere attività sportiva e senza diritto di voto.

Gli organi nazionali della Federazione italiana tiro a volo sono l'Assemblea nazionale, il Consiglio federale, il Presidente federale, il Segretario generale e il Collegio dei revisori dei conti.

L'Assemblea nazionale ordinaria, che di fatto è il massimo organo rappresentativo dello sport del tiro a volo in Italia, svolge il proprio ruolo indicando al Consiglio federale le linee programmatiche da intraprendere per conseguire gli scopi istituzionali fissati dallo statuto. La «legislatura» in senso sportivo è scandita dallo

---

<sup>40</sup> Il carattere inclusivo delle norme statutarie a proposito del tesseramento sono evidenziate dall'art. 1, commi 5 e 6. Il comma 5 recita: «L'ordinamento statutario e quello regolamentare della Fitav sono ispirati ai principi democratici e garantiscono la partecipazione all'attività sportiva a chiunque in condizioni di uguaglianza, pari opportunità e equa rappresentanza di atleti e atlete». Il comma 6 introduce il tema dell'attività paralimpica della quale la Fitav si è senza dubbio fatta portatrice addirittura con largo anticipo su altre istituzioni analoghe: «La Fitav, in virtù dell'alta valenza sociale che rappresenta, promuove e disciplina, con dovute norme, le attività di cui al precedente comma 4 anche per l'atleta con disabilità fisica, di concerto con il Comitato paralimpico italiano». L'inclusività è peraltro ribadita energicamente anche nell'art. 5, comma 1, già citato precedentemente.

<sup>41</sup> L'art. 6, comma 5, lett. *c*, dello statuto stabilisce che l'atleta «è vincolato ad osservare le disposizioni impartite dal Cio, dal Coni, dalla Fitav e, se non contrastanti, dalle Federazioni internazionali alle quali la stessa Fitav è affiliata». Alla lett. *d* si prevede che l'atleta «è tenuto, se selezionato per le rappresentative nazionali, a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Fitav, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo a lui conferito».

svolgimento delle Olimpiadi, pertanto, l'Assemblea è convocata sempre nell'anno olimpico<sup>42</sup>, all'indomani dello svolgimento dei Giochi olimpici e deve comunque essere celebrata non oltre il 15 marzo dell'anno successivo a quello olimpico<sup>43</sup>. La partecipazione all'Assemblea nazionale ordinaria, con diritto di voto, è riservata alle associazioni sportive affiliate e ai rappresentanti degli atleti e dei tecnici: ciascuno dei soggetti indicati partecipa con diritto a un solo voto.

Il Consiglio federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale<sup>44</sup>. Si compone di dieci

---

<sup>42</sup> Nonostante l'emergenza sanitaria Covid-19, che ha portato allo slittamento dei giochi olimpici di Tokyo 2020 all'anno successivo, l'Assemblea nazionale ordinaria si è svolta regolarmente nel 2020, precisamente il giorno 7 novembre, all'Hotel Hilton Rome Airport Fiumicino, e ha decretato la rielezione del Presidente Luciano Rossi, con il 95% dei voti, per il prossimo quadriennio 2020-2024.

<sup>43</sup> L'art. 11, comma 8, (rubricato: Assemblea nazionale ordinaria) indica le finalità della convocazione dell'Assemblea stessa: «a) sottoporre alla verifica assembleare, alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati, i bilanci programmatici di indirizzo [...] e fissare le linee programmatiche per il quadriennio; b) conferire le tessere d'onore e nominare i presidenti onorari; deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno; [...] d) procedere all'elezione, mediante votazione segreta e disgiunta: del Presidente della Fitav, dei componenti del Consiglio federale, del Presidente del Collegio dei revisori dei conti».

<sup>44</sup> L'art. 14 dello statuto (rubricato: Consiglio Federale) al comma 16 definisce nel dettaglio tutti i compiti del Consiglio Federale: «a) dirige e amministra l'attività federale, ne determina i programmi anche in conformità delle eventuali direttive assembleari e ne cura l'attuazione; b) vigila sull'osservanza dello statuto e delle norme federali; elegge tra i suoi componenti, nella prima riunione e con votazioni separate, due vicepresidenti, di cui uno con funzioni di vicario; [...] d) approva annualmente, predisposti dal Presidente federale: i bilanci e le variazioni in corso di esercizio; e) delibera in ordine all'affiliazione e al riconoscimento ai fini sportivi delle A.S., se delegato dal consiglio nazionale del Coni; f) emana: i regolamenti di attuazione dello statuto, il regolamento organico e quello di giustizia, trasmettendoli alla giunta nazionale del Coni per l'approvazione ai fini sportivi e le norme in materia di affiliazione, tesseramento, cancellazione delle A.S.; g) determina i criteri per l'assegnazione dei contributi alle A.S. affiliate; h) nomina: il procuratore federale, il tribunale federale, la corte federale di appello, i giudici sportivi territoriali, il giudice sportivo nazionale, la corte sportiva di appello, la commissione federale di garanzia, i componenti la commissione verifica poteri in occasione delle assemblee [...], uno o più commissari tecnici e i loro collaboratori, i componenti le commissioni federali [...], il delegato regionale e quello provinciale [...], il capo delegazione per le manifestazioni nazionali e internazionali e gli ufficiali di gara; i) conferisce incarichi professionali o di consulenza; l) stabilisce la data, la sede e gli argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria quadriennale e delle assemblee straordinarie; m) propone: all'assemblea nazionale la nomina a Presidente onorario della Fitav del Presidente uscente, i rappresentanti federali in seno agli organismi internazionali ai quali è affiliata la Fitav; n) ratifica i provvedimenti assunti dal Presidente nei casi di necessità e urgenza; o) delibera in materia di indulto e amnistia; p) provvede alla pubblicazione della rivista ufficiale della Fitav; q) indice, ogni

persone a cui si aggiunge il Presidente. Dei dieci componenti il Consiglio federale, sette sono eletti in occasione dell'Assemblea nazionale ordinaria e sono scelti fra i tesserati in rappresentanza delle associazioni affiliate. Altri due componenti (uno di genere maschile e uno di genere femminile) sono scelti nella categoria degli atleti/e. Un altro è infine scelto nella categoria dei tecnici. Per obbligo statutario il Consiglio federale deve riunirsi almeno quattro volte nell'arco di ogni anno solare della «legislatura» quadriennale. Tuttavia, le riunioni dell'esecutivo della Federazione vengono indette dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti. È valida una riunione del Consiglio federale quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti. Quanto alle decisioni, il Consiglio federale delibera a maggioranza semplice dei presenti: in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Il Presidente federale è la figura che svolge, come indica l'art. 15, lett. a, dello statuto, il ruolo di rappresentante legale della Federazione italiana tiro a volo; convoca e presiede le riunioni del Consiglio federale e adotta, nei casi di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza dello stesso Consiglio con l'obbligo di sottoporli a ratifica all'esecutivo nella prima riunione successiva alla loro adozione. Il Presidente federale, che ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione, è colui che nell'ambito dell'organismo federale detiene la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva e esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relativamente al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. Non a caso il Presidente federale presenta il suo programma tecnico-sportivo all'inizio del suo mandato e sintetizza in un consuntivo l'attività svolta e i risultati conseguiti al termine del mandato stesso. È ancora il massimo dirigente della Federazione quello a cui spetta la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il Coni e con i colleghi del Consiglio federale. Spetta infine al Presidente, previa consultazione del Comitato olimpico nazionale italiano e dei membri dell'esecutivo federale, nominare il Segretario generale della Fitav.

Il Segretario generale è il responsabile della gestione amministrativa della Federazione<sup>45</sup>. Nel ruolo attribuitogli dallo statuto, partecipa alle riunioni del

---

qualvolta lo ritenga opportuno, la riunione dei delegati regionali; r) decide su ogni questione relativa all'attività federale, non riservata ad altri organi; s) esamina, in prima istanza, le eventuali controversie relative alla interpretazione delle norme statutarie e regolamentari».

<sup>45</sup> Il ruolo e le funzioni del Segretario generale sono indicate nell'art. 22 dello statuto rubricato: Segretario generale.

Consiglio federale e cura la redazione dei verbali delle riunioni stesse, ma ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organi federali, siano essi eletti o nominati dalla Federazione. Nel coordinare e dirigere la Segreteria generale, provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi del Consiglio federale e cura l'organizzazione dei servizi e degli uffici per assicurare la piena funzionalità della Federazione. Di fatto il Segretario generale sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale. Lo statuto attribuisce alla figura del Segretario generale il compito di impostare, coordinare e controllare tutte le attività federali in base naturalmente agli indirizzi che sono stati espressi dal Consiglio federale.

Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo preposto alla vigilanza dell'amministrazione della Fitav e esercita questa attività non soltanto nei confronti dell'organismo centrale della Federazione, ma anche nei confronti degli organi territoriali<sup>46</sup>. Il Collegio (che si compone di un Presidente, eletto in sede di Assemblea nazionale, e di due componenti: uno nominato dal Coni e uno di nomina ministeriale) non ha soltanto il compito di esercitare il controllo contabile federale e di accertare la regolare tenuta della contabilità federale, nonché di verificare la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ma vigila anche sull'osservanza della legge e dello statuto. Da dettato statutario, il Collegio deve riunirsi ogni trimestre e i suoi membri, anche individualmente, hanno la facoltà di operare ispezioni e controlli presso tutti gli organi centrali e territoriali della Fitav.

Si passa ora all'analisi del sistema di giustizia della Federazione italiana tiro a volo che sarà, poi, approfondito nel capitolo tredicesimo. L'art. 18 dello statuto indica dettagliatamente tutti gli organi che fanno riferimento a questa sfera di attività: il Procuratore federale, il Tribunale federale, la Corte federale di appello, i Giudici sportivi territoriali e il Giudice sportivo nazionale, la Corte sportiva di appello e la Corte federale di garanzia.

Il Procuratore federale è la figura che svolge il ruolo di inquirente e requirente davanti agli organi di giustizia sportiva e conduce le indagini<sup>47</sup>. Il Tribunale federale, invece, ha competenza su tutte le infrazioni commesse dall'affiliato e dal tesserato<sup>48</sup>, è l'organo che infligge le sanzioni disciplinari e assume gli altri

---

<sup>46</sup> Le funzioni del Collegio dei revisori dei conti sono regolate dall'art. 16 dello statuto rubricato: Collegio dei revisori dei conti.

<sup>47</sup> Tranne quelle attribuite all'ufficio procura *antidoping* per le violazioni delle norme sportive *antidoping*.

<sup>48</sup> Il Tribunale federale è composto dal Presidente e da due componenti effettivi e un supplente: i componenti del Tribunale federale sono tutti nominati dal Consiglio federale su proposta del

provvedimenti richiesti dal Procuratore federale previo accertamento dei presupposti. Decide, inoltre, sulla legittimità delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio federale. La Corte federale di appello esamina e giudica, in via definitiva, sui ricorsi avverso le decisioni adottate dal giudice di primo grado<sup>49</sup>. I Giudici sportivi territoriali e il Giudice sportivo nazionale sono competenti per i campionati e le competizioni rispettivamente in ambito territoriale e in ambito nazionale<sup>50</sup>.

La Corte sportiva di appello è un organo collegiale che esamina i ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e territoriale<sup>51</sup>. La Commissione federale di garanzia individua i soggetti idonei a essere nominati quale Procuratore federale, Procuratore aggiunto e Sostituto Procuratore e quelli idonei a essere nominati quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello<sup>52</sup>.

Sul territorio nazionale la Federazione italiana tiro a volo è presente con una serie di propri rappresentanti. In ogni Regione il Consiglio federale nomina un

---

Presidente tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. Da statuto sono considerati idonei coloro che siano inclusi nelle seguenti categorie: «a) professori e ricercatori universitari di ruolo in materie giuridiche; b) magistrati delle giurisdizioni ordinaria, contabile, amministrativa o militare; c) avvocati dello Stato; d) notai; e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine. I componenti degli organi di giustizia possono essere scelti anche tra i soggetti non tesserati alla Fitav».

<sup>49</sup> La Corte federale di appello «è composta dal Presidente, da due componenti effettivi e da un supplente, nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale». I criteri di idoneità dei soggetti che possono comporre la Corte federale di appello sono i medesimi che si applicano per il Tribunale federale.

<sup>50</sup> È il Consiglio federale, su proposta del Presidente, a nominare i Giudici sportivi territoriali e il Giudice sportivo nazionale tra i soggetti in possesso di laurea in materie giuridiche o adeguata professionalità. Si tratta di figure istituzionali che giudicano in composizione monocratica, in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare. È di competenza dei Giudici territoriali e del Giudice nazionale la regolarità delle gare e l'omologazione dei risultati, la regolarità degli impianti in cui si svolgono le competizioni, la regolarità dello *status* e della posizione di atleti e tecnici, il comportamento dei tesserati in occasione delle competizioni.

<sup>51</sup> La nomina della Corte sportiva di appello è di competenza del Consiglio federale su proposta del Presidente tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti per la nomina dei Giudici sportivi.

<sup>52</sup> Il lavoro della Commissione federale di garanzia – che si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzione di Presidente, nominati dal Consiglio federale – non consiste soltanto nel designare i componenti degli altri organi di giustizia della Fitav (oltre che di adottare nei confronti dei medesimi i provvedimenti del richiamo e della rimozione), ma formula anche pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Delegato regionale la cui durata è quadriennale<sup>53</sup>. Il Delegato regionale rappresenta la Fitav nel territorio di competenza, amministra i fondi di spettanza secondo le specifiche indicazioni del Consiglio federale, predispone i programmi dell'attività delle discipline praticate nella Regione, segnala al Consiglio federale i nominativi per la nomina dei delegati provinciali e per i componenti della Commissione tecnica del Settore giovanile e promuove una serie di iniziative per il perseguimento dei fini istituzionali. A sua volta il Delegato provinciale promuove e attua iniziative per il perseguimento dei fini istituzionali all'interno della Provincia di competenza e in quell'area applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dagli organi nazionali e regionali.

Con un'intuizione che certamente precorreva i tempi, fino dal 1986 la Federazione italiana tiro a volo si è dotata di un proprio settore giovanile che attualmente, dal punto di vista organizzativo, si articola in numerosi ruoli con specifiche funzioni. Il settore giovanile è un Ufficio del Settore Tecnico che propone al Consiglio Federale il calendario dell'attività nazionale e l'organizzazione di eventuali corsi di formazione o aggiornamento per gli Istruttori e contribuisce a armonizzare l'attività giovanile regionale<sup>54</sup>.

Ai tecnici nazionali del Settore Giovanile spetta la competenza circa gli indirizzi tecnici da impartire al Settore Giovanile. Sono inoltre proprio i tecnici nazionali a interagire con i direttori tecnici delle Nazionali maggiori, innanzitutto per perseguire l'uniformità didattico-metodologica, ma anche per fornire ai responsabili delle rappresentative nazionali le indicazioni sui nominativi degli atleti da convocare ai raduni e alle competizioni internazionali. Con la struttura federale giovanile collabora anche il preparatore atletico nazionale che ha il compito di proporre un piano di preparazione fisica finalizzato allo sviluppo delle capacità motorie dei giovani tiratori e di fornire ai tecnici del Settore le informazioni relative alla condizione fisica degli atleti. Dal 1999 operano sul territorio le commissioni tecniche regionali del Settore Giovanile. È il Delegato regionale (che è responsabile dell'attività del Settore Giovanile nella propria Regione) a proporre al Consiglio federale i nominativi destinati a comporre la Commissione all'interno della quale uno dei tre soggetti indicati svolge il ruolo di Presidente<sup>55</sup>.

---

<sup>53</sup> Ai delegati provinciali di Trento e Bolzano sono attribuite le prerogative dei delegati regionali.

<sup>54</sup> I ruoli nell'ambito del Settore Giovanile e le loro prerogative e competenze sono indicate nella normativa del Settore Giovanile che il Consiglio federale emana annualmente.

<sup>55</sup> La normativa del Settore Giovanile fissa per le commissioni tecniche del Settore Giovanile le seguenti competenze a livello regionale: «a) impartire alle A.S. gli indirizzi per la corretta gestione dell'attività giovanile; b) sottoporre all'attenzione del Delegato regionale le iniziative necessarie per la

Relativamente alle figure tecniche, il Settore Giovanile è stato riorganizzato con la costituzione dello SNaQ (Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori sportivi), il piano di formazione dei Quadri tecnici, frutto di un protocollo d'intesa con la Scuola dello sport, che prevede un'articolazione della figura tecnica in quattro livelli, Allievo Istruttore, Istruttore, Allenatore, Formatore. Per transitare da una qualifica all'altra, il soggetto ha l'obbligo di sommare crediti formativi (attribuiti dalla frequenza ai corsi) e crediti sportivi (attribuiti dalla partecipazione all'attività del Settore Giovanile). È nelle intenzioni del Settore Giovanile della Fitav estendere la propria attività anche all'ambito paralimpico: è peraltro già contemplata dalla normativa la partecipazione all'attività di atleti paralimpici che possono concorrere nelle competizioni in una classifica speciale.

Per quanto riguarda il Settore Arbitrale, il Consiglio Federale si avvale di esperti a livello nazionale (C.A.N.) e regionale (C.A.R.) per assicurare il corretto funzionamento della categoria arbitrale. Qualunque tipo di competizione deve essere diretta da un Ufficiale di Gara che deve applicare i Regolamenti e le norme emanate dalla Fitav. Tra gli ufficiali di gara, il coordinatore ha la responsabilità della gara per cui è stato designato ed è responsabile dell'operato degli ufficiali di gara presenti alla gara stessa. Gli ufficiali di gara, o direttori di tiro, sono divisi in nazionali, regionali e provinciali. Il Tracciatore ha la responsabilità, nelle gare di *Compak* e di *Sporting*, di predisporre gli schemi a seconda delle macchine lanciapiattelli che verranno messe a disposizione dalla A.S. ospitante la gara<sup>56</sup>. Il Formatore è una figura altamente specializzata nel settore arbitrale. Il compito del Formatore, che svolge il suo ruolo su tutto il territorio nazionale, consiste nella preparazione degli ufficiali di gara in relazione ai singoli livelli e alla valutazione delle prove di esame previste nei corsi di nomina degli ufficiali di gara.

---

promozione dell'attività del tiro a volo nei confronti del mondo scolastico; *d*) coordinare l'attività regionale e emanare i programmi dell'attività giovanile; *d*) presentare all'approvazione del Delegato regionale le iniziative indirizzate all'attività giovanile; *e*) verificare che le associazioni sportive della regione svolgano effettiva attività e riferire in tal senso al Delegato regionale».

<sup>56</sup> In una gara di *Compak* o di *Sporting* il ruolo di Tracciatore e quello di Coordinatore possono essere svolti anche dalla stessa persona.

## **CAPITOLO II**

### **L'IMPRESA SPORTIVA:**

#### **PECULIARITÀ FUNZIONALI, STRUTTURALI E ASPETTI GESTIONALI**

*Barbara Agostinis, Michele Guerrieri, Giovanni Maria Nori, Tiziana Pica, Serenella Spaccapaniccia e Sara Zuccarino*<sup>57</sup>

#### **1. Sport e forme associative: aspetti introduttivi.**

All'interno di una comunità statale, sul piano sociale, uno dei fenomeni più importanti è quello associativo, in quanto esso soddisfa l'innata tendenza degli individui a riunirsi in organizzazioni sociali.

Questa esigenza viene fortemente tutelata dalla nostra Carta costituzionale in diversi articoli, in particolare l'art. 2 cost. che «garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità» e l'art. 18, comma 1, cost. che sancisce il «diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale».

La Carta costituzionale controbilancia la libertà di associazionismo ponendo, oltre ai limiti di carattere penale, anche un limite che potremmo definire di carattere generale in quanto è da annoverarsi tra quelli rientranti nel principio di «ordine pubblico costituzionale», che è quello della c.d. «democraticità» operante su due livelli:

- sul piano esterno: laddove si prescrive che l'associazione deve essere a struttura aperta, cioè tendenzialmente accessibile a tutti, compatibilmente con l'interesse perseguito;
- sul piano interno: laddove si prescrive che l'associazione deve garantire a tutti i componenti la partecipazione (art. 31 cost.) alla vita dell'organizzazione con pari dignità. In particolare, tutti gli associati sono posti nella condizione di esprimere il loro parere in assemblea; nelle associazioni vige il principio di un voto per ogni associato.

---

<sup>57</sup> Il presente capitolo va attribuito a B. Agostinis per i §§ 2, 5, 6.2 e 9; M. Guerrieri per i §§ 1, 3, 6, 6.1, 7, 8 e 10.1; a G.M. Nori per i §§ 11 e 12; T. Pica per i §§ 13, 13.1; S. Spaccapaniccia per il § 10; S. Zuccarino per il § 4.



Il fenomeno associativo trova la sua disciplina di «carattere generale» nel codice civile del 1942, segnatamente nel libro primo, Titolo II, ai Capi I, II, III, che trattano le persone giuridiche.

Piú precisamente, nel Capo I, agli artt. 12 e 13, vengono delineate le «disposizioni generali»; nel Capo II agli artt. da 14 a 35, invece, è contenuta la disciplina delle associazioni (riconosciute) e delle fondazioni. Infine, nel Capo III, negli artt. 36 (Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute), 37 (Fondo Comune) e 38 (Obbligazioni) è contenuta la disciplina delle associazioni non riconosciute (e dei comitati). A quest'ultima tipologia di associazioni appartengono la maggior parte delle associazioni sportive dilettantistiche.

Nel caso di costituzione di una associazione sportiva dilettantistica, si deve tener bene a mente che, oltre alla disciplina di carattere generale, prevista nel codice civile, bisogna attenzionare la normativa speciale di settore e, segnatamente, la complessa normativa fiscale (TUIR) che sarà oggetto di trattazione nel capitolo seguente e la l. n. 289 del 2002, che all'art. 90, comma 18<sup>58</sup>, delinea gli elementi fondamentali che debbono necessariamente sussistere affinché una compagine associativa sportiva possa assumere e mantenere la qualifica «dilettantistica» e godere così dei relativi vantaggi fiscali.

In questo paragrafo ci soffermeremo sulla normativa civilistica e, in particolare, sugli artt. 36, 37 e 38 c.c. che disciplinano la costituzione e l'amministrazione di un'associazione non riconosciuta.

L'art. 36 c.c. detta le regole minime di costituzione e amministrazione dell'associazione non riconosciuta, disponendo al primo comma che «l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati», ovverosia dallo statuto. Centrale risulta l'attribuzione di funzione normativa agli «accordi tra gli associati», che costituiscono, perciò, vere e proprie fonti normative. Pertanto, ciò che gli associati hanno previsto nel contratto associativo assume valore di legge tra gli stessi.

Quando, tuttavia, gli accordi presentano delle lacune e la disciplina delle associazioni non riconosciute non aiuta a chiarire i dubbi interpretativi, si farà ricorso di conseguenza al sistema normativo previsto per le associazioni riconosciute attraverso un'applicazione analogica<sup>59</sup>.

---

<sup>58</sup> Sulla abrogazione dell'art. 90, comma 18, della legge in esame, si rinvia alla nota 31.

<sup>59</sup> La giurisprudenza, con pronuncia della Cass., 16 novembre 1976, n. 4252, in *dejure.it*, ha affermato in proposito che: «è possibile applicare le norme delle associazioni riconosciute solo ove non sia

Al secondo comma dell'art. 36 c.c. si individua il soggetto a cui spetta la rappresentanza processuale dell'associazione, ovverosia il soggetto che ha la c.d. legittimazione attiva o passiva dell'ente: colui che ha il potere di spendere il nome dell'associazione, ad esempio, per rilasciare la procura alle liti al difensore che deve patrocinare l'associazione in Tribunale dinanzi a un giudice, oppure il soggetto che può sottoscrivere i contratti in nome e per conto dell'associazione e così via. Orbene, in virtù di questa norma, vi possono essere degli accordi associativi (contenuti nell'atto costitutivo e/o nello statuto) che conferiscono il detto potere al Presidente dell'associazione o ad altro consigliere (membro dell'organo amministrativo), tramite apposita delega.

L'art. 37 c.c., invece, individua lo strumento patrimoniale-finanziario di cui deve dotarsi l'associazione non riconosciuta affinché gli associati possano raggiungere gli interessi comuni che si sono prefissati attraverso la costituzione dell'organizzazione associativa.

Questo strumento finanziario, come dispone il primo comma, è il c.d. «fondo comune» dell'associazione, che viene costituito con i contributi degli associati e con i beni acquistati dall'associazione attraverso l'utilizzo dei contributi associativi. Il fondo comune dura fintantoché esiste l'associazione e i singoli associati non possono in nessun caso chiederne la divisione, né pretendere la restituzione della quota versata in caso di recesso.

La regola concernente il «fondo comune» nel caso di ASD trova un ulteriore vincolo di destinazione *ex* art. 90, comma 18, l. n. 289 del 2002<sup>60</sup> nel quale si prevede che in caso di scioglimento dell'ASD, laddove il fondo comune dovesse essere positivo (cioè contenere, ad esempio, denaro liquido, crediti, beni immobili, attrezzature di valore etc.), va devoluto a una altra associazione che persegue finalità analoghe a quella cessata.

L'art. 38 c.c., invece, individua il regime di responsabilità patrimoniale dell'associazione non riconosciuta che sarà oggetto di approfondimento nel paragrafo che segue. Per ora è sufficiente dire che questo è un articolo fondamentale, potremmo dire quello che, in concreto, caratterizza l'associazione non riconosciuta rispetto alle associazioni riconosciute e alle società ordinarie.

La norma in esame sancisce il principio secondo cui delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta risponde, in primo luogo,

---

possibile, con l'impiego dei comuni criteri dell'ermeneutica contrattuale, desumere dagli accordi degli associati la disciplina».

<sup>60</sup> Sulla abrogazione della norma citata, v. nota 31.

l'associazione con il proprio fondo comune e, in via sussidiaria, laddove tale fondo non sia capiente per far fronte ai debiti, rispondono personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto della stessa.

Ciò significa che qualora un'associazione contragga dei debiti per un valore superiore al fondo comune, di questi maggiori debiti potrebbero risponderne tutti coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione: dunque, tanto gli amministratori dell'associazione, quanto gli altri associati non amministratori i quali, però, abbiano sottoscritto delle obbligazioni in nome e per conto dell'associazione.

Il fenomeno appena descritto significa, sotto il profilo giuridico, che le associazioni non riconosciute hanno una autonomia patrimoniale imperfetta.

È opportuno sottolineare che tutte le associazioni si caratterizzano per una c.d. «autonomia patrimoniale», cioè una separazione del patrimonio associativo rispetto a quello degli associati. In altre parole, ogni ente giuridico, indipendentemente dal riconoscimento, ha un suo patrimonio, distinto da quello privato dei membri che lo compongono; da ciò consegue che i beni di un'associazione non appartengono agli associati e non possono essere confusi con i beni personali di questi.

Una delle principali differenze tra i due tipi di associazione è che tale autonomia è «perfetta» per gli enti che hanno ottenuto, secondo il procedimento indicato nel d.P.R. n. 361 del 2000<sup>61</sup>, la personalità giuridica, mentre è «imperfetta» per le associazioni che non hanno ottenuto o non hanno chiesto il riconoscimento.

Quando c'è un'autonomia patrimoniale perfetta, come verrà meglio approfondito nel paragrafo che segue, le vicende dell'associazione toccano esclusivamente quest'ultima e incidono esclusivamente sul suo patrimonio, senza toccare, in alcun modo, le posizioni e il patrimonio delle persone fisiche associate. Quando, invece, c'è un regime di autonomia patrimoniale imperfetta, gli atti o fatti dell'associazione producono effetti giuridici che toccano oltre il patrimonio dell'associazione, anche quello degli associati che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Questa ora descritta, si ribadisce, è la peculiarità che differenzia le associazioni non riconosciute – potremmo dire in negativo – rispetto alle associazioni riconosciute e alle società. È importante che tale peculiarità sia considerata al momento di costituzione della compagine associativa, quando si dovrà scegliere la forma giuridica da utilizzare per raggiungere gli interessi comuni perseguiti dagli

---

<sup>61</sup> Per una deroga al presente decreto, v. art. 14, comma 1, d.lg. 28 febbraio 2021, n. 39.

associati. In tale momento, infatti, si decide se sia il caso di adottare la forma dell'associazione non riconosciuta, oppure quella riconosciuta, o la forma societaria.

## **2. Le associazioni non riconosciute: il profilo della responsabilità. La responsabilità per debiti di imposta.**

In questo paragrafo verrà approfondita la tematica della responsabilità nell'ambito di un'associazione non riconosciuta.

Come anticipato nel paragrafo che precede, l'art. 38, comma 2, c.c. prevede che delle obbligazioni assunte dall'associazione «rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione».

Tale norma viene interpretata nel senso che: «la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, comma 2, c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente»<sup>62</sup>.

La volontà di privilegiare lo svolgimento dell'attività compiuta in nome e per conto dell'ente rispetto alla carica ricoperta, ribadita in numerose occasioni dalla Suprema Corte, è stata, però, spesso disattesa dagli organi preposti alle attività di accertamento di carattere tributario<sup>63</sup>, che sembrano perlopiù propensi ad attribuire automaticamente una responsabilità (solidale) al rappresentante legale, trascurando la lettera dell'art. 38 c.c.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria, l'art. 38 c.c. fa riferimento non solo alle obbligazioni derivanti da contratto ma anche a quelle extracontrattuali<sup>64</sup>, *ex delicto*<sup>65</sup> o *ex lege* (significativo è, a tal riguardo, l'esempio della responsabilità per debiti di imposta).

---

<sup>62</sup> In tal senso, *ex plurimis*, Cass., 4 aprile 2017, n. 8752, in *dejure.it*.

<sup>63</sup> Significativo è il caso affrontato dal Trib. Messina, 11 giugno 2013, n. 447, in *dejure.it*.

<sup>64</sup> Cass., 26 febbraio 1985, n. 1657, in *dejure.it*.

<sup>65</sup> Trib. Milano, 16 marzo 2006, in *dejure.it*.

Questa tesi, propensa ad estendere la portata applicativa dell'art. 38 c.c. anche alla responsabilità derivante da inadempimento di obbligazioni di natura tributaria<sup>66</sup>, è accolta dalla giurisprudenza di legittimità<sup>67</sup>, la quale ha chiarito che il principio per cui «la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 38 c.c. non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza formale dell'associazione, ma si fonda sull'attività negoziale concretamente svolta e sulle obbligazioni assunte verso i terzi che hanno confidato sulla solvibilità e sul patrimonio di chi ha concretamente agito» trova applicazione anche nel caso di responsabilità tributaria per mancato adempimento dei debiti di imposta (nel caso di specie da parte di un'associazione sportiva).

Si ritiene utile, ai fini del presente Manuale, riportare l'intera vicenda dalla quale la decisione trae origine: a sèguito di una verifica compiuta nei confronti di un'associazione sportiva, veniva accertato un debito d'imposta derivante dall'omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'IVA e dall'emissione di una fattura per operazioni inesistenti.

La Suprema Corte, accogliendo la richiesta del ricorrente, ha annullato la decisione della Commissione tributaria regionale (di condanna nei confronti dell'ex Presidente dell'associazione non riconosciuta) e ha enunciato la massima secondo cui la responsabilità patrimoniale dell'ex rappresentante legale di un'associazione dilettantistica (ai sensi dell'art. 38 c.c.) non può fondarsi sulla mera titolarità della rappresentanza dell'ente, derivando piuttosto da un suo coinvolgimento nell'attività dell'associazione. Il giudice, in definitiva, conferma l'illegittimità della prassi (diffusa a opera degli organi deputati al compimento di accertamenti tributari) propensa ad ammettere l'automatica responsabilità del rappresentante legale del sodalizio.

È evidente che l'accoglimento di una simile impostazione presuppone la prova dell'attività concretamente svolta in nome e per conto dell'associazione<sup>68</sup>, a nulla rilevando la dimostrazione della carica ricoperta.

---

<sup>66</sup> In merito alla responsabilità per obbligazioni tributarie è opportuno considerare anche l'art. 11 del d.lg. n. 472 del 1997, che enuncia la responsabilità personale dell'autore della violazione tributaria unitamente al reale beneficiario degli effetti della violazione stessa.

<sup>67</sup> Cass., 10 settembre 2009, n. 19486, in *dejure.it*.

<sup>68</sup> Nel senso della necessaria dimostrazione – da parte di chi invoca in giudizio la responsabilità ex art. 38 c.c. – della concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, si cfr., *ex multis*, Cass., 4 aprile 2017, n. 8752, in *dejure.it*.

Il principio, del resto, si pone in linea con l'orientamento condiviso, in modo pacifico, nel diritto applicato secondo cui la responsabilità stabilita dall'art. 38 c.c. non è collegata a un debito proprio del rappresentante dell'ente, costituendo piuttosto una garanzia *ex lege* (assimilabile alla fideiussione)<sup>69</sup> dell'adempimento delle obbligazioni assunte dall'associazione, a tutela dei terzi che, non conoscendo – in mancanza di un sistema di pubblicità legale – l'ammontare del patrimonio dell'ente, confidano sulla solvibilità dei soggetti con cui contrattano.

L'equiparazione alla fideiussione comporta, di conseguenza, l'onere per il creditore di agire, ai sensi dell'art. 1957 c.c.<sup>70</sup>, nei confronti del debitore principale o del garante entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione<sup>71</sup>, per evitare che la

---

<sup>69</sup> Cass., 24 ottobre 2008, n. 25748, in *dejure.it*; Cass., 12 gennaio 2005, n. 455, in *dejure.it* «la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta non è riferibile, neppure in parte, ad un'obbligazione propria dell'associato, ma ha carattere accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, di talché detta obbligazione (di natura solidale) è legittimamente inquadrabile fra quelle di garanzia *ex lege*, assimilabili alla fideiussione».

<sup>70</sup> Cass., 27 settembre 2011, n. 19736, in *dejure.it*, «la liberazione del fideiussore per mancato esercizio del diritto da parte del creditore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione (disciplinata dall'art. 1957 c.c.) opera [...] in modo oggettivo, a prescindere dall'atteggiamento colposo o meno del creditore e senza che assuma alcun rilievo il danno, conseguendo la invocata decadenza *ipso facto* al mancato, diacronico esercizio del diritto».

<sup>71</sup> Cass., 1 luglio 1995, n. 7345, in *Giur. it.*, 1996, I, p. 620, «nell'ipotesi di fideiussione cosiddetta solidale l'istanza che il creditore deve proporre contro il debitore, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, pena la decadenza dalla garanzia fideiussoria, può essere indifferentemente rivolta contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione»; Cass., 27 dicembre 1991, n. 13946, in *dejure.it*, «per quanto concerne la applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 1957 c.c., questa Suprema Corte ha già altre volte ritenuto (Cass., Sez. un., 25 ottobre 1979, n. 5572; Cass., 26 febbraio 1985, n. 1655) che la responsabilità solidale prevista dall'art. 38 c.c. per colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria della associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia *ex lege*, assimilabili alla fideiussione e che il diritto del terzo creditore è assoggettato alla decadenza di cui al cit. art. 1957 c.c. secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale (art. 1944 c.c.), per cui non richiedesi la tempestiva escussione del debitore principale, ma, ad impedire la estinzione della garanzia, è indispensabile che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore».

posizione di quest'ultimo sia pregiudicata da un'eccessiva inerzia della controparte<sup>72</sup>.

In linea con una simile esigenza, si ritiene che il termine «istanza», indicato all'art. 1957, comma 3, c.c. comprenda vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, esperibili al fine di conseguire il pagamento (indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato)<sup>73</sup>; si pensi, ad esempio, al procedimento per sequestro conservativo di beni del debitore principale anteriormente al giudizio di merito<sup>74</sup>. La circostanza per cui anche gli avvisi di accertamento dei redditi o dell'IVA abbiano valore di titolo esecutivo (ai sensi del d.l. n. 70 del 2011), sembra giustificare la considerazione della notifica di tali atti in termini di «istanza» di cui all'art. 1957 c.c.

Viceversa, è considerato inidoneo a evitare la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., un precetto non seguito da esecuzione<sup>75</sup>, un semplice atto stragiudiziale<sup>76</sup>, una denuncia o querela presentate in sede penale<sup>77</sup>, un ricorso per accertamento tecnico preventivo<sup>78</sup>, o ancora, la partecipazione del creditore all'adunanza dei creditori convocata a seguito della proposta di concordato preventivo presentata dal debitore, trattandosi di attività che non costituisce domanda giudiziale e non integra l'esercizio di un mezzo di tutela processuale<sup>79</sup>.

Le caratteristiche della responsabilità e in particolare il legame con gli atti compiuti, ma soprattutto la funzione di garanzia per i terzi, hanno portato gli interpreti a ravvisare un'ipotesi di responsabilità, di cui all'art. 38 c.c., a carico del soggetto che ha speso il nome dell'associazione (con esclusivo riguardo alle

---

<sup>72</sup> Cass., 18 maggio 2001, n. 6823, in *Foro it.*, 2001, I, c. 3174, «l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre le sue «istanze» contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sí che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa».

<sup>73</sup> Cass., 18 maggio 2001, n. 6823, in *dejure.it*.

<sup>74</sup> Cass., 4 settembre 1991, n. 9364, in *dejure.it*.

<sup>75</sup> Cass., n. 6823 del 2001, cit.

<sup>76</sup> Cass., 19 dicembre 1985, n. 6498, in *Foro it.*, 1986, I, c. 685; in *Giust. civ.*, 1986, I, p. 1937 e in *Fallimento* 1986, p. 854.

<sup>77</sup> Cass., 12 dicembre 1974, n. 4241, in *dejure.it*.

<sup>78</sup> Cass., 26 aprile 1972, n. 1305, in *dejure.it*.

<sup>79</sup> Cass., 19 dicembre 1985, n. 6498, cit.

obbligazioni per le quali si è impegnato) anche successivamente alla cessazione dalla carica<sup>80</sup>.

Il tema della responsabilità per debiti dell'associazione nel caso di avvicendamento delle cariche ha sollevato ripetutamente l'interesse della giurisprudenza, considerato il silenzio legislativo sul punto.

Il giudice di legittimità<sup>81</sup>, muovendo dalla constatazione per cui la lettura consolidata dell'art. 38 c.c. presenta alcuni profili dubbi, ovvero, oltre a prestarsi a strumentalizzazioni per fini elusivi, non considera i poteri attribuiti dalle disposizioni in materia tributaria al rappresentante fiscale, che, non solo, «è obbligato a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele, ma anche a operare le necessarie rettifiche provvedendo, dopo la presentazione, all'emenda delle dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti», ha enunciato la massima secondo la quale: «ai fini dell'accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta – con quest'ultima – in materia tributaria non rileva solo l'ingerenza di tale soggetto nell'attività dell'ente che rappresenta, ma anche il corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incumbenti, dovendosi in concreto accertare se il rappresentante, pur non essendosi ingerito nell'attività negoziale dell'ente, abbia comunque provveduto all'espletamento di tutte le verifiche necessarie per il corretto adempimento degli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità».

### **3. La scelta della forma giuridica per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica.**

Dopo aver descritto, per grandi linee, il quadro normativo civilistico che disciplina il fenomeno delle associazioni, passiamo alla concreta applicazione delle norme e dei principi appena descritti nella realtà delle associazioni sportive dilettantistiche,

---

<sup>80</sup> In tal senso, *ex plurimis*, Cass., 24 ottobre 2008, n. 25748, in *dejure.it*; Cass., 16 gennaio 2006, n. 718, *ini*, per cui «la responsabilità, di cui all'art. 38 c.c., delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, non grava su tutti coloro che, essendo successivamente a capo di questa, ne assumano la rappresentanza, ma riguarda esclusivamente a le persone suddette, a tutela dei terzi che con esse siano venute in rapporto negoziale, facendo affidamento sulla loro solvibilità e sul loro patrimonio personale, sicché il semplice avvicinarsi nelle cariche sociali del sodalizio non comporta alcun fenomeno di successione nel debito».

<sup>81</sup> Da ultimo, si veda Cass., 23 febbraio 2018, n. 4478, in *dejure.it*.



oggetto della nostra disamina, cercando di rispondere a una serie di domande che ci poniamo per la corretta qualificazione giuridica di tale fenomeno.

Cos'è un'ASD?

Un'associazione sportiva dilettantistica (ASD) è una organizzazione di più persone che decidono di associarsi stabilmente e si accordano per realizzare un interesse comune che può consistere nella gestione di una o più attività sportive, senza scopo di lucro e per finalità di natura ideale, cioè praticate in forma dilettantistica.

Dunque, in concreto l'associazione sportiva dilettantistica è un ente associativo che ha come scopo la promozione dell'attività sportiva tra persone che non svolgono professionalmente l'attività sportiva.

Le ASD – laddove costituite con le specifiche caratteristiche prescritte dalla normativa generale del codice civile e speciale di cui all'art. 90 l. n. 289 del 2002, sia nella fase di costituzione che in quella di gestione – possono ottenere molteplici agevolazioni fiscali.

Per beneficiare della legislazione fiscale di favore prevista per tali enti (ASD) è necessaria, come meglio sarà analizzato nei prossimi paragrafi, l'iscrizione alla Federazione sportiva di riferimento (o in alternativa a un ente di promozione sportiva) e all'albo del Coni.

Cosa s'intende per attività sportiva dilettantistica?

I criteri per distinguere l'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica sono indicati dal Consiglio nazionale del Coni, che per grandi linee individua l'attività sportiva professionistica in quella svolta a titolo oneroso e in modo continuativo, nelle discipline per le quali la Federazione di riferimento riconosce il professionismo. Si noti che l'attività sportiva professionistica non può essere esercitata da una ASD, ma essa può essere esercitata soltanto nella forma di s.p.a. o di s.r.l.

Al fine di procedere alla costituzione di una compagine sportiva dilettantistica, il primo passo da fare, come già anticipato, è quello di individuare la forma giuridica più idonea all'esercizio dell'attività che si intende svolgere. L'art. 90, comma 17, l. n. 289 del 2002<sup>82</sup>, individua le seguenti forme giuridiche:

---

<sup>82</sup> La l. n. 289 del 2002, all'art. 90 (modificato dall'art. 4 del d.l. n. 72 del 2004 convertito in l. n. 128 del 2004), ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico nuove norme volte ad incentivare il settore delle attività sportive dilettantistiche senza offrire una definizione di dilettantismo. Tale disposizione è stata recepita nell'art. 29 (Ordinamento e riconoscimento delle società e associazioni sportive) dello statuto del Coni (modificato dal Consiglio nazionale il 1° agosto 2018 con deliberazione n. 1611 e approvato con d.P.C.M. del 24 ottobre 2018), secondo cui: «Le società e le

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 ss. c.c. (associazione non riconosciuta);
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (associazione riconosciuta);
- c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita che corrisponde alla tipologia della società di capitali (SSD).

In base alla norma ora citata, i soggetti che, svolgendo attività sportiva, sentono l'esigenza di porre in essere una organizzazione sociale, sono liberi di creare un'associazione quanto una società. Oggi, tuttavia, le società sportive dilettantistiche sono presenti solo in piccola percentuale, l'organizzazione più diffusa è quella dell'associazione non riconosciuta che viene a essere prediletta poiché presenta una gestione amministrativo/contabile più snella e idonea a coprire le esigenze generalmente richieste.

I fattori che incidono sulla scelta della forma giuridica sono principalmente:

- la dimensione dell'associazione;
- l'organizzazione e la gestione;
- il rischio d'impresa;
- l'autonomia patrimoniale.

---

associazioni sportive riconosciute ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento e i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale, non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità, anche in conformità ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale». Sulle abrogazioni che saranno operative a seguito dell'entrata in vigore del d.lg. n. 36 del 2021, si rinvia alla nota 31. Per completezza espositiva si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo del 2021 in merito alle forme giuridiche che possono essere assunte dagli enti sportivi dilettantistici. «1. Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- c) società di cui al libro V, Titolo V, del codice civile.

2. Gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. In tal caso, le norme del presente decreto trovano applicazione solo in quanto compatibili.

3. Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante».

#### 4. L'iter procedimentale di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

La personalità giuridica alla quale si è fatto cenno nei paragrafi che precedono, si acquista mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche che può essere prefettizio o regionale, a seconda dell'ambito di operatività territoriale dell'ente<sup>83</sup>.

L'iter procedimentale è regolato dal d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto) e dalla normativa regionale per quanto attiene al registro regionale<sup>84</sup>. Tale iscrizione ha valore di pubblicità «costitutiva» in quanto rappresenta il requisito necessario affinché il riconoscimento si perfezioni. In sua mancanza, infatti, l'associazione non acquista personalità giuridica e, di conseguenza, autonomia patrimoniale perfetta in virtù della quale gli amministratori, *rectius* coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente, cessano di essere responsabili, anche con il loro patrimonio personale, per le obbligazioni assunte dal sodalizio.

La pubblicità nei citati registri non è richiesta solo per l'acquisto della personalità giuridica ma anche per le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo, per l'estinzione e la cancellazione della persona giuridica.

Le associazioni che aspirano a ottenere la personalità giuridica devono compilare, seguendo la modulistica predisposta dalle prefetture o dalle regioni (o Province autonome), una domanda in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante da presentare, in formato cartaceo o telematico:

- alla Prefettura della Provincia nella quale l'associazione richiedente ha la sede legale, se l'ente opera in ambito nazionale (o le sue finalità statutarie interessano il territorio di più regioni) e/o in settori di competenza statale<sup>85</sup>;

---

<sup>83</sup> Per ulteriori approfondimenti sulla tematica in esame e possibili deroghe alla stessa, v. nota 61.

<sup>84</sup> L'art. 7 del d.P.R. n. 361 del 2000 ha ampliato le competenze assegnate alle Regioni, prevedendo l'istituzione del registro regionale delle Persone giuridiche e di quello delle Province autonome di Trento e Bolzano.

<sup>85</sup> Con l'entrata in vigore del d.P.R. n. 361 del 2000 è stato istituito presso la Prefettura e presso le Regioni (Province autonome) il registro delle persone giuridiche (in precedenza tenuto dal Tribunale). A seguito di questa modifica, è stata attribuita al Prefetto la competenza in tema di: *a*) riconoscimento della personalità giuridica mediante l'iscrizione dell'ente nel relativo registro, istituito presso le Prefetture; *b*) approvazione e iscrizione delle modifiche statutarie (per esempio variazione dei componenti degli organi direttivi, della sede legale etc.); *c*) rilascio di certificati attestanti l'iscrizione dell'ente nel registro delle persone giuridiche; *d*) controllo e vigilanza sugli enti iscritti al medesimo registro (salvo quanto indicato *ex artt.* 7, 8, 9 del d.P.R. n. 361 del 2000).

- alla Regione (o alla Provincia autonoma)<sup>86</sup> se l'ente opera nelle materie loro attribuite, come previsto dal d.P.R. n. 616 del 1997, art. 14 o per finalità che si svolgono nell'ambito di una singola Regione (o Provincia autonoma). Tale «limite territoriale» deve risultare «espressamente» dall'atto costitutivo.

In questo paragrafo verranno analizzati i requisiti richiesti dalla normativa nazionale (d.P.R. n. 361 del 2000), atenzionando alcune peculiarità che emergono dall'analisi della regolamentazione delle sei Regioni prese in considerazione (Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Veneto e Piemonte). Si invita, comunque, il lettore a consultare, nel caso di iscrizione del sodalizio nel registro regionale, il sito web della Regione di interesse al fine di conoscere la modulistica e la procedura richiesta.

Come anticipato, al fine di ottenere il riconoscimento l'ente interessato presenta o invia tramite pec alla Prefettura o alla Regione (o Provincia autonoma), l'istanza in bollo, firmata dal legale rappresentante, alla quale dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- due copie, di cui una autentica in bollo<sup>87</sup>, dell'atto costitutivo e dello statuto, redatti obbligatoriamente per atto pubblico;
- una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, illustrativa dell'attività concretamente svolta e di quella che si intenderà svolgere;
- una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sulla situazione economico-finanziaria dell'ente corredata, nel caso di presenza di beni immobili, da una perizia di stima, asseverata con giuramento, nonché una certificazione bancaria comprovante l'esistenza, in capo all'ente stesso, di un patrimonio mobiliare e di una disponibilità patrimoniale liquida;
- copia dei bilanci preventivi e, nel caso di ente che ha già operato come associazione non riconosciuta, copia dei conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio o, se inferiore, nel periodo intercorrente tra la costituzione e la richiesta di iscrizione;

---

<sup>86</sup> Al fine di individuare l'ufficio competente a ricevere le istanze in esame, si consiglia di visionare la pagina *web* della Regione di interesse.

<sup>87</sup> Fatte salve le esenzioni di legge previste, per esempio, per le Onlus (v. d.lg. n. 460 del 1997 e dagli artt. 1 e 4 d.m. 18 luglio 2003, n. 266), per le Federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, (l. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B – punto 27 *bis*). In questi casi sarà necessario produrre apposita dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dichiara la sussistenza dei requisiti di legge per l'esenzione dall'imposta di bollo.

- indicazione del numero degli associati e elenco dei componenti gli organi direttivi, con i relativi dati anagrafici, codice fiscale, ruolo ricoperto e specificazione dei soggetti ai quali è attribuito il potere di rappresentanza. Tale documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. Nel caso in cui la nomina dei componenti di tali organi non è avvenuta contestualmente alla costituzione, sarà necessario allegare la copia autentica o autenticata del verbale di nomina.

I componenti degli organi direttivi e del Collegio sindacale, se presente, dovranno, inoltre, presentare, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, un'autocertificazione relativa alla inesistenza di condanne penali a loro carico, insussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità. Il Presidente del Collegio sindacale dovrà, inoltre, autocertificare la sua iscrizione all'albo dei revisori contabili:

- documentazione relativa alla effettiva disponibilità della sede legale (presentando un contratto di locazione, comodato d'uso etc.);
- indicazione del codice fiscale attribuito all'ente.

Alcune Regioni, come per esempio il Lazio e il Veneto<sup>88</sup>, richiedono alle associazioni sportive dilettantistiche, di allegare l'attestazione di iscrizione al registro nazionale del Coni (v. deliberazione del Coni 11 novembre 2004, n. 1288 in attuazione del d.lg. n. 242 del 1999).

Una volta effettuata la richiesta, l'autorità competente verifica la corretta costituzione dell'ente e la sussistenza dei requisiti, richiesti dal legislatore, per il riconoscimento e, in particolare:

- uno scopo non lucrativo che sia possibile, *rectius* realizzabile, e lecito;
- un patrimonio, risultante nell'atto costitutivo e nello stato patrimoniale del bilancio, adeguato alla realizzazione dello scopo. Si precisa che la consistenza del patrimonio dovrà essere attuale e reale, non potendosi, in sede di costituzione, fare affidamento a conferimenti futuri e eventuali.

La valutazione della adeguatezza patrimoniale risponde a un preciso interesse pubblico in quanto lo Stato, attraverso le prefetture o le regioni (o Province autonome), deve accertare di non ammettere al beneficio della responsabilità limitata, enti che non offrono idonea garanzia di adempimento delle proprie obbligazioni.

---

<sup>88</sup> La Regione Veneto procede direttamente ad effettuare d'ufficio la verifica delle iscrizioni per le ASD che si dichiarano iscritte al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del Coni.

Il patrimonio, infatti, non è necessario solo al perseguimento degli scopi dell'ente ma, come indicato nei paragrafi che precedono, svolge l'ulteriore funzione di garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte e, quindi, rappresenta una garanzia per i creditori del sodalizio; bisogna, pertanto, procedere al riconoscimento solo di quei soggetti giuridici che presentino una certa serietà e solidità patrimoniale.

Il legislatore nazionale, con il d.P.R. n. 361 del 2000, non ha individuato un criterio quantitativo predefinito in base al quale valutare l'adeguatezza patrimoniale<sup>89</sup> e ciò ha determinato, in realtà, un forte potere discrezionale in capo all'autorità governativa.

La normativa regionale, invece, anche se in maniera molto diversificata<sup>90</sup>, indica l'importo minimo del «fondo di dotazione iniziale», prevedendo, in alcuni casi, che lo stesso sia costituito da un deposito monetario<sup>91</sup>.

Si precisa che il rispetto del requisito del minimo patrimoniale non è elemento, di per sé, sufficiente al riconoscimento della personalità giuridica in quanto l'autorità competente dovrà valutare, caso per caso, l'idoneità del patrimonio al raggiungimento dello scopo statutario.

Al fine di garantire i terzi che instaurano rapporti con una persona giuridica riconosciuta, alcune norme regionali prescrivono, inoltre, l'accantonamento di una parte (generalmente il 50%) del patrimonio minimo richiesto in un fondo patrimoniale di garanzia, fondo indisponibile e vincolato a tutela dei creditori<sup>92</sup>.

---

<sup>89</sup> L'opportunità di prevedere precisi limiti minimi al patrimonio è stata riconosciuta, da ultimo, dal d.lg. n. 117 del 2017 – codice del terzo settore – che all'art. 21 stabilisce: «si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro». Si ritiene che tale criterio potrà essere adottato dalle Prefetture per la procedura di riconoscimento, regolata dal d.P.R. e oggetto di analisi del presente paragrafo. Tale procedura, è bene precisare, continua ad operare per tutti gli enti che non intendono acquisire la qualifica di enti del terzo settore.

<sup>90</sup> Alcune Regioni (per esempio il Lazio – delibera di giunta regionale n. 529 del 2016, le Marche – delibera di giunta regionale n. 1063 del 2018, il Piemonte – delibera giunta regionale n. 18-5603 del 2017) richiedono un patrimonio minimo di euro 15.000; altre, (il Veneto – delibera di giunta regionale n. 134 del 2017) di euro 20.000; altre ancora di euro 52.000 (Lombardia – delibera giunta regionale n. VII/7295) o di euro 55.000 (Campania – decreto Presidente giunta regionale n. 619 del 22 settembre 2003).

<sup>91</sup> V., in tal senso, la normativa della Regione Veneto.

<sup>92</sup> Vedi, in tal senso, normativa Regione Lazio nella quale si prevede che: «affinché sia assicurata la necessaria garanzia patrimoniale verso i terzi, all'atto di riconoscimento il fondo patrimoniale deve

L'autorità competente, generalmente entro centoventi giorni<sup>93</sup> dalla data di presentazione della domanda, potrà decidere di provvedere all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ovvero comunicare motivatamente ai richiedenti le ragioni ostative all'iscrizione o, infine, richiedere di integrare la documentazione, *ex* art. 1, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 2000. Il richiedente, entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione, pena il diniego dell'iscrizione, potrà depositare memorie e documenti integrativi. Decorso trenta giorni senza che il Prefetto abbia provveduto all'iscrizione, si forma il c.d. «silenzio diniego», pertanto l'iscrizione deve intendersi negata.

Una volta ottenuto il riconoscimento, l'associazione è sottoposta a un regime di pubblicità e i suoi estremi sono indicati nell'apposito registro delle persone giuridiche che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto, è costituito da «due parti, l'una generale e l'altra analitica».

Nella parte generale la persona giuridica è individuata con la sola denominazione, mentre nella parte analitica sono indicati, *ex* art. 4 del citato decreto, gli elementi e i fatti costitutivi, modificativi e estintivi dell'ente e, precisamente: «la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza. Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori».

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, d.P.R. n. 361 del 2000: «Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta».

Come anticipato, sono oggetto di approvazione e iscrizione nel registro delle imprese anche le modifiche statutarie. In tal caso sarà necessario depositare,

---

risultare espressamente vincolato e non utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali». In senso conforme, v. normativa Regione Veneto.

<sup>93</sup> Sulla tempistica di riconoscimento, le Regioni prevedono termini differenti. Per esempio la Regione Lombardia fissa un termine di 90 giorni dal ricevimento della istanza; La Regione Veneto prescrive, invece, un termine di 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, completa della documentazione prescritta, prevedendo la sospensione dello stesso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, al fine di acquisire informazioni, chiarimenti e certificazioni, *ex* art. 2, comma 7, l. n. 241 del 1990.

oltre alla richiesta in bollo, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, anche:

- copia autentica, in carta libera, della delibera di modifica statutaria, adottata generalmente dalla assemblea straordinaria, *ex art. 21 c.c.*, dalla quale devono emergere, in maniera analitica, i motivi che hanno indotto l'ente alle modifiche statutarie;
- copia del nuovo statuto;
- copia degli atti (statuto e/o atto costitutivo) anteriori alla modifica al fine di permettere un raffronto tra la versione antecedente e quella aggiornata;
- nel caso di modifica dei componenti degli organi direttivi, è necessario allegare le autocertificazioni da parte degli stessi, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, della inesistenza a loro carico di condanne penali o di cause di ineleggibilità; in presenza di Collegio sindacale bisognerà allegare anche la indicazione della iscrizione dei componenti all'albo dei revisori contabili;
- relazione economico-patrimoniale sulla situazione finanziaria attuale corredata dai bilanci preventivi e dai conti consuntivi, approvati nell'ultimo triennio o nel minor lasso di tempo intercorrente tra il riconoscimento e la richiesta di autorizzazione alle modifiche.

Prima di chiudere la trattazione in esame, risulta opportuno richiamare l'attenzione del lettore sulla riforma introdotta dal codice del terzo settore (d.lg. n. 117 del 2017) che ha regolamentato, per gli enti che intendono acquisire la qualifica di ETS (enti del terzo settore), una nuova procedura di ottenimento della personalità giuridica che si perfeziona mediante l'iscrizione dell'ente in un registro unico nazionale. La tematica sarà oggetto di approfondimento nei § 10 e 10.1. È sufficiente qui ricordare che per gli enti che non intendono acquisire la qualifica di ETS continuerà ad applicarsi il procedimento descritto in questo paragrafo.

## **5. Il riconoscimento giuridico e il riconoscimento sportivo: differenze.**

Il riconoscimento della personalità giuridica non deve essere confuso con il riconoscimento a fini sportivi. Se l'uno è facoltativo, rappresentando l'esito di una scelta discrezionale al momento della costituzione dell'ente, l'altro, che consegue all'iscrizione al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni (d'ora innanzi registro Coni), è imprescindibile



per potere ottenere lo *status* di soggetto sportivo dilettantistico, posto che il Coni è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni sportive dilettantistiche<sup>94</sup>; inoltre, solo tale riconoscimento «sportivo» permette di usufruire di alcune agevolazioni fiscali.

Merita sottolineare che mentre il riconoscimento giuridico è disciplinato dall'art. 16 c.c. e comporta, come più volte affermato nei paragrafi che precedono, l'acquisto della personalità giuridica e un'autonomia patrimoniale perfetta, il secondo invece permette all'associazione di entrare all'interno dello specifico settore sportivo di interesse, accettando le regole che ogni Federazione sportiva si è data ma altresì di usufruire di alcune agevolazioni fiscali.

In altre parole, si tratta di due distinte tipologie di riconoscimento, completamente differenti, sia per finalità che per conseguenze.

Gli enti interessati a ottenere il riconoscimento della personalità giuridica devono seguire la procedura descritta nel paragrafo che precede.

Giova ribadire che la circostanza per cui il conferimento della personalità giuridica sia subordinato, tra l'altro, alla necessaria dimostrazione dell'esistenza di un patrimonio idoneo al raggiungimento dello scopo, giustifica l'attribuzione di un'autonomia patrimoniale perfetta, che consente ai creditori dell'associazione di soddisfarsi esclusivamente sul patrimonio del sodalizio, senza potere «aggredire» quello personale dei singoli soci.

Differente è la situazione degli enti privi di tale riconoscimento (regolati dagli artt. 36, 37 e 38 c.c.), i quali hanno una minor autonomia, soprattutto con riguardo all'aspetto patrimoniale, in virtù del diverso *iter* previsto per la loro costituzione e, in particolare, per l'assenza di controlli dell'autorità amministrativa nella fase iniziale. Il procedimento necessario per porre in essere simili sodalizi è invero molto più snello, essendo sufficiente la registrazione all'Agenzia delle Entrate dell'atto costitutivo e dello statuto associativo.

---

<sup>94</sup> Un simile ruolo gli è stato attribuito dall'art. 7 del d.l. 8 maggio 2004, n. 136, convertito con l. 27 luglio 2004, n. 186, il quale enuncia che «il Coni è l'unico organismo certificatore dell'attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche». La legittimazione del Coni (in particolare, del Consiglio nazionale) a «certificare» lo *status* di ente sportivo dilettantistico, già prevista invero dall'art. 5, comma 2, lett. c, del d.lg. 23 luglio 1999, n. 242, è stata recepita dall'art. 29, comma 2, dello statuto del Coni (modificato dal Consiglio nazionale il 2 ottobre 2019 con deliberazione n. 1647 e approvato con d.P.C.M. del 10 gennaio 2020), secondo cui «le società e associazioni sportive aventi la sede sportiva nel territorio italiano sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalle Federazioni sportive nazionali, ovvero dalle Discipline sportive associate, ovvero dagli Enti di promozione sportiva».

Come meglio si analizzerà nei paragrafi che seguono, seppure la forma scritta non sia richiesta – dal codice civile – a pena di nullità per la costituzione degli enti associativi privi della personalità giuridica, rappresenta un requisito necessario per le associazioni sportive dilettantistiche. Al riguardo, l'art. 90, comma 18, l. n. 289 del 2002 dispone espressamente che «le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale, tra l'altro, deve essere indicata la sede legale». Inoltre, il legislatore tributario<sup>95</sup> subordina il riconoscimento di agevolazioni fiscali alla stipula dell'atto costitutivo o dello statuto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.

## **6. La costituzione di una Associazione sportiva dilettantistica (ASD) ai sensi del codice civile: prescrizioni di forma e contenuto minimo del contratto associativo.**

Nel costituire un'associazione sportiva l'autonomia negoziale viene, come precisato nei paragrafi che precedono, indirizzata e conformata sia dalla normativa codicistica sia dalla normativa di settore, in particolare la normativa fiscale (TUIR) e la l. n. 289 del 2002, il cui rispetto è necessario per conseguire lo *status* di ente sportivo dilettantistico e le conseguenti agevolazioni fiscali.

L'associazione, qualunque sia la forma prescelta, prende vita con la sottoscrizione del contratto associativo, *rectius* atto costitutivo<sup>96</sup>. Si tratta di un contratto plurilaterale, deve infatti sussistere l'accordo di almeno tre soggetti al fine di realizzare un interesse comune (art. 36, comma 1, c.c.), di natura ideale e senza scopo di lucro, quale può essere lo svolgimento di un'attività sportiva dilettantistica. Si tratta di un contratto a struttura aperta e, pertanto, l'adesione successiva di nuovi soggetti non provoca, di regola, nessuna modificazione e alterazione<sup>97</sup>.

---

<sup>95</sup> v. art. 148, comma 8, TUIR.

<sup>96</sup> Anche alle associazioni si applica il principio generale disciplinato dall'art. 1337 c.c., sulla trattativa e sulla responsabilità precontrattuale, secondo il quale: «le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto devono comportarsi secondo buona fede».

<sup>97</sup> Data tale natura, alle associazioni vengono ad applicarsi tutte le norme del nostro codice civile che disciplinano i contratti, soprattutto quelle che disciplinano i contratti con comunione di scopo (cfr. artt. 1420, 1426, 1446 e 1459 c.c.).

Come abbiamo visto nei paragrafi che precedono, le associazioni possono essere di due tipi:

1. *associazione non riconosciuta* che rappresenta la forma giuridica maggiormente utilizzata in ambito sportivo. Come anticipato, nel paragrafo che precede, presenta una procedura costitutiva molto snella. Il legislatore, infatti, non prevede alcuna formalità<sup>98</sup> per l'atto costitutivo e, infatti, l'associazione non riconosciuta potrebbe essere costituita, ai soli fini civilistici, con un semplice accordo verbale tra gli associati ma è opportuno precisare che, per le associazioni sportive che intendono ottenere il riconoscimento sportivo, l'art. 90 della l. n. 289 del 2002 impone l'obbligatorietà della forma scritta, come sarà meglio analizzato nel paragrafo che segue.

2. *associazione riconosciuta* per la quale il legislatore prevede maggiori formalità e, precisamente, la forma dell'atto pubblico<sup>99</sup> per la redazione dell'atto costitutivo e successive modifiche dello stesso.

L'art. 16 c.c. individua il contenuto minimo dell'atto costitutivo di un'associazione riconosciuta prescrivendo che lo stesso deve indicare i seguenti elementi:

- la denominazione<sup>100</sup>;
- la sede dell'ente<sup>101</sup>;
- l'oggetto;

---

<sup>98</sup> Cass., 15 gennaio 2000, n. 410, in *dejure.it*. L'unica eccezione alla libertà di forma per le associazioni non riconosciute è data nei casi in cui vengono apportati all'ente beni immobili a titolo di proprietà o di godimento per durata superiore a nove anni o a tempo indeterminato, allora in questi casi l'atto redatto in forma scritta diventa anche per loro obbligatorio, art. 1350 c.c. (cfr. Cass., 10 dicembre 1965, n. 2448, in *dejure.it*). Rimane comunque certo che la redazione dell'atto costitutivo in forma scritta, seppur non autenticata, porta notevoli vantaggi, ad esempio, in caso di necessità probatoria permette di non ricorrere a testimoni o presunzioni per la dimostrazione del contenuto degli accordi o degli impegni assunti dagli associati. Non a caso oggi la costituzione di associazioni non riconosciute senza atto scritto è un evento sempre più raro.

<sup>99</sup> L'atto pubblico, secondo l'art. 2700 c.c., «fa piena prova della provenienza del pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti, degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. In pratica fa piena prova dell'intero procedimento», differisce dalla scrittura privata autentica poiché questa *ex art. 2702 c.c.* «fa piena prova fino a querela di falso, solo della provenienza del documento da chi lo ha sottoscritto».

<sup>100</sup> La denominazione rappresenta il nome dell'ente. Considerato che ha una funzione distintiva dell'ente, deve essere caratterizzata dal requisito della verità. In altre parole, non deve contenere indicazioni che possano trarre in inganno i terzi.

<sup>101</sup> La sede «degale» dell'ente indica il luogo ove si presume venga svolta l'attività amministrativa e gestionale.

- il patrimonio;
- le norme sull'ordinamento interno e sull'amministrazione (per esempio: le regole che disciplinano il funzionamento degli organi associativi);
- i diritti e obblighi degli associati<sup>102</sup>;
- le condizioni della ammissione degli associati<sup>103</sup> e della loro esclusione (art. 24 c.c.).

L'atto costitutivo può, inoltre, prevedere:

- la procedura relativa all'estinzione dell'ente;
- le modalità di devoluzione del patrimonio;
- le regole da seguire in caso di modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- la clausola riguardante la trasmissione della qualità di socio;
- la clausola tesa a imporre l'appartenenza al sodalizio per un periodo determinato.

Diversamente, per le associazioni non riconosciute, i requisiti che, in linea di massima, bisogna indicare, ai sensi della normativa civilistica, sono:

- lo scopo;
- le condizioni per l'ammissione degli associati;
- regole sull'ordinamento interno e sull'amministrazione.

Il patrimonio, necessario per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, non risulta elemento obbligatorio da inserire nell'atto, proprio in virtù del differente regime patrimoniale vigente secondo la normativa civilistica.

*6.1. Segue. L'atto costitutivo e lo Statuto: disposizioni normative in merito al contenuto minimo ai sensi della l. n. 289 del 2002 e dell'art. 148, comma 8, del TUIR, cenni e rinvio.*

Oltre alle disposizioni codicistiche, l'accordo associativo per costituire una ASD deve rispettare anche quanto prescritto dalla normativa di settore e, precisamente,

---

<sup>102</sup> Ogni membro ha il diritto di: partecipare personalmente alle assemblee, di intervento, di voto, di impugnare le delibere, di recesso. Ha inoltre il diritto di verificare che gli organi operino nell'ambito dei poteri loro riconosciuti, che l'associazione rispetti lo scopo e faccia valere nei confronti degli associati inadempienti i diritti dell'associazione stessa.

Gli associati sono poi obbligati: al versamento dei conferimenti, a prestazioni d'opera, a versare supplementi se previsti, ad adempiere le obbligazioni previste dal contratto associativo e a non compiere atti contrastanti con lo scopo dell'associazione.

<sup>103</sup> È bene precisare che la circostanza che il soggetto che richiede di entrare nell'associazione sia in possesso di tutti i requisiti richiesti, non obbliga l'associazione ad esprimere un parere positivo circa la sua ammissione. Nel caso di diniego sarà necessario motivare tale valutazione.

dall'art. 90, comma 18, lett. a, l. n. 289 del 2002<sup>104</sup> e dall'art. 148, comma 8, del TUIR in base al quale esso va necessariamente cristallizzato in un atto scritto denominato «atto costitutivo»<sup>105</sup> che può essere redatto:

- in forma di atto pubblico, cioè redatto da un notaio;
- in forma di scrittura privata autenticata;
- in forma di scrittura privata registrata<sup>106</sup>.

È doveroso precisare che la forma «scritta» dell'atto costitutivo è necessaria solo se l'associazione sportiva vuole assumere la qualifica «dilettantistica», ex art. 90, l. n. 289 del 2002 e accedere ai consistenti benefici fiscali (art. 148 TUIR).

In aggiunta all'atto costitutivo, in ossequio alle prescrizioni ora indicate, gli associati debbono dotarsi di un ulteriore documento denominato statuto.

Mentre l'atto costitutivo è il documento attraverso il quale viene manifestata la volontà di costituire un'associazione, lo statuto è lo strumento attraverso cui gli associati si danno le regole concrete per disciplinare lo svolgimento, la gestione e l'amministrazione dell'attività associativa.

Il contenuto dello statuto di una ASD non è libero. Infatti, le disposizioni del codice civile in combinato disposto con la normativa fiscale (art. 148, comma 8,

---

<sup>104</sup> Sulla abrogazione della disposizione citata, v. nota 31. Per completezza espositiva si riporta il testo dell'art. 7 del d.lg. n. 36 del 2021 che individua il contenuto dell'atto costitutivo e statuto di una società o associazione sportiva dilettantistica. «1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni».

<sup>105</sup> L'atto costitutivo contiene la volontà degli associati e i dati fondamentali per la vita dell'ente. Lo statuto contiene, invece, le regole legali e convenzionali relative al funzionamento dell'ente.

<sup>106</sup> La registrazione dovrà essere chiesta all'Ufficio del Registro territorialmente competente (in base alla sede della associazione).

del TUIR) e con le prescrizioni di cui alla l. n. 289 del 2002 (art. 90, commi 18 e 18 *bis*) prescrivono le clausole che esso deve necessariamente contenere, a seconda dell'attività che si intende svolgere, anche al fine di godere, come sarà meglio analizzato nel capitolo che segue, di un particolare regime fiscale agevolato.

#### 6.2. *Segue. Il contenuto minimo dello Statuto di una ASD.*

Come accennato nel paragrafo che precede, lo statuto di un'associazione che intende ottenere lo *status* di ente sportivo dilettantistico, attraverso l'iscrizione al registro Coni dovrà rispettare le prescrizioni dell'art. 90, commi 17 e 18, l. n. 289 del 2002 e dell'art. 148, comma 8, del TUIR<sup>107</sup> e, pertanto, contenere i seguenti elementi:

a) «la denominazione»<sup>108</sup>.

L'ente che vuole accedere ai consistenti benefici fiscali previsti dalla normativa di legge, deve indicare, nella denominazione, *ex* art. 90, comma 17, l. n. 289 del 2002, la finalità sportiva. In particolare, deve menzionare espressamente la natura di associazione sportiva dilettantistica, anche attraverso l'acronimo ASD, in maniera da rendere edotti i terzi sulla natura sportiva del sodalizio<sup>109</sup> (ad esempio: associazione tiro a volo Alfa ASD). Il mancato riferimento, nella denominazione, alla natura di ente sportivo dilettantistico potrebbe, altresì, impedire l'affiliazione all'organismo prescelto (Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva).

La denominazione, così formulata, dovrà essere riportata in tutti i segni distintivi del sodalizio o comunicazioni rivolte al pubblico<sup>110</sup>.

---

<sup>107</sup> Si precisa che se l'inserimento delle disposizioni di cui all'art. 90 l. n. 289 del 2002 è imprescindibile, considerata l'esigenza della loro presenza per il riconoscimento dello *status* di ente sportivo dilettantistico, non può dirsi altrettanto per le prescrizioni citate da ultimo, funzionali (unitamente alla registrazione dello statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata) alla de-commercializzazione dei corrispettivi specifici corrisposti dai soci, associati e tesserati. Considerata una simile finalità, potrebbero non essere inserite nello statuto dell'ente privo di tale esigenza.

<sup>108</sup> Il citato elemento è, come visto nel § 6, obbligatorio anche in base alla normativa civilistica.

<sup>109</sup> La norma impone l'espressa indicazione della natura di associazione sportiva dilettantistica, senza alcun riferimento alla presenza o meno della personalità giuridica.

<sup>110</sup> La circolare 21/E del 2003 dell'Agenzia delle Entrate specifica che «costituisce condizione per il godimento dei benefici fiscali l'adozione della denominazione indicata nel citato comma 17 dell'art. 90, che deve essere utilizzata in tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico». In senso

b) «L'oggetto sociale» con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica<sup>111</sup>.

Se, da un lato, è evidente il necessario svolgimento di attività sportiva dilettantistica da parte dei sodalizi sportivi, dall'altro, non può essere trascurata la doverosa previsione e esecuzione dell'attività didattica, consistente nell'organizzazione di corsi, rivolti a amatori o atleti dilettanti, per l'avvio e il perfezionamento dell'attività sportiva. I corsi potranno riguardare sia l'attività sportiva di riferimento (per esempio tiro a volo), che le attività sportive connesse.

c) «L'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione»;

d) «l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi dell'attività non possano, in nessun caso, essere divisi – anche indirettamente – tra gli associati (art. 90, comma 18, lett. d, l. n. 289 del 2002 e art. 148, comma 8, lett. a TUIR)»<sup>112</sup>.

---

contrario si è pronunciata la giurisprudenza di merito; da ultimo, v. Comm. Trib. Reg. Firenze, 2 febbraio 2016 n. 157/29/16, in *dejure.it*, che, in un'ottica di prevalenza della sostanza sulla forma, ha enunciato il principio per cui il mancato inserimento della dizione «associazione sportiva dilettantistica» nella denominazione della società non impedisce di riconoscere i presupposti per l'applicazione del regime agevolativo di cui alla l. n. 398 del 1991, purché si sia verificato lo svolgimento, di fatto, dell'attività sportiva dilettantistica.

<sup>111</sup> Il mancato svolgimento di tale attività può comportare la sospensione dell'iscrizione del sodalizio dal registro Coni.

<sup>112</sup> Sull'abrogazione della disposizione in esame, v. nota 31. Per completezza espositiva si riporta il testo dell'art. 8 del d.lg. n. 36 del 2021 nel quale si precisa il significato dell'assenza dello scopo di lucro che deve caratterizzare gli enti sportivi dilettantistici al fine di ottenere agevolazioni fiscali. «1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

3. Se costituite nelle forme di cui al Libro V, Titolo V, del codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore

Il principio del divieto di finalità lucrativa, caratterizzante lo sport dilettantistico, non deve essere (fra)inteso come divieto di ricavare utili, necessari allo svolgimento delle attività istituzionali, dovendo piuttosto essere considerato come impossibilità di distribuire tali somme fra gli associati anche in forme indirette, come meglio si dirà nel prosieguo di questo paragrafo, non solo durante la vita dell'associazione, bensì anche al momento della cessazione della stessa.

e) «Le norme sull'ordinamento interno, ispirate a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione della elettività delle cariche sociali».

Il riconoscimento dell'importante ruolo svolto dall'associazionismo sportivo per lo sviluppo dell'individuo ha portato il legislatore a introdurre limitazioni all'autonomia statutaria non solo a contenuto economico patrimoniale, bensì attinenti anche alla sfera personale, come emerge dall'art. 90, comma 18, lett. e, l. n. 289 del 2002.

A tal proposito, si pensi alla regolamentazione dell'ordinamento interno, necessariamente ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile.

Seppure il principio di democraticità interna dei sodalizi e di sovranità dell'assemblea, espresso dal legislatore statale<sup>113</sup> e da quello sportivo<sup>114</sup> e ribadito

---

all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

4. Negli enti dilettantistici che assumono le forme di cui al Libro V del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3».

<sup>113</sup> Il riferimento è alle disposizioni dell'art. 90, comma 18, lett. e, l. n. 289 del 2002, cit., (secondo cui lo statuto deve prevedere, tra l'altro, «le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati»), in combinato disposto con l'art. 148, comma 8, lett. e, TUIR che enuncia il principio di sovranità dell'assemblea.

<sup>114</sup> Il riferimento è all'art. 29 dello statuto del Coni, secondo cui «le società e le associazioni sportive riconosciute ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento e i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale, non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità, anche in conformità ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale».



con riferimento alle Federazioni sportive nazionali<sup>115</sup>, connoti l'intero movimento sportivo dilettantistico, è innegabile che possa trovare più facilmente attuazione concreta nelle strutture associative, caratterizzate da una netta prevalenza di associati (e spesso da un minor numero di tesserati) rispetto alle compagini societarie.

Il citato principio di democraticità, la cui finalità è quella di garantire il coinvolgimento degli associati ai processi decisionali dell'ente, non impone la necessaria e effettiva presenza di tutti gli interessati, bensì implica la possibilità, concessa a ciascuno, di prendervi parte nel rispetto di precise disposizioni procedurali.

La regola della democraticità, come indicato nel § 1, consentendo la partecipazione dell'individuo all'interno delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, rappresenta una manifestazione del sistema costituzionale, non solo dell'art. 18 cui è direttamente riconducibile, bensì – in quanto espressione della libera esplicazione della persona – anche, più in generale, dell'art. 2, clausola fondamentale di tutela della persona, che consente, tra l'altro, di valutare la legittimità dell'autonomia associativa in un'ottica di protezione degli associati.

Analogamente riconducibili all'art. 2 cost., sono i principi di uguaglianza<sup>116</sup> e di solidarietà sottesi allo svolgimento di attività sportiva, nonché, a maggior ragione, l'esercizio stesso della pratica sportiva, considerata un importante strumento di realizzazione e di sviluppo dell'individuo nel suo complesso, nelle relazioni sociali e nella sua integrità psico-fisica, assurgendo al rango di diritto.

- f) L'obbligo di rendiconto economico-finanziario e le modalità per la sua approvazione da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell'associazione, vedi anche quanto indicato alla lett. *t* del presente elenco;

---

<sup>115</sup> Le Federazioni «sono rette da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale e sono ispirate al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità». Così, l'art. 20, comma 3, dello statuto del Coni. Nello stesso senso, si v. l'art. 16 del d.lg. 23 luglio 1999, n. 242, c.d. decreto Melandri.

<sup>116</sup> In tal senso, si v. l'art. 148, comma 8, TUIR che impone ai sodalizi sportivi l'obbligo di inserire nei relativi statuti, tra l'altro, la clausola relativa alla «disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo».

i) il divieto per gli amministratori delle associazioni o società sportive di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina (Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata). Il timore che la contestuale rappresentanza di più sodalizi, appartenenti al medesimo organismo sportivo, possa impedire l'assunzione di decisioni autonome e indipendenti è alla base di tale divieto per gli amministratori (art. 90, comma 18 *bis*, l. n. 289 del 2002);

j) la gratuità degli incarichi degli amministratori;

k) l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli Statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi<sup>117</sup>. Tale previsione è indispensabile per ottenere il riconoscimento da parte del Coni.

l) Le modalità di approvazione dello Statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione a una o più Federazioni sportive nazionali del Coni o alle Discipline sportive associate o a uno degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni regionale;

m) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo;

n) il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (art. 148, comma 8, lett. a, TUIR). In assenza di una definizione legislativa, volta a chiarire il significato dell'espressione «distribuzione indiretta di utili», è opportuno fare riferimento alla prassi (in particolare alle indicazioni offerte dall'Agenzia delle Entrate)<sup>118</sup>, che

---

<sup>117</sup> Il Consiglio nazionale del Coni, con delibera n. 1273 del 15 luglio 2004 (relativa ai «Principi fondamentali degli statuti delle associazioni e società sportive») ha imposto che le società e associazioni sportive, al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi, devono prevedere – nei propri statuti – un simile impegno («l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive Coni nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate o dell'Ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi»), oltre alle prescrizioni imposte dalla normativa di settore. È evidente che se, da un lato, la mancanza di una simile previsione possa comportare il rifiuto del riconoscimento a fini sportivi, dall'altro, il recepimento della medesima implica la conoscenza e accettazione delle disposizioni dettate dall'organismo di riferimento, in virtù della propria autonomia normativa.

<sup>118</sup> In tal senso, si veda la risoluzione n. 9/E del 25 gennaio 2007 e la circolare n. 124/E del 22 maggio 1998.

rimanda ai criteri menzionati dall'art. 10, comma 6, del decreto istitutivo delle Onlus (d.lg. 4 dicembre 1997, n. 460) che, sebbene abrogato dal d.lg. n. 217 del 2017, può essere utile ai nostri fini<sup>119</sup>. La circostanza per cui l'elenco contenuto in tale disposizione non sia considerato esaustivo, consente di ravvisare ulteriori situazioni di distribuzione indiretta di utili, da verificare in concreto.

o) La disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo (art. 148, comma 8, lett. *c*, TUIR).

p) Il diritto di voto riconosciuto agli associati maggiorenni per approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti e per nominare gli organi direttivi dell'associazione; (art. 148, comma 8, lett. *c*, TUIR).

q) La libera eleggibilità degli organi amministrativi; il principio del voto singolo; la sovranità dell'assemblea dei soci e associati e i criteri di ammissione e esclusione di soci e associati (art. 148, comma 8, lett. *e*, TUIR).

Attraverso le previsioni indicate nelle lett. *o-q*, il legislatore mira a impedire l'indebita percezione di agevolazioni da parte di enti solo «apparentemente» associativi, privi, in realtà, dei requisiti imprescindibili per potere essere definiti tali. Significativa, a tal proposito, è l'imposizione della caratteristica dell'effettività del rapporto medesimo, finalizzata ad assicurare la partecipazione del maggior numero dei soci, ai quali -tutti- deve essere garantito un trattamento uniforme, con particolare riguardo al riconoscimento dei diritti fondamentali, si pensi al diritto di voto. È oltremodo evidente che l'effettività del rapporto non possa prescindere dal rispetto del principio di democraticità, imponendo contestualmente una partecipazione continuativa e duratura al rapporto associativo, a differenza di quanto disposto per il tesserato.

r) Criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle deliberazioni dei bilanci o rendiconti; (art. 148, comma 8, lett. *e*, TUIR);

---

<sup>119</sup> Il cui mancato rispetto configura – a detta dell'ente – di per sé un'indiretta distribuzione fra i soci dei proventi dell'attività sociale di cui all'art. 90, comma 18, lett. *d*, l. n. 289 del 2002.

Secondo la citata prescrizione normativa, costituiscono una distribuzione indiretta di utili le seguenti fattispecie: «l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale» (lett. *b*); «la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal d.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645, e dal d.l. 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla l. 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni» (lett. *c*); «la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche» (lett. *e*).

- s) la non trasmissibilità e non rivalutabilità della quota e del contributo associativo (art. 148, comma 8, lett. *f*, TUIR);
- t) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo (art. 148, comma 8, lett. *b*, TUIR).

## **7. Gli organi di una ASD: aspetti generali.**

Di base le ASD sono delle normali associazioni alle quali si applicano le comuni regole in tema di organizzazione e gestione, dunque quelle che vanno dagli artt. 14 a 32 c.c.

Saranno quindi previsti, quali organi dell'ente:

- il Presidente che coordina la vita associativa.
- il Consiglio direttivo, che è l'organo esecutivo. Gli associati possono, nell'atto costitutivo e nello statuto, determinare la composizione di tale organo le modalità di nomina dei suoi componenti, nonché la revoca e la durata della carica e l'ambito dei poteri attribuiti.
- l'Assemblea degli associati.

Si tratta dell'organo deliberativo composto dalla totalità degli associati<sup>120</sup> e chiamato a decidere secondo il principio maggioritario. Il funzionamento e le modalità di convocazione dell'assemblea sono regolate nell'atto costitutivo e nello statuto.

L'assemblea va convocata almeno una volta l'anno (art.8, disp. att. cod. civ.) da parte degli amministratori<sup>121</sup> al fine di procedere all'approvazione del bilancio e, comunque, ogni qual volta ne ravvisino la necessità. Le modalità di convocazione sono disciplinate dallo statuto e, comunque, devono essere tali da assicurare la conoscenza della data (compresa l'ora) dell'assemblea e degli argomenti che saranno trattati (c.d. ordine del giorno).

---

<sup>120</sup> La partecipazione all'assemblea da parte degli associati è un diritto indisponibile che non può essere limitato da nessuna clausola del contratto associativo. È possibile, se non vietato dall'atto costitutivo o dallo statuto, che l'associato si faccia rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta in calce all'avviso di convocazione.

<sup>121</sup> Se gli amministratori non provvedono a convocarla fanno sorgere la possibilità per gli associati di fare richiesta al Presidente del Tribunale per chiederne la convocazione.

All'assemblea degli associati spetta il compito di approvare il bilancio annuale e nomina degli organi associativi.

- Organi eventuali.

Lo statuto può prevedere, per esempio, l'istituzione di un organo di controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile.

## **8. Gli adempimenti legati alla nascita di una ASD: la richiesta del codice fiscale; la registrazione dell'associazione presso l'Ufficio del Registro.**

A séguito della costituzione l'associazione dovrà procedere alla richiesta del codice fiscale che rappresenta uno strumento di identificazione del sodalizio nei rapporti con i terzi. A tal fine, l'associazione, nella persona del suo legale rappresentante, dovrà recarsi all'ufficio finanziario territorialmente competente e compilare, attraverso un modulo precompilato, la domanda di attribuzione del codice fiscale, presentando copia dell'atto costitutivo e fotocopia del documento del Presidente.

La richiesta del codice fiscale è importante per un'associazione in quanto è elemento che obbligatoriamente deve essere indicato per la redazione di una serie di contratti.

Successivamente alla costituzione e all'attribuzione del codice fiscale, il rappresentante legale dell'associazione, o un suo delegato, dovrà provvedere alla registrazione dell'atto costitutivo presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate del luogo ove ha la sede legale l'associazione.

Ulteriori adempimenti sono: la richiesta della partita IVA nel caso di ente associativo che intende svolgere attività commerciale, l'iscrizione al repertorio economico amministrativo e l'invio del modello EAS. Per questi specifici adempimenti si rinvia ai capitoli che seguono.

## **9. Gli adempimenti finalizzati al riconoscimento ai fini sportivi: l'affiliazione e l'iscrizione nel Registro telematico del CONI.**

Dopo la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto, nel rispetto di quanto previsto dalla l. n. 289 del 2002, dal TUIR e dalla disciplina civilistica, l'associazione sportiva dilettantistica, al fine di ottenere il riconoscimento definitivo della «natura sportiva dilettantistica» e la fruizione delle agevolazioni fiscali a esse connesse – sulle quali ci soffermeremo nei capitoli che seguono – dovrà procedere:

1) all'affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale (ad esempio la Fitav), a una Disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva.

Successivamente alla regolare costituzione del sodalizio, è necessario perfezionare la procedura di ingresso nel mondo sportivo attraverso l'affiliazione all'organismo di riferimento prescelto (Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva) e l'iscrizione al registro Coni. Se l'una è volta ad attribuire un riconoscimento meramente provvisorio della natura di ente sportivo dilettantistico, l'altra consente l'attribuzione definitiva di tale *status*<sup>122</sup>.

Seppure la disciplina dell'affiliazione, necessaria affinché il sodalizio possa svolgere attività agonistica a carattere programmatico, rientri fra le competenze attribuite al Consiglio nazionale del Coni<sup>123</sup>, è perlopiù demandata agli organismi di riferimento, che la regolano – in considerazione della loro autonomia normativa<sup>124</sup> – nell'ambito del regolamento organico ove stabiliscono tutti i requisiti richiesti per potere perfezionare la procedura, basata su un rigido formalismo<sup>125</sup>.

Si pensi, ad esempio, alla presenza di un numero minimo di tesserati<sup>126</sup> o, ancora, alla disponibilità di un impianto omologato per lo svolgimento della disciplina sportiva di riferimento<sup>127</sup>.

---

<sup>122</sup> Il Coni, con la delibera del Consiglio nazionale 11 novembre 2004, n. 1288, ha disposto l'obbligatorietà dell'iscrizione al registro per poter conseguire il riconoscimento definitivo ai fini sportivi, attribuendo alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva una delega limitata al riconoscimento provvisorio. Al fine di rendere definitivo il procedimento di riconoscimento, il Coni (con successiva delibera del Consiglio nazionale 7 giugno 2011, n. 1438) ha disposto che, dall'anno sportivo 2011-2012, il riconoscimento provvisorio dovesse essere perfezionato, a pena di nullità dello stesso, attraverso l'iscrizione al registro Coni. Il riferimento alla necessaria iscrizione al registro Coni è recepito nell'ambito dello statuto Coni, ove si legge (art. 29, comma 2) che «le società e associazioni sportive aventi la sede sportiva nel territorio italiano sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalle Federazioni sportive nazionali, ovvero dalle Discipline sportive associate, ovvero dagli Enti di promozione sportiva» e (comma 4 *bis*) che «le società e le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Coni, ai sensi del comma 2, sono iscritte nel registro di cui all'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186».

<sup>123</sup> L'art. 23, comma 1, dello statuto del Coni include l'attività relativa all'affiliazione tra quelle federali aventi natura pubblicistica, precisando (comma 1 *bis*) tuttavia che «la valenza pubblicistica dell'attività non modifica l'ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse».

<sup>124</sup> Tale documento è denominato NOIF (Norme Organizzative Interne Federali) dalla Figc.

<sup>125</sup> Alla domanda vanno allegati, a pena di nullità, lo statuto e l'atto costitutivo.

<sup>126</sup> La Fisi, per esempio, subordina l'affiliazione alla dimostrazione di almeno 35 tesserati.

Il perfezionamento della procedura attribuisce al sodalizio una pluralità di diritti e doveri. Con particolare riguardo ai primi si segnalano il diritto di partecipare all'attività sportiva organizzata dall'organismo di riferimento e di organizzare manifestazioni, tornei, campionati.

Con riferimento ai doveri derivanti dall'affiliazione la considerazione dell'importante funzione educativa attribuita all'associazionismo sportivo, ha portato il legislatore sportivo a imporre alle società e associazioni sportive dilettantistiche, in quanto «oggetti dell'ordinamento sportivo, di esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello Sport»<sup>128</sup>. Gli enti sportivi dilettantistici sono altresì tenuti a «mettere a disposizione delle rispettive Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane».

2) All'iscrizione al Registro telematico del Coni<sup>129</sup>.

Il registro, pubblicato sul sito del Coni, è articolato in tre sezioni (relative alle: associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica; associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica; società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali o di società cooperative) ed è suddiviso in una parte generale e una analitica. L'una, liberamente accessibile a qualunque utente, contiene informazioni generiche relative all'ente iscritto (la denominazione esatta del sodalizio sportivo, il numero e la data di iscrizione, il codice fiscale, la Regione e il Comune in cui è posta la sede, l'organismo affiliante e codice di affiliazione, la natura giuridica dell'ente e la disciplina praticata dal medesimo);

---

<sup>127</sup> È il caso della Fitav. L'art. 5, comma 10, dello statuto, impone – ai fini dell'affiliazione – che, oltre al deposito dell'atto costitutivo e dello statuto del sodalizio, sia fornita la planimetria relativa all'impianto sportivo di tiro a volo e la certificazione del titolo di disponibilità dell'impianto medesimo. Anche altre Federazioni sportive nazionali richiedono la disponibilità di un impianto omologato. Così, tra gli altri, la Fipe (art. 2, comma 5, del regolamento organico); la Fgi (art. 7, lett. e, del regolamento organico); Fick (art. 2, lett. g, del regolamento organico); Fig (art. 5 del regolamento organico).

<sup>128</sup> Art. 29, comma 4, dello statuto del Coni.

<sup>129</sup> Si precisa che se un'associazione si costituisce regolarmente e svolge attività sportiva, senza iscriversi al Coni, può continuare a proseguire la sua attività senza tuttavia godere dei vantaggi connessi allo *status* di ente sportivo dilettantistico. Inoltre, si ribadisce che il mancato riconoscimento ai fini sportivi non sortisce alcun effetto sul riconoscimento per l'acquisizione della personalità giuridica.

l'altra, la cui consultazione è riservata agli utenti abilitati dotati di una *password*<sup>130</sup>, menziona dati piú specifici<sup>131</sup>.

In virtù del ruolo di unico ente certificatore dell'attività sportiva effettuata dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché di garante dell'ordinamento sportivo nazionale<sup>132</sup>, il Coni è intervenuto ad apportare modifiche significative a tale documento<sup>133</sup>, oltre a definire il concetto di sport attraverso la redazione di un elenco di discipline<sup>134</sup>, considerate (le uniche) sportive<sup>135</sup>, il cui svolgimento costituisce uno dei requisiti necessari per potere acquisire lo *status* di soggetto sportivo dilettantistico attraverso l'affiliazione (alla Federazione sportiva o alla Disciplina associata di appartenenza nonché a un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni) e, successivamente, l'iscrizione al registro Coni.

L'intensa attività normativa posta in essere dall'ente esponenziale dello sport italiano nell'ultimo biennio con riguardo a entrambi gli aspetti (definizione di sport e modifiche del registro) è finalizzata ad «adottare ogni misura tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti a fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di elusione, purtroppo, emersi in sede di verifiche successive»<sup>136</sup>. In particolare, mira a garantire che il riconoscimento sportivo (e quindi le relative agevolazioni fiscali) sia concesso solo ai sodalizi che realmente svolgono attività sportiva, attraverso la pratica di una o piú discipline comprese nell'elenco redatto dal Coni<sup>137</sup>.

---

<sup>130</sup> Fornita anche all'Agenzia delle Entrate e dall'INPS per adempiere le proprie finalità istituzionali.

<sup>131</sup> Tra i quali risultano la sede legale e i riferimenti relativi al legale rappresentante.

<sup>132</sup> Ai sensi dell'art. 7, l. 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del d.l. 28 maggio 2004, n. 136. Un simile principio è ribadito dalla circolare dell'Ispettorato del Lavoro n. 1 del 2016 (emanata in data 1 dicembre 2016).

<sup>133</sup> Il nuovo Registro 2.0 è stato istituito con delibera del Consiglio nazionale del Coni n. 1574 del 18 luglio 2017 che approva il «Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle Società e Associazioni sportive dilettantistiche». Tale documento è consultabile sul sito del Coni, in *coni.it*.

<sup>134</sup> V. le delibere del Consiglio nazionale del Coni n. 1566 del 20 dicembre 2016; n. 1568 del 14 febbraio 2017; n. 1569 del 10 maggio 2017.

<sup>135</sup> L'elenco – suscettibile di modifiche e integrazioni – è stato formulato tenendo conto delle discipline sportive riconosciute dal Cio, da Sport-Accord, nonché di quelle presenti negli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate approvati dalla Giunta nazionale del Coni.

<sup>136</sup> Si v. ancora la delibera n. 1566 del 20 dicembre 2016.

<sup>137</sup> In tal senso, è eloquente il testo della citata delibera n. 1566 del 2016, secondo cui il Coni, ritenendo di «dovere adottare ogni misura tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti a fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di elusione purtroppo emersi in sede di verifiche successive delibera che l'iscrizione al



La creazione di uno strumento di «certificazione» della natura sportiva dilettantistica ha invero incontrato numerosi «ostacoli» fin dall'inizio.

La previsione di un registro pubblico delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni, ai sensi dell'art. 90, commi 20, 21 e 22<sup>138</sup>, l. n. 289 del 2002 (nella formulazione originaria), è stata oggetto di un giudizio di illegittimità costituzionale, sollevato dalle Regioni Toscana, Valle d'Aosta e Emilia Romagna, muovendo dalla considerazione che l'attribuzione di tale strumento alla competenza esclusiva dello Stato, anziché a quella concorrente Stato-Regioni contrastasse con gli artt. 3, 5, 114, 117, 118, 119 della Costituzione.

Il timore che l'abrogazione della disposizione citata (art. 90, commi 20, 21 e 22)<sup>139</sup> – a séguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale – avesse potuto agevolare forme di evasione fiscale, venendo meno ogni potere di controllo da parte del Coni (non piú legittimato a riconoscere lo *status* di soggetto sportivo dei singoli sodalizi) ha spinto l'esecutivo a intervenire nuovamente<sup>140</sup> e a stabilire che le disposizioni di cui all'art. 90, l. n. 289 del 2002 (cosí come modificate dal d.l. 22 marzo 2004, n. 72) avrebbero potuto trovare applicazione solo nei confronti delle società e associazioni sportive, la cui natura sportiva fosse stata «certificata» dal Coni, unico ente deputato al riconoscimento di un simile *status*.

---

Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche, che vale il riconoscimento ai fini sportivi, sia conseguita esclusivamente con riferimento alla pratica delle discipline sportive di cui all'allegato elenco».

<sup>138</sup> Si riporta di séguito il contenuto dei commi abrogati per chiarezza. Il comma 20 enunciava che «presso il Coni è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni: a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica; b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica; c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali». Il comma 21 disponeva che: «Le modalità di tenuta del Registro di cui al comma 20, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del Coni, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138». Ai sensi del comma 22, infine: «Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel Registro di cui al comma 20».

<sup>139</sup> L'abrogazione dei commi 20, 21 e 22, l. n. 289 del 2002 è avvenuta ad opera dell'art. 4 del d.l. 22 marzo 2004, n. 72, convertito in l. 21 maggio 2004, n. 128.

<sup>140</sup> Il timore dell'indebita fruizione di agevolazioni fiscali da parte di enti sportivi dilettantistici privi dei requisiti è alla base dell'emanazione del d.l. 28 maggio 2004 n. 136, convertito in l. 27 luglio 2004, n. 186, il cui art. 7 dispone che «il Coni è l'unico organismo certificatore dell'attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche», deputato a trasmettere ogni anno all'Agenzia delle Entrate l'elenco degli enti sportivi dilettantistici iscritti al proprio registro, funzionale a consentire una verifica dei fruitori delle agevolazioni fiscali riservate all'associazionismo sportivo.

Muovendo da simili considerazioni, il Coni (con delibera del Consiglio nazionale dell'11 novembre 2004, n. 1288) ha istituito il registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

La constatazione che l'iscrizione al registro Coni, introdotto con provvedimento amministrativo non potesse avere la stessa valenza riconosciuta all'iscrizione al «registro pubblico» previsto dall'art. 90, l. n. 289 del 2002, essendo priva – secondo alcuni – della medesima efficacia costitutiva per l'ottenimento delle agevolazioni tributarie<sup>141</sup>, unitamente al riscontro di ulteriori criticità emerse nel corso degli anni<sup>142</sup>, ha portato il Coni a riformare un simile strumento.

L'iscrizione al registro Coni, oltre ad attribuire il riconoscimento dello *status* di soggetto sportivo, consente di creare un *data base* delle associazioni e società sportive dilettantistiche che praticano l'attività sportiva organizzata dalle Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.

Più in generale, l'iscrizione permette di redigere un elenco dei sodalizi sportivi dilettantistici, che, trasmesso annualmente all'Agenzia delle Entrate, consente di verificare quali società e associazioni sportive dilettantistiche, fra quelle registrate (presso tale ente), possano percepire legittimamente le agevolazioni fiscali<sup>143</sup>, in virtù dello svolgimento di attività sportiva.

---

<sup>141</sup> L'attribuzione dell'efficacia costitutiva all'iscrizione si riflette anche sulle modalità con cui può avvenire il disconoscimento della natura sportiva dilettantistica dell'ente privo dei requisiti che può essere compiuto solo dal Coni mediante la cancellazione dal registro. Diversamente, qualora si optasse per una valenza dichiarativa, un simile accadimento potrebbe essere la conseguenza, tra l'altro, di un accertamento della mancanza dei requisiti in sede di verifica fiscale.

<sup>142</sup> In particolare, è stata riscontrata una possibile disomogeneità delle informazioni derivanti dalla possibile gestione – da parte del medesimo sodalizio – di una pluralità di iscrizioni per ogni affiliazione e numerose omissioni, relative all'impossibilità di caricare e conservare i dati dei tesserati, delle attività svolte e i documenti associativi.

<sup>143</sup> Ai sensi del citato art. 7, comma 1, del d.l. n. 136 del 2004, convertito nella l. n. 186 del 2004. Seppure l'iscrizione al registro sia necessaria per potere percepire le agevolazioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 l. n. 289 del 2002, e successive modificazioni, è prudenziale ottenere il riconoscimento di ente sportivo dilettantistico attraverso il rispetto di un simile adempimento per la fruizione di ulteriori benefici fiscali, non compresi nelle norme di riferimento menzionate (art. 7 l. n. 186 del 2004); si pensi alla de-commercializzazione dei corrispettivi specifici percepiti da soci, associati e tesserati, di cui all'art. 148, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, alla possibilità di beneficiare del regime forfetario di cui alla l. n. 398 del 1991 da parte delle associazioni sportive dilettantistiche o, infine, alla legittima erogazione dei c.d. compensi sportivi. Dall'analisi delle prescrizioni normative si evince, infatti, che il legittimo ottenimento di tali agevolazioni è riservato alle associazioni sportive dilettantistiche o ad organismi con finalità sportive dilettantistiche.

Un simile adempimento è imposto ai sodalizi che, recepite nel proprio statuto tutte le indicazioni della legislazione di settore, svolgono attività sportiva praticando una (o più) delle discipline contenute nell'elenco redatto dal Coni<sup>144</sup>.

Oltre ad assicurare che lo *status* di ente sportivo dilettantistico ottenuto in seguito all'iscrizione (in presenza di tutti i requisiti) possa essere difficilmente sindacabile in sede di accertamento fiscale – considerata la natura di dichiarazione costitutiva attribuita a un simile adempimento – il nuovo registro mira a garantire una fotografia più completa e veritiera dei sodalizi iscritti<sup>145</sup>.

Maggiori sono invero le informazioni che devono essere indicate, volte a valorizzare la funzione socio-educativa riconosciuta allo sport (si pensi, tra l'altro, alla necessaria previsione dell'attività formativa<sup>146</sup> e didattica<sup>147</sup> posta in essere dall'ente)<sup>148</sup>, nonché, più in generale, a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività sportiva<sup>149</sup>, nel rispetto delle prescrizioni normative<sup>150</sup>.

L'esistenza dei requisiti statutari indispensabili per potere essere legittimamente iscritti al registro, da un lato, la loro necessaria attuazione pratica, dall'altro, non

---

<sup>144</sup> In particolare, sono tenute ad iscriversi le associazioni sportive e le società sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 90, l. n. 289 del 2002, con sede operativa in Italia, che, oltre ad avere uno statuto conforme ai requisiti di legge, abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione, svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell'ambito istituzionale dell'organismo di appartenenza e che, infine, abbiano un numero di tesserati coerente con la disciplina praticata e conforme alle previsioni regolamentari dell'organismo di appartenenza.

<sup>145</sup> *Amplius*, sul punto, si v. la delibera del Consiglio nazionale del Coni n. 1574 del 18 luglio 2017 che approva il «Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle Società e Associazioni sportive dilettantistiche».

<sup>146</sup> Intesa come «l'insieme delle attività di formazione la cui titolarità organizzativa e gestionale appartiene all'Organismo sportivo il cui fine è la crescita dei propri tesserati oppure la divulgazione anche a non tesserati su materie strettamente connesse la pratica sportiva. L'attività formativa è articolata in tre tipologie: Corsi, Corsi con esame e Stage/Seminari». Per un'elencazione dettagliata dei dati relativi a tale attività da inserire nel Registro, si rinvia al «Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle Società e Associazioni sportive dilettantistiche».

<sup>147</sup> Definita come «l'insieme dei corsi di avviamento allo sport (per giovani e/o adulti) organizzati e gestiti direttamente ovvero espressamente autorizzati dall'Organismo sportivo e svolti dall'Ente giuridico affiliato». Anche per l'approfondimento di quest'aspetto, si rinvia al «Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle Società e Associazioni sportive dilettantistiche».

<sup>148</sup> Il mancato svolgimento comporta la sospensione del sodalizio, v. nota 138.

<sup>149</sup> Anche l'assenza di tale requisito è una causa di sospensione dell'ente dal registro, in tal senso, v. nota 138.

<sup>150</sup> A tal fine, devono essere caricati l'atto costitutivo; lo statuto; il documento di identità del legale rappresentante; il modulo della richiesta di affiliazione; il verbale contenente eventuali modifiche statutarie; il verbale di variazione delle cariche sociali. Può altresì essere caricata l'attestazione del versamento della quota di affiliazione.

possono essere trascurate, considerato che il Coni effettua (periodicamente) controlli «a campione», al fine di verificare la veridicità (e la attuale sussistenza) dei dati comunicati al momento dell'iscrizione. Il riscontro di dichiarazioni non rispondenti al vero o la perdita dei requisiti, inizialmente posseduti, determina la cancellazione dell'iscrizione per la società o l'associazione, colpevole di avere trasmesso informazioni mendaci o di non avere comunicato eventuali variazioni<sup>151</sup>.

L'intenzione di facilitare l'iscrizione al registro, consentendo al maggior numero di sodalizi, in possesso dei requisiti, di rispettare un simile adempimento, è alla base della recente riforma.

Fino all'entrata in vigore della stessa, la procedura di iscrizione «ordinaria» veniva demandata al sodalizio, il quale era tenuto, dopo essersi identificato, a inserire i dati e a presentare l'autocertificazione al Comitato regionale Coni territorialmente competente alla convalida dei dati inseriti<sup>152</sup>.

Il perfezionamento dell'*iter* e l'iscrizione definitiva avvengono tuttora mediante provvedimento del Segretario generale del Coni.

Se, in passato, l'iscrizione al registro Coni poteva essere effettuata anche tramite un *iter* alternativo, riservato ai sodalizi affiliati a un organismo di riferimento (Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva), il quale era legittimato a compiere una simile procedura, in virtù della sottoscrizione di una specifica convenzione con il Coni, a seguito dell'entrata a regime della riforma, quest'ultima procedura è l'unica ammessa.

La circostanza per cui la riforma del registro ha attribuito maggiore potere all'organismo di riferimento, anche con riguardo alla verifica dei requisiti attraverso controlli periodici, determina – in capo a tale organismo – la possibilità di emanare provvedimenti di sospensione del sodalizio dal registro<sup>153</sup>, di

---

<sup>151</sup> I sodalizi sportivi dilettantistici devono comunicare, entro trenta giorni dal verificarsi della situazione, qualunque modifica dei dati trasmessi nella fase di iscrizione.

<sup>152</sup> La falsità dei dati inseriti nel modulo di iscrizione *on line* può comportare la responsabilità legale rappresentante che ha sottoscritto l'autocertificazione. In assenza di validazione da parte di quest'ultimo, la richiesta telematica è priva di effetto. In merito, si veda la delibera del Consiglio nazionale del Coni n. 1475 del 30 ottobre 2012.

<sup>153</sup> La sospensione può sussistere nelle seguenti ipotesi: scadenza dell'affiliazione; affiliazione priva di tesseramenti nella categoria atleti; mancata partecipazione ad eventi sportivi, didattici, formativi; mancanza dei requisiti per l'iscrizione (dall'ufficio Coni competente).

cancellazione dell'iscrizione (per cause attinenti a difetti dell'affiliazione)<sup>154</sup> o di dichiarazione di nullità<sup>155</sup> della stessa.

Il provvedimento di cancellazione, revoca o nullità dal registro può essere impugnato innanzi alla Giunta nazionale del Coni entro trenta giorni dalla data di comunicazione del medesimo e, successivamente, innanzi al Collegio di garanzia dello sport istituito presso il Coni.

## **10. Riforma del Terzo Settore e fenomeno sportivo: aspetti generali.**

La riforma del terzo settore (d.lg. n. 117 del 2017 – codice del terzo settore e d.lg. n. 112 del 2017 – Impresa sociale) ha introdotto misure nuove per gli ETS ma non ha modificato la previgente disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Questo rende possibile per le associazioni e società sportive dilettantistiche rimanere fuori dal RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e mantenere tutte le agevolazioni previgenti. Attualmente siamo in attesa che il codice del terzo settore diventi completamente operativo con l'istituzione del RUNTS e l'emanazione di tutti i decreti attuativi e quindi si rende necessaria una valutazione sull'opportunità per il mondo sportivo dilettantistico di scegliere se entrare o meno a far parte degli enti del terzo settore. Lo scenario che si presenta è il seguente:

- enti che non svolgono in via principale o esclusiva una o più delle attività «di interesse generale» di cui all'art. 5 del codice del terzo settore o che svolgono tali attività con finalità diverse da quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- enti che, anche se teoricamente ammessi all'iscrizione, preferiscono non iscriversi al RUNTS e non divenire ETS al fine di evitare i conseguenti oneri organizzativi e amministrativi, oltre che il controllo da parte delle competenti pubbliche amministrazioni;
- enti che sceglieranno di non iscriversi al RUNTS per un (lecito) arbitraggio fiscale; in particolare le ASD, in forza dell'art. 89, comma 1, lett. c, del nuovo codice, pur non iscrivendosi al registro, continuano a beneficiare dell'attuale

---

<sup>154</sup> Nel caso di mancato rinnovo dell'affiliazione; perdita dei requisiti; mancata integrazione dei dati (su richiesta del Coni).

<sup>155</sup> Tale patologia può essere dichiarata qualora manchino i requisiti per l'iscrizione fin dall'inizio ovvero siano stati comunicati una partita IVA e/o un codice fiscale errato.

regime forfetario previsto dalla l. n. 398 del 1991 (non abrogata dal codice solo per questi enti, se non iscritti).

Ne consegue la prevedibile permanenza di un settore di enti *no profit* assai vasto e variegato anche al di fuori della nuova disciplina codicistica del terzo settore.

Con particolare riferimento alla collocazione degli enti sportivi dilettantistici, pur rientrando «l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche» tra le «attività di interesse generale» (art. 5, lett. *t*, d.lg. n. 117 del 2017) esercitabili dagli ETS, permane per il mondo sportivo dilettantistico la possibilità di scelta per l'applicazione dell'attuale e specifica disciplina in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 90, l. n. 289 del 2002, art. 148 TUIR, artt. 67, comma 1, lett. *m*, e 69, comma 2, del TUIR, etc.).

Occorre, peraltro, considerare che non esiste per l'ente sportivo dilettantistico incompatibilità tra iscrizione nel registro unico e iscrizione nel registro del Coni. Si ritiene che l'ente sportivo che opta per l'iscrizione nel registro non perda la possibilità di fruire dei benefici accordati agli enti iscritti anche al registro Coni sopra richiamati, salvo rinunciare, come detto in precedenza, al regime forfetario di cui alla l. n. 398 del 1991.

È, tuttavia, probabile che i maggiori adempimenti contabili e amministrativi, la nomina dell'organo di controllo e del revisore, i maggiori obblighi di trasparenza e la limitazione dello strumento dei compensi e rimborsi sportivi dilettantistici e, soprattutto, la modificazione delle agevolazioni fiscali in capo agli ETS renderanno non appetibile per gli enti sportivi dilettantistici, attualmente iscritti nel registro Coni, l'iscrizione nel RUNTS.

#### *10.1. Segue. Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).*

La riforma, come detto, non coinvolge tutte le ASD, ma solo quelle che assumono la qualifica di ETS ovvero di enti del terzo settore.

La nuova normativa è entrata in vigore dal 3 Agosto 2017, tuttavia prevede un regime transitorio e dà possibilità agli enti preesistenti all'entrata in vigore di adeguare i propri atti costitutivi e statuti alle nuove regole del RUNTS fino al 30 giugno 2020.

L'iscrizione nel RUNTS dà diritto ad accedere alle agevolazioni previste per il terzo settore e la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale (gli enti costituiti dopo il 3 agosto 2017 possono accedere a tale opportunità dopo 6 mesi dalla costituzione).

Il RUNTS è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gestito operativamente tramite un ufficio regionale (o provinciale, per le Province

autonome di Trento e Bolzano) e un ufficio statale. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica. Il Ministero vigila sul sistema di registrazione degli enti del terzo settore, assicurando l'uniformità tra i registri regionali, e monitorando lo svolgimento delle attività degli uffici del RUNTS operanti a livello regionale.

Il RUNTS si compone di diverse sezioni:

- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- enti filantropici;
- imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- reti associative;
- società di mutuo soccorso;
- altri enti del terzo settore.

Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

Per ciascun ente devono risultare le seguenti informazioni:

- la denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie;
- la data di costituzione;
- l'oggetto dell'attività di interesse generale, il codice fiscale o la partita IVA;
- il possesso della personalità giuridica e il relativo patrimonio minimo;
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;
- le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.

Nel RUNTS devono essere iscritti entro 30 giorni – unitamente al relativo deposito – tutti gli atti più rilevanti dell'ente, quali - ad esempio - il riconoscimento della personalità giuridica; le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione; i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione; le generalità dei liquidatori; tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento, etc.

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, l'ufficio del registro diffida l'ente del terzo settore a adempiere all'obbligo

suddetto, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi i quali l'ente, se non adempie, è cancellato dal registro.

Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori.

In caso di violazione, si applicano le stesse sanzioni previste per il registro delle imprese.

Per l'ASD l'iscrizione al RUNTS comporta certamente una serie di vincoli maggiori rispetto a quelli previsti per le ASD non iscritte a tale registro (per esempio pubblicazione del bilancio, etc.), anche con perdita di alcuni benefici fiscali (per esempio quelli della l. n. 398 del 1991). Ma, dall'altro lato, potrebbe comportare i vantaggi riservati agli enti del terzo settore.

## **11. I modelli societari nello Sport dilettantistico. Le società sportive dilettantistiche di capitali e le società sportive dilettantistiche cooperative: aspetti costitutivi e peculiarità.**

Come noto, la l. 27 dicembre 2017, n. 205 (d'ora in avanti legge di bilancio 2018)<sup>156</sup>, ha riformato parte del diritto societario sportivo dilettantistico. In particolare, tale norma aveva mutato radicalmente quella che per anni era stata la disciplina delle società sportive dilettantistiche (d'ora in avanti SSD), in quanto aveva introdotto la possibilità di costituire anche delle società sportive dilettantistiche lucrative (d'ora in avanti SSDL)<sup>157</sup>. In estrema sintesi, prima di tale novella legislativa, le SSD potevano, ai sensi della precedente normativa (l. 27

---

<sup>156</sup> Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 2017. Per un primissimo commento su tale riforma si veda: M. RUBINO DE RITIS, *Riforma del terzo settore e attuali assetti societari delle imprese sportive: propositi e spropositi del legislatore*, in *Giust. civ.*, 2018, III, p. 763 ss.; M. SACCARO, *Svolta nel mondo dello Sport italiano: nasce la società sportiva dilettantistica lucrativa*, in *Corr. trib.*, 2018, V, p. 349 ss.; M. SPERDUTI, *Le società sportive dilettantistiche lucrative a seguito della riforma attuata con la legge di bilancio 2018*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2018, I, p. 79 ss.

<sup>157</sup> Con tale riforma, più precisamente al comma 353 della legge in questione, il legislatore aveva legittimato l'esercizio di attività sportive dilettantistiche mediante l'utilizzo di società – in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del c.c. – anche con scopo di lucro. Segnatamente il comma 353 disponeva: «Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile». Pertanto, escluse le società cooperative, ogni tipo di società poteva essere utilizzato per svolgere attività sportiva dilettantistica lucrativa.



dicembre 2002, n. 289)<sup>158</sup>, essere costituite solamente in forma di società di capitali (s.p.a. e s.r.l.) o cooperative ma senza il perseguimento dello scopo di lucro<sup>159</sup>.

Tuttavia, tale innovativa riforma ha avuto vita breve, poiché con l'entrata in vigore del d.l. del 12 luglio 2018, n. 87 (d'ora in avanti decreto Dignità)<sup>160</sup>, e in particolare ai sensi dell'art. 13 di quest'ultimo, sono state abrogate le norme contenute nella legge di bilancio 2018 che facevano riferimento all'esercizio, con scopo di lucro, delle attività sportive dilettantistiche<sup>161</sup>. Conseguentemente, le SSDL sono rimaste in vigore per non più di qualche mese, generando così, negli operatori del mercato e in quelli del diritto, una notevole incertezza, tantoché, in questo quadro normativo così caotico e a dir poco bizzarro, corrono alla mente le parole di quella autorevole dottrina che scriveva: «impresa e mercato hanno bisogno di regole certe», e questo al fine di evitare «il rischio che l'ordine del mercato degeneri in disordine del mercato»<sup>162</sup>.

---

<sup>158</sup> Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 2002.

<sup>159</sup> La dottrina che si è occupata delle SSD è molto vasta, senza pretese di esaustività *ex pluribus*: G. MARTINELLI, *Le società di capitali sportive senza scopo di lucro e l'applicabilità della disciplina sugli enti non commerciali: genialità o fallimento?*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2013, III, p. 282 ss.; C. DE STEFANIS e A. QUERCIA, *Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive*, 10<sup>a</sup> ed., Santarcangelo di Romagna, 2018, *passim*; V. MASTROIACOVO, *La mancanza dello scopo di lucro nelle società di capitali: lo strano caso del regime fiscale delle società che svolgono attività sportiva dilettantistica*, in *Riv. dir. trib.*, 2004, VI, p. 787 ss.; G. MARTINELLI e C. MUSURACA, *Disconoscimento della qualifica di società sportiva dilettantistica e tassazione dei compensi*, in *Enti non profit*, 2012, I, p. 26 ss.; S. DI DIEGO e G. GENTILI, *Cooperativa sportiva dilettantistica: elementi chiave dello Statuto*, *ivi*, 2008, II, p. 133 ss.; G. GENTILI e P. CAMILLETI, *Profili generali delle società sportive dilettantistiche*, *ivi*, 2007, XI, p. 680 ss.; R. CARMINA, *Note in tema di società di capitali, cooperative e regime ONLUS nel settore sportivo dilettantistico*, in *Vita not.*, 2015, II, p. 1037 ss.; L. BELLICINI e M. BAGLIONI, *Le società sportive dilettantistiche: ancora tanti problemi aperti*, in *Terzo settore*, 2010, V, p. 19 ss.

<sup>160</sup> Pubblicato nella G.U. del 13 luglio 2018, convertito con la l. n. 96 del 9 agosto 2018.

<sup>161</sup> Nello specifico, sono stati abrogati dell'art. 1, l. 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 353, 354, 355, 358, 359 e 360, e sono stati soppressi gli altri effetti della riforma in esame.

<sup>162</sup> In questi termini G. OPPO, *Impresa e mercato*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, I, p. 429 s. Nello stesso senso si veda anche: N. IRTI, *Diritto ed economia. Problemi e orientamenti teorici*, Padova, 1999, *passim*; G. AMATO, *Diritto dell'economia*, in P. GROSSI (a cura di), *Giuristi e legislatori. Pensiero giuridico e innovazione legislativa nel processo di produzione del diritto*, Milano, 1997, p. 153.

Analizziamo ora il vigente sistema normativo fondato su quanto disposto dall'art. 90, comma 17, l. n. 289 del 2002, che regola le associazioni e le società sportive dilettantistiche. Tale disposizione, come già analizzato nei paragrafi che precedono, prevede che per l'esercizio di attività sportiva dilettantistica si possano utilizzare tre diverse tipologie di istituti giuridici:

- 1) l'associazione sportiva priva di personalità giuridica<sup>163</sup>;
- 2) l'associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato<sup>164</sup>;
- 3) la società sportiva di capitali o cooperativa<sup>165</sup>, costituita secondo le disposizioni vigenti, a eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

Non può sfuggire quindi che, dal tenore letterale della norma in esame, emerge con chiarezza che sia le ASD che le SSD devono statutariamente escludere il fine di lucro<sup>166</sup>. Nondimeno, preme ribadire che, qualora si voglia esercitare attività di impresa nel settore dello sport dilettantistico, utilizzando una forma giuridico-organizzativa non prevista tra quelle sopraelencate, lo si potrà comunque fare<sup>167</sup>, sebbene in tal caso si perda la possibilità di ottenere il riconoscimento da parte del Coni decadendo così dal diritto a godere di tutte le varie agevolazioni fiscali previste in materia<sup>168</sup>.

Sulla scorta di quanto indicato, mette conto rilevare che, fino all'emanazione della richiamata l. n. 289 del 2002, il regime fiscale agevolato previsto dalla l. 16

---

<sup>163</sup> Come disciplinata dagli artt. 36 ss. c.c.

<sup>164</sup> Ai sensi del regolamento di cui al d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

<sup>165</sup> Novità introdotta dall'art. 4, d.l. 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla l. 21 maggio 2004, n. 128.

<sup>166</sup> Invero, ai sensi dell'art. 90, comma 18, lett. *d*, l. *de quo*, si deve statutariamente prevedere «l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette».

<sup>167</sup> Ad esempio una società per azioni con scopo di lucro.

<sup>168</sup> Nel merito, si ricorda che, al fine di evitare l'indebita fruizione delle agevolazioni fiscali anche ad associazioni e società sportive non riconosciute dal Coni, è stato emanato il d.l. 28 maggio 2004, n. 136, convertito nella l. del 27 luglio 2004, n. 186, il cui art. 7 dispone che: «il Coni è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche». Da ciò si evince che le agevolazioni fiscali, previste per il settore, presuppongono l'avvenuto riconoscimento, ai fini sportivi, rilasciato dal Coni, «quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale», cfr. R. GUGLIELMO, *Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina*, in *Studi mat. Quad. semestrali Cons. naz. notariato*, 2004, II, p. 772 ss., e nello stesso senso anche M. RUBINO DE RITIS, *Riforma del terzo settore e attuali assetti societari delle imprese sportive*, cit., p. 774 s.; M. SPERDUTI, *Le società sportive dilettantistiche lucrative*, cit., p. 84.

dicembre 1991, n. 398 era riservato alle sole ASD. Solamente in seguito all'emanazione della l. n. 289 del 2002, invece, le agevolazioni fiscali sono state estese anche alle società di capitali e alle cooperative (dal 2004)<sup>169</sup> dilettantistiche senza scopo di lucro. In tal guisa, è doveroso sottolineare che la maggior parte delle agevolazioni (fiscali e non)<sup>170</sup> previste dalla l. n. 398 del 1991 sono comunque subordinate al conseguimento di un reddito da attività commerciali non superiore a euro 400.000,00<sup>171</sup>, il cui sconfinamento farà venir meno le agevolazioni stesse.

Eppure, malgrado tale estensione delle varie agevolazioni fiscali a favore delle SSD (previste inizialmente solo per le ASD), la forma solitamente più utilizzata dagli enti che esercitano attività di impresa nel settore dello sport dilettantistico è, come analizzato nei paragrafi che precedono, quella dell'ASD<sup>172</sup>. Ciò nonostante, non sfugge l'iniziativa di qualche Federazione che ha imposto, quale requisito fondamentale per la partecipazione ai campionati di serie superiore, la forma della società di capitali (prevedendo anche delle soglie minime di capitale sociale)<sup>173</sup>.

In questo quadro possiamo dunque riassumere che attualmente l'attività di impresa nel settore dello sport dilettantistico – ai fini del riconoscimento Coni – può essere svolta, purché senza scopo di lucro, dalle associazioni (riconosciute e non), dalle società di capitali e cooperative, ma non anche dalle società di persone,

---

<sup>169</sup> Mediante la l. n. 128 del 2004.

<sup>170</sup> In particolare, l'art. 2 della soprarichiamata l. prevede diverse agevolazioni. Tra le più significative si ricordano quelle stabilite al comma 1: «I soggetti di cui all'articolo 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Sono, altresì, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633». Altre agevolazioni meritevoli di menzione sono quelle stabilite al comma 3: «Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalità di cui all'articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», e anche quelle di cui al comma 5: «In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 1 è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali».

<sup>171</sup> Così come modificato dall'art. 1, comma 50, l. 11 dicembre 2016, n. 232.

<sup>172</sup> Sul punto si veda M. SPERDUTI, *Le società sportive dilettantistiche lucrative*, cit., p. 81.

<sup>173</sup> Come osservato da attenta dottrina M. RUBINO DE RITIS, *Riforma del terzo settore e attuali assetti societari delle imprese sportive*, cit., p. 775, il quale richiama l'art. 2 del regolamento di ammissione al campionato maschile di serie A1 SuperLega 2018-2019 della Federazione della pallavolo che prevede come requisito minimo – da parte della SSD che intende partecipare al campionato – l'aver sottoscritto e interamente versato euro 120.000,00 a titolo di capitale sociale.

mentre si nutrono dei dubbi sull'utilizzabilità delle società in accomandita per azioni (le c.dd. s.a.p.a.)

In particolare, le s.a.p.a., secondo una certa parte della dottrina, non sarebbero incluse nella dicitura generale di «società di capitali» utilizzata dalla l. n. 289 del 2002 poiché le stesse, come noto, si caratterizzano – *ex* art. 2452 c.c.<sup>174</sup> – per la presenza di soci accomandatari i quali potrebbero rispondere solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali in caso di insolvenza della società stessa. Pertanto, secondo tale dottrina, ammettendo l'utilizzo delle s.a.p.a., si vanificherebbe la scelta del legislatore di escludere, tra i tipi societari utilizzabili dalle SSD, quelle caratterizzate dalla autonomia patrimoniale imperfetta, come appunto le società di persone e le s.a.p.a.<sup>175</sup>.

Al contrario, un opposto orientamento dottrinale, in ragione di un'interpretazione meramente letterale del tessuto normativo di riferimento (l. n. 289 del 2002), ritiene ammissibile (ai fini della costituzione di una SSD) l'adozione di tutti i tipi di società di capitali così come statuito dal comma 17, lett. *c*, dell'art. 90 della richiamata legge<sup>176</sup>.

Ad avviso di chi scrive, prendendo atto di tali posizioni dottrinali, e considerato comunque lo scarso rilievo pratico di detta problematica, sembrerebbe preferibile condividere l'indirizzo per il quale le s.a.p.a. possano essere adoperate quale tipo societario previsto dalla l. n. 289 del 2002, e questo per due ordini di motivi. In primo luogo, in ragione del tenore letterale della norma di riferimento (art. 90, comma 17, lett. *c*, l. n. 289 del 2002) che utilizza la terminologia «società di capitali» senza ulteriori precisazioni e limitazioni, il legislatore non sembrerebbe dunque espungere da tale generico richiamo nessun tipo societario, e perciò *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*. Sulla medesima riflessione conviene parte della dottrina<sup>177</sup>, la quale evidenzia che se il legislatore avesse voluto introdurre tale limitazione per le SSD lo avrebbe espressamente previsto al pari di quanto fatto per le società sportive professionistiche, le quali possono infatti utilizzare

---

<sup>174</sup> Art. 2452 c.c.: «Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni».

<sup>175</sup> In questo senso F. CAPOGROSSI GUARNA e A. LIPARATA, *Società e associazioni sportive dilettantistiche. Inquadramento, aspetti fiscali e agevolazioni*, Milano, 2005, p.13.

<sup>176</sup> Si veda V. MASTROIACOVO, *La mancanza dello scopo di lucro nelle società di capitali: lo strano caso del regime fiscale delle società che svolgono attività sportiva dilettantistica*, cit., p. 787.

<sup>177</sup> Cfr. R. CARMINA, *Note in tema di società di capitali, cooperative e regime ONLUS*, cit., p. 1042.

solamente i tipi di s.p.a. e s.r.l. per espressa e puntuale limitazione di legge (si veda quanto disposto dalla l. 23 marzo 1981, n. 91, art. 10 e successive modifiche)<sup>178</sup>.

In secondo luogo, occorre propendere per l'utilizzabilità delle s.a.p.a. in forza del fatto che, qualora si volesse avvalorare l'orientamento opposto (e cioè quello escludente le s.a.p.a.), per assurdo si dovrebbero escludere anche le s.p.a. e le s.r.l. unipersonali, le quali, pur essendo delle società di capitali, secondo quanto previsto dagli artt. 2325 e 2462 c.c.<sup>179</sup>, non escludono la responsabilità personale (illimitata e solidale) dell'unico socio. Sulla scia di tali considerazioni sembrerebbe preferibile, quindi, ammettere l'utilizzabilità delle s.a.p.a. ai sensi dell'art. 90, comma 17, lett. c, l. n. 289 del 2002.

---

<sup>178</sup> Letteralmente: «Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata». Di conseguenza, le società sportive possono assumere – esclusivamente – la struttura di società a responsabilità limitata o della società per azioni. In particolare, per quanto attiene ai primi commenti della l. n. 91 del 1981, *ex multis* sia permesso rinviare a: G. MARASÀ, *Le «società» senza scopo di lucro*, Milano, 1985, *passim*; ID., *Società sportive e società di diritto speciale*, in *Riv. soc.*, 1982, p. 507; C. FOIS, *Legge 23 marzo 1981, n. 91, sub artt. 10-13*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, p. 613; ID., *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, Commento all'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, p. 630; A. LENER, P. MAZZOTTA, G. VOLPE PUTZOLU e M. GAGLIARDI, *Una legge per lo sport*, in *Foro it.*, 1981, V, p. 297; L. GHIA e G. VONA, *Riflessioni sulla natura giuridica delle società sportive (legge n. 91 del 1981)*, in *Temi rom.*, 1985, I, p. 691; S. LANDOLFI, *La legge n. 91 del 1981 e la «emersione» dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, p. 36; C. MACRÌ, *Problemi della nuova disciplina dello sport professionistico*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, II, p.499; G. VIDIRI, *Le società sportive tra normativa speciale e disciplina codicistica*, in *Società*, 1991, p. 750. Sul tema delle società sportive professionistiche si vedano, senza pretese di completezza, i contributi di: G. VIDIRI., *Società sportive e trasferimento d'azienda*, in *Giust. civ.*, 2011, XII, p. 2824 ss.; G. MINERVINI, *Il nuovo Statuto-tipo delle società calcistiche*, in *Riv. soc.*, 1967, p. 678; A. ALBANESI, *Il fine di lucro e la società sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1958, p. 77; M.T. CIRENEI, *Le associazioni sportive società per azioni*, in *Riv. dir. comm.*, 1970, I, p. 467; F. LANGHER, *Le associazioni sportive, associazioni non riconosciute o società?*, in *Annuario fac. econ. univ. Messina*, 1971, p. 228; R. ZAZZA, *Società senza scopo di lucro nell'ordinamento sportivo italiano*, in *Riv. dir. sport.*, 1972, p. 3; A. GAMBONI, *Società calcistiche costituite in società per azioni e fallimento*, in *Foro nap.*, 1975, p. 181.

<sup>179</sup> Art. 2325 c.c.: «Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2362». Art. 2462 c.c.: «Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470».

Passando ora alla disamina degli aspetti costitutivi delle SSD, mette conto rilevare che «il procedimento di costituzione per le società sportive dilettantistiche non muta dall'ordinario procedimento di costituzione delle società di capitali e cooperative»<sup>180</sup>. Ciò nonostante – ai sensi dell'art. 90, comma 18, l. n. 289 del 2002, puntualmente analizzato nel § 6.2– lo statuto delle predette società dilettantistiche (sia di capitali che cooperative) deve espressamente prevedere, oltre all'indicazione della sede legale, i seguenti elementi:

- a) la denominazione (che deve indicare le finalità sportive e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica);
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche (compresa l'attività didattica);
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci anche indirettamente;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

In punto di disciplina, preso atto dei sopracitati elementi essenziali dello statuto delle SSD, l'art. 90, comma 18 *bis*, l. n. 289 del 2002 statuisce – in tema di *governance* – che: «È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione

---

<sup>180</sup> In questi termini R. GUGLIELMO, *Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina*, cit., p. 7, il quale ulteriormente precisa che: «il riconoscimento da parte del Coni, previsto dall'art. 7, l. n. 186 del 2004, infatti, incide esclusivamente sulla concessione delle agevolazioni fiscali e non anche sul procedimento di costituzione della società».

sportiva o disciplina associata se riconosciute dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva». In termini più generali e ripetendo quanto già analizzato in tema di ASD (§ 6.2), ciò che stabilisce l'art. 90, comma 18 *bis*, della legge in esame, è un vero e proprio divieto di concorrenza in capo agli amministratori delle SSD e delle ASD, la cui *ratio legis* è quella di garantire alle società sportive dilettantistiche un sistema di amministrazione imparziale, evitando commistioni di interessi di qualsiasi tipologia.

La questione della *governance* societaria non è l'unico profilo rilevante della disciplina delle SSD. In particolare, giova rammentare che le SSD, essendo società di capitali (o cooperative) prive dello scopo di lucro (inteso in senso soggettivo), hanno una natura «speciale»<sup>181</sup> da cui derivano alcune caratteristiche peculiari. In questo senso, si pensi al fatto che sono inapplicabili alle SSD tutte quelle norme che presuppongono la distribuzione degli utili tra i soci, dunque, secondo un granitico orientamento, le SSD non potranno:

«a) emettere quelle categorie di azioni che si differenziano dalle azioni ordinarie per la diversa misura o modalità di partecipazione agli utili (azioni di risparmio, azioni di godimento, azioni privilegiate nella distribuzione degli utili, azioni correlate);

b) prevedere, a favore di alcuni soci, l'attribuzione di particolari diritti, riguardanti la distribuzione degli utili, *ex art.* 2468, comma 3;

c) quotarsi in borsa [cosa che invece è ammessa per le società sportive professionistiche]<sup>182</sup>, essendo limitata la possibilità di far ricorso al mercato del risparmio. Non è, invece, precluso alle società sportive l'emissione di obbligazioni [anche convertibili] (S.p.A.) o titoli di debito (S.r.l.)»<sup>183</sup>.

Al di là di tali limitazioni, si ammette, invece, la possibilità di trasferire le partecipazioni sociali delle SSD anche dietro il pagamento di un corrispettivo superiore o inferiore al loro valore nominale, mentre in caso di recesso o esclusione del socio il rimborso della partecipazione sociale dovrà avvenire

---

<sup>181</sup> In questi termini R. CARMINA, *Note in tema di società di capitali, cooperative e regime ONLUS nel settore sportivo dilettantistico*, cit., p. 1041. Si veda anche G. MARASÀ, *Scopi non lucrativi e scopi non economici nei contratti associativi del libro V del codice civile: problemi e prospettive*, in G. PONZANELLI (a cura di), *Gli enti non profit in Italia*, Padova, 1994, p. 185 ss.

<sup>182</sup> Non potendo affrontare il tema con la dovizia ricostruttiva che gli compete, sia permesso rinviare a M. STELLA JR. RICHTER, *Considerazioni sulle società sportive quotate*, in *Riv. dir. soc.*, 2008, II, p. 361 ss.; D. REGOLI, *Società sportive e quotazione*, in *Riv. dir. soc.*, 2008, II, p. 338 ss.; F. COSSU, *L'evoluzione normativa delle società sportive*, in *Riv. not.*, 2000, VI, p. 1361 ss.

<sup>183</sup> Letteralmente R. GUGLIELMO, *Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina*, cit., p. 8.

obbligatoriamente secondo il valore nominale della stessa, escludendosi così qualsivoglia rivalutazione.

Sempre in questo quadro si inseriscono le ulteriori limitazioni delle SSD relative alle operazioni sul capitale sociale. In prima battuta, è saldo l'orientamento per il quale l'aumento gratuito di capitale non può essere escluso se è stata statutariamente prevista la totale devoluzione del patrimonio residuo a fini sportivi<sup>184</sup>, anche perché tale operazione provoca seppur indirettamente un aumento della garanzia patrimoniale (cioè del capitale sociale) in favore degli ipotetici creditori sociali. Tuttavia, se lo statuto prevede «il diritto del socio a vedersi rimborsato, in sede di liquidazione totale o parziale della società, al massimo il valore nominale della quota, l'aumento gratuito del capitale, mediante imputazione a capitale delle riserve, consentirebbe un'attribuzione vietata al socio degli utili accantonati, sebbene rinviata alla data successiva della liquidazione totale o parziale»<sup>185</sup>, pertanto in questi casi, qualora un socio della SSD dovesse essere escluso o recedere, la quota di liquidazione spettante allo stesso andrebbe riferita al solo valore nominale originario della stessa, *ante* aumento gratuito di capitale<sup>186</sup>.

In seconda battuta, sia concesso osservare che, rispetto a quanto sopradetto in tema di aumento gratuito di capitale, si assiste a una situazione inversa per quanto concerne l'operazione di riduzione facoltativa di capitale sociale. A stretto rigore infatti, «nel caso in cui lo Statuto preveda la devoluzione totale del patrimonio residuo a fini sportivi, l'operazione di riduzione violerebbe in via indiretta il divieto di distribuzione degli utili, in quanto al socio verrebbe rimborsato il valore nominale del conferimento»; al contrario la riduzione facoltativa è legittima «nel caso in cui al socio fosse attribuito il diritto a ottenere, in sede di liquidazione totale o parziale della società, il rimborso del valore nominale della propria partecipazione»<sup>187</sup>.

Ancor più particolare è il regime delle SSD cooperative, le quali come noto, nella originaria formulazione dell'art. 90, comma 17, l. n. 289 del 2002, non erano espressamente previste<sup>188</sup>. Infatti, solamente con il d.l. n. 72 del 2004, convertito

---

<sup>184</sup> Si veda M. RUBINO DE RITIS, *Riforma del terzo settore e attuali assetti societari delle imprese sportive*, cit., p. 777.

<sup>185</sup> In questi termini R. GUGLIELMO, *o.c.*, p. 9.

<sup>186</sup> Condividendo quanto proposto da M. RUBINO DE RITIS, *Riforma del terzo settore e attuali assetti societari delle imprese sportive*, cit., p. 777.

<sup>187</sup> Con queste parole R. GUGLIELMO, *Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina*, cit., p. 9.

<sup>188</sup> Il quale per le SSD prevedeva le seguenti forme giuridiche: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva



nella l. n. 128 del 2004, si è legittimata la possibilità di costituire delle SSD cooperative. In realtà, come fatto notare da attenta dottrina, tale «modifica normativa è, però, da considerarsi di efficacia interpretativa e non innovativa, dal momento che risultano essere numerose le cooperative sportive che all'entrata in vigore della norma risultavano già affiliate a Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva»<sup>189</sup>. Quindi, pur essendo certa la cittadinanza giuridica delle SSD cooperative, sia concesso osservare che tali enti, oltre a soggiacere alla disciplina «speciale» (prevista dall'art. 90 della l. n. 289 del 2002) fin qui esposta, presentano alcune peculiarità tali da rendere necessaria un'ulteriore trattazione rispetto a quanto finora detto in tema di SSD in generale<sup>190</sup>.

In primo luogo, corre alla mente quanto disposto dal comma 1 dell'art. 90, l. n. 289 del 2002, e cioè che «le disposizioni della l. 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro». In altre parole, tale norma (di estensione dei benefici fiscali) letteralmente richiama solamente le società di capitali e non anche le cooperative. Ciò nonostante, secondo un granitico orientamento dottrinale, si ritiene pacifica l'estensione dei richiamati benefici fiscali anche alle SSD cooperative, e questo per due ordini di motivi. In prima battuta sarebbe illogico estendere tale regime fiscale di favore alle sole SSD di capitali e non anche alle SSD cooperative, le quali sono per loro natura e struttura certamente più simili alle ASD. In particolare, si pensi ai principi della porta aperta (*ex art. 2528 c.c.*, per il quale non vi devono essere delle limitazioni al diritto di accesso e recesso dei soci) e di democraticità (*ex art. 2538 c.c.*, secondo cui, generalmente, ogni socio ha un voto a prescindere dalla sua partecipazione di capitale, il c.d. voto per testa) che caratterizzano le società cooperative, e che

---

con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro. In sintesi, si faceva riferimento nella richiamata lett. c, solamente alle società di capitali e non anche a quelle cooperative.

<sup>189</sup> Letteralmente C. DE STEFANIS e A. QUERCIA, *Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive*, cit., p. 197.

<sup>190</sup> Tantoché in dottrina si è dedicata una certa attenzione al tema delle SSD cooperative, si vedano, ad esempio, senza pretese di esaustività, i seguenti studi: N. FORTE, *Società ed associazioni sportive*, in *notariato.it*; R. CARMINA, *Note in tema di società di capitali, cooperative e regime ONLUS*, cit., p. 1037 ss.; S. DI DIEGO e G. GENTILI, *Cooperativa sportiva dilettantistica: elementi chiave dello Statuto*, cit., p. 133 ss.

difatti, rendono – per certi aspetti – molto affini queste ultime agli enti associativi senza scopo di lucro<sup>191</sup>.

In seconda battuta, milita in favore dell'estensione di tale regime fiscale alle cooperative, anche l'art. 90, comma 17, l. n. 289 del 2002, in quanto tale norma (a séguito della citata riforma del 2004) prevede proprio la possibilità di costituire delle società sportive dilettantistiche in forma di cooperative. Quindi, secondo un'interpretazione sistematica delle norme in esame, non si può non ammettere l'estensione del citato regime fiscale anche alle SSD cooperative<sup>192</sup>, tantoché, da tempo, nel notariato si è affermato l'orientamento secondo il quale: «anche i sodalizi sportivi che hanno adottato tale veste giuridica possono fruire senza che vi sia piú alcuna incertezza dei medesimi benefici fiscali previsti per le associazioni e le società di capitali non lucrative, purché esercenti attività sportive dilettantistiche»<sup>193</sup>.

Un ulteriore profilo di interesse delle SSD cooperative (e, in particolare, in quelle a mutualità prevalente<sup>194</sup>) è quello che concerne l'apparente conflitto di norme che

---

<sup>191</sup> Per quanto concerne il principio della porta aperta si richiama quanto previsto espressamente dall'art. 2528 c.c.: «L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori. Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione». Mentre il principio di democraticità trova fondamento nell'art. 2538 c.c., che letteralmente dispone: «Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. L'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori. Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire piú voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri».

<sup>192</sup> Opina così R. CARMINA, *Note in tema di società di capitali, cooperative e regime ONLUS nel settore sportivo dilettantistico*, cit., p. 1043.

<sup>193</sup> In questi termini N. FORTE, *Società ed associazioni sportive*, cit., p. 2.

<sup>194</sup> E cioè quelle disciplinate dall'art. 2512 c.c. che testualmente prevede: «Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che: 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da

si genera tra quanto disposto dall'art. 2514 c.c., comma 1, lett. *a*, e quanto previsto dall'art. 90, comma 18, lett. *d*, l. n. 289 del 2002, e cioè l'obbligo di prevedere nello statuto di ogni SSD l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette. In punto disciplina, giova rammentare che l'art. 2514 c.c., comma 1, lett. *a*, dispone «il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato». A stretto rigore, sulla scorta del principio per il quale *lex specialis derogat legi generali* è lapalissiana la prevalenza di quanto disposto dall'art. 90, comma 18, lett. *d*, l. n. 289 del 2002 (quale legge speciale) per le SSD cooperative a scapito della disciplina prevista dall'art. 2514, comma 1, lett. *a*, c.c. (quale legge generale) per le cooperative a mutualità prevalente<sup>195</sup>.

Orbene le riflessioni convergono su un'identica soluzione anche nel caso del contrasto tra quanto disposto dall'art. 2514, comma 1, lett. *d*, c.c. e quanto previsto dall'art. 90, comma 18, lett. *b*, l. n. 289 del 2002. Sicché, in caso di scioglimento della SSD cooperativa, si avrà (in applicazione della legge speciale sportiva) l'obbligo di devolvere il patrimonio della società ai fini sportivi, e dunque non troverà applicazione l'art. 2514, comma 1, lett. *d*, c.c. (quale legge generale) che prevede «l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione»<sup>196</sup>.

Prima di passare al successivo tema della trasformazione delle ASD in SSD, mi sia permesso precisare che quanto si è detto finora è valido per le SSD sia società di capitali che cooperative, poiché come già ribadito «il procedimento di costituzione per le società sportive dilettantistiche non muta dall'ordinario procedimento di costituzione delle società di capitali e cooperative»<sup>197</sup>, in altre parole, la disciplina sinora illustrata interessa gli aspetti «speciali» delle SSD, in quanto poi quest'ultime – per quanto concerne la loro struttura e funzionamento giuridico – sono

---

parte dei soci. Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci».

<sup>195</sup> Quest'ultimo orientamento è ormai saldo in dottrina, si veda C. DE STEFANIS e A. QUERCIA, *Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive*, cit., p. 203.

<sup>196</sup> Tesi quest'ultima condivisa largamente dalla dottrina, cfr. S. DI DIEGO e G. GENTILI, *Cooperativa sportiva dilettantistica: elementi chiave dello Statuto*, cit., p. 135; R. CARMINA, *Note in tema di società di capitali, cooperative e regime ONLUS nel settore sportivo dilettantistico*, cit., p. 1043.

<sup>197</sup> Cfr. R. GUGLIELMO, *Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina*, cit., p. 7.

comunque soggette alla normativa per così dire «ordinaria» prevista dal codice civile in tema di società a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni e cooperative.

## **12. Trasformazione da associazione dilettantistica a società sportiva dilettantistica: vantaggi e aspetti problematici.**

Un altro tema di grande interesse è quello della trasformazione delle ASD in SSD<sup>198</sup>, trasformazione che può definirsi come progressiva e eterogenea, che dunque trova la propria disciplina nell'art. 2500 *octies* c.c.<sup>199</sup>.

In punto di disciplina, giova rammentare che secondo quanto previsto dall'art. 2500 *octies* c.c., solamente i «consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del presente titolo». Tuttavia, non considerando le interpretazioni letterali della suesposta norma<sup>200</sup>, si ritiene che «l'art. 90 della citata l. n. 289 del 2002, come modificata dalla legge 128 del 2004, consente indifferentemente la possibilità, in materia di sport dilettantistico, di

---

<sup>198</sup> Tematica sulla quale la dottrina ha mostrato un vivace interesse: F. TASSINARI e A. ZOPPINI, *Sulla trasformazione eterogenea delle associazioni sportive*, in *Contratto impr.*, 2006, VI, p. 913 ss.; A. RUOTOLO, *La trasformazione degli enti no profit*, studio n. 32 del 2010, in *fondazione-notariato.it*; B. MOCCHETTI, *Trasformazione di associazione sportiva dilettantistica in società di capitali*, in *Diritto prat. soc.*, 2010, II, p. 91; L. SCARPA, *La trasformazione delle associazioni sportive dilettantistiche in società di capitali, tra normativa previgente e nuova disciplina*, in *fondazione-nazionalecommercialisti.it*; R. GUGLIELMO, *o.c.*, p. 10.

<sup>199</sup> Il quale segnatamente dispone: «I consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del presente titolo. La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende all'unanimità; nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato. La trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall'atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico. Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi. La trasformazione di fondazioni in società di capitali è disposta dall'autorità governativa, su proposta dell'organo competente. Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell'atto di fondazione o, in mancanza, dell'articolo 31».

<sup>200</sup> Secondo le quali l'art. 2500 *octies* c.c. sembrerebbe escludere dal novero degli enti «trasformabili» le associazioni non riconosciute, ammettendo, di conseguenza, solamente le trasformazioni eterogenee da ASD riconosciute in SSD.

utilizzare lo schema dell'associazione con o senza personalità giuridica e quello delle società di capitali o cooperativa. Negare la possibilità di migrare da una sola di tali forme organizzative in un'altra, sebbene funzionalmente omogenea, sembra una contraddizione ingiustificata»<sup>201</sup>.

A séguito di tali approdi, non sembra peregrino poter affermare che un'interpretazione eccessivamente rigorosa dell'art. 2500 *octies* c.c. finalizzata a escludere la trasformazione di ASD non riconosciute in SSD, sembrerebbe cozzare con quanto disposto dall'art. 90, comma 17, l. n. 289 del 2002, il quale, al contrario, prevede come forme giuridiche utilizzabili per l'esercizio di attività di impresa nel settore sportivo dilettantistico sia le SSD (di capitali e cooperative), sia le ASD, tanto riconosciute che non<sup>202</sup>.

Sulla scorta di tali considerazioni, corrono alla mente anche quelle riflessioni di attenta dottrina, secondo le quali, essendo la trasformazione da ASD in SSD caratterizzata da una sostanziale omogeneità causale (poiché difatti non muta il divieto di scopo di lucro)<sup>203</sup>, si potrebbe ritenere non applicabile l'art. 2500 *octies*, comma 3, c.c. poiché tale tipo di trasformazione non comporterebbe nessuna

---

<sup>201</sup> Letteralmente R. GUGLIELMO, *Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina*, cit., p. 10, il quale ribadisce ulteriormente: «Negare in questi casi la possibilità della trasformazione rischia di creare numerosi problemi pratici, anche in considerazione del fenomeno di trasformazione delle associazioni sportive in società di capitali verificatosi legittimamente all'indomani dell'emanazione della l. n. 91 del 1981, sulla base di una interpretazione estensiva del comma 5 dell'art. 15 della citata l. n. 91 del 1981 che concedeva agevolazioni fiscali per le trasformazioni compiute nel termine di cui al primo comma dell'art. 17 (un anno dall'entrata in vigore della legge), in società per azioni o in società a responsabilità limitata delle associazioni sportive (quindi anche non riconosciute) che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive». Nello stesso senso si veda anche B. MOCCHETTI, *Trasformazione di associazione sportiva dilettantistica in società di capitali*, cit., p. 91.

<sup>202</sup> Per questo motivo, non sembra possibile negare la trasformabilità delle ASD (anche non riconosciute) in SSD, anche perché, se per avventura si condividesse l'opposto e denegato orientamento restrittivo si giungerebbe alla conclusione paradossale per cui si potrebbero costituire *ex novo* delle SSD, ma non si potrebbero far trasformare le ASD non riconosciute (già costituite e operative) in SSD, il tutto rammentando che entrambe le tipologie di enti dilettantistici sono comunque esenti dallo scopo di lucro.

<sup>203</sup> Sul punto si veda B. MOCCHETTI, *o.l.n.c.*, il quale chiarifica: «in caso di trasformazione di associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta in società di capitali sportiva dilettantistica, non si ha nessuna modificazione causale, considerata l'assenza di lucro che connota necessariamente le società sportive dilettantistiche, anche se costituite in forma di società di capitali». Nello stesso senso si veda anche L. SCARPA, *La trasformazione delle associazioni sportive dilettantistiche in società di capitali, tra normativa previgente e nuova disciplina*, cit., p. 4.

«distrazione dalle originarie finalità dei fondi e valori [originariamente in capo alle ASD]»<sup>204</sup>.

In quest'ottica, preso atto che sembrerebbe oramai pacifico il richiamato orientamento secondo il quale si devono ammettere le trasformazioni di ASD (anche non riconosciute) in SSD<sup>205</sup>, è doveroso rammentare l'*iter* giuridico necessario alla realizzazione di tali trasformazioni. Dette operazioni sono regolate dall'art. 2500 *octies*, comma 2, c.c. il quale dispone che: «La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, [...] nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato». Segnatamente, l'art. 21 c.c. che all'ultimo comma stabilisce espressamente che «per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati».

Allo stesso tempo, si evidenzia che gli associati hanno la possibilità di prevedere un divieto generale di trasformazione il quale può essere stabilito nell'atto costitutivo dell'associazione stessa, come indicato dall'art. 2500 *octies*, comma 3, c.c.<sup>206</sup> tantoché – in ogni caso – all'associato dissenziente (e cioè contrario all'operazione di trasformazione) viene comunque riconosciuto sia il diritto di recesso sia il diritto alla liquidazione della propria quota<sup>207</sup>.

Proprio con riferimento alle quote di ogni associato *post* trasformazione, l'art. 2500 *octies*, comma 3, c.c. dispone che: «Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi». Pertanto, gli associati possono – con precipuo accordo – liberamente disporre delle proprie quote.

---

<sup>204</sup> Con queste parole A. RUOTOLO, *La trasformazione degli enti no profit*, cit., p. 5. Malgrado ciò, il divieto imposto dall'art. 2500 *octies*, comma 3, c.c. per il quale «non è comunque ammessa [la trasformazione eterogenea] per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico», ad avviso di chi scrive, non solo impone che la SSD (come per sua natura) non consegua lo scopo di lucro, ma determina anche che la società così trasformata preveda, statutariamente, il divieto di distribuzione (anche in forma indiretta) degli utili (si pensi alla liquidazione della quota del socio in caso di recesso o alla riduzione facoltativa di capitale sociale).

<sup>205</sup> *Ex multis*, L. SCARPA, *La trasformazione delle associazioni sportive dilettantistiche in società di capitali, tra normativa previgente e nuova disciplina*, cit., p. 7; B. MOCCHETTI, *Trasformazione di associazione sportiva dilettantistica in società di capitali*, cit., p. 91.

<sup>206</sup> Che testualmente dispone: «La trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall'atto costitutivo».

<sup>207</sup> M. MALTONI, *La trasformazione delle associazioni e delle fondazioni*, in M. MALTONI e F. TASSINARI (a cura di), *La trasformazione delle società*, Milano, 2005, p. 320.

Per quanto attiene alla forma della delibera di trasformazione, l'art. 2500 *octies* c.c. non prevede alcun onere di forma e di pubblicità, dunque, in ragione di tale silenzio si ritiene applicabile l'art. 2500 c.c., il quale – al contrario – impone la forma dell'atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato, nonché il rispetto delle forme di pubblicità relative, unitamente a quella richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione. In tal guisa è utile rammemorare anche quanto disposto dall'art. 2500 *novies* c.c. il quale prevede che la «trasformazione eterogenea ha effetto dopo 60 giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I creditori possono, nel suddetto termine di 60 giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445».

Ciò detto, non rimane altro che, in conclusione, illustrare brevemente quali possono essere i benefici che una ASD può trarre dal trasformarsi in SSD. In particolare, primo fra tutti c'è il vantaggio patrimoniale; difatti è lapalissiano che con tale operazione una ASD non riconosciuta (che sconta quindi un regime di autonomia patrimoniale imperfetta) ha la possibilità di ottenere l'autonomia patrimoniale perfetta, e cioè la netta separazione patrimoniale tra il patrimonio della trasformanda società e quello dei suoi soci, cosa che non avviene in tema di ASD non riconosciute, le quali, come ben noto, espongono *in primis* gli amministratori (*rectius* coloro che hanno agito in nome e per conto della associazione) al rischio (seppur limitato al solo caso di inadempimento e insolvenza dell'associazione) della responsabilità patrimoniale personale illimitata e solidale per i debiti contratti dall'associazione.

Un secondo vantaggio derivante dalla trasformazione da ASD in SSD, è anche quello relativo al mercato del credito di impresa, e segnatamente si pensi al fatto che, a stretto rigore, a differenza delle ASD non è impedita «alle società sportive l'emissione di obbligazioni [anche convertibili] (S.p.A.) o titoli di debito (S.r.l.)»<sup>208</sup>. Infine, ma senza pretese di esaustività, un ulteriore vantaggio derivante dalla trasformazione di una ASD in SSD è quello relativo alla maggiore stabilità del sistema di *governance* dell'ente stesso. In modo particolare, si pensi al fatto che nelle SSD per poter acquisire la qualifica di socio (e quindi votare) occorre sottoscrivere una quota societaria e dunque non sarà semplicemente sufficiente sottoscrivere una quota annuale di iscrizione come accade nelle ASD. Inoltre, è dalla suesposta sottoscrizione di una quota di capitale sociale (s.r.l.) o un determinato numero di

---

<sup>208</sup> Letteralmente R. GUGLIELMO, *Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina*, cit., p. 8.

azioni (s.p.a.), che si viene a determinare il diritto di voto del socio. Difatti, nelle SSD il diritto di voto è proporzionale alla quota di capitale sociale sottoscritto dal socio, e quindi (salvo il caso delle SSD cooperative) non vige il sistema del voto per testa.

### **13. Il codice della privacy ed il fenomeno sportivo dilettantistico. Regolamento UE n. 2016/679 e Codice privacy.**

Il regolamento generale sulla protezione dei dati (noto come «GDPR» ovvero *General Data Protection Regulation* – regolamento UE n. 679 del 2016) è un regolamento con il quale la Commissione europea ha rafforzato e reso più omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini dell'Unione europea e dei residenti nell'Unione europea.

Il testo, pubblicato su Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016, entrato in vigore il 25 maggio dello stesso anno, è divenuto efficace il 25 maggio 2018<sup>209</sup>.

Dunque, a far data dal 25 maggio 2018, il c.d. GDPR ha sostituito le precedenti disposizioni in materia e, con specifico riferimento all'Italia, la direttiva n. 95/46/CE sulla protezione dei dati e, soltanto per taluni aspetti tra cui i principi generali, le responsabilità e il trattamento sanzionatorio, il Codice per la protezione dei dati personali (d.lg. n. 196 del 2003).

Il nuovo regolamento europeo disciplina il trattamento dei dati personali relativi alle persone nell'Unione europea da parte di persone, società e organizzazioni. Nello specifico, si applica al «trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi» (art. 2, § 1 del regolamento).

Con l'espressione «trattamento» di dati personali si intende, in generale, «qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione

---

<sup>209</sup> Il 25 maggio 2018 è terminato il periodo di transizione per l'adeguamento degli Stati membri al GDPR. Il regolamento, a differenza della direttiva, non deve essere recepito dai singoli Paesi membri dell'UE mediante l'adozione di un decreto di attuazione, ma è già di per sé vincolante e vigente e direttamente applicabile, decorso il termine di due anni, dalla sua entrata in vigore senza passare per il testo di un atto legislativo interno.



mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione». Tale definizione (art. 4 GDPR) ricalca il vecchio testo dell'art. 4, lett. *a*, del Codice privacy italiano.

Preliminarmente, è necessario fare chiarezza sul corretto significato dell'espressione «dato personale», anche perché da tale definizione discende l'esatta comprensione e individuazione del concetto di «privacy» e dell'ambito oggetto di tutela del regolamento UE n. 679 del 2016 e dell'attuale versione del d.lg. n. 196 del 2003, adeguato al GDPR.

Ebbene, il dato personale è qualsiasi dato o informazione riguardante una persona fisica, ovvero il c.d. «interessato», identificata o identificabile. Per «identificabile» si intende la persona fisica che può essere riconosciuta, direttamente o indirettamente, attraverso attributi come nome, numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, identificativo *online* o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Rientra nella definizione di dato personale il nome, il cognome, la data di nascita, il codice fiscale, il numero di telefono, l'indirizzo di residenza, l'indirizzo di posta elettronica, un codice alfanumerico (si pensi al numero di matricola della tessera di un atleta, di uno studente universitario, di una *fidelity card*, oppure il codice IBAN). Dunque, per «dato personale» si intendono solo i dati o le informazioni che si riferiscono a persone fisiche e non i dati e le informazioni relativi a persone giuridiche. Ne consegue che non si può, né si deve parlare di tutela dei dati personali quando si parla dei dati di enti pubblici o privati<sup>210</sup>.

Per quanto riguarda il consenso al trattamento dei dati personali, che ai sensi dell'art. 6, lett. *a*, del GDPR è una delle condizioni alternative di liceità del trattamento dei dati personali, l'art. 7 del regolamento stabilisce che deve essere manifestato in forma espressa e inequivocabile mediante un atto positivo con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano da parte del titolare del trattamento. È il titolare del trattamento il soggetto tenuto a dimostrare che l'interessato – ovvero la persona fisica alla quale il dato personale (o più dati personali) si riferisce – ha prestato il consenso in modo consapevole, espresso e inequivocabile e a tal fine la richiesta scritta di raccolta del consenso o

---

<sup>210</sup> Denominazione sociale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo della sede legale, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, IBAN del conto corrente di una società, di una ditta individuale, di un'associazione o di una fondazione o di un ente pubblico non sono dati personali, non riferendosi e non rendendo identificabili persone fisiche bensì persone giuridiche.

del diniego al trattamento dei dati deve essere formulata dal titolare del trattamento in forma scritta, chiara, comprensibile e anche graficamente distinguibile da altre materie, aspetti o informazioni rese nell'ambito di una pagina *web*, un modulo cartaceo o un contratto. Ad esempio, nel modulo di iscrizione a una società sportiva devono essere inseriti distinti spazi di raccolta del consenso al trattamento dei dati, uno per ogni diversa finalità di trattamento: un consenso per l'esecuzione del rapporto associativo per erogare attività e servizi utili a consentire all'iscritto l'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica, un altro per eventuali ulteriori finalità di trattamento (attività di *marketing* diretto, o ancora cedere i dati a soggetti terzi quali *sponsor* o *partner* per inviare loro comunicazioni e promozioni di natura commerciale, c.d. *marketing*). Il primo sarà un consenso obbligatorio senza il quale la persona fisica non si può iscrivere, mentre gli altri sono facoltativi e pertanto deve essere prevista la casella per autorizzare e la casella per negare il consenso al trattamento.

Accanto alla definizione di «dato personale», il regolamento UE n. 679 del 2016 tutela ovviamente anche la delicata categoria dei «dati sensibili» ovvero le c.dd. «categorie particolare di dati» alle quali, come enunciato dalla definizione di cui al § 1 dell'art. 9 del GDPR (il quale riprende la definizione del vecchio testo dell'art. 4, lett. *d*, del d.lg. n. 196 del 2003), appartengono quei «dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona»<sup>211</sup>.

Inoltre, il GDPR prevede una specifica forma di tutela per i dati personali dei minori destinatari dell'offerta di servizi resi dalle società dell'informazione (*social networks*, siti *web*, giornali *online*, *blog*, caselle di posta elettronica etc.): in tale ipotesi, «il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale», ovvero dal genitore o in sua assenza da altro soggetto titolare della potestà genitoriale (art. 8, § 1 del GDPR). La norma consente al legislatore dei singoli Stati membri di «stabilire per legge un'età

---

<sup>211</sup> I dati cd. «sensibili» sono categorie particolari di dati. Le deroghe al divieto di trattarli sono indicate nell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 e nel caso di motivi di interesse pubblico si fa riferimento alla necessità di garantire e assicurare l'ordine pubblico, la sicurezza della collettività, far fronte a un'emergenza derivata da una pandemia o un sisma, la sicurezza dei cittadini di una determinata area o zona geografica (si v. il paragrafo 2, lett. *g* e lett. *i*, dell'art. 9 del GDPR).

inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni» e di conseguenza il nuovo art. 2 *quinquies* del Codice privacy italiano ha stabilito in tale fattispecie che il consenso dei minori è valido solo ove abbiano compiuto 14 anni. I dati personali dei minori sono oggetto di una tutela più forte, analoga a quella dei dati sensibili, in quanto i minori di età inferiore a 16 anni (o, in casi specifici, di 13 anni) sono soggetti che «possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali».

Come accennato, il regolamento UE n. 679 del 2016 non ha abrogato, né sostituito, il Codice privacy italiano, ma il legislatore interno, mediante il d.lg. n. 101 del 2018<sup>212</sup> ha adeguato il Codice privacy italiano al GDPR, abrogando una serie di articoli, modificandone alcuni e introducendone di nuovi. Dunque, il quadro normativo della tutela dei dati personali è composto dalla coesistenza del regolamento UE n. 679 del 2016 (GDPR) e del d.lg. n. 196 del 2003 (Codice privacy) nella versione adeguata in vigore dal 19 settembre 2018.

Ebbene, la normativa dettata dal regolamento UE n. 679 del 2016 unitamente alla versione aggiornata del Codice privacy italiano (d.lg. n. 196 del 2003) si applicano a tutti coloro che sono in possesso, quindi trattano, dati personali.

E per tutte le ragioni sopra esposte risulta indubbio e pacifico come la normativa introdotta dal GDPR insieme al Codice privacy italiano debbano essere applicati anche nell'ambito del quotidiano trattamento di dati personali e di categorie particolari di dati personali (ovvero i dati sensibili) degli interessati (maggioresi o minori) realizzato dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche.

È dunque fondamentale che i titolari del trattamento di dati personali che operano nel settore sportivo, e in particolare nell'ambito dello sport dilettantistico, siano adeguatamente informati e aggiornati sull'attuale quadro normativo vigente in materia di tutela dei dati personali e di privacy anche solo per poter trattare correttamente i dati dei propri iscritti, dei propri collaboratori e dipendenti e poter dimostrare, in caso di necessità, all'Autorità giudiziaria oppure a quella amministrativa (il Garante per la protezione dei dati personali) di aver messo in sicurezza i dati in loro possesso e di gestirli in modo lecito.

---

<sup>212</sup> Il d.lg. 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 679 del 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» è stato pubblicato sulla G.U. del 4 settembre 2018, n. 205.

### 13.1. *Accountability, ovvero responsabilizzazione delle attività di trattamento dei dati personali.*

Come piú volte ribadito in Europa e oltreoceano, la base fondante della vigente normativa europea per la protezione e la sicurezza dei dati personali stabilita dal regolamento UE n. 679 del 2016 è l'*accountability*, ovvero la «responsabilizzazione».

Il concetto di *accountability* permea l'intero GDPR riecheggiando in ogni suo articolo: dall'art. 5 (Principi applicabili al trattamento dei dati personali) – dove al § 2 si legge «il titolare del trattamento è competente per il rispetto» dei principi di liceità del trattamento «e in grado di provarlo (“responsabilizzazione”)» –, passando per l'art. 7 (Condizioni per il consenso) – che stabilisce che laddove il trattamento sia basato sul consenso, «il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali» - e l'art. 24, § 1 (Responsabilità del titolare del trattamento) – «il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, e essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento» – fino all'art. 33 che in merito all'obbligo di notificare il *data breach* – ovvero la violazione di una delle norme sul corretto e/o sicuro trattamento dei dati personali o l'episodio di illecita sottrazione, alterazione o perdita di dati – all'autorità di controllo entro il termine di 72 ore dal momento in cui il titolare ne è venuto a conoscenza. Tale obbligo però viene meno qualora il titolare del trattamento sia «in grado di dimostrare che, conformemente al principio di responsabilizzazione, è improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche». Infine, il titolare del trattamento deve documentare qualsiasi violazione dei dati personali (art. 33, § 5, del GDPR).

Diviene allora fondamentale definire chi è il «Titolare del trattamento dei dati personali»: l'art. 4, § 1, n. 7 del regolamento UE n. 679 del 2016 – che riprende la definizione del vecchio art. 4, lett. *f*, del Codice privacy italiano vigente prima dell'adeguamento al GDPR – definisce come tale «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali». Dunque, il titolare del trattamento è solo la persona fisica o la persona giuridica (ente pubblico, fondazione, associazione, società privata) che a monte decide (determina), individua le finalità, gli obiettivi da perseguire e realizzare mediante attività che si svolgono anche attraverso il trattamento di dati personali; una volta determinate le finalità deciderà come strutturare gli uffici, il proprio studio professionale, il proprio esercizio commerciale decidendo mezzi e modalità per svolgere il trattamento dei dati.

Diversa dalla figura del titolare è quella del responsabile del trattamento dei dati, ovvero di colui (persona fisica o giuridica) che «tratta dati personali per conto del titolare del trattamento» (art. 4, § 1, n. 8 del GDPR). Infatti, mentre il titolare è il solo che, prima che inizi un trattamento di dati, decide quali scopi realizzare e con quali strumenti e mezzi porre in essere condotte che rientrano nella definizione di trattamento di dato personale, il responsabile del trattamento è il soggetto che non decide finalità e mezzi del trattamento ma può trattare dati «per conto del titolare» ovvero osservando le istruzioni scritte rese dal medesimo titolare per trattare dati per suo conto<sup>213</sup>.

---

<sup>213</sup> Per comprendere a fondo il ruolo del Responsabile e il rapporto anche in termini di responsabilità che si instaura tra Titolare e Responsabile del trattamento si riporta l'art. 28 del regolamento UE n. 679 del 2016 che prevede che «1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. 2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. 3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento: a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico; b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32; d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento; e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare séguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III; f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento; g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. 4.

Tra i pilastri dell'assetto normativo – GDPR e Codice privacy – è anzitutto fondamentale operare nel rispetto dei principi di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali, ovvero nel rispetto degli artt. 5, 6 e 7 del regolamento. In particolare, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 5 GDPR, il Titolare del trattamento e anche i suoi collaboratori devono trattare i dati personali in modo «deciso, corretto e trasparente nei confronti dell'Interessato» (principio di correttezza già presente nel vecchio art. 11, lett. *a*, del d.lg. 196 del 2003); perseguendo «finalità determinate, esplicite e legittime» (principio di limitazione delle finalità, come nel vecchio testo dell'art. 11, lett. *b*, del d.lg. n. 196 del 2003); inoltre, i dati personali che sono trattati devono essere «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (c.d. principio di minimizzazione dei dati già noto e previsto dal vecchio testo del combinato disposto dell'art. 3 e dell'art. 11, lett. *d*, del d.lg. n. 196 del 2003), nonché «esatti e se necessario aggiornati» (principio di esattezza di cui al vecchio testo dell'art. 11, lett. *c*, del d.lg. n. 196 del 2003); «conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati» (principio di limitazione della conservazione, previsto nel vecchio art. 11, lett. *e*, del codice privacy italiano); e devono essere «trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali» (principio di integrità e riservatezza).

Inoltre, tra i principi che fondano la liceità e la correttezza del trattamento vige quello della realizzazione di finalità esplicite e legittime: da tale regola discende inevitabilmente uno degli obblighi principali del Titolare del trattamento, quale il dovere di informare gli Interessati su una serie minima di aspetti che caratterizzano il trattamento dei loro dati personali. L'informativa sul trattamento dei dati – nota a tutti come l'«informativa privacy» resa, fino al 24 maggio 2018, ai

---

Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile».

sensi dell'art. 13 del Codice privacy (d.lg. n. 196 del 2003) – deve esplicitarsi nel rispetto degli artt. 13 e 14 del regolamento UE n. 679 del 2016.

Ebbene, fissati i punti basilari dei principi e delle regole del trattamento dei dati personali, appare evidente come questo insieme di norme (quelle del GDPR e quelle dell'attuale Codice privacy italiano) debbano essere poste alla base del corretto trattamento dei dati personali e dei c.d. dati sensibili di atleti, soci, collaboratori, dipendenti, tecnici e consulenti che quotidianamente interagiscono tra loro e operano nell'ambito dello sport dilettantistico.

Ovviamente anche le associazioni sportive hanno dovuto adeguarsi al nuovo quadro normativo che regola il trattamento dei dati personali. Infatti, dal 25 maggio 2018 ogni ASD o società sportiva deve fornire, prima di raccogliere i dati personali degli atleti che si accingono a iscriversi – anche la mera attività di raccolta dei dati personali (nome, cognome, codice fiscale, telefono, indirizzo, certificato medico) mediante compilazione di moduli cartacei o sul sito *web* e la loro conservazione presso cartelle digitali o cassette e archivi cartacei integra il trattamento di dati personali – l'informativa su come tratta i dati.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR<sup>214</sup> l'informativa dovrà contenere informazioni dell'identità e i dati di contatto del Titolare del trattamento<sup>215</sup>, dell'eventuale

---

<sup>214</sup> Art. 13 del regolamento UE n. 679 del 2016: «In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni: a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante; b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento; d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi; e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili. 2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente: a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; e) se la

Responsabile per la protezione dai dati «*Data Protection Officer*» (c.d. DPO) del trattamento<sup>216</sup>, delle diverse finalità dei trattamenti. Tale documento dovrà essere consultabile e fruibile dagli aspiranti iscritti mediante locandine o copie cartacee reperibili in prossimità degli uffici di segreteria nonché sul sito *web* della ASD. Soltanto dopo aver comunicato l'informativa, la società sportiva potrà raccogliere e poi proseguire il trattamento dei dati previo rilascio del consenso scritto informato, consapevole e espresso da parte del singolo atleta.

Proprio nell'ambito del doveroso e tempestivo adeguamento al GDPR unitamente, a decorrere dal 19 settembre 2018, al testo aggiornato del Codice privacy italiano, la Federazione italiana tiro a volo ha messo in atto una serie di verifiche interne per avviare tempestivamente un percorso di adeguamento che le consentisse di trattare i dati personali degli atleti tesserati, iscritti presso le società e le associazioni sportive affiliate Fitav, nel rispetto del GDPR.

In ottemperanza al principio di *accountability* (ovvero responsabilizzazione) Fitav, Titolare del trattamento dei dati dei propri dipendenti e degli atleti tesserati, ha predisposto una nuova informativa sul trattamento dei dati (artt. 13 e 14 regolamento UE n. 679 del 2016), ha modificato i moduli del tesseramento e la modulistica per singoli eventi o gare, ha inviato delle circolari e modulistica di aggiornamento sui nuovi adempimenti, obblighi in materia di privacy a supporto dei Comitati e dei delegati nonché delle Affiliate. Con riferimento all'organizzazione interna la Federazione ha predisposto le lettere di nomina di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE n. 679 del 2016, nei confronti dei professionisti e delle società che nell'ambito del contratto di servizi, prestazioni d'opera e consulenze in essere con Fitav trattano

---

comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati; f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2».

<sup>215</sup> Il Titolare del trattamento è, dunque, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica ovvero qualsiasi altro organismo che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali (nel caso specifico è la stessa Fitav, in persona del suo legale rappresentante ovvero nella figura del Presidente).

<sup>216</sup> L'avv. PhD Tiziana Pica ricopre la posizione di *Responsabile per la protezione dei dati - DPO* per la FITAV.



dati personali per conto della Federazione; ha inoltre provveduto alla nomina dei dipendenti della sede legale come soggetti designati (che nel vecchio testo del Codice privacy erano denominati «incaricati») al trattamento dei dati (art. 29 GDPR in combinato con l'art. 2 *quaterdecies* del d.lg. n. 196 del 2003).

I tecnici, i medici, le persone fisiche che sono, ciascuno per uno specifico compito professionale, attive nel settore dello sport dilettantistico, così come le piccole aziende che offrono per la Federazione Fitav e/o per le singole associazioni e società sportive dilettantistiche servizi, ovvero tutti i soggetti che svolgono i rispettivi compiti (istituzionali, a titolo gratuito o in esecuzione di un contratto) trattando dati personali di persone fisiche e, in particolare, i dati personali degli atleti, di soggetti minorenni e i dati sensibili (ora «categorie particolari di dati») quali l'origine razziale o etnica, l'orientamento religioso o sessuale, condizioni relative allo stato di salute (interventi medici, patologie, intolleranze), devono necessariamente operare nel rispetto del nuovo assetto costituito non più dal solo d.lg. n. 196 del 2003, ma a monte dal regolamento UE n. 679 del 2016 (GDPR), il Codice privacy e i provvedimenti e le Autorizzazioni generali adottate dal Garante privacy italiano nonché dal Garante privacy europeo.

Come la Federazione al primo «contatto» con una persona fisica (l'Interessato) – aspirante stagista, nuovo dipendente, un istruttore, un nuovo tesserato – deve come prima di tutto fornire l'informativa su come tratta i dati personali nel rispetto del dettato dell'art. 13 del GDPR, così le società e le associazioni sportive devono anzitutto fornire l'informativa su come ciascuna singola realtà tratta i dati personali dei propri iscritti e adeguare la propria modulistica, aggiornare i contratti di collaborazione, consulenza, fornitura di servizi mediante la eventuale necessaria nomina di Responsabile (art. 28 GDPR) e/o del soggetto designato autorizzato al trattamento (art. 2 *quaterdecies* Codice privacy). Il Titolare del trattamento dei dati personali (la Federazione lo è in merito ai dati personali e sensibili dei propri dipendenti e dei tesserati Fitav, mentre le singole associazioni e società sportive lo sono in merito ai dati dei propri iscritti) deve inoltre operare adottando misure organizzative interne rispettose dell'obbligo del trattamento dei dati in sicurezza ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE n. 679 del 2016<sup>217</sup>.

---

<sup>217</sup> «Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso: a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la

Dunque, anche i piccoli uffici amministrativi (come le segreterie) degli enti che operano nell'ambito dello sport dilettantistico devono abolire condotte o prassi che possano esporre i dati personali e/o i dati sensibili contenuti in fascicoli cartacei o nelle cartelline digitali di un pc a distruzione, perdita, sottrazione ma anche solo a indebiti trattamenti. Infatti, posto che costituisce trattamento del dato personale anche la mera disponibilità del dato e la sua consultazione (su materiale cartaceo o a video di un pc), gli operatori di qualsivoglia ufficio non devono lasciare documenti, schedari, fascicoli incustoditi su scrivanie o presso un'area aperta al pubblico come una *reception*, non devono lasciare aperti i *notebook*, i personal computer, bensì ogni operatore deve utilizzare una propria *password* di accesso per non consentire a terzi estranei di accedere ai file informatici dei propri dispositivi di lavoro. E, ancora, non possono essere comunicati dati personali telefonicamente o a mezzo *e-mail* a soggetti diversi dall'Interessato al quale i dati personali si riferiscono (salvo ovviamente il richiedente la trasmissione dei dati si identifichi e sia munito di una delega scritta dell'Interessato). Le misure di sicurezza da adottare devono essere «adeguate» ovvero calibrate sulla base della singola realtà (dimensioni ufficio, volume e tipologia dei dati personali trattati, strumenti utilizzati, eventuali soggetti terzi destinatari dei dati, durata del trattamento), proprio per non appesantire e richiedere impegni e sforzi, anche economici, eccessivi rispetto alle concrete necessità del singolo Titolare del trattamento. È indubbio che un decalogo minimo (adozione *password* da modificare regolarmente, osservarne la segretezza, chiudere a chiave armadietti, schedari, librerie o stanze contenenti dati personali, adottare e aggiornare *antivirus* e *firewall* per i computer, separare le reti *wifi* (quella dell'ente-ufficio titolate del trattamento da quella «*guest*» per i clienti o ospiti della struttura), sono alcuni

---

disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 3. L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri».

esempi basilari delle misure di sicurezza che implementano un operato conforme a norme e principi fondanti un buon trattamento di dati personali.

In concreto, pertanto, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, sin da subito, dovrebbero aver già verificato e adeguato il contenuto delle informative rese agli interessati, le modalità di acquisizione del consenso al trattamento, specialmente se si tratta di minori, e verificato che queste contengano i requisiti minimi previsti dal GDPR. Qualora non lo abbiano ancora fatto dovranno procedere all'adeguamento nel minor tempo possibile.

Difatti, il concetto di responsabilizzazione con la susseguente responsabilità risarcitoria (art. 82 GDPR) e l'inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie (art. 84 GDPR<sup>218</sup>) – nonché la responsabilità penale di cui agli artt. 167 ss. del Codice privacy possono impattare sulle Federazioni sportive e sulle società e associazioni sportive, con conseguenze anche molto gravi sia in termini di capacità economica che sotto il profilo del danno reputazionale.

Trattandosi di conseguenze che incidono sul rapporto di fiducia tra Titolare del trattamento e soggetto interessato, sull'immagine della Federazione e/o della affiliata nonché sul bilancio e, conseguentemente in taluni casi, anche sulla sopravvivenza di una società, è evidente come tutti coloro che trattano dati nel mondo dello sport dilettantistico – dove si raccolgono, conservano, detengono, comunicano, pubblicano i dati personali e sensibili di dipendenti, soci, volontari, atleti, allenatori e altri – debbano adeguarsi al vigente assetto normativo partendo

---

<sup>218</sup> L'art. 84, § 4, GDPR stabilisce che «la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10.000.000 euro, o per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore: a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 8, 11, da 25 a 39, 42 e 43; b) gli obblighi dell'organismo di certificazione a norma degli articoli 42 e 43; c) gli obblighi dell'organismo di controllo a norma dell'articolo 41, paragrafo 4»; e al § 5 prevede che «la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20.000.000 euro, o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore: a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9; b) i diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22; c) i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale a norma degli articoli da 44 a 49; d) qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX; e) l'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, o il negato accesso in violazione dell'articolo 58, paragrafo 1». Il paragrafo 6 dell'art. 84 stabilisce inoltre che «l'inosservanza di un ordine da parte dell'autorità di controllo di cui all'articolo 58, paragrafo 2, è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20.000.000 euro, o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore».

da un'analisi della propria situazione rispetto ai dati gestiti, individuando le aree di intervento e attivando le misure tecniche e organizzative necessarie. Infatti, proprio in forza del pilastro fondamentale del GDPR, ovvero l'*accountability* (responsabilizzazione), la circostanza che vede ciascuna società o associazione sportiva dilettantistica in grado di dimostrare il lavoro fatto per adeguarsi, adottando misure organizzative e di sicurezza minime adeguate alla propria specifica realtà, predisponendo nuove buone prassi, nuovi modelli e l'informativa sul trattamento adeguata ai dettami degli artt. 13 e 14 del regolamento UE n. 679 del 2016, per un assetto rispettoso dei principi e degli obblighi introdotti dal GDPR e delle norme del Codice privacy, sarà valutata positivamente dal Garante privacy e potrà determinare la mancata irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie oppure l'applicazione di sanzioni ridotte. Sul punto e sull'importanza dell'osservanza delle regole poste a tutela dei dati personali si ricordano alcuni provvedimenti sanzionatori adottati dal Garante privacy, prima dell'entrata in vigore del GDPR quando vigeva solo il Codice privacy. Si tratta di due atti con cui il Garante privacy ha sanzionato due associazioni sportive dilettantistiche per il trattamento non corretto dei dati personali delle persone fisiche iscritte, avvenuto mediante il sistema di videosorveglianza<sup>219</sup> e mediante un sistema di rilevamento dell'impronta digitale (dato biometrico equiparato a un dato sensibile) dei tornelli utilizzati per accedere alla struttura<sup>220</sup>.

Ad oggi, in applicazione degli artt. 83 e 84 del GDPR, il trattamento sanzionatorio sarebbe decisamente più pesante sotto il profilo dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, stante l'inasprimento introdotto con il regolamento in un'ottica di maggiore deterrenza della sanzione con finalità dissuasiva. Appare dunque pacifica l'importanza del corretto trattamento dei dati all'interno delle strutture e da parte degli operatori attivi nel mondo dello sport dilettantistico.

---

<sup>219</sup> Ordinanza di ingiunzione nei confronti di associazione sportiva dilettantistica Feriolo Sporting Club del 25 febbraio 2016, n. 5422764, con cui il Garante ha irrogato complessivi 14.600,00 euro di sanzione amministrativa pecuniaria.

<sup>220</sup> Ordinanza di ingiunzione nei confronti di associazione sportiva dilettantistica Sport Fashion del 12 novembre 2014, n. 3801009, con cui la ASD è stata condannata a una sanzione amministrativa di 10.000,00 euro.



### CAPITOLO III

#### I LIBRI E I REGISTRI CONTABILI DI UNA ASD.

#### ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E ATTIVITÀ COMMERCIALE

Marco Funari, Giorgio Ghinelli e Serenella Spaccapaniccia<sup>221</sup>

##### 1. La richiesta del Codice fiscale e della Partita IVA: iter da seguire.

Al momento della costituzione, le associazioni sportive dilettantistiche – che svolgono solo «attività istituzionali» – devono richiedere, come accennato nel capitolo che precede, all’Agenzia delle Entrate, il codice fiscale che rappresenta lo strumento di identificazione dell’ente. A tal fine, l’associazione, in persona del suo legale rappresentante (generalmente il Presidente)<sup>222</sup>, deve recarsi all’Agenzia delle Entrate, presentando il relativo Modello AA7/10 – «Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA per soggetti diversi dalle persone fisiche» – debitamente firmato insieme alla copia dei documenti costitutivi del sodalizio (atto costitutivo e statuto).

Come sarà meglio precisato nel paragrafo seguente, per gli enti che svolgono solo attività «istituzionali» la normativa civilistica e tributaria non richiede formalità specifiche, pertanto tali enti non sono obbligati a particolari adempimenti contabili se non a quelli previsti dallo statuto. Ovviamente, per una esigenza di trasparenza e dovendo obbligatoriamente redigere un rendiconto per ogni esercizio, è consigliata la tenuta di una contabilità – *rectius* scritture contabili – in forma libera, variabile a seconda delle dimensioni e della struttura organizzativa del sodalizio.

Le società sportive dilettantistiche devono, comunque, adottare un regime contabile ordinario e tenere i libri contabili e sociali previsti dal codice civile<sup>223</sup>.

Se l’ente, oltre alle attività istituzionali, svolge anche attività commerciali deve richiedere, attraverso il suo rappresentante legale o un suo delegato, alla amministrazione finanziaria il rilascio della partita IVA, utilizzando lo stesso

---

<sup>221</sup> Il presente capitolo va attribuito a M. Funari e G. Ghinelli per i §§ 1, 2, 3.1, 4 e 5; a S. Spaccapaniccia per il § 3.

<sup>222</sup> Il rappresentante legale dell’ente, se impossibilitato, potrà delegare (delega scritta con allegato il documento di riconoscimento del delegante) anche un altro soggetto alla presentazione del modello indicato.

<sup>223</sup> Libro giornale, libro inventari, libro delibere assembleari, libro delibere organo amministrativo.

Modello AA7/10, indicando il «codice attività ATECO» relativo all'attività commerciale che si andrà a svolgere. Una volta scelto il regime fiscale (Contabilità ordinaria o semplificata *ex* titolo II d.P.R. n. 600 del 1973 – Regime forfettario *ex* art. 145 TUIR – Regime forfettario *ex* l. n. 398 del 1991), l'ente potrà rilasciare i documenti fiscali necessari a certificare le entrate commerciali. I documenti che dovranno essere emessi, relativamente alle entrate commerciali, con indicazione sia del codice fiscale che della partita IVA (se diversi) possono essere, a seconda dei casi, i seguenti:

- Fatture;
- Corrispettivi;
- Ricevute Fiscali.

## **2. Libri e regimi contabili. Aspetti generali.**

Al fine di individuare i libri e i registri sociali e contabili che ogni associazione sportiva dilettantistica deve istituire è necessario, come anticipato, fare riferimento a quanto previsto dallo statuto. In mancanza, ogni associazione sarà tenuta a istituire un adeguato sistema contabile che possa documentare le deliberazioni assunte.

In via generale, si può affermare che il presupposto da cui traggono origine gli obblighi contabili per i sodalizi sportivi è rappresentato dall'esercizio di un'attività commerciale. Se tale attività non è esercitata ovvero è occasionale, l'associazione sarà esonerata dal compiere qualsiasi adempimento contabile a eccezione di una prima nota di cassa che consenta, al termine di ogni esercizio, di predisporre un rendiconto economico e finanziario in cui dovrà essere riportata la situazione economica e patrimoniale dell'associazione.

Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività commerciale dovranno predisporre un impianto contabile coerente con il regime applicabile.

Al fine di individuare i criteri per una corretta contabilità delle associazioni sportive dilettantistiche – è questa la forma giuridica sulla quale focalizzeremo l'attenzione, essendo quella più diffusa nel mondo del tiro a volo – è necessario, preliminarmente, chiedersi quando un'attività possa qualificarsi «istituzionale» e quando «commerciale» e, in particolare, quali entrate sono da considerarsi proventi istituzionali e quali proventi commerciali.

Per rispondere a questa domanda, bisogna far riferimento alla normativa esistente e, in particolare, all'art. 148 TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986), il quale indica le attività

che non si considerano commerciali (v., in particolare, il comma 3) e le formalità che l'ente deve rispettare per godere della c.d. «de-commercializzazione» (v., in particolare, comma 8)<sup>224</sup>.

---

<sup>224</sup> Per completezza espositiva, si riporta il testo del citato art. 148 TUIR che prevede: «1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. 2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito d'impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità. 3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. [...] 8. Le disposizioni dell'art. 148, commi 3, 5, 6 e 7, si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: *a*) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; *b*) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, l. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; *c*) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; *d*) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; *e*) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, c.c., sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione e esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, c.c. e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; *f*) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa».



Infine, è importante ribadire quanto sottolineato nel capitolo che precede e cioè che la normativa di favore si applica solo agli enti che hanno conformato i loro statuti alle formalità richieste dal legislatore (art. 90 della l. n. 289 del 2002 e art. 148 TUIR).

### **3. Le attività istituzionali e le attività commerciali.**

Una volta costituito, l'ente – se previsto dallo statuto – può svolgere sia attività istituzionale che attività commerciale, spesso «strumentale» a reperire i fondi necessari al finanziamento dell'attività istituzionale.

La prima è diretta al perseguimento degli scopi sociali che troviamo indicati sia nella legge che nell'atto costitutivo o nello statuto. Un esempio di attività istituzionale è l'organizzazione, la pratica e la diffusione dell'attività sportiva, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento, anche attraverso la partecipazione a campionati, tornei etc.

Sono, inoltre, qualificate «attività istituzionali» le raccolte pubbliche di fondi, anche se realizzate mediante offerte di modico valore o di servizi ai sovventori, purchè:

- si tratti di iniziative occasionali;
- la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, etc.;
- i beni ceduti siano di modico valore;
- si rispetti l'obbligo di redigere apposito rendiconto.

Sono, invece, commerciali le attività previste dall'art. 2195 c.c. e precisamente: «1) attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi; 2) attività intermediaria nella circolazione di beni; 3) attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti».

Non sempre, però, è facile capire quando un'attività sia o meno «commerciale». Tale distinzione è importante in quanto i redditi prodotti dalle associazioni, nell'esercizio delle attività commerciali, sono rilevanti ai fini delle imposte dirette in quanto concorrono alla formazione del reddito dell'ente.

Il legislatore all'art. 143 del TUIR, nel dettare una disciplina agevolata, prevede che non costituiscono attività commerciali:

- le prestazioni di servizi, diverse da quelle previste all'art. 2195 c.c., effettuate in conformità alla finalità istituzionale dell'ente, senza specifica

organizzazione e dietro pagamenti di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione<sup>225</sup>;

- le attività di raccolte pubbliche occasionali di fondi poste in essere in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- le attività svolte in convenzione con enti pubblici e aventi finalità sociali in conformità con il fine istituzionale.
- Inoltre, non sono considerate commerciali le attività svolte dall'ente, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso il pagamento di corrispettivi:
  - dei propri associati;
  - dagli associati di altri enti che svolgono la stessa attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale;
  - dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali per la partecipazione alle attività istituzionali svolte.

Con la circolare n.18/E del 1 agosto 2018, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alle attività che possono accedere alla disciplina agevolata. Nella circolare sono forniti gli elementi per meglio identificare le «attività non imponibili» e si precisa che:

- le attività agevolate devono essere effettuate dagli organismi tassativamente indicati (ASD e SSD);
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese a favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali<sup>226</sup>;
- tali attività devono essere svolte «in diretta attuazione degli scopi istituzionali» nel senso che devono costituire «il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l'ente». Non saranno agevolati i «corrispettivi pagati a fronte di prestazioni collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali»<sup>227</sup>;

---

<sup>225</sup> Cass., 9 settembre 2008, n. 22739, in *dejure.it*, la quale precisa che le attività consistenti in cessione dei beni o prestazione di servizi nei confronti dei propri associati, effettuata verso il pagamento di corrispettivi specifici, rientra nell'ambito dell'attività commerciale, sebbene esercitata da una ASD, quando le cessioni di beni o le prestazioni non siano conformi ai fini istituzionali.

<sup>226</sup> Le quote di frequenza di partecipanti saluati non tesserati sono da considerarsi «commerciali».

<sup>227</sup> Ad esempio, come meglio vedremo nel paragrafo che segue: attività di somministrazione alimenti e bevande anche se riservate solo ai soci o associati.

- è necessario garantire la tracciabilità dei pagamenti (se si superano i limiti previsti per la circolazione del contante e, dal 1° gennaio 2020 per la detrazione delle spese per attività sportive svolte dai minori) e rilasciare un'apposita quietanza per ogni singola quota di iscrizione ai corsi o di affiliazione<sup>228</sup>.

Da quanto riportato, per fruire del regime di «neutralità fiscale» è essenziale l'individuazione della strumentalità delle attività per le quali viene versato un corrispettivo specifico rispetto all'attività sportiva statutaria.

È importante ricordare che, indipendentemente dal regime contabile adottato, la tenuta della contabilità relativa all'attività commerciale deve essere separata da quella istituzionale<sup>229</sup> per conferire trasparenza alla gestione e consentire la determinazione del reddito d'impresa, individuando i costi deducibili. Tale separazione, inoltre, è essenziale anche ai fini del calcolo dell'IVA, dovuta se tale imposta è determinata in modo analitico.

### *3.1. Segue. La gestione di un bar o un ristorante interno: problemi tributari e autorizzazioni amministrative.*

Dalla lettura dell'art. 148 TUIR e da quanto indicato nel paragrafo che precede, possiamo individuare, a titolo esemplificativo, quali «commerciali» e, quindi, concorrenti alla formazione del reddito dell'ente, le seguenti attività:

- gestione di un bar e ristorante interno (somministrazione di pasti);
- cessione di beni nuovi prodotti per la rivendita (quali indumenti, attrezzi);
- organizzazione di gite e viaggi e soggiorni turistici a titolo oneroso;
- gestione fiere, esposizioni a carattere commerciale;
- prestazione di vitto (alberghiere) e di alloggio;
- le prestazioni di trasporto e deposito;
- pubblicità commerciale;
- sponsorizzazioni.

---

<sup>228</sup> V. circolare n. 18/E del 1 agosto 2018: «Per ogni singola quota d'iscrizione ai corsi o di affiliazione, l'ente deve rilasciare un'apposita quietanza, copia della quale dovrà essere conservata dall'ente stesso. Inoltre, al fine di consentire ai soggetti verificatori di acquisire le informazioni contabili necessarie per determinare la corretta qualifica fiscale dei versamenti effettuati sui conti correnti bancari e postali, l'associazione o società sportiva dilettantistica senza fine di lucro dovrà dotarsi di un registro, dove annotare analiticamente le entrate e le uscite, indicando i nominativi dei soggetti, la causale e l'importo incassato e pagato».

<sup>229</sup> Cfr. art. 144, comma 2, TUIR: «Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata».

Una delle problematiche che maggiormente coinvolge i gestori di centri sportivi e palestre è quella relativa agli adempimenti amministrativi e fiscali, legati alla gestione del bar e/o ristorante all'interno dei propri locali, sulla quale risulta opportuno soffermarsi.

Sotto l'aspetto fiscale, va precisato che la possibilità di sostenere la «irrilevanza fiscale» della somministrazione di cibi e bevande ai propri associati, soffre del limite della conformità alle finalità istituzionali dell'attività svolta nonché della loro complementarietà, presupposto questo per l'applicabilità del comma 5 dell'art. 148 del TUIR il quale, espressamente, prevede che per le «sole» «associazioni di promozione sociale [...] non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar e esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3».

Occorre innanzitutto distinguere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar) dall'attività di somministrazione di pasti; la prima la si può definire come «la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio». In pratica, deve trattarsi della sola vendita e somministrazione all'interno dei locali di qualsiasi tipo di alimenti e bevande, compresa la porzionatura e somministrazione di pietanze già pronte e/o precotte, anche mediante l'uso di forni elettrici, microonde o piastre per il riscaldamento degli alimenti; è consentita, a richiesta del cliente e in modo estemporaneo, la farcitura di panini con prodotti già pronti; è esclusa qualsiasi attività di preparazione o produzione in loco di alimenti.

Al contrario, per somministrazione di pasti si intende la trasformazione e manipolazione di prodotti elementari in pietanze (vedasi la c.m. n. 25 del 1979, per la definizione dell'attività di ristorazione).

La differenziazione è di particolare importanza poiché, mentre per l'attività di bar (somministrazione di alimenti e bevande) è previsto un regime agevolato anche se a favore «esclusivamente» delle associazioni di promozione sociale in possesso di particolari requisiti, l'attività di ristorante (somministrazione di pasti) è sempre da considerarsi di natura commerciale, da qualunque soggetto giuridico venga esercitata.

Si sottolinea che, come previsto dall'art. 148, comma 5, del TUIR, la normativa di favore riguarda esclusivamente le associazioni di promozione sociale e non può estendersi agli altri enti tra cui le associazioni sportive dilettantistiche.

A questo proposito esiste una rigida presa di posizione assunta nel tempo dalla Cassazione la quale afferma che «costituisce ormai, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale, sia in tema di imposte sui redditi che in materia di imposta sul valore aggiunto, nel sistema vigente anteriormente all'entrata in vigore della l. 23 dicembre 2000, n. 383, che all'art. 4 ha consentito ai circoli di finanziarsi con attività commerciali consistenti nella cessione di beni e servizi ai soci e ai terzi, l'attività di bar con somministrazione di alimenti e bevande verso pagamento di corrispettivi specifici svolta da un circolo sportivo, culturale o ricreativo, anche se effettuata ai propri associati, non rientra in alcun modo tra le finalità istituzionali del circolo stesso, e deve quindi ritenersi, ai fini del trattamento tributario, attività di natura commerciale»<sup>230</sup>.

In conclusione, sotto il profilo fiscale, la somministrazione di alimenti effettuata da una ASD costituisce esercizio di attività commerciale a prescindere dal fatto che venga svolta nei confronti dei soli associati.

Altro aspetto problematico riguarda le autorizzazioni amministrative. Si precisa che la strada del posto di ristoro dotato di autorizzazione per attività «circolistica» (ossia riservata agli associati dell'ente di riferimento) è difficilmente compatibile con la collocazione all'interno di un impianto sportivo laddove l'accesso dei terzi, spettatori o atleti di squadre avversarie, appare costante.

Il combinato disposto degli artt. 3, comma 4, lett. *d*, e 5, comma 1, lett. *c*, l. n. 287 del 1991 offre, sotto questo profilo, un'interessante prospettiva prevedendo la possibilità di ottenere autorizzazioni per locali «aperti al pubblico» anche al di fuori dei limiti posti dai piani territoriali sul commercio (fermo restando, ovviamente, la necessità dei nulla osta di carattere igienico-sanitario).

Tale possibilità, infatti, viene concessa agli esercizi ubicati all'interno di «sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari e esercizi similari» in cui sia prevalente l'attività congiunta di intrattenimento e svago. La prassi conferma che tali requisiti debbano essere presenti anche negli spazi e aree destinate all'esercizio di attività sportive in generale, purché recintate, ossia che il posto di

---

<sup>230</sup> Cfr., quanto alle imposte sui redditi, Cass., 30 giugno 2006, n. 15191, in *dejure.it*, e, quanto all'IVA, Cass., 17 ottobre 2005, n. 20073, in *dejure.it*; Cass., 4 novembre 2008, n. 26469, in *dejure.it*; Cass., 3 giugno 2008, n. 28781, in *dejure.it*. Si v. Cass., 12 maggio 2010, n. 11456, in *dejure.it*.

ristoro sia all'interno di un'area sportiva ben delimitata e recintata (palestra, stadio, piscina, etc.).

Le caratteristiche necessarie, al fine dell'ottenimento di tale specifica autorizzazione, sono legate alla circostanza che il posto di ristoro non abbia libero e diretto accesso alla pubblica strada e che su quest'ultima non appaiano scritte pubblicitarie che, in qualsiasi modo, possano indurre il privato consumatore a entrare nell'impianto al fine di consumare al bar. Infine, ovviamente, detta «licenza» appare legata all'impianto e, come tale, non potrà essere trasferita in altre sedi.

Va ricordato, infine, che – fino all'anno scorso – la figura contrattuale di riferimento per inquadrare i preposti dell'associazione sportiva nella gestione del posto di ristoro era l'associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, su questo aspetto si rinvia al § 3 del capitolo V.

Come meglio sarà precisato nel capitolo V del presente Manuale, il venire meno, a causa dell'entrata in vigore del d.lg. n. 81 del 2015, della possibilità di ricorrere a tale fattispecie ha creato un «buco» nella fattispecie concreta in esame che, probabilmente, potrà essere ricucito solo rivolgendosi agli istituti del rapporto di lavoro subordinato.

#### **4. Rendiconto economico finanziario.**

Tra gli obblighi previsti in capo alle associazioni sportive, vi è quello della redazione e approvazione annuale di un rendiconto economico e finanziario, relativo sia all'attività istituzionale che a quella commerciale (art. 5, comma 2, del d.lg. n. 460 del 1997).

Tale documento rappresenta uno strumento di trasparenza e di controllo della gestione dell'associazione.

Per le ASD le finalità delle scritture contabili in generale e, in particolare del rendiconto economico finanziario, sono quelle di:

- registrare e documentare tutti i fatti di gestione al fine di avere a disposizione gli strumenti contabili idonei per ogni tipo di analisi;
- dimostrare agli associati e ai terzi la destinazione delle risorse disponibili;
- conservare la memoria storica dell'organizzazione;
- informare gli amministratori dell'ente sull'andamento delle attività, dei progetti e dei programmi intrapresi attraverso la periodica analisi di bilanci di verifica o rendiconti parziali;

- informare gli associati sull'attività svolta e sui risultati sociali conseguiti mediante la realizzazione di progetti e programmi attraverso il bilancio o rendiconto annuale e attraverso periodiche comunicazioni contabili fatte dagli amministratori;
- informare i terzi che intrattengono rapporti con l'ente sull'andamento e sullo stato dello stesso;
- permettere all'organo di controllo interno di vigilare sulla bontà della gestione e sul connesso rispetto delle regole statutarie e di legge;
- dimostrare all'organo di controllo interno e agli organi di controllo esterni l'effettiva attività esercitata anche al fine di stabilire se essa è commerciale o non commerciale e il grado di incidenza dell'una sull'altra;
- assolvere agli obblighi fiscali;
- assolvere agli obblighi di rendiconto verso la p.a. quando previsto;
- determinare i risultati annuali e sulla base di essi progettare i futuri percorsi.

In caso di mancata redazione e approvazione del rendiconto annuale vengono a cadere le disposizioni riguardanti la «non commercialità» dell'attività svolta.

Il rendiconto può essere riportato sul libro dei verbali delle assemblee dell'associazione oppure sul registro dei rendiconti (libro inventari). È utile che lo stesso sia accompagnato da una relazione che spieghi l'attività svolta e che evidenzi l'attività commerciale da quella non commerciale.

La circolare ministeriale n. 124/E del 1998 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle formalità da seguire nella redazione del suddetto rendiconto e ha precisato che:

- deve essere compilato indipendentemente dal regime contabile adottato;
- la mancata redazione e approvazione comporta la non applicabilità delle disposizioni favorevoli relative alla non commerciabilità, così come previsto dall'art. 148 del TUIR;
- deve evidenziare anche l'attività de-commercializzata;
- deve essere riferito sia all'attività istituzionale che commerciale;
- deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'ente in modo da avere uno strumento di controllo e trasparenza.

Il rendiconto deve essere redatto dal Consiglio direttivo, entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta. L'approvazione di tale documento spetta all'assemblea dei soci.

Il rendiconto potrà essere compilato sia in forma sintetica che analitica. Nel primo caso sia le entrate che le uscite verranno raggruppate per categorie omogenee, sempre con la distinzione tra attività istituzionale e commerciale; nel secondo caso vi sarà un dettaglio maggiore, sempre con la divisione istituzionale/commerciale,

con l'evidenza analitica sia delle entrate che delle uscite. A titolo d'esempio nel primo caso avremo costi per utenze, nel secondo vi sarà un dettaglio relativo all'energia elettrica, spese telefoniche, gas, etc.

Alla fine del prospetto verrà indicato l'avanzo o il disavanzo di gestione. È importante ricordare, infine, che dovrà essere conservato fino a quando non sono scaduti i termini per l'accertamento relativo al periodo d'imposta a cui si riferisce.

## **5. I libri ed i registri contabili: come tenere una corretta gestione di un'organizzazione sportiva dilettantistica.**

Al fine di avere una corretta gestione contabile è necessario non solo onorare gli adempimenti previsti dalla legge, ma anche una serie di comportamenti e di attenzioni che, se correttamente eseguite, permetteranno alle ASD di poter meglio affrontare eventuali verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Molte volte, in caso di ispezioni da parte degli organi preposti si è segnalata l'assenza di adeguata documentazione comprovante l'attività sportiva e la qualifica di ente non commerciale.

Si precisa che la documentazione fiscale può essere tenuta presso la sede dell'ASD stessa o conservata dal consulente che ha l'incarico della tenuta della contabilità, il quale dovrà rilasciare apposita attestazione recante le specificazioni delle scritture e dei documenti in suo possesso.

È necessario avere prontamente a disposizione, al fine di esibizione in caso di controllo, i seguenti documenti:

- Atto costitutivo e statuto a norma, registrati all'Agenzia delle Entrate;
- Eventuali verbali di assemblea di modifica dello statuto, sempre registrati all'Agenzia delle Entrate;
- Modello EAS;
- Iscrizione al registro Coni e i certificati di affiliazione alle FSN;
- Certificati di attribuzione del codice fiscale e partita IVA;
- Comunicazione inviata alla SIAE per l'opzione dell'applicazione della l. n. 398 del 1991;
- Libro dei verbali delle assemblee dei soci con avvisi di convocazione;
- Rendiconti e verbali di approvazione;
- Libro verbali del Consiglio direttivo;
- Eventuali verbali di altri organi facoltativi nominati, come – ad esempio – il Collegio dei Revisori dei Conti;



- Contratti sottoscritti per lo svolgimento dell'attività;
- Contratti di assunzione, collaborazione coordinata e continuativa e lettere di incarico conferite ai collaboratori;
- Contratti di sponsorizzazione e di pubblicità con idonea documentazione dell'attività svolta.

Oltre questi documenti è opportuno conservare anche un elenco delle manifestazioni sportive organizzate o quelle alle quali si è partecipato evidenziando eventuali classifiche, referti, attestati etc.

Tra gli adempimenti ai quali prestare particolare attenzione, in quanto previsti per legge, ritroviamo:

- nel caso di ammissione di nuovi soci, il rispetto delle modalità statutarie previste quale – per esempio – quella di ottenere l'accettazione da parte del Consiglio direttivo;
- il tesseramento di tutti i soci e frequentatori presso la Federazione sportiva di appartenenza anche al fine di rafforzare il concetto di de-commercializzazione dell'attività svolta, in particolar modo in presenza di minorenni;
- la tenuta e l'aggiornamento costante dell'elenco dei soci nella forma di schede o formato elettronico (per esempio foglio *Excel* che dovrà essere stampato una volta l'anno). Nella redazione di questo elenco è necessario indicare: i dati anagrafici dell'associato, la data di iscrizione e, se prevista dallo statuto, la data di recesso e/o decadenza in caso di mancato rinnovo della quota. È opportuno richiedere anche l'indirizzo *e-mail* o *fax* per la comunicazione degli avvisi;
- la redazione e la corretta tenuta dei verbali del Consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci. Si ricorda che per fruire delle agevolazioni fiscali l'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto;
- la convocazione delle assemblee, nel rispetto delle modalità previste dallo statuto. È opportuno far risultare, chiaramente, dai verbali la corretta convocazione e il riscontro dell'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione, da parte degli associati anche con la predisposizione di un foglio di presa visione con l'apposizione della firma, il raggiungimento del *quorum* costitutivo, il numero e possibilmente anche i nomi dei soci partecipanti;
- l'indicazione precisa e chiara, nei verbali dell'assemblea, delle deliberazioni adottate, soprattutto quelle con gli impegni di spesa, evitando che le scelte vengano fatte esclusivamente dal Presidente;

- la predisposizione di un rendiconto e delle relazioni economiche e sportivo/gestionali;
- la previsione, in caso di presenza di un Collegio sindacale, di controlli almeno trimestrali e la redazione del verbale di approvazione del rendiconto;
- infine si ricorda come occorra sempre indicare, in tutti i documenti, la natura sportiva dilettantistica (ASD), come specificato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 2003.

A differenza delle società, le ASD non hanno obblighi specifici ad eccezione, come detto, di quelli previsti dallo statuto o dalle leggi fiscali per le attività commerciali esercitate. È opportuno, però, al fine di eliminare o ridurre al minimo qualsiasi tipo di controversia con eventuali accertatori, dotarsi di un'organizzazione contabile il più completa possibile.

Nelle ASD più semplici può anche bastare la tenuta di un libro cassa o di un registro di prima nota fino ad arrivare, in casi più complessi, all'utilizzo di fogli *Excel* o di una tenuta di una contabilità ordinaria con appositi programmi.

Dalla contabilità, si ribadisce, devono risultare chiare le entrate e le uscite, accompagnate dalla presenza di documenti certi (per esempio fatture di acquisto, contabili bancarie). Per i corrispettivi non commerciali (per esempio quote di frequenza) è importante conservare la documentazione attestante (ricevuta) colui che ha corrisposto la somma per poter dimostrare che si tratti di un associato.

È opportuno prestare molta attenzione ai movimenti finanziari, che addirittura potrebbero far perdere l'applicazione del regime agevolato della l. n. 398 del 1991 in caso di incassi e pagamenti in contanti al di sopra dei limiti stabiliti per legge. Si consiglia di eliminare il più possibile la movimentazione con il contante e comunque occorre dimostrare all'Agenzia delle Entrate un collegamento fra le entrate, i versamenti, i prelievi e i relativi pagamenti.

Nel caso in cui l'associazione svolga, oltre all'attività istituzionale, anche un'attività commerciale (per esempio bar, pubblicità, sponsorizzazione) occorre avere una contabilità separata relativa all'attività commerciale, anche se è possibile adottare un unico impianto contabile.

Ai fini tributari bisogna, infine, conservare tutta la documentazione fino alla prescrizione delle verifiche fiscali relative all'annualità di riferimento, cioè entro il quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.



## CAPITOLO IV

### I REGIMI CONTABILI DELLE ASD E SSD.

#### I PRINCIPALI ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI: LE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

*Marco Funari, Giorgio Ghinelli e Serenella Spaccapaniccia*<sup>231</sup>.

#### 1. Il regime contabile ordinario.

Altro aspetto importante, al fine di determinare i criteri di una adeguata contabilità, è quello di individuare il regime contabile prescelto dal sodalizio<sup>232</sup>.

Il nostro ordinamento prevede diversi regimi contabili che saranno oggetto di trattazione del presente capitolo.

Il regime ordinario è obbligatorio:

- 1) qualora l'ente presenti ricavi da attività di servizi superiori a 400.000 euro e ricavi da altre attività superiori a 700.000 euro;
- 2) a prescindere dall'ammontare dei ricavi conseguiti, per le seguenti categorie di soggetti: s.p.a., s.r.l., s.r.l.s., s.a.p.a., società cooperative e mutue assicuratrici;
- 3) enti pubblici e privati (associazioni, consorzi) che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; stabili organizzazioni di società e enti non residenti.

Tale regime non è molto diffuso perché per le ASD del tiro a volo è difficile conseguire ricavi che superino le soglie indicate.

Il regime ordinario potrà, inoltre, sempre essere adottato «volontariamente» da un ente, anche qualora i parametri relativi ai ricavi siano inferiori ai limiti previsti dalla normativa. Una ragione di questa scelta potrebbe risiedere nella volontà di avere una contabilità più completa e, quindi, maggiormente trasparente.

---

<sup>231</sup> Il presente capitolo va attribuito a M. Funari e G. Ghinelli per i §§ 1, 3.1, e 5.1; S. Spaccapaniccia per i §§ 2, 3, 3.2, 4, 5 e 6.

<sup>232</sup> «Per regime contabile si intende l'insieme della documentazione di cui è obbligatoria la tenuta ai fini delle imposte dirette e dell'IVA e le modalità di registrazione dei fatti gestionali dell'impresa». Così C. DE STEFANIS e A. QUERCIA, *Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive (SSD)*, 8<sup>a</sup> ed., Santarcangelo di Romagna, 2016, p. 436.

I contribuenti che optano per il regime contabile ordinario sono obbligati alla tenuta dei seguenti libri obbligatori:

- registri IVA dove annotare tutti i documenti rilevanti ai fini IVA (fatture di acquisto e di vendita, registro dei corrispettivi);
- registro cespiti ammortizzabili;
- Libro giornale (nel quale devono essere indicate, giorno per giorno, le operazioni relative all'esercizio di impresa);
- Libro inventari (deve contenere l'inventario all'inizio dell'esercizio dell'attività esercitata e successivamente, ogni anno, deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività finanziarie).

Nel caso di imprese esercitate nella forma società di capitali (ipotesi rara) è obbligatoria anche la tenuta dei libri sociali, previsti dalla normativa codicistica quali, ad esempio:

- Libri sociali e contabili che consentono una rappresentazione finanziaria della struttura della società ovvero: libro soci, libro delle obbligazioni, libro degli strumenti finanziari (nella pratica poco diffusi);
- Libri sociali e contabili che consentono la verifica del funzionamento degli organi societari ovvero: libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, ovviamente solo nel caso in cui l'impresa considerata abbia emesso un prestito obbligazionario (nella pratica poco diffusi).

Oltre a una contabilità più complessa, l'adozione del regime ordinario ha conseguenze anche in merito alla formazione del reddito complessivo degli enti non commerciali che sarà determinato dai redditi fondiari (terreni e fabbricati), di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione<sup>233</sup>. Restano, invece, esclusi:

- i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali;

---

<sup>233</sup> Per quanto riguarda i costi relativi ai beni e servizi, adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e istituzionali, questi sono deducibili per la parte che corrisponde al rapporto tra i ricavi delle attività commerciali e l'ammontare complessivo delle entrate dell'ente. Se ci sono immobili utilizzati sia per lo svolgimento delle attività istituzionali che per quelle commerciali è deducibile dal reddito la rendita catastale o il canone di locazione per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.

- i fondi pervenuti a séguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in caso di celebrazioni, campagne di sensibilizzazioni o ricorrenze. Si evidenzia che nel caso in cui la ASD abbia posto in essere attività di raccolta pubblica di fondi, questa ha l'obbligo di redigere un apposito rendiconto in modo chiaro e dettagliato.

Per i soggetti che aderiscono al regime forfettario previsto dalla l. n. 398 del 1991, come meglio si vedrà nel § 3, i redditi derivanti da raccolte di fondi sono esenti da tassazione a patto che le raccolte non siano superiori a due annuali e che non venga superato l'importo di euro 51,645,69. La norma agevolativa è subordinata al fatto che vengano evidenziate, in modo chiaro e trasparente su un apposito rendiconto, da redigersi entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, le raccolte fondi e le eventuali spese. In caso contrario le somme raccolte diverrebbero soggette a IRES e IRAP.

In conclusione, nel caso di adozione del regime ordinario, il reddito si determina, *ex art.* 144 TUIR, nel seguente modo: proventi attività commerciale – costi attività commerciale – costi promiscui secondo una percentuale di deducibilità determinata da: ricavi commerciali/ricavi commerciali piú ricavi istituzionali.

## **2. Regime semplificato e regime forfettario *ex art.* 145 d.P.R. n. 971 del 1986.**

Il regime semplificato sarà applicabile nel caso di enti che presentino ricavi da attività di servizi inferiori a 400.000 euro e ricavi da altre attività inferiori a 700.000 euro.

Il sodalizio in regime semplificato sarà obbligato solo alla tenuta dei seguenti libri:

- registri IVA, dove annotare tutti i documenti rilevanti ai fini IVA (fatture di acquisto e di vendita, registro dei corrispettivi) nonché tutti gli oneri deducibili ai fini delle imposte sui redditi (anche se fuori campo IVA);
- registro cespiti ammortizzabili.

Il sodalizio deve procedere, quindi, nella determinazione del reddito ai fini fiscali, sommando i ricavi effettivamente conseguiti, comprese le rimanenze finali e sottraendo i costi sostenuti compreso il valore delle esistenze iniziali.

Gli enti che sono ammessi alla contabilità semplificata, in alternativa, possono adottare il regime forfettario, previsto all'art. 145 d.P.R. n. 917 del 1986, per determinare il reddito imponibile e applicare ai proventi derivanti dall'attività

commerciale un coefficiente di redditività secondo la tabella prevista *ex* art. 145 TUIR il cui testo, per comodità di lettura, si riporta in nota<sup>234</sup>.

Questo regime è forfettario ai fini delle imposte sul reddito ma non ai fini IVA che dovrà essere determinata nelle modalità ordinarie.

### **3. Regime forfettario ex l. n. 398 del 1991: requisiti soggettivi e oggettivi.**

Si analizza, infine, il regime «forfettario» *ex* l. n. 398 del 1991 che rappresenta quello più diffuso tra gli enti sportivi dilettantistici (ASD e SSD).

Ai fini della sua applicazione è necessaria la sussistenza in capo al sodalizio dei seguenti requisiti:

#### 1) Requisiti soggettivi:

- a) si deve trattare di un'associazione sportiva o società sportiva;
- b) l'ente deve svolgere attività sportiva dilettantistica;
- c) è necessaria l'affiliazione a una Federazione sportiva nazionale o a un Ente di promozione sportiva riconosciuto ai sensi di legge<sup>235</sup>.

---

<sup>234</sup> Cfr. art. 145 TUIR – Regime forfettario degli enti non commerciali: «1.[...] gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfettaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente e aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57: *a)* attività di prestazioni di servizi: 1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento; 2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento; *b)* altre attività: 1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento; 2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento. 2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi. 3. Il regime forfettario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati. 4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi e ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi e ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata. 5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

- 2) Requisito oggettivo: al fine di accedere al regime *de quo* l'ente non deve aver conseguito proventi, dall'esercizio di attività commerciali, superiori a euro 400.000,00 (importo definito dalla legge di bilancio 2017).

### 3.1. Modalità di adesione e decadenza del regime ex l. n. 398 del 1991.

Al fine di aderire al regime forfettario in esame, è necessario comunicare, prima dell'inizio dell'anno solare per il quale si intende usufruire del regime, tale opzione all'ufficio SIAE competente in base al domicilio fiscale. In mancanza di tale comunicazione si potrà, comunque, accedere a tale regime in presenza di comportamento concludente del sodalizio e di regolare comunicazione all'Agenzia delle Entrate mediante la dichiarazione IVA (quadro VO). Si precisa che la mancata comunicazione è, comunque, soggetta a sanzione amministrativa (d.lg. n. 471 del 1997).

Come visto nel paragrafo che precede, al fine di optare per il regime forfettario è necessaria la presenza del requisito c.d. «oggettivo», consistente nel non aver conseguito nel periodo d'imposta precedente ricavi da attività commerciale per un importo non superiore a euro 400.000,00. Se in corso d'anno i ricavi commerciali<sup>236</sup> superano il predetto limite, gli effetti dell'agevolazione di cui alla l. n. 398 del 1991 cessano e pertanto il venir meno di tali requisiti comporta l'applicazione dell'IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari a partire dal mese successivo a quello in cui il limite è stato superato (risoluzione 7 novembre 2006, n. 123/E).

---

<sup>235</sup> «Per beneficiare di tale regime agevolato non è richiesta, *ex lege*, l'iscrizione al Coni ma, considerato l'avviso contrario degli organi verificatori oltre alle altre importanti agevolazioni fiscali cui da diritto tale iscrizione, si consiglia di procedere alla stessa». Inoltre, al fine di usufruire del regime *de quo* «non è necessaria la registrazione dello statuto presso l'Agenzia delle Entrate. Da un punto di vista strettamente giuridico, nessuna forma prevede l'obbligo di registrazione dello statuto. Tuttavia, la formalità della registrazione si rende necessaria qualora si intenda usufruire di altre agevolazioni fiscali quale per esempio quella della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai propri associati e da associati di altre associazioni facenti parte della medesima Federazione, a fronte di prestazioni svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali». C. DE STEFANIS e A. QUERCIA, *Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive (SSD)*, cit., p. 499 s.

<sup>236</sup> Si ricorda che i ricavi derivanti da attività istituzionale non sono tassati mentre i ricavi derivanti da attività commerciale sono tassati con il coefficiente di redditività agevolato del 3%, aggiungendo le plusvalenze patrimoniali senza possibilità di dedurre eventuali costi.



In questo caso, dovranno essere considerati due distinti periodi, soggetti a due regimi:

- nel primo periodo (dall'inizio del periodo d'imposta e fino al mese in cui il limite di 400.000 euro è stato superato) il reddito e la conseguente IVA saranno determinati secondo il regime agevolato;
- nel secondo periodo (dal mese successivo al superamento del limite di 400.000 euro e fino alla fine del periodo d'imposta) dovranno applicarsi le regole ordinarie per la determinazione del reddito e dell'IVA e per l'applicazione degli adempimenti contabili.

È bene precisare che per i soli enti sportivi non si applica l'art. 149 del TUIR nel quale si prevede la perdita della qualifica di ente non commerciale nel caso di superamento dei limiti indicati. Di seguito si riporta un approfondimento tratto dal protocollo d'intesa fra l'Agenzia delle Entrate e il Coni del Friuli Venezia Giulia, redatto nel 2001:

«Domanda: Approfondimento circa il rapporto tra attività commerciale e istituzionale, nei casi in cui la prima sia non strumentale e sussidiaria rispetto alla seconda, cosa succede? (perdita di agevolazioni, disconoscimento ente non commerciale, etc.).

Risposta: L'art. 149 del TUIR prevede, ai commi 1 e 2, che un ente perda la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta. Tali disposizioni, per previsione del comma 4 del medesimo articolo, non si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche. Pertanto, nei confronti delle ASD che svolgono un'attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni non può essere disconosciuta la natura di enti non commerciali, anche se in un determinato periodo d'imposta svolgono attività commerciale prevalente».

### *3.2. Esoneri e conseguenze dell'adesione al regime forfettario.*

Il regime forfettario prevede:

- l'esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili;
- l'esonero dalla redazione dell'inventario e del bilancio;
- l'esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione;
- l'esonero della presentazione della dichiarazione IVA.

Si tratta di un regime di vantaggio fiscale molto conveniente, rispetto agli altri sopra indicati, in quanto prevede la determinazione forfettaria del reddito

imponibile per le attività commerciali applicando la percentuale di redditività del 3% ai ricavi conseguiti. Prevede, inoltre, la determinazione forfettaria dell'IVA<sup>237</sup>. Nonostante ciò, l'ente che è in questo regime ha l'obbligo di avere la partita IVA, in quanto svolge attività commerciali oltre alle attività istituzionali e di tenere il registro IVA per la determinazione periodica dell'imposta in modo forfettario e presentare i Modelli dichiarativi per i redditi ai fini delle imposte dirette (IRES<sup>238</sup>/IRAP), come meglio indicato nei paragrafi che seguono.

#### **4. I principali adempimenti contabili e fiscali. Le imposte dirette: IRES e IRAP.**

L'associazione sportiva dilettantistica che svolge solo attività istituzionale ha l'obbligo di presentare il Modello Redditi Enti Non Commerciali (ENC) ai fini dell'applicazione dell'imposta sui redditi, se ha redditi fondiari, di capitale, etc. e applicherà l'aliquota IRES in vigore nell'esercizio.

Se, invece, svolge anche attività commerciale, avrà l'obbligo di presentare il Modello Redditi ENC, compilando anche il relativo quadro di reddito da attività commerciale che sarà diverso a seconda del regime contabile applicato:

- quadro RF se regime ordinario;
- quadro RG se regime semplificato o forfettario.

Oltre all'IRES troviamo l'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive). L'IRAP è un tributo dovuto da imprese e professionisti il cui gettito è attribuito alle Regioni per coprire le spese dell'assistenza sanitaria.

L'ente sportivo che svolge esclusivamente attività istituzionali, ma che ha sostenuto costi per personale dipendente, co.co.co. e lavoratori autonomi occasionali ha l'obbligo di compilare e inviare la dichiarazione IRAP (Modello UNICO – Enti Non Commerciali) ai soli fini dell'imposta.

---

<sup>237</sup> «La tassazione ai fini IRES dell'associazione sportiva dilettantistica in regime 398/1991 avviene applicando il principio di “cassa”, e cioè sui ricavi commerciali effettivamente incassati. Mentre, ai fini IVA, vige il principio di “competenza” e cioè l'imposta dovuta viene calcolata sui ricavi commerciali fatturati nel periodo, anche se non ancora incassati». Cfr. C. DE STEFANIS e A. QUERCIA, *Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive (SSD)*, cit., p. 512.

<sup>238</sup> L'art. 2, comma 5, l. n. 398 del 1991 prevede che il reddito imponibile ai fini IRES delle ASD viene determinato applicando, all'ammontare dei proventi effettivamente conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali.

Le associazioni che svolgono attività istituzionale e commerciale, al reddito determinato ai fini del calcolo dell'IRES, secondo il regime contabile in cui sono inquadrati, devono apportare delle variazioni al fine di determinare anche il reddito imponibile IRAP, sommando i seguenti costi non deducibili ai fini IRAP:

- le retribuzioni pagate al personale dipendente e redditi assimilati;
- i compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo non abituale;
- i compensi erogati ai co.co.co.;
- gli interessi passivi.

Una volta individuata la base imponibile, per determinare l'ammontare dell'IRAP dovuta si applicherà la percentuale del 4,25% (o altra aliquota prevista da legge regionale).

Non concorrono, invece, a determinare il valore della produzione, pertanto, dovranno essere detratti dalle entrate commerciali:

- i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- le spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratti di formazione lavoro;
- i compensi, i premi, i rimborsi forfetari e le indennità di trasferta corrisposti a sportivi dilettanti.

## **5. I principali adempimenti contabili e fiscali: le imposte indirette (IVA – Imposta di bollo).**

Ai fini IVA, per verificare se le operazioni dell'ente siano da assoggettare o meno ad IVA, occorre fare riferimento all'art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Si considerano commerciali e soggette all'imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali.

Le quote associative, versate al solo fine di acquisire lo *status* di socio, non sono soggette ad IVA.

Passando dal lato degli acquisti e quindi dell'IVA pagata dall'ente, questa può essere portata in detrazione solamente se relativa alle operazioni fatte nell'esercizio di attività commerciali e se siano state rispettate le seguenti condizioni nella tenuta della contabilità:

- tenuta della contabilità separata per l'attività commerciale;

- corretta tenuta e attendibilità dell'impianto contabile complessivamente inteso. Chiaramente non vi è alcuna detrazione di IVA assolta sugli acquisti per i soggetti che determinano il tributo con detrazione forfetaria.

Con riferimento all'imposta di bollo, la legge di bilancio 2019 (l. n. 145 del 2018) ha modificato l'art. 27 *bis* della tabella di cui all'allegato *b* annesso al d.P.R. 26 ottobre 1972, estendendo anche alle ASD e SSD riconosciute dal Coni l'esenzione dall'imposta di bollo precedentemente limitata alle Federazioni: dal 1 gennaio 2019 gli atti, i documenti, le istanze, i contratti nonché le copie, anche conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dai sodalizi sportivi riconosciuti non saranno soggetti all'imposta di bollo (a titolo esemplificativo: sono esclusi dal bollo il contratto di locazione intestato alla ASD e SSD, l'estratto conto del conto corrente bancario, il verbale assembleare di modifica statutaria).

#### *5.1. Il regime IVA forfettario ex l. n. 398 del 1991.*

Come detto, il regime agevolato si estende non solo al campo delle imposte dirette, ma anche alle imposte indirette, con la previsione di rilevanti semplificazioni contabili, sempre che si rispettino i requisiti richiesti dalla legge tra cui la previsione di tenere registri contabili distinti in modo da separare l'attività commerciale rilevante ai fini IVA da quella non avente carattere commerciale. La previsione di una contabilità separata tra attività commerciale e attività istituzionale permette all'ente di godere del regime della detrazione, ai sensi dell'art. 19 *ter* d.P.R. n. 633 del 1972, limitato ai soli acquisti e importazioni effettuati nell'esercizio di attività di impresa.

Prima di approfondire la tematica del regime IVA per gli enti in regime forfettario, può essere utile ricordare che, al fine di valutare la sussistenza del requisito oggettivo, *ex l. n. 398 del 1991*, concorrono a formare il *plafond* solo i ricavi di natura commerciale. Sono esclusi, a titolo esemplificativo, le seguenti voci:

- i proventi di natura istituzionale;
- i proventi «decommercializzati» (v. capitolo III, § 3);
- i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, per un importo annuo non superiore a euro 51.645,69 e per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno.

Non si considerano, ai fini dell'imposta, le cessioni di beni o le prestazioni di servizi anche se resi in favore di soci, oltre ai corrispettivi specifici e i contributi supplementari versati dai soci per il perseguimento delle finalità istituzionali

dell'ente. Ulteriore esenzione è rappresentata dai corsi sportivi organizzati dagli enti sportivi affiliati al Coni.

Passando ora ad analizzare la regolazione dell'IVA nel caso di ente in regime forfettario, dobbiamo precisare che il sodalizio che aderisce, avendone i requisiti, al regime forfettario, può usufruire di una detrazione IVA forfettaria con percentuali diversificate in relazione alle differenti attività commerciali<sup>239</sup> svolte, al fine della determinazione dell'IVA da versare sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi.

In particolare, si distinguono:

- 1) Attività commerciali generiche, connesse agli scopi istituzionali. Per queste si applicano le disposizioni contenute nell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972 il quale prevede una detrazione forfettaria del 50% dell'imposta concernente le operazioni imponibili<sup>240</sup>;
- 2) Diritti riprese televisive o trasmissioni radiofoniche: imponibile per 2/3 e, quindi, la detrazione sarà pari ad 1/3 dell'IVA dovuta.

Risulta utile soffermarsi, seppur brevemente, sul regime IVA in merito agli spettacoli sportivi. Il regime forfettario potrà applicarsi solo se l'ente ha realizzato, nell'anno precedente, proventi non superiori a euro 25.822,84. Tale regime si caratterizza per l'IVA a debito calcolata sul 50% dei corrispettivi riscossi.

## **6. La fatturazione elettronica per le ASD.**

Il 1 gennaio 2019 è entrato in vigore l'obbligo di emissione della fattura elettronica per le operazioni effettuate nei confronti di altri privati titolari di partita IVA, a condizione che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

---

<sup>239</sup> È bene ribadire che le operazioni poste in essere dagli enti non commerciali sono soggette a un regime impositivo differenziato a seconda che siano compiute nell'esercizio dell'attività istituzionale ovvero nell'esercizio dell'attività commerciale. In particolare, si sottolinea che gli enti sportivi dilettantistici sono soggetti IVA solo qualora realizzino operazioni aventi natura commerciale. Invece, l'esclusione dal regime IVA è subordinata al possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, alla trasmissione del modello EAS, tranne che si tratti di associazione sportiva dilettantistica iscritta al registro Coni, se non svolge attività commerciale.

<sup>240</sup> Il regime speciale IVA è esteso anche ai proventi percepiti in relazione ad attività non soggette all'imposta sugli intrattenimenti. Possono essere ricondotti a tale disciplina anche i proventi realizzati per le prestazioni pubblicitarie, che beneficiano di una detrazione forfettaria del 50%.

Tra i soggetti esonerati troviamo le ASD, in regime di l. n. 398 del 1991 con proventi commerciali inferiori a euro 65.000,00.

Come previsto per tutti i soggetti in regime forfettario, oltre all'esonero dall'emissione di fatture elettroniche se entro il limite di euro 65.000,00, tali enti non hanno l'obbligo di conservare elettronicamente le fatture ricevute nel caso in cui non abbiano comunicato al fornitore la pec o il codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche: sono, quindi, equiparati ai soggetti privati.

Infatti, nel caso in cui l'associazione effettui un acquisto in qualità di soggetto passivo nell'ambito di un'attività commerciale, senza comunicare il proprio indirizzo telematico, il fornitore potrà emettere la fattura indicando la partita IVA valorizzando il campo «Codice Destinatario» con il codice convenzionale «0000000».

Nel caso in cui l'associazione comunica la pec o il Codice Destinatario, pur rimanendo esonerata dall'obbligo di emettere la fattura elettronica se in regime di l. n. 398 del 1991 e ricavi inferiori a euro 65.000,00, è tenuta all'obbligo di conservazione elettronica delle fatture ricevute.

La questione esposta non si pone nei seguenti casi:

- se l'ente svolge solo attività istituzionale, senza partita IVA, gli acquisti vengono effettuati al di fuori dell'esercizio dell'attività commerciale, quindi l'ente è assimilato ai consumatori finali e senza alcun obbligo;
- se l'ente svolge attività commerciale, in regime ordinario o semplificato, sarà soggetto all'obbligo di fatturazione elettronica sia per il ciclo attivo (fatture emesse) che per il ciclo passivo (fatture ricevute).



## CAPITOLO V

### NATURA E DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE SPORTIVA

*Emanuele Burgada, Marco Funari, Giorgio Ghinelli e Federico Pascucci*<sup>241</sup>

#### 1. Il lavoro negli enti sportivi.

Il lavoro sportivo è oggi regolato dalla l. n. 91 del 1981.

In tale atto normativo si prevede la disciplina del solo lavoro sportivo professionista, escludendo così tutti gli sportivi – e sono la stragrande maggioranza – che rientrano nella categoria dei dilettanti. L'art. 1 sancisce che l'attività sportiva è libera e che può essere svolta sia in forma collettiva che individuale. Detto principio di libertà sta a significare che il diritto allo sport è un diritto della personalità garantito dalla Carta costituzionale. Ciò significa anche che lo sportivo è libero di contrarre e libero di definire le condizioni contrattuali, purché le stesse non si traducano in ostacoli alla sua libertà, pena l'invalidità del contratto o delle singole clausole per contrarietà a norma imperativa.

L'art. 2 della l. n. 91 del 1981 individua le figure degli sportivi professionisti, ossia «gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso, con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal Coni e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal Coni per la distinzioni dell'attività dilettantistica da quella professionistica». L'elenco previsto dalla norma è da considerarsi tassativo, con la conseguenza che solo le figure in esso previste dovranno essere considerate «sportivi professionisti» e vedersi applicare la disciplina speciale della legge. Tutti gli altri lavoratori dell'ente sportivo, quali i medici, i massaggiatori, gli impiegati e gli incaricati di mansioni amministrative, organizzative o di servizi ausiliari sono invece sottoposti ai principi generali del diritto del lavoro.

Pertanto solo le società di capitali possono diventare datori di lavoro di uno sportivo professionista, con la conseguenza che l'ente sportivo, ove volesse

---

<sup>241</sup> Il presente capitolo va attribuito a E. Burgada per il § 4; a M. Funari e G. Ghinelli per il § 2 e a F. Pascucci per i §§ 1 e 3.



stipulare un contratto di lavoro sportivo professionistico, dovrà giocoforza essere una s.p.a. oppure una s.r.l.<sup>242</sup>.

Oltre ai requisiti soggettivi sopra detti, per essere sportivo professionista secondo la legge occorrono anche dei requisiti oggettivi. In prima battuta, occorre l'esercizio dell'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolate dal Coni, rispetto alle quali la relativa Federazione abbia regolamentato l'esercizio dell'attività sportiva in forma professionistica, distinguendolo così da quella dilettantistica. In pratica ciò significa che la legge sul lavoro sportivo è applicabile solo ai contratti che legano i tesserati che svolgono un'attività onerosa e continuativa e le società e/o associazioni sportive che sono affiliate alle Federazioni nazionali che praticano discipline regolate dal Comitato olimpico e che dunque il riconoscimento del professionismo rimane sempre condizionato all'intervento delle Federazioni di riferimento, le quali sono perfettamente libere di determinare la linea di confine tra questo e il dilettantismo. Ciò significa anche che sono esclusi dal professionismo – pur praticando un'attività onerosa e continuativa – tutti gli sportivi le cui Federazioni non praticano discipline olimpiche (ossia non regolamentate dal Coni), e quelli le cui Federazioni, pur essendo affiliate al Comitato olimpico, non hanno provveduto a regolamentare l'attività professionistica al loro interno.

Ora questo, unito al fatto che a tutt'oggi solo quattro Federazioni riconoscono il professionismo – ossia a) la Federazione italiana giuoco calcio, b) la Federazione italiana golf, c) la Federazione ciclistica italiana, d) la Federazione italiana pallacanestro, e solo per i settori maschili, mentre la Federazione motociclistica italiana e poi la Federazione pugilistica italiana hanno dovuto abbandonare il settore per mancanza di sponsor<sup>243</sup> – significa che la stragrande maggioranza degli sportivi tesserati, pur svolgendo attività non molto diverse dai professionisti, deve essere considerata come dilettante per mancanza di qualificazione federale.

Gli ultimi due requisiti per qualificare il lavoratore sportivo professionista si individuano nell'onerosità, ossia nella remunerazione della prestazione che in base all'art. 36 cost.<sup>244</sup> deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro

---

<sup>242</sup> Vedi art. 10, comma 1, l. n. 91 del 1981.

<sup>243</sup> Vedi sul punto AA.VV., *Sportivi professionisti: chi sono? Quali le caratteristiche del lavoro sportivo?*, in *diritto.it*.

<sup>244</sup> L'art. 36, comma 1, cost. prevede che «il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa».

svolto, e che di solito è determinata liberamente dai contraenti, facendo sempre salvi i requisiti minimi previsti dalla contrattazione collettiva, e nella continuità dell'esercizio sportivo.

Le diverse figure del lavoratore sportivo professionista subordinato e autonomo sono disciplinate dalla l. n. 91 del 1981, art. 3.

Ad onor del vero, l'articolo parlerebbe solo dell'atleta, ma è pacifico che la regola in esso contenuta può estendersi anche agli altri sportivi professionisti (gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici), pur se con alcune cautele.

Il comma 1, infatti, stabilendo che la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce un contratto di lavoro subordinato disciplinato dalla l. n. 91, sembra prevedere una presunzione di subordinazione solo per gli atleti, mentre per le altre figure di sportivo occorrerà decidere caso per caso. Con la conseguenza che, ove presenti gli indici di subordinazione, anche a essi dovrà essere applicata la normativa sul lavoro sportivo.

L'art. 3, comma 2, invece, stabilisce gli indici secondo i quali l'atleta, superando la presunzione del comma 1, diventa lavoratore autonomo. Più in particolare detti indici sono: a) attività svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate per un breve periodo di tempo, b) la mancanza di un vincolo contrattuale riguardante la frequenza a sedute di preparazione e/o allenamento, c) la prestazione che è oggetto di contratto non deve superare, pur avendo carattere continuativo, le otto ore a settimana, oppure i cinque giorni ogni mese oppure i trenta giorni in un anno. La presenza di anche uno solo di tali indici – stante la chiara lettera della legge – qualifica la prestazione dello sportivo professionista come autonoma.

Il rapporto di lavoro sportivo professionistico nasce tramite assunzione diretta da parte dell'ente con contratto scritto *ad substantiam*, che deve anche rispondere ai requisiti previsti dal contratto tipo stipulato ogni tre anni tra la Federazione nazionale e i rappresentanti delle categorie interessate (art. 4, l. n. 91 del 1981). Ciò significa che la forma scritta non è richiesta per la semplice prova del contratto ma per la sua stessa esistenza, con la conseguenza che un contratto stipulato in forma orale è nullo. Nullo, ma non privo di effetti, in quanto si applicherà a esso la disciplina di cui all'art. 2126 c.c., ragion per cui la nullità non opererà per il periodo di tempo in cui il contratto ha avuto esecuzione. Ove il contratto sia stato invece stipulato in forma scritta, ma non rispondente al contratto tipo, la disciplina applicabile sarà quella del rapporto di lavoro ordinario e non quella speciale del lavoro sportivo.

L'ultima formalità riguarda il deposito, a cura dell'ente sportivo, del contratto stipulato presso la Federazione nazionale per la sua approvazione. Solo con quest'ultimo atto il contratto individuale è valido e può iniziare ad avere i suoi effetti.

In ogni caso l'autonomia individuale dei contraenti non può prevedere clausole peggiorative rispetto al contratto tipo, le quali, giusto il disposto dell'art. 4, comma 3, vengono sostituite di diritto da queste ultime. Nulla invece si prevede per le clausole migliorative, che devono essere dunque considerate perfettamente valide. All'interno del contratto dovrà essere prevista una clausola che impone allo sportivo di rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici. Peraltro tale norma non deve per forza essere rivolta soltanto agli atleti, visto il tenore letterale della stessa che, quando parla di «sportivo», di «istruzioni tecniche» e «prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici», può benissimo riguardare anche i tecnici e i preparatori atletici. Ragion per cui anche allo sportivo professionista si applicano gli obblighi di diligenza, obbedienza e professionalità disposti per il lavoratore ordinario, pur modulati sulla particolarità della prestazione – quella sportiva – che gli è richiesta.

Ancora, nel regolamento contrattuale potrà prevedersi una clausola compromissoria per la quale le controversie sorte tra lo sportivo e l'ente saranno deferite a un collegio arbitrale. Quanto alla natura dell'arbitrato, si è orientati a considerarlo come arbitrato irrituale.

Una clausola invece che dal contratto è esclusa *ex lege* è quella sul patto di non concorrenza, o che comunque limiti la libertà contrattuale dello sportivo dopo la cessazione del sodalizio con l'ente di appartenenza. Né dette clausole limitative potranno essere inserite successivamente, durante lo svolgimento del rapporto<sup>245</sup>.

Il contratto di lavoro subordinato sportivo professionistico è un contratto di lavoro subordinato come detto «speciale», regolato dalla l. n. 91, e per quanto non previsto da essa, dalle norme ordinarie sui normali rapporti di lavoro subordinato. Peraltro ciò significa anche che, in quanto legge speciale, la l. n. 91 può anche escludere dall'ambito dello sportivo professionista subordinato una o più norme del rapporto ordinario.

Più in particolare, secondo l'art. 4, comma 8, al lavoro sportivo professionista non si applicano gli artt. 4, 5, 13, 18, 33 e 34 dello statuto dei lavoratori (l. n. 300 del 1970), né gli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 della l. n. 604 del 1966 sui licenziamenti

---

<sup>245</sup> Vedi art. 4, comma 6, l. n. 91 del 1981.

individuali. Anche l'art. 7 dello statuto sul procedimento disciplinare non trova applicazione nel rapporto sportivo in caso di sanzioni irrogate dalle Federazioni nazionali, restando valido solo per quelle irrogate dall'ente sportivo datore di lavoro (art. 4, comma 10, l. n. 91 del 1981).

Detto in altri termini la specificità del rapporto di lavoro sportivo esclude la disciplina della videosorveglianza, degli accertamenti sanitari, delle mansioni (oggi disciplinate dal nuovo art. 2013 c.c.) nonché della disciplina protettiva contro i licenziamenti.

Ancora, sempre in tema di licenziamento, sono escluse quasi tutte le norme previste dalla l. n. 604 del 1966, specie in tema di requisiti formali (forma scritta) e sostanziali (giusta causa e giustificato motivo). Ciò significa che nell'ambito sportivo il negozio di recesso datoriale è disciplinato soltanto dagli artt. 2118 e 2119 c.c., e che il lavoratore licenziato ha soltanto diritto al preavviso oppure all'indennità sostitutiva di questo.

Restano invece fermi i divieti di licenziamenti speciali – tipo quello per maternità o per causa di matrimonio – nonché discriminatori e/o per motivi illeciti (tipo quello ritorsivo) per i quali si applica la tutela reale, ossia la reintegrazione e il pagamento di un'indennità pari a tutte le retribuzioni che sarebbero spettate dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, con un minimo di 5 mensilità, ma dedotto l'*aliunde perceptum*, ossia quanto il lavoratore abbia percepito da un'altra attività lavorativa. Il lavoratore potrà in ogni caso sostituire il suo diritto alla reintegrazione con una somma pari a 15 mensilità ulteriori e recedere dal rapporto lavorativo.

Al lavoro sportivo non si applicano nemmeno le norme ordinarie sul lavoro a termine (oggi contenute nel capo III del d.lg. n. 81 del 2015), sostituite dalla disciplina della l. n. 91 del 1981, art. 5. Questa prevede la possibilità di apporre al contratto un termine non superiore a 5 anni, e di reiterare il rapporto tra i medesimi soggetti. All'ultimo comma del medesimo articolo è prevista poi la facoltà di cedere il contratto prima della scadenza a un'altra società sportiva, purché la controparte vi consenta e siano previste le modalità fissate dalle Federazioni nazionali. Nonostante il fenomeno sia impropriamente noto come «compravendita» degli sportivi professionisti, in realtà a essere ceduta non è la persona del lavoratore, bensì il suo contratto, e quindi il diritto dell'ente sportivo a richiedere in via esclusiva la sua prestazione sino alla scadenza del rapporto.

Non dovrebbero esservi dubbi, invece, sull'applicazione degli istituti riguardanti le ferie, i riposi settimanali, la tutela della maternità e la sicurezza sui luoghi di lavoro, attuative dei principi costituzionali contenuti negli artt. 32, 36 e 37 cost.

Il lavoratore sportivo ha diritto poi alla tutela sanitaria (art. 7), alla tutela assicurativa contro infortunio e morte (art. 8) e all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che, prevista originariamente dalla l. n. 366 del 1973 per i soli calciatori, viene estesa dall'art. 9, comma 1, a tutti gli sportivi professionisti. In particolare, l'obbligo contributivo grava, in caso di subordinazione, tanto sul lavoratore che sul datore di lavoro, e secondo i principi generali della materia esso sorge automaticamente. Ciò significa che lo sportivo professionista, in applicazione del principio dell'automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116, comma 1, c.c. avrà diritto a esse anche in caso di omesso versamento dei contributi, e sempre che i contributi omessi non siano prescritti, ossia non siano più esigibili per il versamento perché trascorso il termine – cinque anni dalla maturazione del diritto alla contribuzione – previsto dalla legge. In tale ultimo caso l'ente datore di lavoro sarà responsabile nei confronti del lavoratore sportivo del danno che a questi sarà derivato dalla mancata od irregolare contribuzione.

Infine, il lavoratore sportivo professionista ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto *ex art.* 2120 c.c. Sul punto la disposizione dell'art. 4, comma 7, l. n. 91 del 1981, di previsione di un fondo specifico per la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 2123 c.c. è soltanto facoltativa.

Uno scenario assolutamente diverso si presenta, invece, per lo sportivo dilettante. Questi infatti, a differenza dello sportivo professionista visto sopra, manca completamente di qualsivoglia definizione normativa, ragion per cui la sua figura deve essere individuata mediante un procedimento *a contrario*.

Prendendo dunque come punto di partenza la definizione contenuta nell'art. 2 della l. n. 91 del 1981, possiamo già individuare alcuni punti fermi che delimitano la figura dello sportivo dilettante. Il più importante riguarda sicuramente le Federazioni e le discipline praticate. Più in particolare, un lavoratore sportivo subordinato non è professionista se: a) la sua Federazione pratica una disciplina sportiva per cui il Coni non ha previsto il professionismo, b) lo sportivo pratica una disciplina definita espressamente dilettantistica dalla Federazione stessa.

Se si considera che – come visto sopra – solo quattro Federazioni (calcio, basket, ciclismo e golf) hanno al loro interno settori professionistici, e solo a livello maschile, ne consegue per esclusione che nel mondo del dilettantismo rifluiscono tutti gli sportivi praticanti le altre discipline e tutto lo sport femminile.

Ora, se tra questa maggioranza vi sono sicuramente soggetti che praticano l'attività sportiva senza alcun corrispettivo (eccettuati eventualmente i premi d'uso) e quindi solo per il proprio benessere psicofisico, la propria distrazione oppure il proprio piacere, e che possono dunque essere definiti «sostanzialmente»

dilettanti, vi sono anche coloro che praticano la stessa attività a titolo oneroso e continuativo in favore di enti sportivi, che traggono da essa la loro principale fonte di sostentamento – con compensi spesso tutt'altro che esigui – e che, pertanto, sono considerati dilettanti solo «formalmente», configurando i loro rapporti come un vero e proprio «professionismo di fatto».

Quale disciplina copre dunque tali rapporti? Non certamente la l. n. 91 del 1981, che si applica solo alle condizioni in essa previste e che in quanto legge speciale è insuscettibile di estensione analogica *ex* art. 14 disp. prel. c.c.

Rimane a questo punto solo la disciplina del rapporto di lavoro ordinario autonomo (si pensi ai medici e agli operatori sanitari che svolgono la loro attività professionale a favore dell'ente sportivo) o subordinato, eventualmente integrata dalle specifiche disposizioni emanate dalle singole Federazioni sul punto e dalla contrattazione collettiva. Detta disciplina non coprirà quindi soltanto gli atleti professionisti di fatto, ma anche le altre figure previste dall'art. 2 della l. n. 91 del 1981 e coinvolte direttamente nello svolgimento dell'attività sportiva – *i.e.* gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici – e più in generale qualunque altro soggetto legato al sodalizio sportivo dilettantistico da un contratto di lavoro e che svolga mansioni di natura amministrativa, operativa oppure di supporto.

Focalizzando l'attenzione per ora sull'atleta, questo entra nell'ordinamento sportivo mediante il c.d. «tesseramento», ossia l'iscrizione all'associazione sportiva o, direttamente, alla Federazione. L'atleta in altre parole diventa sia socio della Federazione, sia dell'ente (ove non tesserato direttamente dalla Federazione stessa), acquisendo il diritto di partecipare alle gare e alle competizioni sportive, nonché a tutti gli eventi organizzati od anche solo autorizzati a livello federale. Di contro, l'atleta tesserato assume anche i relativi obblighi, tra i quali i più importanti sono l'accettazione e il rispetto delle norme federali, la soggezione alle decisioni dei relativi organi giudiziari, nonché l'esercizio dell'attività sportiva a esclusivo beneficio dell'ente di appartenenza, con la conseguenza che, a differenza del professionista che non ha il vincolo sportivo, l'atleta dilettante è indissolubilmente legato alla società di tesseramento, e non può sciogliersi senza il consenso di quest'ultima.

Ne deriva dunque una fortissima limitazione dell'autonomia contrattuale dell'atleta dilettante, e una sua posizione totalmente subordinata alle decisioni dell'ente sportivo. Decisioni dalle quali egli non ha modo di sottrarsi, non potendo svincolarsi dal rapporto in maniera autonoma.

Per ciò che riguarda invece lo svolgimento del rapporto lavorativo si applicano le norme sul lavoro autonomo o subordinato (con, in quest'ultimo caso,

l'applicazione dello statuto dei lavoratori e del *Jobs Act*), mentre, in caso di dubbio, l'accertamento del concreto rapporto instaurato dall'atleta – ma ciò vale anche per gli altri soggetti – con l'ente sportivo verrà effettuato dal giudice del lavoro mediante l'utilizzo dei normali indici presuntivi della subordinazione (continuità e esclusività della prestazione, inserimento stabile nell'organizzazione aziendale, rigoroso rispetto delle istruzioni impartite dall'ente, mancanza di rischio di impresa, etc.).

Da ultimo, per il personale avente mansioni amministrative, operative e di supporto si dovrà integrare la normativa statale con le disposizioni del corrispondente contratto collettivo nazionale di categoria, ossia il CCNL per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive *profit* e *non profit* del 2015<sup>246</sup>.

A complicare questo quadro per nulla semplice, è ultimamente intervenuto il d.lg. 28 febbraio 2021, n. 36, attuativo della delega contenuta nella l. 8 agosto 2019, n. 86. Il decreto in questione riforma profondamente – anche, ma non solo – la materia del lavoro sportivo, superando il dualismo lavoratore sportivo professionista/dilettante, ed individuando la figura onnicomprensiva del «lavoratore sportivo». Peraltro è da dire che la riforma si presenta così radicale, che lo stesso legislatore ha preferito non darvi subito attuazione. Il decreto, infatti, aveva visto sin da subito posticipata la sua entrata in vigore al 1 gennaio 2022, per poi, nel corso del 2021, vedere ulteriormente prorogato detto termine al 31 dicembre 2023 e poi nuovamente anticipato al 1 gennaio 2023.

Ne è conseguito un quadro regolatorio di difficile lettura ed ancora in divenire, per cui, almeno per ora, tutte le disposizioni del d.lg. n. 36 del 2021 sono «congelate» sino al 1 gennaio 2023, con esclusione degli artt. 10 (riconoscimento delle associazioni sportive dilettantistiche), 39 e 40 (contenenti disposizioni a sostegno delle donne nello sport) e dell'intero Titolo VI, recante disposizioni in materia di pari opportunità per le persone disabili per l'accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, che sono in vigore dal 1 gennaio 2022.

È importante sottolineare, inoltre, come dal 1 gennaio 2023 il decreto in questione diventerà la principale – per non dire l'unica – fonte legislativa che regolerà il lavoro sportivo, vista la prevista abrogazione, per quella data, dell'intera legge n. 91 del 1981 (art. 52 del d.lg. n. 36 del 2021).

Posta così la questione, ed essendo – come si vede – il quadro normativo per nulla cristallizzato, oltre a tenere ferme – almeno fino ad ulteriore intervento del legislatore – per tutto il 2022 le questioni affrontate finora, si considera comunque opportuno

---

<sup>246</sup> CCNL stipulato il 22 dicembre 2015 e avente validità sino al 31 dicembre 2018. Il testo può essere consultato su *ilccl.it*.

dare almeno delle indicazioni di massima sulle principali novità che il decreto n. 36 ha portato nella materia del lavoro sportivo.

La prima è, come detto prima, l'individuazione di una sola figura di «lavoratore sportivo», tramite dei requisiti soggetti ed un solo requisito oggettivo. Quando ai primi, l'art. 25 del decreto menziona «l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara», mentre il secondo è il «corrispettivo» verso cui questi esercitano l'attività sportiva, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, e sempre che detta attività non sia svolta in modo amatoriale.

Il lavoro sportivo può essere svolto sia in forma subordinata che autonoma, ma può essere svolto anche in forma di apprendistato e di lavoro occasionale, oppure di prestazioni coordinate e continuative di cui all'art. 409 c.p.c. (c.d. «parasubordinazione»), facendo sempre però salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del d.lg. n. 81 del 2015 sulle prestazioni etero-organizzate.

La presenza di una prestazione di lavoro come attività principale – o comunque prevalente – e continuativa rimane come indice di subordinazione, ma per il solo lavoratore sportivo professionista, non applicandosi la stessa presunzione per i settori dilettantistici.

In ogni caso, il lavoro sportivo subordinato continua a rappresentare un lavoro speciale, a cui non si applicano numerose norme giuslavoristiche, *in primis* quelle sul licenziamento (art. 26, comma 1, d.lg. n. 36 del 2021), che continua così ad essere disciplinato dagli artt. 2118 e 2119 c.c.

La sicurezza dei lavoratori sportivi è invece demandata, salvo disposizioni *ad hoc* contenute nel decreto, alle regole di cui al TU sulla sicurezza (d.lg. n. 81 del 2008), così come vi è un rinvio alla disciplina generale in materia di infortunio, malattia, gravidanza, genitorialità e disoccupazione involontaria (art. 33, commi 1 e 2).

Ai sensi dell'art. 35, commi 1 e 2 del decreto, tutti i lavoratori subordinati sportivi sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS, mentre quelli che prestano la loro attività in forma di parasubordinazione, prestazioni autonome o prestazione autonome occasionali nei settori sportivi dilettantistici devono essere iscritti alla Gestione Separata INPS.

La disciplina dell'apprendistato trova invece la sua collocazione nell'art. 30, ove è prevista la stipula di contratti di apprendistato per il conseguimento di un titolo secondario ai sensi dell'art. 43 del d.lg. n. 81 del 2015 oppure di alta formazione e ricerca ai sensi dell'art. 45 dello stesso decreto.

Da ultimo, viene la figura dello sportivo amatoriale, che è disciplinata dall'art. 29 del decreto 36. L'amatore è definito come colui che mette «a disposizione il



proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti» e dette prestazioni sono incompatibili con lo svolgimento di qualunque attività lavorativa, subordinata od autonoma che sia. L'amatore non è retribuito in alcun modo, ma ha comunque diritto a «premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari».

## **2. Disciplina fiscale dei compensi erogati agli sportivi dilettanti e dei rimborsi.**

La materia in esame trova una sua prima regolamentazione nella l. n. 80 del 1986. L'evoluzione di tale norma ha portato alla nascita della l. n. 133 del 1999, che ha stabilito che per l'attività sportiva non si può parlare di «lavoro», se non in ambito professionistico.

Il primo problema che si deve affrontare è cosa si debba intendere per «attività sportiva dilettantistica». Come meglio esplicitato nel paragrafo che precede, il legislatore ha definito il professionismo sportivo ritenendo come tale l'esercizio di: attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal Coni e che conseguano la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal Coni per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

Tale competenza, affidata al Consiglio nazionale, viene ribadita anche dal d.lg. 23 luglio 1999, n. 242, e recepita nello statuto dell'ente.

Se ne ricava che i requisiti perché si possa parlare di attività sportiva professionistica dovranno essere:

- lo svolgimento dell'attività a titolo oneroso con continuità;
- un settore dichiarato professionistico dalla Federazione di appartenenza.

Non sussiste alcuna definizione, invece, in «positivo» di attività sportiva dilettantistica.

Le ASD nello svolgimento della propria attività possono avvalersi di prestazioni di lavoro per le quali erogano compensi, rimborsi, premi, indennità etc.

Il trattamento fiscale degli emolumenti erogati nel settore dello sport dilettantistico è disciplinato dall'art. 25 della l. n. 133 del 1999, successivamente modificato dall'art. 37, comma 2, l. n. 342 del 2000.

Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche, rientrano tra i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. *m*, del TUIR.

Questi redditi sono considerati «redditi diversi» e non concorrono alla formazione del reddito fino alla somma di euro 10.000,00 annui; su tali somme non vanno applicate ritenute di legge.

Si considerano, quindi, corrisposti nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica i compensi riconosciuti a:

- atleti dilettanti;
- allenatori;
- giudici di gara;
- commissari speciali che durante le gare-manifestazioni devono visionare o giudicare l'operato degli arbitri;
- dirigenti che di solito presenziano direttamente a ciascuna manifestazione, consentendone il regolare svolgimento, a condizione che non siano legati al soggetto erogatore di compensi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Ad esempio, non fruiscono della tassazione agevolata i compensi corrisposti all'arbitro (dilettante) nel caso in cui diriga una gara professionistica.

Rientrano nella disciplina della l. n. 133 del 1999 le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale non professionale e, a tal proposito, la circolare n. 21/E del 2003 dell'Agenda delle Entrate ha chiarito che, nei rapporti di cui sopra, sono ricompresi i compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio:

- la raccolta delle iscrizioni;
- la tenuta della cassa;
- la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti.

Per poter usufruire delle agevolazioni chi percepisce le somme deve:

- rilasciare all'ASD, al momento del pagamento, un'autocertificazione che attesti la presenza di eventuali altri redditi simili percepiti da altri soggetti;
- rilasciare all'ASD una ricevuta di pagamento soggetta all'imposta di bollo (oggi di euro 2,00) se il compenso è superiore a euro 77,47;
- inserire nella propria dichiarazione dei redditi solo i compensi che superano euro 10.000,00.

È importante sottolineare che i rimborsi spese documentati non concorrono a formare il reddito di chi li ha percepiti se sostenute al di fuori del Comune di residenza.

L'ASD determina l'ammontare dei compensi e opera le ritenute nel seguente modo:

- da 0 a 10.000,00 euro nessuna ritenuta;
- da 10.000,01 a 30.658,28 euro il 23% a titolo d'imposta oltre alle addizionali regionali e comunali;
- oltre euro 30.658,28 il 23% a titolo d'acconto oltre alle addizionali regionali e comunali: in caso di presenza di ritenute l'ASD versa, con il modello F24, la stessa entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento.

Successivamente deve:

- rilasciare la certificazione Unica a chi ha percepito il compenso entro il 28 febbraio (alcune volte spostato al 31 marzo) dell'anno successivo a quello in cui le somme sono erogate;
- trasmettere la Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo (data che può variare) dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte;
- in presenza di ritenute operate occorrerà, inoltre, presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta – Modello 770. Pertanto, l'obbligo di predisposizione e invio del Modello 770 ricade anche sulle società e associazioni sportive che svolgono unicamente attività istituzionale e non hanno un impianto contabile;
- qualora il percipiente sia un dipendente pubblico permane l'obbligo di comunicare all'amministrazione di competenza l'esistenza di una collaborazione con un sodalizio sportivo dilettantistico, precisando che tale collaborazione sarà esercitata al di fuori dell'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, e che per la stessa saranno percepiti esclusivamente i rimborsi di cui all'art. 67, comma 1, lett. *m*, del TUIR.

I compensi erogati dalle associazioni e società dilettantistiche non lucrative rimangono inquadrati nella categoria dei redditi diversi *ex* art. 67, comma 1, lett. *m*, del TUIR, e, secondo la circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1 del 2016, continueranno a beneficiare dell'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali, qualunque sia l'ammontare del compenso erogato.

Per quanto riguarda la modalità di pagamento dei compensi si ricorda che dal 1 luglio 2018 è entrato in vigore il divieto di pagare in contanti le retribuzioni, divieto previsto dalla legge di bilancio 2018, comma 910; i pagamenti possono essere effettuati solo con bonifico, assegno, altri strumenti elettronici oppure in

contanti ma solo allo sportello bancario dove il datore di lavoro ha aperto un conto di tesoreria con mandato di pagamento.

Non è chiaro se i c.d. compensi sportivi possano essere saldati per contanti in quanto la legge di bilancio 2018 li equiparava, inizialmente, ai co.co.co. e quindi sarebbero soggetti a tracciabilità, ma il successivo Decreto Dignità ha abrogato il «Pacchetto sport» contenuto nella legge di bilancio e quindi dovrebbe aver cancellato tale obbligo.

Di conseguenza, data l'incertezza normativa, ove possibile si consiglia vivamente di effettuare pagamenti tracciabili.

La circolare INPS n. 147 del 2017 ha precisato che premi, rimborsi forfettari per trasferte e compensi sportivi conseguiti nello svolgimento di attività sportiva dilettantistica sono cumulabili con l'indennità NASPI e che il beneficiario della prestazione non è tenuto a effettuare all'INPS alcuna comunicazione relativa alla percezione di tali importi.

Si ricorda però che i compensi sportivi rientrano nell'ISEE ormai da alcuni anni e quindi se un soggetto volesse chiedere il Reddito di Cittadinanza è tenuto a dichiarare la percezione di tali importi che faranno cumulo con i redditi o con le indennità NASPI e CIGS.

### **3. L'associazione in partecipazione con maestri e istruttori. Collaborazioni amministrativo-gestionali.**

In campo sportivo, il rapporto di lavoro non si esaurisce soltanto nella contrapposizione «autonomo» e «subordinato», potendo l'ente sportivo avvalersi di altre tipologie di lavoro, quali il contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Tale forma di lavoro, pur essendo autonoma, prevede un inserimento continuativo nell'organizzazione del committente così stretto da porsi in una posizione *borderline* tra lavoro subordinato e lavoro autonomo. Non stupisce dunque che essa possa dare luogo a numerosi abusi, venendo a volte usata dai datori di lavoro come via di fuga dalle garanzie del normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Proprio per tale ragione con il d.lg. n. 81 del 2015 è stata prevista l'abrogazione delle collaborazioni coordinate e continuative nella forma del c.d. lavoro a progetto, e l'applicazione a esse, dal 1 gennaio del 2016, della disciplina del lavoro subordinato, ove le collaborazioni stesse si concretizzano in prestazioni di lavoro

prevalentemente personali, continuative, e le cui modalità di esecuzione siano state organizzate dal committente (c.d. etero-organizzazione).

Peraltro, il legislatore non si è dimenticato della specialità dell'ordinamento sportivo, escludendo, in base all'art. 2, comma 2, lett. *d*, del d.lg. n. 81 del 2015, dalla disciplina del lavoro subordinato le «collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, come individuati e disciplinati dall'art. 90 della l. 27 dicembre 2002 n. 289», riconfermando così l'esclusione già contenuta nell'art. 61, comma 3, del d.lg. n. 276 del 2003 sulla disciplina del lavoro a progetto (disciplina oggi abrogata proprio dal d.lg. n. 81 del 2015).

La normativa in questione non è peraltro di facile lettura. Già il dato testuale sembrerebbe individuare i soggetti beneficiari nei soli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni come «individuati e disciplinati» dalla l. n. 289 del 2002, lasciando fuori così le associazioni e le società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni e le discipline sportive associate. Ma così interpretata, la norma non avrebbe molto significato, perché, restringendo troppo il suo ambito di applicazione, escluderebbe soggetti pur meritevoli delle agevolazioni che l'ordinamento prevede per l'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica. Senza poi contare l'intrinseca contraddittorietà dello stesso testo letterale, che prima menzionerebbe le associazioni e società sportive dilettantistiche come beneficiarie della normativa di favore e subito dopo le escluderebbe.

Sul punto una risposta può essere data utilizzando il parere all'interpello n. 6 del 2016 del Ministero del Lavoro<sup>247</sup>, secondo il quale per risolvere il *rebus* dei destinatari della norma in questione bisogna fare riferimento al d.P.R. n. 917 del 1986 e più in particolare all'art. 67, lett. *m*, in cui si legge che sono considerati come «redditi diversi» ai fini fiscali i compensi, i rimborsi spese, i premi e le indennità di trasferta erogati «nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, [...] dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto» e che tale disposizione riguarda anche «i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche».

---

<sup>247</sup> Risposta all'interpello n. 6 del 27 gennaio 2016 del Ministero del Lavoro in [sitiancheologici.lavoro.gov.it](http://sitiancheologici.lavoro.gov.it).

Ciò significa, secondo il Ministero, che il legislatore ha utilizzato un'accezione ampia di «organismo» che persegue finalità sportive dilettantistiche, sì da ricomprendervi non soltanto il Coni, ma anche le Federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva e qualunque sodalizio sportivo dilettantistico che sia a essi affiliato o da essi riconosciuto. Se a questo si aggiunge poi l'obiettivo di favorire le attività sportive dilettantistiche, viste con favore per la funzione sociale da esse svolta, ossia la promozione dello sviluppo e del benessere psicofisico della persona umana, ne consegue che la normativa di promozione dell'art. 2, comma 2, lett. *d*, del d.lg. n. 81 del 2015, si applica alle collaborazioni coordinate e continuative rese in favore di tutti i soggetti in essa previsti, ossia le società e associazioni sportive dilettantistiche, il Coni, le Federazioni nazionali e gli Enti di promozione sportiva.

Pertanto bisogna notare che non tutte le collaborazioni coordinate e continuative sono escluse dall'applicazione delle regole sul lavoro subordinato, ma solo quelle «istituzionali», ossia quelle ove il soggetto ha funzioni e responsabilità amministrative e/o gestionali, che prevedono quindi lo svolgimento di compiti complessi e nelle quali sono richieste professionalità e competenze di alto livello, con l'esclusione di compiti semplici, esecutivi, manuali e/o ripetitivi<sup>248</sup>.

Rimane, nel silenzio della disciplina, il dubbio se la normativa in commento possa riguardare anche le collaborazioni c.d. «tecniche», ossia quelle rese nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica. Chi scrive propende per l'interpretazione letterale della norma e per l'esclusione di dette collaborazioni dall'ambito dell'art. 2, comma 2, lett. *d*, vuoi proprio per il silenzio del legislatore sul punto, vuoi perché la disciplina in questione è deteriore rispetto a quella prevista per il lavoro subordinato e quindi speciale. Pertanto, tra la salvaguardia e la promozione degli enti sportivi dilettantistici e l'applicazione dei principi interpretativi che non permettono l'estensione di una norma speciale che, come in tale caso, abbasserebbe la soglia di tutela per soggetti in essa non espressamente previsti, si ritiene preferibile la seconda opzione.

Da ultimo bisogna precisare che la lett. *d* in questione sarà abrogata alla data del 1 gennaio 2023, come specificato dall'art. 52 del d.lg. n. 36 del 2021. Da quel

---

<sup>248</sup> Vi rientrano quindi tutte le funzioni dirigenziali e impiegatizie di alto livello, con l'esclusione dei compiti di mera manovalanza e/o di semplice esecuzione. Per fare un esempio si potrebbe stipulare una collaborazione per l'organizzazione e la gestione delle attività e degli eventi sportivi promossi dall'ente, ma non certo per la custodia e il riordino dei locali sportivi o della loro pulizia, in quanto un'eventuale contratto di collaborazione che avesse a oggetto tali compiti difficilmente – per non dire mai – sfuggirà all'applicazione della disciplina del lavoro subordinato a tempo indeterminato.

momento le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale troveranno la loro disciplina nell'art. 37 del d.lg. n. 36 del 2021.

Conviene ora soffermarsi brevemente su un'altra tipologia di collaborazione cui l'ente sportivo poteva avvalersi, almeno prima del *Jobs Act* del 2015, ovvero quella dell'associazione in partecipazione.

Tale istituto, disciplinato all'art. 2549 c.c., prevedeva, almeno nella sua configurazione originaria, la possibilità per un soggetto di stipulare un contratto col quale si obbligava a offrire un determinato apporto, in capitale e/o in lavoro, a un'impresa in relazione ad uno o più affari e in cambio di una partecipazione agli utili.

Così come per le collaborazioni coordinate e continuative, anche il contratto di associazione in partecipazione è stato utilizzato dalle imprese spesso in modo improprio al fine di mascherare un rapporto di lavoro subordinato, tanto che all'istituto in questione si è messo mano per ben due volte nel giro di poco tempo.

Una prima modifica è intervenuta con la l. n. 92 del 2012 (c.d. Riforma Fornero), la quale ha previsto che le persone fisiche che apportano «anche» una prestazione lavorativa associata a una medesima attività non possano essere più di tre, pena la trasformazione *ex lege* di tutti contratti associativi in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sono comunque esclusi dal conto il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo, né detto limite si applica alle associazioni a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dalle assemblee separate delle società cooperative, e i cui contratti di associazione siano certificati, oppure a specifici rapporti tra produttori e artisti nel mondo dello spettacolo.

Ancora, stessa trasformazione – salvo che l'ente dimostri la natura veramente associativa del rapporto – scatta nel caso in cui l'associato non partecipa effettivamente agli utili dell'impresa o dell'affare, oppure quando non gli viene consegnato il rendiconto annuale o finale dell'affare (art. 2552 c.c.).

In prima battuta si può dire che la disciplina – estremamente restrittiva, vista la *ratio* della riforma, volta a scoraggiare l'uso improprio dell'istituto – riguarda solo le persone fisiche, cosicché vengono escluse da essa le persone giuridiche. In secondo luogo, essa non riguarda solo gli associati che apportano esclusivamente la prestazione lavorativa ma anche quelli che, insieme a essa, contribuiscono all'attività con i propri capitali.

La normativa di cui sopra, pur continuando ad applicarsi alle associazioni in essere al momento dell'entrata in vigore del d.lg. n. 81 del 2015, è stata poi superata proprio con l'art. 53 di quest'ultimo.

La riforma prevista dal *Jobs Act* è, se possibile, ancora più radicale di quella prevista dalla legge Fornero, in quanto stabilisce che oggi la persona fisica può

diventare associato in partecipazione soltanto ove conferisca capitali o beni, non potendo più consistere il suo apporto, in tutto od anche in parte, in una prestazione lavorativa.

Posto così il quadro normativo, si può definire la situazione degli enti sportivi che volessero avviare o continuare eventuali rapporti di associazione in partecipazione (magari con figure professionali specifiche per ricoprire i ruoli di maestri e istruttori).

Per prima cosa, detti enti non possono oggi iniziare nuovi contratti con persone fisiche che apportino in tutto od in parte la loro prestazione lavorativa, visto il divieto introdotto con l'art. 53 del d.lg. n. 81 del 2015. Ragion per cui solo gli enti sportivi che hanno contratti di associazione in partecipazione stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lg. n. 81 del 2015 possono continuare a beneficiarne sino alla loro cessazione (art. 53, comma 2).

Questi ultimi poi sono vincolati, nell'esecuzione del contratto associativo, alle disposizioni previste dalla l. n. 92 del 2012, che prevedono di mantenere un numero di associati non superiori a tre, farli partecipare effettivamente agli utili e consegnare loro il rendiconto annuale/finale.

In ogni caso gli enti sportivi devono porre molta attenzione anche alle concrete modalità di svolgimento del rapporto associativo, specie quando il contratto è stipulato con ditte individuali o società unipersonali. Vi potrà essere infatti sempre il rischio di una richiesta di conversione dell'associazione in partecipazione in rapporto di lavoro subordinato davanti al giudice, anche in presenza dei requisiti formali (partecipazione agli utili e consegna del rendiconto) come sopra individuati. Un soggetto incardinato stabilmente nell'organizzazione dell'ente, che non ha nessuna autonomia operativa né potere di controllo, e che svolge compiti di mera esecuzione, ha infatti più probabilità di essere considerato come lavoratore subordinato che come associato in partecipazione in sede giudiziaria.

#### **4. Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti: ambito di applicazione.**

È di pregio evidenziare che nel mondo del tiro a volo l'argomento in oggetto è, per fortuna, rimasto dalla sua introduzione obbligatoria, privo di casistica pratica di rilievo. Il tiro a volo, contrariamente a quanto è dato pensare nell'immaginario collettivo, risulta lo sport più sicuro da praticare. Vi è molta diffidenza per lo «strumento» da noi utilizzato, ma in realtà proprio per la peculiarità dell'arma da



fuoco, vi sono regole stringenti per il trasporto e per «andare in pedana» tali che ad oggi non vi sono mai stati casi di infortuni durante l'attività.

La genesi dell'assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti va ascritta al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2010. La presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega allo sport di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha sancito così l'assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti.

Per poter spiegare l'ambito di applicazione si ritiene che non ci sia via più chiara e semplice che riportare la normativa analizzandola con una sottile esegesi, data la sua chiarezza.

L'art. 1 elenca quali sono i soggetti assicurati e soggetti obbligati alla stipula dell'assicurazione obbligatoria. «L'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto è stipulata nell'interesse degli sportivi dilettanti, tesserati con le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni, con la qualifica di atleta, tecnico o dirigente, di séguito denominati "soggetti assicurati". 2. Le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, di séguito denominati "soggetti obbligati", sono tenuti alla stipula dell'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto, per conto e nell'interesse dei soggetti assicurati».

L'art. 1, comma 3, fornisce delucidazioni a proposito del significato di atleti: «a) per atleti si intendono tutti i soggetti tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico; b) per dirigenti si intendono tutti i soggetti tesserati con tale qualifica dai soggetti obbligati; c) per tecnici si intendono tutti i soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e le analoghe figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti e al loro perfezionamento tecnico; d) per infortunio si intende l'evento improvviso che si verifichi, indipendentemente dalla volontà dell'assicurato, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 3, comma 1, del decreto, e produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente».

Ai sensi dell'art. 3, intitolato – Ambito di applicazione della tutela assicurativa: «1. L'assicurazione obbligatoria riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai soggetti assicurati durante e a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita nell'ambito dell'organizzazione sportiva dei soggetti obbligati. 2. L'assicurazione opera a condizione che le attività di

cui al comma 1 del decreto si svolgano secondo le modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dai regolamenti sportivi delle singole organizzazioni. 3. L'assicurazione opera senza limiti di età e per il mondo intero, a condizione che le attività di cui al comma 1 siano svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti sportivi e dai calendari o da accordi dei soggetti obbligati, purché definiti in data certa antecedente all'evento che ha generato l'infortunio. 4. La garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento, che coincide con il pagamento del premio da parte del soggetto assicurato, e cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso».

Quanto riportato nell'art. 3 individua perfettamente e in maniera chiara il completo ambito di applicazione della tutela assicurativa sia a livello individuale che temporale è interessante evidenziare come l'area sia circoscritta alla struttura o venga demandata a eventuali luoghi previsti dai regolamenti sportivi delle singole organizzazioni.

Ovviamente per avere titolo alle prestazioni assicurative oggetto del decreto analizzato è necessario essere tesserati in data certa antecedente all'infortunio (art. 4).

L'art. 5 riporta gli infortuni indennizzabili prevedendo che: «Sono indennizzabili le lesioni corporali che abbiano nell'infortunio la loro causa diretta, esclusiva e provata e che producano la morte o l'invalidità permanente del soggetto assicurato entro due anni dall'infortunio». Si evince, quindi, che l'eventuale azione risarcitoria deve essere esperita entro i due anni dal compimento del «fatto» seguendo l'art. 2952 c.c. che regola la prescrizione in materia di assicurazione.

L'ambito di applicazione dell'infortunio viene affrontato all'art. 6 il quale evidenzia le condizioni per l'indennizzo dell'infortunio. «L'indennizzo è corrisposto per le conseguenze dirette e esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. L'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili». Al comma 2, si specifica che: «Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fatto salvo quanto previsto, per gli atleti disabili, dal Comitato paralimpico in tema di assicurazione obbligatoria. Al comma 3 dell'art. 6 si precisa che: «In deroga a quanto stabilito al comma 1, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva – indetta dalla Federazione Sportiva Nazionale o a cui

partecipi la Società Sportiva previa approvazione da parte della Federazione di appartenenza per la quale il soggetto assicurato risulti tesserato – iscritta nei calendari ufficiali e avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell'infortunio».

L'art. 7 ci parla della estensione della tutela assicurativa per gli allenamenti e recita: «L'assicurazione si estende alle conseguenze di infortuni che avvengono durante gli allenamenti, anche individuali, purché questi siano previsti, disposti, autorizzati, o controllati dall'organizzazione sportiva, anche per il tramite dei suoi organismi periferici e delle associazioni affiliate, del soggetto obbligato. In tal caso, ai fini dell'ammissione dell'infortunio al beneficio assicurativo, la relativa denuncia è accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organismo sportivo per il quale il soggetto assicurato è tesserato, che attesta, sotto la propria responsabilità, la veridicità della dichiarazione resa».

Tale articolo è di fondamentale importanza se si pensa che la definizione di allenamento è congruente con quella di «serie». Per il mondo del tiro le «serie» coprono circa il 70% dell'attività sportiva complessiva, ci si rende conto di quanto questo specifico articolo sia calzante per la realtà «tiravolistica».

L'art. 8 regola l'estensione della tutela assicurativa per il rischio *in itinere*: «L'assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e dal luogo di svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, esclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento». A titolo di esempio si richiama il trasporto e la detenzione di un numero di cartucce superiore a 1.500 unità (artt. 38 e 47 TULPS e art. 97 Reg). All'art. 8, comma 2, che stiamo esaminando, il legislatore prevede che: «L'assicurazione opera a condizione che l'infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle attività oggetto del presente decreto e in data e orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell'attività stessa».

L'art. 9, invece, si occupa dei profili di esclusione della tutela assicurativa: «1. Fatta salva la previsione contrattuale di ulteriori cause di esclusione non in contrasto con le finalità del presente decreto, l'assicurazione non opera: a) per gli infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci o da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope; b) per l'assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell'ordinamento statale o dell'ordinamento sportivo, accertata in

base alle normative vigenti; c) per eventi determinati da un'azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale o dall'ordinamento sportivo». Al momento la Federazione italiana tiro a volo non ha, né per regolamenti interni né per contrattualistica, alcun elemento in più oltre a quelli evidenziati dall'art. 9.

Si riportano di seguito gli artt. 10, 11, 12 e 13 che indicano le prestazioni assicurative, i criteri per la determinazione dell'indennizzo, l'indennizzo in caso di morte e l'indennizzo per prestazioni aggiuntive. L'art. 10 prevede che: «La prestazione assicurativa oggetto del decreto consiste: «a) in caso di morte del soggetto assicurato, nella erogazione, in favore degli aventi diritto, di un capitale non inferiore a 80.000,00 euro; b) in caso di una invalidità permanente, nella erogazione, in unica soluzione, di un indennizzo calcolato, in proporzione al capitale di cui alla precedente lettera c), secondo i criteri di cui all'art. 11. I soggetti obbligati possono prevedere anche prestazioni integrative ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1 del presente articolo e dall'art. 13, nonché forme di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi per atleti, dirigenti e tecnici».

Art. 11: «In caso di invalidità permanente, la prestazione assicurativa consiste nella erogazione di un indennizzo la cui misura è determinata facendo applicazione della apposita "tabella lesioni". I soggetti obbligati possono prevedere una franchigia per gli infortuni che determinano una invalidità permanente in misura inferiore al 10%. Resta fermo che, in caso di lesioni plurime, l'indennizzo è dovuto in misura pari alla somma delle percentuali relative alle singole lesioni subite».

Art. 12: «La prestazione assicurativa è eseguita in favore degli eredi, di seguito denominati beneficiari, quando l'infortunio determina la morte del soggetto assicurato entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto. Qualora la morte interviene entro due anni dall'infortunio e a causa dello stesso, l'eventuale indennizzo già corrisposto per l'invalidità permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, è detratto dal capitale da erogare in favore dei beneficiari. Qualora, a seguito di un evento indennizzabile, il corpo del soggetto assicurato non venga ritrovato, il capitale viene liquidato ai beneficiari non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Qualora dopo il pagamento del capitale risulti che l'assicurato è vivo, l'assicuratore ha diritto alla restituzione della somma pagata entro trenta giorni dalla richiesta rivolta ai beneficiari».

Art.13: «Sono dovute dall'assicuratore, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 15, le seguenti prestazioni aggiuntive, nei limiti e alle condizioni

contrattualmente definiti: a) nel caso di morte di un soggetto assicurato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi è aumentato del 50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente pari o superiore al 50%; b) al soggetto assicurato che non abbia compiuto il quattordicesimo anno d'età alla data dell'infortunio sono rimborsate le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva conseguenti all'infortunio subito; c) nel caso di morso di animali, insetti e aracnoidi, che comportino un ricovero in istituto di cura e a séguito di relativa diagnosi che accerti detto evento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate; d) nel caso di avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento involontario di sostanze che comporti almeno un ricovero con pernottamento in istituto di cura e a séguito di relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate; e) nel caso di ricovero del soggetto assicurato in istituto di cura, a séguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione, sono rimborsate le relative spese documentate; f) qualora l'infortunio, a causa dell'entità delle lesioni, determini l'impossibilità di frequentare lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporti la perdita dell'anno scolastico, al soggetto assicurato è corrisposto un indennizzo incrementato del 20%».

L'art. 14 disciplina la scelta dell'assicuratore: «1. I soggetti obbligati scelgono l'assicuratore attraverso una procedura di gara, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, e individuano, a tal fine, la misura dei premi assicurativi posti a base di gara, tenendo conto delle prestazioni oggetto del contratto e delle peculiarità delle diverse discipline sportive. Alla procedura di gara, cui deve essere data pubblicità nelle forme di legge, sono invitati non meno di cinque concorrenti. 2. La procedura di cui al comma 1 è svolta dalle Federazioni sportive, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva tenuto conto dei principi sanciti in materia di concorrenza e tutela del consumatore nei servizi assicurativi, fatta salva, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione della vigente normativa in materia di affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto servizi e forniture. 3. Il Coni, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo sull'attività dei soggetti obbligati, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. A tal fine i soggetti obbligati danno comunicazione al Coni dell'espletamento delle procedure di gara e del relativo esito».

Questo articolo deve essere letto in combinato disposto con le procedure negoziate presenti nel codice degli appalti. Dal 2016 infatti con l'entrata in vigore

del d.lg. 18 aprile 2016, n. 50, la Fitav rientra, ormai per giurisprudenza consolidata, come tutte le Federazioni sportive nazionali, nelle pubbliche amministrazioni che devono «attenersi» al codice degli appalti. La comunicazione prevista dall'art. 14, comma 3, si svolgeva con una comunicazione annuale del Coni con la quale veniva richiesta alla Federazione l'eventuale espletamento di procedure in materia assicurativa. Questa prassi è tuttavia andata scomparendo lasciando il posto alle forme di trasparenza che ogni anno diventano più stringenti seguendo da un lato il codice degli appalti e dall'altro le linee guida ANAC. Ciò ha fatto sì che la Federazione italiana tiro a volo (come ogni altra Federazione sportiva nazionale) sia dotata di una specifica piattaforma dove inserire tutte le procedure negoziate che vengono svolte durante l'anno.

Vi è un ultimo aspetto rilevante in questa analisi della normativa e cioè quello che espressamente è stato inserito nell'art. 16 in merito alla attività di informazione e educazione «1. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per lo sport, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sentiti il Coni e il Comitato italiano paralimpico, individua le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza nell'ambito sportivo e, avvalendosi anche dei soggetti obbligati, promuove campagne informative finalizzate alla prevenzione degli infortuni derivanti dall'esercizio della pratica sportiva. 2. Le campagne informative sono rivolte prevalentemente ai giovani e alle categorie a maggior rischio e promuovono la conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e delle possibili soluzioni preventive. 3. Campagne informative devono essere altresì effettuate per dare adeguata informazione alle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'esercizio della pratica sportiva».

Questo tema è particolarmente caro al mondo del tiro a volo. La sensibilizzazione è avvenuta sempre tramite la diffusione su tutti i mezzi di comunicazione della Federazione e viene vissuta con particolare attenzione, proprio per la peculiarità dell'attività che implica l'utilizzo delle armi da fuoco. Il progetto linea verde (progetto di diffusione del tiro a volo nelle scuole) prevede una continua sensibilizzazione proprio sull'utilizzo in sicurezza delle armi da fuoco e i comportamenti da tenere su un campo da tiro e evidenzia anche gli aspetti fondamentali della tutela assicurativa che viene fornita ai tesserati.



## CAPITOLO VI

### I PROFILI DI RESPONSABILITÀ NELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

*Giuseppe Marotta e Vittorio Sabato Ambrosio*<sup>249</sup>

#### 1. La responsabilità del dirigente sportivo: profili introduttivi.

Prima di affrontare la tematica della responsabilità del dirigente sportivo è d'obbligo porsi un preliminare ma fondamentale interrogativo: chi è il dirigente di un ente sportivo?

Sembra una domanda ovvia che merita una risposta scontata ma così non è.

Infatti, in ordine a tale figura sussistono molti dubbi e incertezze. Molto spesso si sente dire che dirigente sportivo è chiunque si occupa attivamente di un qualche aspetto organizzativo della società sportiva, come, in uno degli esempi più frequenti, il papà che mette a disposizione la sua auto per accompagnare il figlio e gli altri giocatori in trasferta o che si interessa presso giornali, radio locali e *social network* perché le vicende della squadra del figlio siano commentate con miglior rilievo o, ancora, che procura, per il tramite di sue conoscenze personali, materiale e abbigliamento tecnico a condizioni di favore.

Ebbene, nella maggior parte dei casi, tali persone, pur ponendo in essere attività fondamentali per la sopravvivenza della società sportiva, non possono essere definite dirigenti sportivi, mancando in capo a esse due elementi distintivi ben precisi e individuabili e cioè:

- 1) la responsabilità di un determinato incarico, affidata direttamente e esplicitamente, in modo continuativo, dagli organi societari competenti;
- 2) la rappresentatività all'esterno della società.

Pertanto, può essere definito dirigente sportivo solo e esclusivamente il soggetto che, nello svolgimento del proprio compito, riunisce in sé contemporaneamente, sia una specifica responsabilità all'interno dell'ente che una esplicita rappresentatività all'esterno.

Appare dunque evidente, tornando anche agli esempi fatti in precedenza, che non conta tanto il tipo o l'importanza delle mansioni che uno svolge di fatto – come

---

<sup>249</sup> Il presente capitolo va attribuito a G. Marotta per i §§ 1, 1.1, 1.2, 3 e 4 e a V.S. Ambrosio per il § 2.



quelle dei papà dei giovani atleti – quanto piuttosto il mandato con il quale viene incaricato ufficialmente di svolgere, diventando così responsabile delle mansioni agli occhi dell'ente e rappresentando, a tutti gli effetti, la voce e il volto del sodalizio quando lo svolgimento del suo compito lo porta a contatto con l'esterno.

Una volta inquadrata la figura del dirigente sportivo, bisogna necessariamente esplorare anche il campo dove esso opera che è quello del sodalizio sportivo.

Anche in tal caso il compito non si presenta affatto agevole posto che il termine «sodalizio sportivo» appare generale e sintetizza, al suo interno, diverse realtà associative come, ad esempio, il circolo, l'associazione, il gruppo, il centro, la polisportiva e così via.

Infatti, come visto nel secondo capitolo, il nostro legislatore offre la possibilità di scegliere vari schemi giuridici con cui regolamentare un sodalizio sportivo.

La scelta tra tali vari schemi non è di poco conto, in quanto, a seconda del regime giuridico scelto, corrisponderà una diversa responsabilità dei dirigenti.

Tuttavia, nella quasi totalità dei casi gli enti sportivi italiani – esclusi i *club* del massimo campionato di calcio e altre poche eccezioni – non avendo per oggetto un'attività economica e commerciale e né scopo di lucro, si costituiscono come associazioni. Pertanto, risulta necessario spostare e focalizzare l'attenzione su tale struttura associativa.

*In primis*, riprendendo quanto già detto nelle pagine che precedono, le associazioni si distinguono in riconosciute e non riconosciute.

Le prime si caratterizzano per il requisito della personalità giuridica, nel senso che esse sono soggetti autonomi, dotati di propria capacità rispetto alla capacità dei loro consociati, mentre per le seconde, mancando il requisito della personalità giuridica, vi è una sorta di commistione, di identità tra l'ente stesso e i suoi associati.

Nel panorama sportivo italiano quasi tutti i sodalizi dilettantistici scelgono di strutturarsi e costituirsi come associazioni non riconosciute e ciò per una questione di risparmio sia in termini di tempistiche e sia in termini economici. Infatti, un'associazione riconosciuta può essere costituita solo per atto pubblico (dinnanzi a un notaio), deve seguire un *iter* molto lungo per il suo riconoscimento e deve avere un patrimonio abbastanza consistente.

La scelta tra associazione riconosciuta e associazione non riconosciuta ha un peso ben preciso con riferimento ai vari tipi di responsabilità civile nelle quali può incorrere un dirigente sportivo.

A tal proposito, in termini molto generali e ampi, giova ricordare che l'ordinamento giuridico italiano è connotato da due differenti ipotesi

di responsabilità civile: una di natura contrattuale conseguente all'inadempimento di un'obbligazione assunta (art. 1218 c.c.), l'altra extracontrattuale o aquiliana per violazione del principio del *neminem laedere* (art. 2043 c.c.).

### 1.1. *La responsabilità contrattuale del dirigente sportivo.*

Per quanto riguarda la responsabilità contrattuale, bisogna evidenziare che l'ente associazione è un soggetto giuridico a sé stante, diverso dalle persone fisiche che lo compongono e dotato di capacità giuridica (attitudine a essere titolare di propri diritti e doveri) e di capacità di agire (attitudine a compiere atti giuridici). L'attività giuridica dell'associazione è posta in essere dai rappresentanti dell'ente i quali, in suo nome e per suo conto, assumono di volta in volta obbligazioni nei confronti dei terzi come, ad esempio, nel caso del dirigente che si reca da un fornitore di materiale sportivo per l'acquisto di abbigliamento tecnico.

Ebbene, c'è una radicale e profonda differenza tra le obbligazioni assunte dal dirigente di una associazione riconosciuta e quelle assunte da una non riconosciuta.

Infatti, per le prime si parla di un'autonomia patrimoniale perfetta, posto che chi agisce per l'adempimento di una obbligazione, assunta da una associazione riconosciuta, potrà aggredire, solo e esclusivamente, il patrimonio della associazione e non quello dei suoi associati.

La situazione, invece, muta radicalmente per le obbligazioni dell'associazione non riconosciuta, dove è prevista una vera e propria fideiussione *ex lege* disciplinata dall'art. 38 c.c. che testualmente dispone: «Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione». La natura solidale dell'obbligazione significa che il creditore può scegliere, a sua discrezione, di agire nei confronti dell'associazione (debitore principale) o nei confronti di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione.

Appare, dunque, evidente come il nostro ordinamento preveda per le associazioni non riconosciute una stretta equivalenza tra responsabilità dell'ente e quella del dirigente che ne ha speso il nome.

Conseguenza di ciò è che il dirigente, che ha assunto un'obbligazione spendendo il nome dell'associazione, dovrà rispondere con il proprio patrimonio, unitamente a quello della associazione, tenendo però conto che, trattandosi di un'obbligazione solidale, il creditore potrà aggredire, indifferentemente, il patrimonio dell'associazione o quello del soggetto che ha agito in nome e per conto della

stessa il quale non potrà, quindi, godere del c.d. «beneficio di preventiva escussione» del fondo associativo.

Inoltre, la responsabilità del dirigente sportivo dell'associazione non riconosciuta è temporalmente illimitata, salvo il limite della prescrizione, nel senso che il dirigente verrà chiamato a rispondere delle obbligazioni da lui assunte anche dopo la perdita della qualità di membro dell'associazione. Si consiglia vivamente, al momento del passaggio delle cariche, redigere una situazione patrimoniale che contenga una precisa indicazione dei debiti e dei crediti esistenti. Ciò consentirà ai nuovi amministratori di conoscere da quale momento e per quali debiti dovranno rispondere solidalmente con il proprio patrimonio, evitando contestazioni in ordine alla circostanza per cui determinati obblighi siano stati assunti dai precedenti amministratori e non dai subentranti.

Pertanto, tornando all'esempio fatto in precedenza, nel caso in cui il fornitore di materiale sportivo non venga pagato, questi, in presenza di un'associazione riconosciuta, potrà aggredire solo il patrimonio sociale di quest'ultima. Al contrario, in presenza di un'associazione non riconosciuta, potrà aggredire indifferentemente il fondo sociale dell'associazione o il patrimonio del dirigente che ha speso il nome di quest'ultima o contestualmente entrambi e potrà, anche, aggredire il patrimonio del dirigente pur se questi, nel frattempo, non rivesta più tale qualità.

### 1.2. *La responsabilità extracontrattuale.*

Il legislatore prevede che: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno» (art. 2043 c.c.).

Con questa norma l'ordinamento pone la regola cardine dell'intero sistema della c.d. responsabilità extracontrattuale o aquiliana.

Siamo in presenza, dunque, di una clausola generale di responsabilità, perché spetta al giudice di stabilire se, nel singolo caso, un dato comportamento violi il principio del *neminem laedere*.

Tuttavia, l'opera del giudice non è libera in senso assoluto dal momento che, dallo stesso art. 2043 c.c., si traggono taluni indici normativi che devono essere tenuti presenti al fine di pervenire a una corretta qualificazione della singola vicenda.

Si dice comunemente che la fattispecie dell'illecito è costituita da elementi oggettivi e dall'elemento soggettivo della colpa o del dolo.

Sotto il profilo oggettivo è necessario un comportamento umano che può essere commissivo o omissivo, a seconda che il soggetto tenga un comportamento attivo oppure ometta di agire nonostante un obbligo in tal senso.

Tale comportamento umano deve poi aver causato un danno che la norma qualifica come ingiusto.

Infine, tra fatto (comportamento) e evento (danno ingiusto) deve ravvisarsi il c.d. nesso di causalità materiale, disciplinato dagli artt. 40 e 41 c.p. In altri termini, il fatto deve essere stato causa efficiente dell'effetto, onde esso non si sarebbe prodotto a prescindere da quel comportamento.

Come ben si potrà desumere, vari sono i casi in cui un dirigente sportivo può incorrere in una responsabilità di tipo extracontrattuale.

Nella presente trattazione, per motivi di brevità, soffermeremo la nostra attenzione sui due specifici casi:

a) La responsabilità degli istruttori sportivi per danni degli allievi.

Nell'ambito dell'attività di insegnamento e avviamento a una pratica sportiva, gli istruttori rivestono un particolare ruolo di direzione e di controllo nei confronti dei loro allievi. Alla luce di ciò, al verificarsi di danni, si giustifica una loro responsabilità ai sensi degli artt. 2047 e 2048 c.c. La responsabilità dell'istruttore è riferita sia ai danni che l'allievo procura ai terzi che a se stesso (in base all'obbligo di vigilanza) in quanto il legislatore, ex art. 2048 c.c., «impone a chi abbia in affidamento allievi con mansioni di insegnamento nei loro confronti, l'obbligo di vigilare non solo affinché gli alunni stessi non abbiano ad arrecar danni a terzi, ma anche a che non abbiano a restar danneggiati da fatti o atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone»<sup>250</sup>.

Inoltre, il particolare ruolo svolto dagli istruttori permette anche di comprendere perché la loro posizione venga presa in considerazione accanto a quella dei genitori e soprattutto le ragioni di una prova liberatoria particolarmente gravosa. Infatti, ai sensi del comma 3 dell'art. 2048 c.c., l'istruttore potrà liberarsi dalla responsabilità solo qualora riesca a provare di non aver potuto impedire il fatto lesivo dell'altrui incolumità, dimostrando di aver esercitato una vigilanza adeguata. La stessa valutazione della adeguatezza della vigilanza non dovrebbe avvenire secondo criteri rigidi e assoluti, bensì in maniera elastica occorrendo correlarne il contenuto all'età e all'ordinario grado di maturazione degli allievi nel caso concreto. Una prova liberatoria, dunque, per nulla semplice da fornire da parte dell'istruttore.

Di conseguenza, alla luce di quanto appena esposto e in caso di danni causati dagli allievi nell'espletamento di una pratica sportiva, sussisterà la responsabilità dell'istruttore sportivo salvo che questi fornisca ampia e liberatoria prova di aver

---

<sup>250</sup> Cass., 3 febbraio 1972, n. 260.

esercitato una vigilanza adeguata e, ciò nonostante, di non aver potuto impedire il fatto lesivo dell'altrui incolumità.

È bene precisare che, oltre alla responsabilità dell'istruttore, *ex art. 2048*, comma 2, c.c., può sussistere una responsabilità dell'associazione, *ex art. 2049 c.c.*<sup>251</sup>

b) La responsabilità dell'organizzatore di eventi sportivi. Cenni e rinvio  
Destinatari delle regole civilistiche in materia di responsabilità non sono esclusivamente gli atleti e i loro allenatori, ma anche tutti coloro che prendono parte a vario titolo all'organizzazione del fenomeno sportivo, tra cui gli organizzatori delle manifestazioni sportive, i quali sono, al pari degli atleti, tenuti a garantire l'osservanza delle regole tecniche di preparazione e gestione delle gare, nel rispetto di quanto stabilito dall'Autorità di pubblica sicurezza.

I principali oneri in capo all'organizzatore:

Obbligo di rispetto delle misure predisposte e imposte dai regolamenti federali e dalle norme di pubblica sicurezza;

Obbligo di osservanza delle regole di comune prudenza dettate dai casi concreti (verifica dei mezzi tecnici, della idoneità dei luoghi e degli impianti, della sicurezza degli atleti e degli spettatori), in generale l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per evitare situazioni di pericolo sia per i partecipanti alla manifestazione che per gli spettatori.

Per una più precisa trattazione di questo argomento si rinvia al paragrafo seguente.

## **2. Responsabilità nell'organizzazione di manifestazioni e gare.**

In merito all'organizzazione di manifestazioni sportive va tenuto conto del fatto che le relative responsabilità di natura civile, penale e amministrativa ricadono sulla figura dell'organizzatore. Quest'ultimo è tenuto a osservare una serie di precetti e regole finalizzate alla buona riuscita della manifestazione. Senza alcuna pretesa di esaustività, l'organizzatore di un evento sportivo deve:

---

<sup>251</sup> «I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti». Sembra plausibile ritenere che tra i sodalizi sportivi e gli atleti di qualsiasi livello si instauri un rapporto «dipendenza» da cui deriva la possibilità delle prime di controllare gli sportivi e, di conseguenza, anche l'applicazione dell'art. 2049 c.c.

- controllare l' idoneità e la sicurezza dei luoghi e degli impianti dove si svolge la manifestazione sportiva, nonché la regolarità amministrativa della gara (in questo caso, garantendo, in via civilistica, sia l'incolumità dei terzi sia il loro affidamento – quale sponsor o committitori, ad esempio – circa la correttezza formale della competizione);
- controllare l'adeguatezza, la pericolosità e la conformità ai principi della sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti, nonché curarsi della sicurezza di ogni altro partecipante, quali direttori di gara, arbitri, volontari e quant'altro (garantendo così l'incolumità dei partecipanti alla gara e anche dei terzi);
- controllare che l'atleta sia in condizioni psico-fisiche idonee per affrontare la gara (garantendo così la salute degli atleti).

Nella sostanza chi organizza un evento sportivo deve valutare se ad esempio il percorso pensato per una gara agonistica sia connotato da una pericolosità tale da incidere nei confronti della fisicità degli atleti,

Oltre a garantire la sicurezza degli atleti, colui il quale gestisce e organizza un'attività sportiva di natura pericolosa, come può essere considerato il tiro a volo, deve occuparsi anche di tutelare e garantire la sicurezza degli spettatori, onde evitare che l'avventore, fruitore dell'evento sportivo, possa essere esposto a un eventuale contatto con gli atleti o con i mezzi di cui predispongono per l'esercizio dell'attività agonistica.

Ne consegue che chi organizza un evento sportivo deve rispettare quanto previsto dall'art. 2051 del codice civile, il quale dispone che «chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno». Nella sostanza chi organizza un evento sportivo, per liberarsi dalla responsabilità prevista dall'art. 2050 c.c., deve preoccuparsi di aver impiegato ogni cura o misura atta a impedire qualsiasi evento dannoso che può dipendere dall'attività sportiva. Tra le misure idonee che l'esercente l'attività pericolosa deve adottare, sono comprese tutte le misure previste da norme legislative o regolamentari che disciplinano l'esercizio dell'attività stessa.

In generale, ai fini dell'applicazione dell'art. 2050 c.c., la valutazione in concreto se un'attività, non espressamente qualificata pericolosa da una disposizione di legge, possa essere considerata tale per la sua natura o la spiccata potenzialità offensiva dei mezzi adoperati, implica un accertamento di fatto secondo il criterio della prognosi postuma, in base alle circostanze esistenti al momento dell'esercizio dell'attività, rimesso in via esclusiva al giudice di merito.

È necessario sottolineare che le misure idonee da adottare per salvaguardare l'atleta e l'avventore non sono tipizzate, in quanto rientra nella diligenza media dell'organizzatore valutare di volta in volta i profili e le fonti di pericolo. Si può affermare che tali cautele e precauzioni hanno un'estensione illimitata da valutare in base alla natura dell'attività sportiva pratica, al luogo in cui svolge e alla presenza di spettatori che devono essere in grado di godere della competizione<sup>252</sup>. Chi organizza una manifestazione sportiva è tenuto ad attribuire al pubblico, quale corrispettivo del biglietto d'ingresso, non solo il diritto di assistere alla partita, ma anche la garanzia di condizioni minime di agibilità del luogo che, pertanto, deve essere sicuro e non esporre gli spettatori a pericoli per la propria incolumità personale. Gli organizzatori, in altre parole, rispondono dei danni subiti dai partecipanti alla gara o dal pubblico qualora abbiano ommesso di predisporre le normali cautele idonee a contenere il rischio nei limiti confacenti alla singola attività sportiva. Donde l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a prevenire tali rischi, anche tramite adeguati controlli all'ingresso.

Si può sostenere che, in ambito sportivo, costituiscono attività pericolose non solo le attività che sono qualificate come tali, ma anche le diverse attività che comportano rilevante probabilità del verificarsi del danno. Quindi qualsiasi attività che comporta una probabilità che da un'azione può conseguire un danno è un'attività pericolosa che va in un certo qual modo mitigata da chi gestisce un determinato impianto sportivo o organizza un evento. Ovviamente vanno considerate pericolose anche quelle attività che comportano probabilità del verificarsi di danno per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, con particolare riferimento al tiro a volo in cui il mezzo usato nell'esercizio dell'attività sportiva è notoriamente pericoloso. All'uopo va precisato che il tiro a volo rientra nel dispositivo legislativo di cui all'articolo 2050 c.c., in relazione alla pericolosità del mezzo adoperato poiché il gesto atletico non avviene per mezzo dell'attività dell'uomo ma attraverso uno strumento che ti fa svolgere quella che è l'attività agonistica.

---

<sup>252</sup> Va precisato che questa forma di responsabilità dell'esercizio di attività pericolosa, incombe nei confronti di un gestore di un impianto sportivo anche per quanto riguarda quelli che sono i comportamenti imputabili agli estranei o agli spettatori, ad esempio l'attività organizzativa di una partita del campionato di calcio di serie A va qualificata come attività pericolosa. Sul punto la giurisprudenza ha rilevato che il comportamento di un tifoso che in occasione di una partita di calcio di serie A provoca un danno ad altro tifoso con il lancio di un ordigno fumogeno, non può essere considerato fatto del terzo e, quindi, caso fortuito, ai fini dell'esonerazione della responsabilità per attività pericolosa della società organizzatrice della partita (Trib. Torino 11.11.2004).

L'attività sportiva è un'attività «costituzionalmente orientata» perché permette all'individuo di estrinsecare la propria personalità all'interno di una formazione sociale, quale quella sportiva. In questo caso quando un atleta svolge un'attività sportiva l'ordinamento giuridico in generale deve porre in essere tutti quegli accorgimenti per rimuovere le barriere che possono incidere sulla realizzazione dei diritti fondamentali della persona. Di conseguenza la pretesa di adozione di misure idonee a evitare eventi dannosi, durante la pratica sportiva, è riconosciuta anche nei confronti di coloro che svolgono un'attività sportiva in maniera ludica o amatoriale. Si precisa che la responsabilità dell'impianto sportivo non è solo del dirigente, non è solo del presidente di un determinato sodalizio, non è solo di chi organizza materialmente, ma anche di chi semplicemente custodisce un determinato bene in cui si svolge attività sportiva. È l'ipotesi della responsabilità da cose in custodia, in questo caso chi gestisce un impianto sportivo ha degli obblighi di protezione nei confronti degli amatori, affinché l'attività sportiva non sia l'occasione per incorrere in determinate responsabilità su fatti che incidono sull'incolumità fisica.

Quindi obblighi di protezione verso i terzi non ce l'ha solo il rappresentante dell'associazione, il presidente di una squadra o il presidente di una società sportiva, ma ce l'ha anche chi custodisce un bene in cui si svolge l'attività sportiva, poiché non bisogna occuparsi solo di quella che è la predisposizione della modalità del gioco ma anche delle modalità tese a tutelare la persona.

La responsabilità si estende, come analizzato nel precedente § 1.2, anche nei confronti di quelli che sono i precettori e i maestri d'arte, cioè coloro i quali insegnano uno sport all'interno di una determinata società, anche costoro hanno dei profili gestionali di responsabilità che devono essere tesi a evitare qualunque occasione di danno (ad esempio, il mister di una squadra di calcio non può fare allenare i propri giocatori su una strada dove c'è un'utenza pubblica e ci sono le macchine a scorrimento veloce, così come il maestro di sci non può far fare fuoripista ai bambini per insegnargli a sciare).

In conclusione, cosa accade se si verifica un evento dannoso imputabile alla sfera giuridica del gestore dell'impianto sportivo? Ovviamente questo soggetto è obbligato al risarcimento del danno nei confronti del soggetto leso. Se è un'associazione con personalità giuridica, quindi dotata di autonomia patrimoniale perfetta, dell'obbligazione risarcitoria risponde il fondo patrimoniale dell'associazione, laddove non è un'associazione con personalità giuridica, quindi non riconosciuta, ne risponde l'associazione oppure in questo caso il soggetto che ha agito per conto dell'associazione.



In definitiva, ciò che deve rimanere impresso è il seguente principio: chi gestisce un'attività sportiva o un impianto sportivo e che, di conseguenza, deve occuparsi dell'incolumità fisica dell'atleta e degli avventori, ha l'obbligo di adottare tutte le misure idonee che possano evitare dei danni. Questo è il filo conduttore che deve guidare chi gestisce un impianto sportivo per non incorrere in responsabilità.

### **3. La responsabilità per la tutela della salute degli atleti: cenni.**

Il dirigente di un sodalizio può essere responsabile, sia civilmente che penalmente, in caso di violazione delle norme che tutelano la salute degli atleti – anche dilettanti – che svolgono attività agonistica. La legge prevede, infatti, che chi pratica un'attività sportiva agonistica deve sottoporsi a controlli medico-sportivi al fine di accertare la sua idoneità a quello sport. L'assenza del certificato di idoneità comporta una responsabilità civile, in caso di infortunio all'atleta, del Presidente e/o amministratori del sodalizio. Tale responsabilità si estende anche al medico dell'ente sul quale ricade l'obbligo di accertare l'idoneità dell'atleta a svolgere quella pratica sportiva.

### **4. Profili di responsabilità delle associazioni ex d.lg. n. 231 del 2001.**

Il d.lg. n. 231 del 2001 ha introdotto, nel nostro ordinamento, la responsabilità penale e amministrativa degli enti con o senza personalità giuridica, per i reati disciplinati dagli artt. 24 e ss. del citato decreto - commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da un soggetto appartenente alla propria struttura organizzativa<sup>253</sup>.

Per accertare la responsabilità dell'ente, il legislatore – all'art. 5 d.lg. 231 del 2001- ha elaborato criteri di imputazione oggettivi e soggettivi.

Il criterio oggettivo di imputazione stabilisce che l'ente è responsabile per i reati previsti agli artt. 24 e ss.; il criterio soggettivo di imputazione, invece, stabilisce che i reati-presupposto devono essere stati commessi dalle persone in posizione di vertice (lett. *a*) o da quelle sottoposte alla direzione o vigilanza delle prime (lett. *b*).

---

<sup>253</sup> Non si applica laddove l'organizzazione non consenta di scindere la responsabilità penale della persona fisica dalla quale deriva la responsabilità dell'ente (l'imprenditore individuale, l'impresa familiare, i consorzi con attività interna).

L'art. 8, comma 1, lett. *a* del d.lg. n. 231 del 2001 statuisce che la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato (o non è imputabile). Da ciò si evince l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella del soggetto agente. Quindi la responsabilità dell'ente sussiste ed è accertabile dal giudice, anche se l'autore del reato-presupposto non è stato identificato; in questo modo l'autorità giudiziaria, qualora abbia acquisito scarsi elementi probatori a carico dell'autore del reato, può contestare l'illecito amministrativo alla sola persona giuridica. Ma la conseguenza più importante prodotta da tale norma riguarda i reati commessi dal *top management*: infatti molto spesso accade che l'ente impedisca agli inquirenti di identificare il soggetto apicale responsabile della commissione del reato. In questi casi il pubblico ministero può contestare l'illecito alla sola persona giuridica presumendo che il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione di vertice.

La responsabilità delineata dalla normativa in esame è evitabile solo se l'ente adotta un modello di organizzazione e gestione (modello *ex* d.lg. n. 231 del 2001) volto a prevenire i comportamenti individuali illeciti o, per meglio dire, diretto a escludere un proprio coinvolgimento.



## CAPITOLO VII

### FORME DI FINANZIAMENTO PER LE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

*Alessandro Calamita e Maria Cristina Giuliodori*<sup>254</sup>.

#### **1. Il contratto di sponsorizzazione in ambito sportivo: strumento chiave di politica aziendale in termini di comunicazione e finanziamento.**

Storicamente la figura dello *sponsor* affonda le sue radici nel diritto romano ove assumeva il ruolo di garante, di fideiussore, di colui che si impegnava, in via sussidiaria, per l'adempimento di un soggetto terzo. Un'accezione del termine *sponsor* presente ancora nel II secolo soprattutto in Inghilterra, ma che oggi viene ad assumere un significato più ampio e moderno toccando, di fatto, diversi profili: certamente giuridici, quale negozio commerciale; economici, in quanto trattasi di attività di investimento e finanziamento; di comunicazione aziendale, per le finalità di propaganda e pubblicità perseguite. Si tratta di uno strumento negoziale utilizzabile in diversi settori: da quello radiotelevisivo a quello culturale e sociale seppure, indiscutibilmente, è quello sportivo a costituire il banco di prova più produttivo e prolifico di questa figura contrattuale.

È lo sport il settore che più di ogni altro genera un connubio idilliaco con il mondo della comunicazione e, correlativamente, con quello economico, in quanto, grazie alla globalizzazione e allo sviluppo dei media, ha acquistato una più vasta popolarità abbracciando tutte le fasce della popolazione.

Se osserviamo attentamente la realtà che stiamo vivendo, potremmo accorgerci che in ogni manifestazione di stampo sportivo diviene preponderante la figura di uno *sponsor* (e anche più d'uno), di fatto colui che apporta un sostegno economico per quel certo evento ottenendo un indiscutibile contraltare promozionale.

Oggi per sponsorizzazione intendiamo fare riferimento all'accostamento del marchio, del nome o del logo di un'impresa a quello di un personaggio (in ambito sportivo il quadro è davvero ricco di spunti), a un evento o ad una manifestazione, dietro pagamento di un corrispettivo, onde poterne ricavare un ritorno pubblicitario. Meglio ancora, le parti di questo contratto si chiamano *sponsee* (termine di derivazione anglosassone) il quale si obbliga, verso corrispettivo, ad associare alla propria persona o alla attività che svolge, il nome o

---

<sup>254</sup> Il presente capitolo va attribuito a A. Calamita per i §§ 2 e 3 e a M.C. Giuliodori per il § 1.

segno distintivo di un altro soggetto, lo *sponsor*, il quale ha come obiettivo la crescita di popolarità presso il pubblico, il cosiddetto «effetto di ritorno», ovvero la valorizzazione della propria immagine e conseguentemente una crescita di domanda relativa a un certo prodotto o servizio<sup>255</sup>.

In buona sostanza gli aspetti centrali della questione, che poi identificano la corrispettività delle prestazioni oggetto del contratto, sono, da un lato, la veicolazione dei segni distintivi di un'impresa che punta ad accrescere la propria fama e, dall'altro lato, lo sfruttamento della notorietà di chi si impegna a realizzare tale veicolazione mediante la realizzazione di uno specifico abbinamento tra nome *x* e evento sportivo *y*.

La sponsorizzazione ha assunto un'importanza fondamentale sotto il profilo economico quale strumento tanto di finanziamento quanto di comunicazione aziendale, sì da rientrare, per la dottrina di settore, tra i fondamenti di politica aziendale costituenti il cosiddetto *marketing mix*. Espressione con la quale si fa riferimento ai quattro elementi relativi ai prodotti aziendali – prezzo, qualità, distribuzione e promozione/pubblicità – la cui combinazione, il *mix* appunto, influisce sulla posizione nel mercato di quell'impresa, facendo rientrare così l'attività promozionale tra gli strumenti utilizzati dal mondo imprenditoriale per conseguire i propri obiettivi commerciali.

È un settore quello sportivo che si è evoluto con il superamento dell'idea che fosse una attività meramente ludica ed elitaria per trasformarsi in un fenomeno di massa improntato a una nuova cultura del tempo libero, del benessere psicofisico e del corretto stile di vita. In parallelo, centrale diviene l'organizzazione istituzionale dell'attività in esame secondo una linea organizzativa strutturata, organica e diretta a ottenere profitto, seguendo logiche tipicamente manageriali.

---

<sup>255</sup> «Il cosiddetto contratto di sponsorizzazione – figura non specificatamente disciplinata dalla legge – comprende una serie di ipotesi nelle quali si ha che un soggetto – il quale viene detto sponsorizzato (ovvero secondo la terminologia anglosassone *sponsee*) si obbliga a consentire ad altri l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato, dietro corrispettivo». Così Cass., 11 ottobre 1997, n. 9880, in *Foro it.*, 1998, I, p. 499. Per una disamina più ampia si rinvia a, *ex multis*, M. BIANCA, *Sponsorizzazione*, in *Dig. disc. priv., sez. comm.*, Torino, 1998, XV, p. 134 ss.; S. GATTI, voce *Sponsorizzazione*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, p. 509 ss.; M. BIANCA, *I contratti di sponsorizzazione*, Rimini, 1990; M. SANINO e F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Torino, 2015; R. ROSSOTTO, *I contratti di sponsorizzazione: opportunità giuridiche*, in *Aedon*, I, Bologna, 2010; B. DI SALVO, *La sponsorizzazione*, in AA.VV., *Lo sport e il diritto*, Napoli, 2004; E. LUBRANO e L. MUSUMARRA, *Diritto dello sport*, Roma, 2017; G. LIOTTA e L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2016; V. FALCE, *I contratti di sponsorizzazione*, in *I contratti di pubblicità e di sponsorizzazione*, A.M. GAMBINO (a cura di), Torino, 2012, p. 47 ss.

La vivacità di questo settore commerciale si deve altresí alle indiscutibili capacità attrattive delle gesta sportive in ambito professionistico a cui viene dato grande spazio nei programmi televisivi e radiofonici tanto da aver creato, con successo, specifici canali televisivi interamente dedicati al settore, financo a una specifica disciplina sportiva e a singole squadre di calcio.

Orbene, in questo quadro società sportive e professionismo sportivo si legano sempre piú alla dimensione mediatica perché l'evento sportivo funge da leva strategica di comunicazione pubblicitaria per un pubblico sempre piú vasto.

Con un *quid pluris*, ovvero il ricorso a un linguaggio facile e comprensibile da ogni fascia sociale, nonché universale perché in grado di superare pressoché qualunque limite culturale, linguistico, geografico e politico.

Lo sport è per sua natura un linguaggio universale, che valica i confini, supera le diversità, anche di abilità tecnica, e si fa portatore di valori supremi quali l'integrazione e la cooperazione tra individui.

Senza dimenticare che il pubblico sportivo tende a creare legami molti forti con i miti dello sport, siano essi singoli campioni o squadre, assegnando alti valori morali, creando modelli di comportamento dentro e fuori l'ambito sportivo, premiando chi offre soddisfazioni sportive.

Cosí attraverso la sponsorizzazione di una squadra o di un atleta (piú avanti vedremo le diverse tipologie in cui si declina questo negozio giuridico) l'azienda si impegna economicamente facendo leva su una punta di diamante del circolo mediatico, assai popolare e in grado di moltiplicare in modo esponenziale la notorietà del proprio marchio presso il vasto pubblico, puntando a quel *target* che l'impresa intende raggiungere.

E qualsiasi realtà sportiva, dilettantistica o aperta a competizioni professionali, trova una fonte economica indispensabile, financo imprescindibile, per far fronte alle ingenti spese di gestione che non possono trovare il solo supporto nella vendita di biglietti per assistere alla gara sportiva.

Rileva altresí, nella fattispecie in esame, il pieno esercizio del c.d. *right of publicity* (termine di importazione americana) inteso quale diritto della persona celebre allo sfruttamento della propria immagine per fini commerciali. Un diritto riconosciuto da dottrina e giurisprudenza quale fattispecie autonoma e distinta, in quanto tale, dal diritto all'immagine, in un quadro pluralistico dei diritti della personalità.

Si badi bene, il nodo centrale è l'oggetto di tutela del diritto in questione, poiché trattasi non dell'immagine in sé e per sé, in merito alla quale il legislatore<sup>256</sup>

---

<sup>256</sup> Art. 10 c.c.; art. 97 l. 22 aprile 1941, n. 633.

impone il consenso della persona ritratta ai fini della pubblicazione ed esposizione, purché, nonostante tale assenso, la divulgazione non arrechi pregiudizio al decoro e alla reputazione della stessa (o dei suoi familiari). Bensì consiste nello sfruttamento commerciale dell'immagine stessa, talché mentre il diritto all'immagine riguarda indistintamente tutte le persone, fisiche e anche giuridiche, il *right of publicity* può riguardare solo le persone celebri rispetto alle quali si ha un ampliamento di tutela composto di nome, immagine e notorietà<sup>257</sup>.

Ne deriva così una concezione bipolare del diritto all'immagine che va ad arricchirsi della componente patrimoniale: la persona che gode di notorietà è così titolare del diritto alla riservatezza e di un diritto esclusivo allo sfruttamento economico della propria popolarità. Un diritto autonomamente commerciabile, quale bene immateriale, nonché trasmissibile *mortis causa*.

Quindi il contratto di sponsorizzazione, «strumentalizzando» *sponsee* celebri per il pubblico, trascina con sé il diritto allo sfruttamento commerciale della notorietà e, conseguentemente, la patrimonializzazione del consenso alla divulgazione del nome e dell'immagine del soggetto sponsorizzato.

L'analisi casistica espressa dalla prassi consente di individuare diverse figure contrattuali nel *genus* della sponsorizzazione sportiva, ove a seconda della tipologia dello *sponsee* si avranno varie declinazioni del fenomeno negoziale in esame.

a) Sponsorizzazione di un club o sodalizio sportivo.

Con il contratto in esame un club si obbliga, verso corrispettivo, a veicolare i segni distintivi dell'azienda *sponsor* finanziatrice durante gli allenamenti, durante le gare, apponendo il logo sulle divise degli atleti e dello staff tecnico, sui mezzi di trasporto, sui cartelloni a bordo campo, sugli schermi all'interno del luogo di gara, sul *backdrop* delle interviste, sui biglietti.

Inoltre la squadra può impegnarsi a partecipare a eventi organizzati dallo *sponsor* per finalità promozionali.

Con il contratto lo *sponsor* si impegna al pagamento delle somme pattuite e acquisisce il diritto di sfruttare le immagini della squadra sempre per finalità pubblicitarie. Su quest'ultimo punto una precisazione importante: il *team* è

---

<sup>257</sup> Per il risarcimento della lesione del *right of publicity*, per sfruttamento abusivo della notorietà in sede di liquidazione del danno, la giurisprudenza si attiene al c.d. prezzo del consenso, ovvero quanto il personaggio famoso avrebbe ricevuto se avesse prestato il proprio consenso alla diffusione della propria immagine. Si v. Cass., 16 maggio 2008, n. 12433, in *Giust. civ.*, 2009, 3, I, p. 706; Corte App. Milano, 16 maggio 1989, in *Foro it.*, 1991, I, 2861; altro orientamento predilige il lucro conseguito dall'illegittimo utilizzatore, Cass., 1 dicembre 2004, n. 22513, in *Danno e resp.*, 2005, p. 969; Trib. Monza, 26 marzo 1990, in *Foro it.*, 1991, I, c. 2862.

composto di singoli atleti ognuno titolare di propri diritti della personalità. Lo *sponsor* di un sodalizio non acquisisce il diritto di sfruttare a fini promozionali l'immagine del singolo tesserato della società *sponsee*. Per cui l'utilizzo di fotografie relative ad allenamenti o azioni di gioco potranno considerarsi legittime solo ove riconducibili per circostanze oggettive alla squadra, e non inducano il pubblico nell'errore che siano solo uno o più atleti, e non l'intero gruppo, ad aver autorizzato lo sfruttamento della propria immagine.

b) Sponsorizzazione di singoli atleti.

In questa forma di sponsorizzazione il singolo atleta diviene il solo canale divulgativo del *brand* dello *sponsor* e il ritorno promozionale trova la sua chiave di volta non solo nei risultati sportivi ottenuti sul campo ma, in grande misura, dalla sua popolarità, personalità, dal modo di porsi come atleta, come uomo e nei confronti della tifoseria.

In questo tipo di sponsorizzazione generalmente lo *sponsor* è tecnico o comunque appartenente al settore, e fornisce allo sportivo proprio il materiale tecnico funzionale allo svolgimento della propria attività (dall'abbigliamento, all'attrezzatura), oltre al corrispettivo economico.

Spetta all'atleta sponsorizzato utilizzare e mostrare i prodotti dello *sponsor* in tutte le occasioni in cui compaia in pubblico e ovviamente in sede di gara e allenamenti, oltre a prestazioni accessorie come la partecipazione a eventi, a conferenze stampa, operare in qualità di *public relation* dell'azienda, all'apposizione della propria firma autografa sui prodotti dello *sponsor*.

La sponsorizzazione di un singolo atleta risulta essere più complessa e articolata rispetto a quella della squadra e molto spesso, soprattutto quando si tratta di grandi atleti di fama internazionale, la gestione dei diritti di sfruttamento dell'immagine viene affidata a società *ad hoc* che provvedono alla stipula dei singoli contratti.

c) Sponsorizzazione di una manifestazione sportiva.

Fattispecie contrattuale molto diffusa per alcune discipline come il ciclismo (il Giro d'Italia), la scherma, il pugilato e il tennis, e può riguardare una singola gara o una grande manifestazione.

Le parti di questo contratto sono l'Ente organizzatore della manifestazione e, dall'altra, lo *sponsor*. Quest'ultimo potrà intitolarla, patrocinarla, divenirne il fornitore ufficiale e il corrispettivo potrà consistere nel pagamento di una somma, oppure il pagamento delle spese di organizzazione, o l'apporto di premi in danaro o in prodotti, o ancora la fornitura del materiale necessario allo svolgimento della gara.



Nell'accordo possono essere inserite varie obbligazioni come, ad esempio, il diritto per lo *sponsor* di organizzare spettacoli all'interno della manifestazione stessa, o il diritto di realizzare punti vendita all'interno delle zone destinate allo svolgimento della gara.

Nelle grandi manifestazioni come i mondiali di calcio o le Olimpiadi, la sponsorizzazione sarà caratterizzata da più aziende che supportano finanziariamente e tecnicamente e che, in proporzione al contributo erogato e alla controprestazione richiesta, verranno divise in categorie assumendo ruoli differenti all'interno dell'evento.

d) Sponsorizzazione di Federazioni sportive.

Mediante questo contratto lo *sponsor* assume l'obbligo, nei confronti di una Federazione sportiva, di fornire beni, attrezzature, alimenti e/o somme di danaro ottenendo, ai fini della diffusione del *brand*, la qualifica di *sponsor* o fornitore ufficiale potendo così apporre il marchio della Federazione sui propri prodotti e altresì utilizzare l'immagine della squadra nazionale per finalità promozionali.

e) Abbinamento o *Title Sponsor*.

È la più classica tipologia di sponsorizzazione sportiva molto diffusa soprattutto in alcuni sport come il basket, il volley, il rugby e il ciclismo.

Con l'abbinamento il legame tra *sponsor* e *sponsee* diviene ancora più incisivo e evidente all'esterno in quanto la società sportiva modifica la propria denominazione sociale assumendo il nome dello *sponsor*, divenendo un *unicum*: Benetton Basket Treviso, Red Bull Racing F1, per citare alcuni esempi.

Naturalmente lo scopo di veicolare il marchio dello *sponsor* si realizza sempre anche attraverso la sua apposizione sull'attrezzatura sportiva, sui biglietti di ingresso, sui manifesti pubblicitari e cartelloni all'interno della sede di gara.

Con questo contratto la più incisiva compenetrazione tra le qualità dello *sponsor* e dello *sponsee* accentua le potenzialità promozionali e, ovviamente, quale rovescio della medaglia, le possibili incidenze negative sull'immagine dello *sponsor* in caso di provvedimenti degli organi federali a carico della squadra ovvero in caso di problemi nella gestione del rapporto tra azienda *sponsor* e *team* sponsorizzato.

Di regola il contratto si accompagna con clausole di esclusiva e più ancora di esclusiva c.d. assoluta affinché la società sponsorizzata non stipuli nessun altro contratto di sponsorizzazione oltre a questo abbinamento.

Il *quid plus* offerto da questa tipologia negoziale si fonda sulla maggiore diffusione del messaggio promozionale poiché il *brand* dello *sponsor* viene diffuso non solo in modo diretto durante l'evento sportivo in cui opera lo *sponsee* ma altresì indirettamente nei confronti di tutto il pubblico sportivo attraverso i *media*.

E non solo, perché lo *sponsor* ha la possibilità di ricevere gratuitamente la pubblicità tutte le volte che, al di fuori dello specifico contesto sportivo, venga data una notizia relativa allo *sponsee* che a questo punto, in forza del contratto *de quo*, avrà anche il nome dello *sponsor*.

Sia chiaro che l'abbinamento non produce alcun effetto sull'autonomia e sulla natura giuridica della compagine societaria che, allo scadere del contratto, riacquisterà la propria denominazione.

f) Sponsorizzazione in *pool*.

Forma di sponsorizzazione tipicamente associativa in quanto più aziende sponsorizzatrici si raggruppano costituendo, generalmente, un consorzio con attività esterna – art. 2612 c.c. ss. – al fine di finanziare a scopo promozionale attività che richiedono costi molto elevati, con ampia visibilità presso il pubblico (pensiamo a Coppa America, Olimpiadi, Mondiali, torneo di tennis del *Gran Slam*). Con il *pool* la veicolazione del messaggio pubblicitario avviene in modo indiretto poiché per il consumatore non si ha il richiamo immediato ad una singola azienda finanziatrice ma a più soggetti diversi raggruppati sotto un solo marchio.

Ove lo *sponsee* sia una Federazione sportiva, in forza delle funzioni pubblicistiche dalla stessa esercitate, ai fini della scelta del contraente *sponsor*, la Federazione deve ricorrere alle procedure di evidenza pubblica<sup>258</sup>.

Da ultimo, brevemente, si rammenta la macro distinzione tra sponsorizzazione semplice, in cui lo *sponsor* provvede al solo versamento di una somma di danaro, e sponsorizzazione tecnica in cui lo *sponsor* al posto del danaro o in aggiunta a esso conferisce attrezzature tecniche che consentono allo *sponsee* di svolgere la propria attività e mediante la quale diviene *official supplier*.

Il contratto di sponsorizzazione, pur se menzionato in alcuni provvedimenti legislativi<sup>259</sup>, risulta privo di una disciplina legale tipica.

---

<sup>258</sup> «È noto che le Federazioni sportive, pur sorgendo come soggetti privati (associazioni non riconosciute), in presenza di determinati presupposti assumono la qualifica di organi del Coni e partecipano alla natura pubblica di questo». Si v. Cons. St., 10 ottobre 2002, n. 5442, in *dejure.it*.

<sup>259</sup> Ricordiamo qui la l. 6 agosto 1990, n. 223, contenente la «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», in cui la sponsorizzazione viene considerata solo al fine di regolarne gli effetti pubblicitari; la l. 17 dicembre 1992, n. 483, che ha convertito con modificazioni il d.l. 19 ottobre 1992, n. 408, recante «Disposizioni urgenti in materia di pubblicità televisiva»; il d.lg. 9 dicembre 1993, n. 581, contenente il «Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico», nel quale, all'art. 2, comma 1, troviamo una definizione di sponsorizzazione intesa come «ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o

Un'assenza che ha indotto gli interpreti a individuare una disciplina civilistica da poter applicare al nostro contratto.

Orbene, la sponsorizzazione viene a configurarsi quale *species* del *genus* contratti di pubblicità, intesa come forma evolutiva dell'attività pubblicitaria e promozionale (nel linguaggio corrente si riscontra l'uso dell'uno o dell'altro termine indifferentemente) e ciò consentirebbe, a parere della prevalente dottrina, di applicare alla prima la disciplina dettata per la seconda – pur composta di norme frammentarie e disorganiche – sí da poter configurare la nullità del contratto di sponsorizzazione, per illiceità dell'oggetto contrastante con norme imperative, nell'ipotesi di violazione del divieto di propaganda dei prodotti da fumo previsto dall'art. 8 d.l. 10 gennaio 1983, n. 4, convertito nella l. 22 febbraio 1983, n. 52.

Ma è pur vero che la sponsorizzazione presenta elementi peculiari che la distinguono in modo piuttosto netto dalla pubblicità, ponendo le due attività su differenti piani anche da un punto di vista comunicativo.

L'obiettivo perseguito con lo strumento della pubblicità è quello di convincere e sollecitare il popolo dei consumatori ad acquistare quel certo prodotto (ad avvalersi di quel certo servizio) attraverso *slogan* studiati *ad hoc*, mediante una vera e propria «coercizione mentale del consumatore».

L'*advertising* costituisce una forma diretta di comunicazione promozionale nei modi, tempi e spazi convenuti tra le parti, costituendo di fatto l'obbligazione di una delle due parti dedotta in contratto.

Con la sponsorizzazione si dà invece vita a una forma di pubblicità indiretta, mediata, in cui la divulgazione del messaggio non può essere pianificata (per tempi – spazi – contenuti) in modo rigido: lo *sponsor* finanzia una certa attività dotata di

---

radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti, purché non si facciano riferimenti specifici di carattere promozionale a tali attività o prodotti»; il d.lg. 31 luglio 2005, n. 177, TU della radiotelevisione, che all'art. 2, lett. *t* contiene una definizione di sponsorizzazione pressoché identica a quella più sopra citata; da ultimo il d.lg. 15 marzo 2010, n. 44, in tema di esercizio delle attività televisive che all'art. 4, lett. *b*, sulla scorta delle disposizioni emanate in precedenza, definisce la sponsorizzazione come «ogni contributo di un'impresa pubblica o privata o di una persona fisica, non impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi o programmi di media audiovisivi al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attività o i propri prodotti». Molte le norme succedutesi negli anni ove ci si è limitati a toccare due soli profili ovvero la qualificazione soggettiva dello *sponsor* e il contenuto del messaggio pubblicitario. Mancano perciò le previsioni relative all'oggetto e alla causa quali elementi essenziali di una fattispecie legale.

notorietà, quella dello *sponsee*, e lo spettatore che partecipa di quella attività potrà apprezzare l'impresa finanziatrice, essere così indotto ad acquistare i beni da quei prodotti o avvalersi dei suoi servizi. Onde il ritorno pubblicitario costituisce un mero effetto del contratto e non si identifica con il suo contenuto.

Brillante la definizione di sponsorizzazione resa dal giornalista economico Pierre Sahnoun il quale si è espresso in termini di «arte di far parlare di sé parlando d'altro».

Nella pubblicità il messaggio viene diffuso a una platea ampia e generica (come quella televisiva assai vasta), composta anche da una parte del pubblico indifferente al prodotto reclamizzato, mentre non così può dirsi per la sponsorizzazione che persegue l'obiettivo di fidelizzare una platea attenta e interessata – perché partecipe in modo diretto di un evento sportivo (i tifosi di una squadra di basket che si recano a vedere l'incontro presso l'arena sportiva) – ad un certo *brand*. Ciò che ne deriva è la mera occasionalità del messaggio pubblicitario (gli *spot* durante la trasmissione televisiva, i messaggi che si alternano sui cartelloni o sugli schermi) rispetto alla sponsorizzazione di una intera squadra sportiva ove, a contrario, tra *sponsor* e *sponsee* si crea uno stretto legame, un *unicum* per scelta reciproca: si pensi ai 90 minuti di una partita di calcio durante i quali gli spettatori della squadra potranno leggere sulle maglie dei giocatori il logo dello *sponsor*, o le gare di nuoto in cui lo spettatore prima dell'entrata in acqua e finita la gara ha la possibilità di leggere il nome dello *sponsor* sul costume del proprio atleta preferito.

Con una evidente ricaduta sulla durata della promozione che sarà breve per il messaggio pubblicitario e molto più lunga nella sponsorizzazione, e comunque legata alla durata dell'avvenimento sportivo che costituisce l'oggetto centrale dell'attività promozionale (in genere più di una stagione sportiva).

Senza altresì dimenticare, nella dimensione mediatica, il ruolo che i *mass media* possono giocare rispetto ai fenomeni di cui si discute, poiché se nella pubblicità il loro ruolo rimane neutrale, nella sponsorizzazione possono dare un forte contributo alla veicolazione del messaggio come nelle ipotesi di eventi sportivi mondiali e relativi *sponsor*.

Alla luce di questi elementi distintivi, per nulla sfumati, tra le due ipotesi negoziali, si ritiene che la ricostruzione della fattispecie in esame nell'ambito della pubblicità possa avere una valenza meramente descrittiva senza però offrire una vera risposta in termini di inquadramento in un *corpus normativo* della fattispecie.

Ricordando altresì che nella sponsorizzazione il messaggio pubblicitario si concentra nella veicolazione del *brand* dell'azienda *sponsor* per cui molto difficilmente possono scaturire problematiche afferenti alla pubblicità ingannevole e comparativa previste dal d.lg. 2 agosto 2007, n. 145.

Vario è il quadro degli accordi con funzione promo-pubblicitaria che pur rientrando nell'attività di comunicazione di un'azienda, e ricorrendo allo sfruttamento commerciale dell'immagine, si distinguono dalla sponsorizzazione in senso stretto per funzioni e struttura. Con l'espressione «comunicazione di impresa» si fa riferimento a tutte quelle attività che gli operatori commerciali mettono in campo al fine di favorire la conoscenza di un prodotto/servizio, auspicando così la crescita della domanda sul mercato. Ma con un obiettivo, si badi bene, più ampio della mera vendita, poiché focalizzato al radicamento di quel *brand* sul territorio locale e non solo.

Tra gli strumenti con funzione promozionale rientra il *product placement* che si caratterizza per l'abbinamento di un marchio con attività di spettacolo cinematografico o televisivo. Meglio ancora, un marchio viene posizionato all'interno delle scene di un film o altro prodotto audiovisivo, a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte dell'azienda. Classico esempio quello del conduttore che durante il programma in televisione si disseta utilizzando la bottiglia di acqua di una certa marca ben in vista per il telespettatore; oppure l'attore che in una scena di un film prende in mano il pacchetto di sigarette di una certa marca, sempre ben visibile. Mentre con la sponsorizzazione si realizza una forma di pubblicità indiretta data dall'abbinamento tra un certo *brand* e un evento (sportivo, culturale), in questo caso non è da escludere una forma di pubblicità occulta, non chiaramente percepibile, in grado di carpire l'attenzione anche di coloro che sono soliti distoglierla dai messaggi pubblicitari palesi, tale perciò da disorientare il pubblico dei consumatori e altresì alterare il rapporto tra le imprese nel confronto concorrenziale.

Differenze piuttosto nette esistono anche tra sponsorizzazione e pubblicità testimoniale. È questo il caso del personaggio noto al vasto pubblico che in uno *spot* o in un cartellone pubblicitario esprime la sua opinione positiva rispetto a un prodotto o servizio, esaltandone, ovviamente, le qualità. La differenza tra le due tecniche pubblicitarie è piuttosto evidente: mentre nella sponsorizzazione il *brand* dell'azienda *sponsor* viene veicolato attraverso lo svolgimento dell'attività sportiva dello *sponsee*, la pubblicità testimoniale si incentra sul comportamento attivo del *testimonial*/personaggio celebre, in un ruolo esterno rispetto alla sua pratica sportiva, e finalizzato meramente a esaltare le magnificenze di un certo prodotto e/o servizio.

I punti chiave si concentrano sul *facere* e sulla modalità di comunicazione: con la sponsorizzazione centrale diviene l'abbinamento del marchio dello *sponsor* con lo *sponsee* e l'attività sportiva da questo svolta, senza che il primo dei due soggetti abbia la possibilità di gestire, organizzare e controllare la fase di veicolazione del

segno distintivo. Il *testimonial* invece realizza il messaggio promozionale secondo modalità e termini decisi e gestiti in larga misura dallo *sponsor*. Con un'ulteriore quanto sottile differenza con la sponsorizzazione tecnica, ove lo *sponsor* è solitamente il produttore di articoli sportivi e lo *sponsee* un atleta/una squadra per la cui disciplina sportiva quei prodotti sono strumentali e funzionali. Il *testimonial*, invece, come l'esperienza ci ha più volte insegnato, è soggetto lontano dall'ambito di attività dell'impresa *sponsor*. Sappiamo bene che *testimonial* di una marca di benzina può essere indifferentemente un'attrice o un noto calciatore. Certo è che il ruolo del *testimonial*, quale personaggio noto, affidabile e credibile, appare alquanto delicato in relazione al messaggio pubblicizzato che non dovrà essere veicolato in modo fuorviante e ingannevole per i consumatori e il loro, futuro comportamento economico, accreditando una rappresentazione non corretta dei fatti.

Rilievo preponderante nell'evoluzione dello sport *system* italiano ha assunto il contratto di *endorsement* (etimologicamente derivante dall'espressione latina *in dorsum* quale formula di garanzia apposta in calce al contratto), ovvero l'accordo attraverso il quale un soggetto celebre (*endorser*) si impegna, dietro corrispettivo, a utilizzare determinati prodotti di un'azienda (*endorsee*) nello svolgimento della propria attività, con l'impegno di assicurare ai consumatori finali che quel certo bene è preferibile rispetto a quello prodotto dalla concorrenza. A tal fine l'*endorser* autorizza l'*endorsee* a utilizzare in esclusiva la propria immagine nelle varie attività di comunicazione d'impresa.

La dottrina ricostruisce questa ipotesi contrattuale atipica come una doppia e reciproca somministrazione, avente ad oggetto, da un lato, l'immagine dell'*endorser* che ne concede a controparte il suo utilizzo per esigenze promozionali; dall'altro lato l'oggetto si incentra sul corrispettivo che l'*endorsee* corrisponde all'*endorser* insieme alla fornitura dei prodotti da quest'ultimo pubblicizzati garantendone qualità, affidabilità e superiorità rispetto alla concorrenza in quel settore.

Si tratta di una fattispecie in cui si pone in relazione un determinato prodotto (bene o servizio) di un'azienda non con la rappresentazione delle sembianze della persona celebre, come nel caso della sponsorizzazione, ma con la competenza professionale e serietà riconosciuta a un determinato soggetto, onde obiettivo delle parti è quello di far emergere come le brillanti prestazioni ottenute dal personaggio noto siano state conseguite anche grazie all'utilizzo di quel bene/servizio. Tipico esempio quello del tennista con la racchetta di una certa marca, il campione di atletica con una determinata marca di scarpe.

Centrale in questo strumento negoziale è la previsione di un'esclusiva a favore dell'*endorsee*: l'utilizzo da parte dell'*endorser* di prodotti concorrenti determinerebbe una perdita di efficacia del messaggio pubblicitario veicolato con tale contratto.

Differenza piuttosto netta rispetto al ruolo dello *sponsee*, sia esso singolo atleta o squadra, sul quale grava l'obbligo di veicolare il *brand* della azienda *sponsor* attraverso la propria attività sportiva senza esser tenuto a esaltare le qualità di quel prodotto anche in confronto con la concorrenza di settore. Una forma di pubblicità indiretta perciò che può riguardare anche un singolo evento sportivo.

Di certo il contratto di *endorsement* può considerarsi uno dei contratti con maggiore forza per la comunicazione d'impresa in ragione della capacità di esercitare in modo diretto e immediato influenza sulle scelte dei consumatori.

Il mancato intervento del legislatore in materia fa propendere gli interpreti per un contratto con le seguenti caratteristiche:

- a) non accede al modello legale ma rientra nel novero dei contratti atipici, meritevole di tutela *ex art.* 1322, comma 2, c.c. (meritevolezza determinata anche dalla grande diffusione, nella prassi, sia a livello internazionale che nazionale, della fattispecie in esame), utile e frutto di tipizzazione sociale nonché di prassi contrattuale consolidata. Si tratta di un contratto nominato in quanto preso in considerazione da norme statuali, regionali e di Federazioni sportive seppure solo per alcuni profili. Nato e sviluppatosi per venire incontro alle necessità, da un lato, del soggetto impresa nella importante e strategica fase di comunicazione e, dall'altro, del settore sportivo con le sue crescenti necessità finanziarie.

Nella sua atipicità trova disciplina nella normativa generale dei contratti, contemplate dal codice civile, e negli accordi delle parti quale concreta manifestazione di autonomia negoziale;

- b) contratto consensuale;
- c) contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive;
- d) contratto avente ad oggetto una obbligazione di mezzi e non di risultato.

Onde la disciplina generale codicistica andrà di volta in volta ad arricchirsi delle libere determinazioni delle parti, quanto ai loro diritti e doveri, nel rispetto degli imprescindibili principi cardine dell'ordinamento. Tra questi la correttezza richiesta alle parti nell'esecuzione dell'obbligazione, di cui all'art. 1375 c.c., e la patrimonialità della prestazione sottesa all'obbligazione, *ex art.* 1374 c.c., che nello schema *de quo* può dedursi (ricollegandosi a quanto già detto sul *right of publicity*) dalla commercializzazione del nome e dell'immagine personale dello *sponsee*.

In questa tipologia di rapporti contrattuali, i doveri, a carico delle parti, di correttezza e di buona fede, di provenienza codicistica, assumono particolare importanza. Talché, anche se non espressamente richiamati all'interno del

contratto di sponsorizzazione, entrano comunque a far parte del regolamento negoziale, così come la prassi ha avuto modo di dimostrare, mediante integrazione a tutela della prestazione principale e dell'operazione negoziale.

Quanto al suo contenuto, nel contratto *de quo* non potrà ovviamente mancare: l'indicazione delle parti, del nome/segno distintivo da veicolare, degli obblighi gravanti sullo *sponsee* e sullo *sponsor*, della durata del contratto con eventuale possibilità di rinnovo, del corrispettivo ovvero *quantum* e modalità di pagamento<sup>260</sup>. Il contratto potrà contenere, come la prassi ha più volte dimostrato, una clausola relativa alla concessione di un premio in favore dello *sponsee* per le ipotesi di conseguimento di un determinato risultato sportivo. Trattasi di previsione accessoria, a dimostrazione che nel contratto in esame l'ottenimento di un risultato sportivo favorevole non costituisce obbligazione principale a carico dello *sponsee*.

Considerata l'atipicità della fattispecie, le clausole pattizie che disciplinano in modo più puntuale il contenuto e le modalità di adempimento del contratto, assumono particolare rilievo alla luce dell'art. 1322 c.c., e aiutano a «rinforzare l'efficacia concreta del contratto».

Pensiamo alle clausole di esclusiva con le quali lo *sponsee* si impegna a non eseguire prestazioni identiche in favore di altri *sponsor*, concludendo altri contratti della stessa specie. Nulla esclude che, in certi casi, tale clausola possa essere posta in favore dello *sponsee*, ove questi tragga beneficio dalla veicolazione del celeberrimo *brand* dello *sponsor*. A tali clausole si applicano le disposizioni di cui all'art. 2596 c.c.

Pensiamo altresì alla clausola di non concorrenza, riguardante il periodo successivo alla scadenza del contratto, mediante la quale lo *sponsee* si obbliga, per un certo lasso di tempo, a non veicolare un marchio relativo al medesimo settore merceologico dello *sponsor* attuale; per quest'ultimo l'impegno consiste nel non stipulare altro contratto della stessa specie con soggetto operante nel medesimo settore.

Altra ipotesi pattizia consiste nella clausola mediante la quale il soggetto sponsorizzato concede il diritto di utilizzare la sua immagine e/o i suoi segni distintivi nelle varie attività promozionali. A questa clausola si collega quella mediante la quale le parti si impegnano a non tenere comportamenti che possano

---

<sup>260</sup> Il corrispettivo può non essere previsto. In tali casi si può ricorrere all'art. 2225 c.c., in materia di contratto d'opera, per cui se non risulta fissato dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, viene stabilito dal giudice. Inoltre il *quantum* in denaro può essere integrato o totalmente sostituito da fornitura di materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva e recante il marchio del *brand*. Ovviamente ciò anche al fine di offrire una dimostrazione concreta della qualità dei prodotti forniti dallo *sponsor* agli occhi del pubblico generico e di quello tecnicamente competente.



risultare lesivi dell'immagine e del nome della controparte, con possibilità di recesso, senza corrispettivo, ove la controparte ponga in essere comportamenti sconvenienti e lesivi. Un obbligo che può essere esteso, nella clausola, ai propri tesserati e rappresentanti affinché evitino dichiarazioni e/o comportamenti in grado di recare discredito al prestigio altrui. La casistica è ricca di esempi: il caso del singolo atleta sponsorizzato che pone in essere condotte che violano le regole sportive in modo grave, quale ipotesi di recesso in favore dello *sponsor*; il caso dell'atleta sponsorizzato da una azienda di prodotti alimentari alla quale vengono contestati reati di sofisticazione alimentare o frode in commercio, quale ipotesi di recesso in favore dello *sponsee*.

La Suprema Corte ha in più occasioni espressamente specificato gli obblighi dello *sponsee* che sono quelli di tenere comportamenti «appropriati e convenienti» in grado di non pregiudicare, con un ritorno pubblicitario negativo, gli esiti commerciali che lo *sponsor* si aspetta, nonché la sua immagine e reputazione economica; così come di non rilasciare dichiarazioni, anche nel corso di una conferenza stampa o di una intervista televisiva, in grado di ledere il nome e l'immagine dello *sponsor*. Obblighi tutti che ritrovano il loro fondamento nei principi di buona fede e correttezza, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., che debbono sempre guidare e illuminare le condotte delle parti nell'esecuzione del contratto. Onde le violazioni di questi obblighi, integrativi della prestazione principale, generano un inadempimento colpevole.

Frequente, quanto prudente, l'inserimento delle clausole di previa approvazione della campagna *marketing*, scelta dallo *sponsor*, da parte dello *sponsee*. Perché nella redazione del contratto in esame è bene specificare che qualsiasi campagna promozionale verrà intrapresa dallo *sponsor*, su carta stampata financo ai *social* di uso corrente e di grande diffusione, deve essere previamente approvata, per iscritto, dallo *sponsee*. È vero che il comportamento delle parti, e quindi dello *sponsor*, in qualunque rapporto obbligatorio, deve essere improntato ai principi di correttezza, diligenza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. Ma è possibile che lo *sponsor* non sia a conoscenza delle regole stabilite dal Coni, dal Comitato olimpico internazionale (Cio), dalla specifica Federazione, ove vengono fissati vincoli specifici per il team o per l'atleta, generando così, in buona fede, violazioni di norme. Pensiamo al caso del c.d. silenzio olimpico<sup>261</sup>.

---

<sup>261</sup> Il c.d. silenzio olimpico o periodo di embargo costituisce una fase legata ai Giochi Olimpici, sia estivi che invernali, in cui si impongono limitazioni all'utilizzo dell'immagine degli atleti partecipanti da parte dei loro *sponsor*. La *rule 40* della *Olympic Charter* viene sottoscritta e accettata dagli atleti, e il periodo suddetto scatta circa una settimana prima dell'apertura del villaggio e si conclude qualche

Il contratto in esame può contemplare altresí una clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 c.c., per cui quel contratto, al verificarsi di fatti che rendono oggettivamente impossibili le prestazioni dedotte, si risolve anticipatamente, riducendo cosí i rischi derivanti dalla tipologia contrattuale di durata. Tra le ipotesi piú frequenti nella prassi vi è la retrocessione della squadra in una categoria inferiore; il grave infortunio dell'atleta (nei casi di sponsorizzazione del singolo atleta) che impedisce, di fatto, la pubblicizzazione del *brand*; piú ampiamente, tutti i comportamenti gravemente lesivi dell'immagine di controparte.

Si badi bene però, l'inserimento di questa clausola non va interpretato nel senso di consentire il rimedio della risoluzione tutte le volte in cui lo *sponsor* non si senta soddisfatto dalla prestazione sportiva dello *sponsee* e dei relativi risultati, rispetto a quelli attesi, poiché l'attività sportiva deve comunque rimanere libera e incondizionata con un unico e solo titolare, lo *sponsee*. Tanto che si può ricorrere a una clausola di non ingerenza che ha proprio lo scopo di rimarcare l'autonomia delle rispettive e specifiche attività, che, essendo per lo piú posta in favore del soggetto sponsorizzato, ne sottolinea l'autonomia nell'organizzazione e gestione dell'evento sportivo nonché l'assenza di alcun potere decisionale e di ingerenza sull'attività tecnica, commerciale e amministrativa dello *sponsee* da parte dello *sponsor*.

Altro tipo di clausola che possiamo ritrovare in questo contratto è la clausola penale, di cui all' art. 1382 c.c., con la specifica funzione di stabilire anticipatamente in via pattizia il *quantum* di risarcimento dovuto in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento. Somma che la parte inadempiente dovrà versare a prescindere dalla prova del danno che la controparte ha subito a causa della sua condotta.

In ragione della diffusione di sponsorizzazioni multiple di un unico soggetto, sembra indispensabile inserire nei contratti la c.d. clausola di tolleranza che ha proprio la finalità di rendere nota allo *sponsor* la possibilità per lo *sponsee* di stipulare parallelamente altri contratti di sponsorizzazione con imprese diverse ovvero l'esistenza di tali contratti già in essere.

Molto frequente nel contratto in esame è l'inserimento della clausola compromissoria attraverso la quale le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti durante la fase esecutiva del contratto andranno devolute al

---

giorno dopo la cerimonia di chiusura. È essenziale perciò che in sede di redazione di un contratto di sponsorizzazione con una durata temporale coincidente con i Giochi Olimpici e con un atleta potenzialmente in grado di parteciparvi, si preveda una clausola limitativa, per quel certo lasso temporale, dei diritti dello *sponsor* individuale dell'atleta, una sorta di «congelamento» di quei diritti.

giudizio di un collegio arbitrale, optando così per una procedura più flessibile, tempi più brevi e, in particolare, valutazioni giuridiche più aderenti e competenti rispetto l'ambito economico/socio-culturale delle imprese coinvolte, anche nelle ipotesi in cui le parti dovessero ricorrere a un giudizio secondo equità.

Per riprendere le fila dei caratteri essenziali della fattispecie in esame, più sopra elencati, quanto all'elemento della causa, della funzione identificativa della fattispecie, trattasi di contratto mediante il quale si realizza un'attività promozionale attraverso il collegamento tra i segni distintivi dello *sponsor* e la notorietà dello *sponsee*, e quindi la veicolazione dichiarata e palese di un'attività di diversa natura, finanziata dallo *sponsor*.

È contratto a titolo oneroso e sinallagmatico in quanto le prestazioni delle parti – veicolare il nome dello *sponsor*, da un lato, e pagare il corrispettivo, dall'altro – sono correlate e in rapporto di reciprocità sì da rendere applicabile la disciplina di cui all'art. 1453 ss. c.c. in caso di inadempimento di una delle parti.

È altresì contratto di durata, a esecuzione continuata, poiché generalmente il rapporto si protrae per più stagioni sportive.

Non sussistono obblighi di forma *ad substantiam*, a meno che lo *sponsee* non sia un ente pubblico o una Federazione sportiva ove la forma scritta è prevista a pena di nullità. Vigge perciò il principio di informalità e di libertà delle forme, per cui si potrebbe anche ricorrere alla forma orale nella disciplina del rapporto contrattuale. Ma nella prassi, date le problematiche che possono toccare la fase esecutiva, nonché l'impegno finanziario spesso importante, prevale la forma scritta e quindi clausole negoziali che disciplinano ogni possibile declinazione del rapporto. Ciò ovviamente al fine di eliminare ogni incertezza sulle prestazioni dovute dalle parti, predisponendo, quale espressione di autonomia contrattuale, un regolamento preciso e articolato, nonché soddisfare esigenze probatorie, in caso di insorgenza di controversie, e fiscali ai fini della detraibilità dei compensi versati dallo *sponsor*<sup>262</sup>. Altresì per l'approvazione della clausola compromissoria, prevista assai di frequente che, ai sensi dell'art. 808 c.p.c., deve risultare da atto scritto.

Per alcune discipline sportive il contratto deve essere autorizzato dalla competente Federazione come nel caso della FIP (Federazione italiana pallacanestro) mediante procedimento teso a verificare che non si creino contrasti con i principi morali alla base della pratica sportiva, né contrarietà ai valori di dignità e che si pongano

---

<sup>262</sup> Per tutte le questioni fiscali recentemente modificate in materia di spese di sponsorizzazione, pubblicità e rappresentanza, si consulti i siti [finanzaefisco.com](http://finanzaefisco.com); [commercialistatelematco.com](http://commercialistatelematco.com) e [ecnews.it](http://ecnews.it).

limiti all'attività di pubblicità. Autorizzazione qualificabile come condizione sospensiva a cui è subordinata l'efficacia del contratto stesso.

Quanto alle parti del contratto *de quo*, può essere *sponsor* una persona fisica, un singolo imprenditore, una società commerciale o anche un ente a carattere associativo (come nel caso del *pool*). In quest'ultimo caso, nella bilateralità del negozio, si avrà una parte plurisoggettiva con obbligazioni solidali ai sensi dell'art. 1292 c.c. In tali casi si usa ricorrere a un contratto di consorzio in combinato tra regolamento consortile e disciplina della sponsorizzazione.

Possono assumere la veste di *sponsor* anche gli enti di diritto pubblico, le c.d. società a partecipazione statale, a cui sono riconosciute piene capacità di diritto privato (salvo eccezioni espressamente previste dalla legge), nei limiti delle loro finalità istituzionali e al fine primario della acquisizione di risorse per l'ente.

Non è necessario che a stipulare il contratto di sponsorizzazione, in qualità di *sponsor*, sia l'impresa produttrice del bene o il titolare del diritto di utilizzazione di quel marchio, poiché può esserlo, senza che venga meno il requisito della patrimonialità, anche altro soggetto che a diverso titolo tragga utilità dallo sfruttamento dell'immagine dello *sponsee*, seppure estraneo all'organizzazione produttiva. Si pensi al caso del soggetto distributore dei prodotti di un'impresa in un certo mercato: non è un rappresentante dell'impresa o un suo ausiliario, e ricorre alla sponsorizzazione non perseguendo l'interesse dell'impresa produttrice ma un proprio specifico interesse economico.

Importante soffermarsi sull'ipotesi in cui la qualità di *sponsee* sia assunta da un minore, ipotesi per nulla infrequente in ambito sportivo, pressoché in ogni disciplina.

Per una parte della dottrina in questi casi si è di fronte a un atto di straordinaria amministrazione a causa dei rilevanti obblighi che il contratto comporta, per l'utilizzo (possibile) dell'immagine del minore nonché, nella maggior parte dei casi, per il rilevante impegno economico (si pensi al professionismo di giovanissimi atleti del nuoto o del tennis). Per cui, *ex art.* 320 c.c., oltre al consenso di entrambi i genitori occorre anche l'autorizzazione del giudice tutelare che valuterà l'opportunità economica di quell'atto in relazione alle necessità formative del minore. Contraria a questa posizione quella dottrina che rileva la natura meramente ordinaria dell'atto, e che considera quel minore non un minorene qualsiasi bensì un soggetto già inserito nell'ordinamento sportivo in forza di precedente tesseramento. Per cui è su quest'ultimo atto che dovrebbe concentrarsi il controllo preventivo del giudice tutelare, ove lo si potesse considerare quale atto di straordinaria amministrazione. Ma in realtà nell'ambito delle attività sportive la stipula di contratti di sponsorizzazione non è solo prevedibile, assai frequente, ma anche fortemente auspicabile.

La prestazione principale del soggetto sponsorizzato si sostanzia sia in un *facere* che in un *pati*.

È infatti tenuto alla condotta commissiva dell'utilizzazione del marchio o del nome dello *sponsor* durante l'espletamento della propria attività, secondo le modalità che le parti hanno concordato: il marchio viene apposto solo sulle maglie degli atleti, oppure anche sull'abbigliamento di coloro che ruotano attorno all'evento sportivo, ovvero sulle attrezzature o nei luoghi in cui si svolge l'evento.

*Pati* perché è tenuto a sopportare lo sfruttamento della propria immagine e del proprio nome così come le parti hanno stabilito nel contratto.

Trattasi di obbligazione di mezzi poiché lo *sponsee* non è tenuto a garantire un ritorno pubblicitario effettivo e incrementi di fatturato, ma deve adoperarsi, con diligenza, nell'adempimento della prestazione, ovvero nella divulgazione del messaggio teso a un ritorno pubblicitario. Questo è il risultato da perseguire, la ragione pratica di quel contratto, fondata sul collegamento tra impresa *sponsor* e notorietà dello sponsorizzato.

Sempre in relazione al fattore *pati*, non potranno ritenersi legittime, superando positivamente il vaglio del giudizio di meritevolezza, le disposizioni che impongono all'atleta-*sponsee* di nutrirsi con i prodotti dell'azienda *sponsor* per una serie di fondate ragioni: trattasi, *in primis*, di uno *ius in corpore* che viola i diritti della personalità, che trovano riconoscimento e tutela nella Costituzione; inoltre tali previsioni contrattuali sarebbero prive tanto di operatività e di coercibilità, quanto altresì della patrimonialità che l'art. 1174 c.c. impone. Mentre possono considerarsi fondate e valide quelle previsioni contrattuali con le quali si impone all'atleta, per tutta la durata del contratto, di non svolgere attività sportive pericolose al fine di garantire sia la tutela del bene salute dell'atleta stesso, sia la piena possibilità di adempimento da parte sua della prestazione oggetto del contratto.

Accanto all'obbligazione principale non è infrequente che il contratto contempli alcuni adempimenti collaterali a carico dello *sponsee*, quali farsi riprendere, in foto e video, indossando capi, accessori, con bene in vista il marchio dello *sponsor*, ovvero presenziare (l'intera squadra o una sua parte o singoli atleti) a manifestazioni o circostanze di rilievo promozionale per l'azienda *sponsor*.

Ora, il sinallagma del contratto *de quo* legittima il richiamo all'art. 1453 c.c. per ipotesi risolutive a fronte di inadempimento della controparte. Ma si badi bene, nella fattispecie in esame si esclude la possibilità dello *sponsor* di esperire tale rimedio, in termini di risoluzione giudiziale e legale (a mezzo di clausola risolutiva espressa), quale «amentela» per gli scarsi rendimenti sportivi dello *sponsee*. Quest'ultimo è e rimane il titolare esclusivo della propria attività da un punto di vista tecnico e organizzativo-gestionale. E l'attività sportiva, anche per un fatto

ontologico, va lasciata libera di esprimersi senza compressioni, in piena serenità quanto a modalità e possibili esiti.

Certo il quadro delle cose cambia ogniqualvolta quel cattivo rendimento dello *sponsee* superi i confini dell'alea normale del contratto come nelle ipotesi, piuttosto eccezionali, in cui questi agisca intenzionalmente al fine di ledere l'immagine dello *sponsor* o sistematicamente, per la maggior parte del campionato, fallisca rispetto ai suoi livelli standard, o venga radiato o squalificato dal settore sportivo, retroceda a una categoria inferiore; oppure adotti condotte scorrette che, pur non generando inadempimento contrattuale, vanno a compromettere fortemente l'immagine dello *sponsor*: uso di sostanze dopanti, dichiarazioni ai *media* in merito alla stipula di un nuovo contratto con altro *sponsor* mentre è in corso un contratto di sponsorizzazione ovvero lamenti pubblicamente mancanze e inadempimenti da parte dello *sponsor* o utilizzi in pubblico prodotti di imprese concorrenti.

L'insuccesso di per sé non è causa di risoluzione del contratto ma può divenire condizione risolutiva se imputabile allo sponsorizzato sul quale grava una obbligazione di mezzi onde lo sforzo di diligenza costituisce la vera essenza del comportamento esecutivo, prescindendo dal risultato.

Seppure lo scarso rendimento e gli scarsi risultati sportivi non possono configurare un inadempimento contrattuale, trattasi comunque di situazioni che possono costituire la diretta conseguenza di una cattiva gestione della squadra in palese violazione ai principi di correttezza, diligenza e buona fede.

Gli obblighi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., a carico di entrambe le parti ovviamente, integrano qualunque rapporto contrattuale e più ancora la fattispecie in esame avente ad oggetto un'obbligazione di mezzi per cui diventa centrale il modo in cui viene adempiuta la prestazione pattuita, senza la garanzia di un risultato finale specifico.

Onde anche l'inadempimento di questi obblighi integrativi, di quel complesso cioè di cautele atte a evitare qualunque specie di pregiudizio, può legittimare alla risoluzione del contratto nel caso in cui il giudice di merito lo valuti non di scarsa importanza rispetto all'economia generale del rapporto.

Il carattere fiduciario del rapporto in esame costituisce un punto fermo alla luce di una scelta specifica di abbinamento, posta in essere dallo *sponsor* che lega la propria immagine, per un determinato periodo di tempo, a quella di una squadra di calcio ovvero di un singolo atleta. *L'intuitu personae* assume perciò carattere determinante nella vicenda *de quo*, come ha avuto modo di sottolineare la Suprema Corte. Segnatamente, le parti sono tenute alla piena osservanza delle generali regole del diritto delle obbligazioni e dei doveri di correttezza e buona fede di cui

agli artt. 1175 e 1375 c.c., a tutela degli interessi reciproci, e ciò a prescindere dalla esplicita previsione di tali regole nel testo di quel contratto.

Non si profila un inadempimento colpevole dello *sponsee* nei casi di grave infortunio, molto frequente in ambito sportivo, o malattia, tali da rendere impossibile l'espletamento dell'attività sportiva e quindi, ovviamente, di veicolare il *brand* dello *sponsor*. Al fine di gestire e controllare l'alea economica del contratto, decisamente sensibile e flessibile a certe situazioni, è possibile inserirvi la c.d. clausola di non *appearance* che legittima una copertura assicurativa a fronte di prolungate assenze dell'atleta. Davanti a tale ipotesi di inadempimento spetterà, come ovvio, allo sponsorizzato, l'onere di dimostrare, *ex art. 1218 c.c.*, l'impossibilità sopravvenuta per causa a lui non imputabile.

Nel contratto di sponsorizzazione un ruolo primario va senz'altro riconosciuto all'immagine della controparte che diviene oggetto di disponibilità e la cui tutela, pur non costituendo l'oggetto principale dell'obbligazione dedotta nel contratto, rientra a pieno titolo, a parere della dottrina maggioritaria, tra gli obblighi di protezione, che si collegano alla prestazione principale, al fine di tutelare l'immagine, la reputazione economica e il ritorno pubblicitario. Con una specifica però: spetta allo *sponsor* provare il nesso eziologico tra la condotta sconveniente dello *sponsee* e il danno subito, documentandone l'entità. E ciò in quanto non può dirsi sufficiente, al fine di adire l'autorità giurisdizionale, il richiamo a generici doveri di salvaguardia degli interessi e dell'immagine dello *sponsor*, senza alcuna prova dei comportamenti pregiudizievoli e dei loro concreti effetti lesivi per il ritorno economico e di immagine per l'azienda finanziatrice, al fine di poterli considerare oggetto di obblighi di comportamento patrimonialmente valutabile ai sensi dell'art. 1174 c.c. Nella sostanza, la tutela di questi obblighi va valutata caso per caso e non in modalità presuntiva, quale danno *in re ipsa*, provando l'esistenza di un nesso causale e di un danno concretamente prodotto.

Complesse e controverse sono poi quelle ipotesi risolutive generate da fatti della vita privata dello *sponsee* che, producendo un interesse negativo da parte dell'opinione pubblica, vanno a incidere sullo *sponsor* frustrandone le aspettative di ritorno pubblicitario. La cronaca sportiva, e non solo, è costretta a raccontare, talvolta, dell'uso di droghe, di alcool, di partecipazione a festini *hard*. Di situazioni cioè che imbarazzano e indignano, se possibile, ancor di più, perché si legano alla persona dell'atleta quale (dovrebbe essere) esempio di rigore, disciplina e rispetto di principi etici imprescindibili.

Con l'accordo di sponsorizzazione si crea un legame molto stretto financo identificativo e sovrapponibile tra l'immagine dello *sponsor* e quella dello *sponsee*. Questo a dire che quel legame se è utile per la finalità promozionale, crea possibile

nocumento e lesioni di fronte a situazioni «patologiche». Ecco perché sempre più spesso vengono inserite nel contratto le c.dd. *morality clauses* (di origine nordamericana), quali patti che obbligano lo *sponsee* a tenere comportamenti eticamente corretti al fine di non recare pregiudizio all'abbinamento del proprio nome con il marchio pubblicizzato, e la cui violazione fa sorgere per lo *sponsor* il diritto alla risoluzione anticipata del contratto.

Si tratta quindi di patti che abbassano notevolmente il normale rischio contrattuale e che legittimano lo *sponsor* alla risoluzione nel caso in cui lo *sponsee* venga coinvolto in situazioni scandalose della sua vita *extra* sportiva, e che possono gettare discredito sul prestigio personale ed economico dello *sponsor*. Per cui il deterioramento dell'immagine del *testimonial* rischia di ricadere anche sul bene/servizio al centro della sponsorizzazione, e l'azienda *sponsor* deve munirsi di strumenti contrattuali efficaci per uscire da quel rapporto il prima possibile. Spesso queste clausole vengono accompagnate da una clausola penale in base alla quale la parte sponsorizzata perde il diritto al compenso pattuito.

Un'apposizione al contratto non priva, però, di intrinseche criticità quali, *in primis*, la sostituzione del concetto di anti giuridicità con quello di moralità – con l'imprescindibile necessità di trovare il confine tra ciò che è morale e ciò che morale non è, in relazione a un determinato contesto storico, sociale e culturale – e altresì il conseguente ampliamento «a fisarmonica» della determinatezza del negozio giuridico. Oltre al rischio di porsi, in alcuni casi, in contrasto con principi costituzionali fondamentali quali quelli che tutelano la libertà individuale nelle sue possibili espressioni.

La sentenza del Tribunale di Milano del 2015<sup>263</sup> può sicuramente considerarsi esemplare sul tema. Il contenzioso riguardava un noto calciatore brasiliano e una azienda *sponsor*. Il giocatore venne coinvolto in una vicenda di festini a luci rosse in compagnia di transessuali. Lo *sponsor* invocò la clausola morale contenuta nel contratto a titolo di clausola risolutiva espressa, non pagò parte di quanto dovuto richiedendo gli arretrati a titolo di risarcimento dei danni. Poi le indagini dimostrarono che il calciatore era stato oggetto di un tentativo di estorsione da parte di prostitute. Il Tribunale, a séguito della ricostruzione fattuale, ha dichiarato priva di effetti la richiesta dello *sponsor* di avvalersi della clausola risolutiva condannandolo al pagamento di quanto ancora dovuto, maggiorato degli interessi moratori. Al noto calciatore non può essere addebitato alcun inadempimento essendo stato scelto dallo *sponsor* per le sue qualità professionali e non per i suoi gusti sessuali, e la

---

<sup>263</sup> Trib. Milano, 9 febbraio 2015, in *Riv. dir. ind.*, 6, II, p. 385 ss.



moralità a lui richiesta attiene esclusivamente alla sua sfera professionale, alla sua integrità di sportivo che nel caso di specie non è stata intaccata. Ma ove si pretendesse dall'atleta, in forza di quel patto, una certa condotta di vita personale, riguardo alle scelte sessuali, politiche o religiose, questo sarebbe nullo perché in violazione di diritti della persona costituzionalmente garantiti. Per cui «l'aver concluso un contratto di sponsorizzazione non può comportare, per il testimonial, la rinuncia a scelte di vita che, pur essendo del tutto legittime, potrebbero provocare un offuscamento della propria immagine pubblica, come ad esempio nel caso di una relazione sentimentale non approvata dal pubblico oppure nel caso della rottura di una relazione coniugale o ancora nel caso di professione di idee controcorrente o di conversione a un credo religioso impopolare in un certo contesto storico e sociale; tali comportamenti non possono certo considerarsi inadempimenti di obblighi nascenti dal contratto di sponsorizzazione in quanto sono espressione del diritto di autodeterminazione del singolo e l'eventuale assunzione da parte del testimonial al momento della conclusione del contratto, dell'obbligazione di astenersi da condotte di tal genere sarebbe nulla e priva di effetti perché in contrasto con i principi generali – sanciti anche dalla Costituzione – in tema di diritti della personalità». Una pronuncia importante perché rappresenta un presidio rispetto a certe libertà della prassi contrattuale di fattispecie atipica, fissando di fatto limiti all'applicazione delle *morality clauses*, in quanto la rottura del sinallagma contrattuale non potrà derivare da fatti contrari all'etica e alla morale ma solo ed esclusivamente alla violazione degli obblighi contrattuali e quindi professionali dello *sponsee*. Una sentenza in linea con le posizioni dottrinali che ritengono centrale la valutazione delle clausole di natura morale rispetto ai diritti essenziali dell'individuo. Contrariamente, violando il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, comma 2, cost. si rischierebbe di considerare «incidenti contrattuali» fatti che attengono alla vita personale, al colore della pelle, all'orientamento religioso, all'inclinazione sessuale.

Altro profilo, complesso e interessante, riguarda il soggetto tesserato della società *sponsee* che di fatto non ha alcun rapporto contrattuale diretto con lo *sponsor*. In specifico entrano in gioco le ipotesi di comportamento disdicevole tenuto da tale affiliato nella vita privata, e altresì le sanzioni disciplinari comminate a suo carico: circostanze a causa delle quali lo *sponsor* lamenta un danno di immagine e di reputazione economica. La dottrina si divide: per una parte la mancanza di un legame contrattuale diretto escluderebbe ogni responsabilità dell'atleta nei confronti dell'azienda *sponsor*. Diversamente, si ritiene che dal rapporto di lavoro tra la società *sponsee* e il singolo atleta derivino obblighi di protezione dei tesserati nei confronti dello *sponsor* poiché il veicolo promozionale si fonda sulla condotta sportiva di tutti i tesserati. Talché il singolo atleta sarebbe obbligato a una condotta non lesiva per gli

interessi dello *sponsor* anche in forza dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di lavoro con la società sponsorizzata. Perciò in caso di comportamento disdicevole e pregiudizievole per lo *sponsor* questi avrà la possibilità di invocare nei suoi riguardi l'inadempimento contrattuale, sempre fornendo prova dell'esistenza di un nesso eziologico e del *quantum* del danno prodotto.

Quanto agli obblighi dello *sponsor* il quadro appare decisamente più semplice perché la prestazione principale a suo carico consiste nella corresponsione del *quantum* pattuito (*rectius* finanziamento).

In ambito sportivo non è infrequente la previsione di un premio che lo *sponsor* erogherà in caso di vincita o comunque di raggiungimento di un certo risultato (c.d. clausole di valorizzazione). Trattasi di prestazione di natura accessoria che conferma come il conseguimento di un certo risultato sportivo non costituisca obbligazione principale per il soggetto sponsorizzato.

Il quadro si complica nel momento in cui ci si chiede se lo *sponsor* possa essere chiamato a responsabilità per i danni subiti dallo *sponsee* o da terzi in seguito allo svolgimento dell'attività sportiva. Gli esempi ci aiutano a fare chiarezza come nel caso delle sanzioni sportive irrogate a carico dello *sponsee* per violazione delle norme federali in conseguenza del contratto: in base a quest'ultimo sulla maglia viene apposto un logo di misura superiore a quanto stabiliscono le regole federali; o ancora per mancata consegna da parte dello *sponsor* delle attrezzature tecniche, o consegna con difetti nel materiale tecnico, ovvero consegna tardiva rispetto all'evento sportivo con oggettive difficoltà pratiche per lo *sponsee*. Occorre distinguere le ipotesi: per la prima si ritiene concordemente che non sussista alcuna responsabilità dello *sponsor* per violazione regolamentare poiché soggetto estraneo all'ordinamento sportivo a differenza dello *sponsee*, tenuto perciò a conoscere le norme federali. Tanto che si riconosce allo *sponsor* la possibilità di agire nei confronti dello *sponsee* per responsabilità precontrattuale, *ex art.* 1337 c.c., avendo taciuto allo *sponsor*, che in buona fede le ignorava, l'esistenza di cause di invalidità o di inefficacia del contratto. Nel caso invece che lo *sponsee* abbia subito sanzioni per inadempimento ovvero cattivo o tardivo adempimento imputabili allo *sponsor*, perché sussista responsabilità di quest'ultimo occorre dimostrare la sussistenza di quel nesso eziologico tra condotta inadempiente dello *sponsor* e impossibilità per lo *sponsee* di trovare una via alternativa in grado di evitare danni e irregolarità.

Altra questione attiene al delicato problema della tutela dello *sponsor* nei confronti dei provvedimenti sanzionatori degli organi di giustizia sportiva, emessi a carico dello *sponsee*, in grado di produrre incidenze negative sulle dinamiche promozionali che sono al centro del contratto di sponsorizzazione (si pensi all'illecita retrocessione di una squadra). Alcuni interpreti risolvono la questione sottolineando

l'estraneità dello *sponsor* rispetto all'attività dello *sponsee*, da un punto di vista tecnico, organizzativo e gestionale, nonché per la sua non appartenenza all'ordinamento sportivo. Ciò esclude la titolarità di un interesse legittimo a impugnare quel provvedimento a fronte di inerzia dello *sponsee*. E ne esclude altresì ogni responsabilità in caso di danni prodotti da negligenza gestionale e organizzativa del soggetto sponsorizzato.

Ma è pur vero che quel provvedimento della giustizia sportiva può procurare allo *sponsor* un serio pregiudizio economico rispetto agli interessi perseguiti con il contratto. E per questa ragione si riscontrano segnali di apertura alla legittimazione dello *sponsor* nelle Carte Federali. L'art. 33 del codice di giustizia sportiva della FIGC riconosce al comma 3, nei casi di illecito sportivo, la capacità di ricorso anche ai terzi portatori di interessi indiretti oltre ai soggetti affiliati e tesserati (commi 1 e 2).

L'interrogativo si focalizza su questa categorica indifferenza dell'ordinamento italiano verso le norme di carattere sportivo e disciplinare. Dubbi che si manifestano sia a livello di teoria delle fonti, in relazione all'interpretazione del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo, sia a livello strettamente civilistico. Sotto quest'ultimo profilo si ritiene che non potrà permanere la suddetta indifferenza per quelle decisioni disciplinari che andassero a violare diritti fondamentali della persona, e dovrà riconoscersi rilevanza esterna a tali decisioni legittimando la parte lesa a richiedere il risarcimento dei danni patiti. Ma al di fuori di queste ipotesi eccezionali si ribadisce il difetto di legittimazione processuale per i soggetti estranei all'ordinamento sportivo.

## **2. Le erogazioni liberali e il 5 per mille nell'ambito sportivo dilettantistico.**

Le associazioni sportive dilettantistiche possono finanziare la propria attività con le somme raccolte spontaneamente tra i soggetti pubblici e privati. Le erogazioni liberali consistono in una sorta di donazioni, versamenti spontanei, sia in denaro che in natura (beni mobili e immobili), che vengono effettuate da soggetti persone fisiche ovvero da imprenditori, nei confronti di particolari enti che perseguono scopi di utilità sociale.

Il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, ha introdotto agevolazioni per chi effettua liberalità a favore di:

- Onlus;
- associazioni di promozione sociale;

- fondazioni e associazioni riconosciute che abbiano ad oggetto la tutela e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;
- università, fondazioni universitarie, enti di ricerca pubblici.

Con riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche l'ordinamento prevede agevolazioni fiscali sia per i soggetti eroganti che per le stesse associazioni.

Per i soggetti eroganti l'art. 15, comma 1, lett. *i ter*, del TUIR stabilisce, per le erogazioni liberali in denaro eseguite da persone fisiche, una detrazione d'imposta del 19% in sede di dichiarazione dei redditi su un importo di 1.500 euro; l'importo deve essere erogato secondo le modalità tracciabili previste: c/c bancari e postali, carte di credito, bancomat, assegni non trasferibili intestati alle associazioni sportive destinatarie, qualunque ne sia l'importo.

In caso di erogazione liberale a favore di una associazione sportiva dilettantistica che abbia assunto la qualifica di «Onlus» sarà possibile detrarre un importo pari al 26% delle erogazioni liberali fino ad un importo di euro 30.000. In alternativa dedurre le erogazioni liberali nel limite del 10% del reddito complessivo fino ad un massimo di euro 70.000 annui.

Lo stesso art. 15, comma 1, lett. *i quinquies*, del TUIR prevede un'ulteriore detrazione d'imposta, pari al 19% per un importo non superiore a 210 euro, relativa a spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento dei ragazzi, di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture, destinate alla pratica sportiva dilettantistica<sup>264</sup>.

Per le erogazioni liberali in denaro eseguite da società e enti l'art. 78 del TUIR, oltre alle singole ipotesi di detrazione previste per le persone fisiche, consente di dedurre un importo fino a un massimo di 200.000 euro dal reddito d'impresa. Anche in questo caso l'erogazione liberale deve essere eseguita rispettando le modalità tracciabili ovvero c/c bancari e postali, carte di credito, bancomat,

---

<sup>264</sup> L'articolo 1, comma 1, lett. *a*, del decreto chiarisce che per associazioni sportive devono intendersi «le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, commi 17 e seguenti, legge n. 289 del 2002, le quali recano nella propria denominazione sociale l'espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica». L'articolo 2, invece, stabilisce che «ai fini della suddetta detrazione, le spese devono essere certificate mediante bollettino bancario o postale, ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dall'associazione, da cui risultino la denominazione e la sede legale dell'associazione, la causale del pagamento, l'attività sportiva esercitata, l'importo corrisposto per la prestazione resa, i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva, il codice fiscale di chi effettua il pagamento». Tale documentazione deve essere conservata ed esibita, a richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

assegni non trasferibili intestati alle associazioni sportive destinatarie, qualunque sia l'importo erogato.

In caso di erogazione liberale a favore di una associazione sportiva dilettantistica che abbia assunto la qualifica di «Onlus», sarà possibile dedurre le erogazioni liberali nel limite del 10% del reddito complessivo fino ad un massimo di 70.000 euro. In alternativa l'art. 100, comma 2, dello stesso TUIR prevede la possibilità di dedurre tali importi per un valore corrispondente fino a un massimo del 2% del reddito d'impresa dichiarato.

Occorre sottolineare come in tema di erogazioni liberali il nuovo codice del Terzo Settore abbia predisposto nuovi incentivi per la promozione e il sostegno degli enti non profit. Si tratta di un *social bonus*, di cui all'art. 81 del d.lg. 3 luglio, 2017, n. 117, un incentivo per i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro in favore degli enti del Terzo Settore che abbiano presentato un progetto per sostenere il recupero dei beni immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, destinati a tali enti, e di rivisitazione della disciplina delle detrazioni e deduzioni fiscali per le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate sempre in favore degli enti del Terzo Settore. Nello specifico la riforma prevede da un lato la possibilità di concedere un credito d'imposta fino a un massimo del 65% a favore di persone fisiche o enti e società che effettuano erogazioni liberali in denaro, eseguite con modalità tracciabili, a enti del Terzo Settore non commerciali che abbiano presentato un progetto per sostenere il recupero dei beni mobili e immobili pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata. Secondariamente è stato previsto un incremento delle detrazioni e deduzioni fiscali per chi effettua erogazioni liberali in denaro o in natura, che sono fissate, per le persone fisiche in una detrazione IRPEF fino al 30% delle somme erogate, per importi fino a un massimo di 30.000 euro, elevabili al 35% nei casi di erogazioni liberali a favore di organismi di volontariato, per le persone giuridiche in una deduzione della base imponibile che è pari al 30% delle somme investite nel capitale di imprese sociali, costituite successivamente dall'entrata in vigore della riforma o che si siano costituite da non più di 3 anni.

Le erogazioni liberali sono considerate per le associazioni sportive dilettantistiche «attività istituzionali», quindi, sono neutrali ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte sui redditi. Così per le associazioni sportive che beneficiano del regime fiscale agevolato (si v. l. 16 dicembre 1991, n. 398) tali importi non concorrono al raggiungimento del tetto massimo di reddito di 400.000 euro su cui si applica la tassazione forfettaria; diversamente, nel caso di associazioni che non beneficiano del regime fiscale agevolato, non concorrono in nessun modo alla determinazione del reddito di esercizio dell'associazione.

Per godere delle agevolazioni fiscali le associazioni sportive devono annotare le erogazioni liberali ricevute e redigere a tale proposito un'apposita ricevuta fiscale nella quale devono essere evidenziate le generalità dei soggetti eroganti, le somme ricevute e le modalità con la quale la transazione è stata effettuata, i dati anagrafici della stessa associazione nonché il numero e la data di iscrizione presso il nuovo registro Coni. Deve essere richiamata anche la normativa fiscale agevolata prevista dal Testo unico delle imposte sui redditi. L'associazione sportiva deve, inoltre, essere in regola con la tenuta delle scritture contabili e redigere il rendiconto entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio in corso, evidenziando con completezza e analiticità le operazioni riguardanti le erogazioni liberali ricevute nel periodo di gestione considerato e conservando tutta la documentazione nel termine di legge previsto di dieci anni. Infine, l'art. 1 del d.m. 30 gennaio 2018 stabilisce l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro, deducibili e detraibili, eseguite dalle persone fisiche, entro la data del 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento<sup>265</sup>.

Per quanto riguarda il contributo del 5 per mille l'art. 1 della l. n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha trasformato tale contributo da beneficio provvisorio a una forma stabile di finanziamento dei settori di rilevanza sociale. Ha previsto per i contribuenti la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno di:

- enti di volontariato;
- enti della ricerca scientifica e dell'Università;
- enti della ricerca sanitaria;
- comune di propria residenza, a sostegno delle attività sociali svolte;
- associazioni sportive dilettantistiche.

Per accedere al riparto del 5 per mille le associazioni sportive devono compilare una domanda telematica da scaricare dal sito dell'Agenzia delle Entrate ed essere inserite nell'elenco permanente delle associazioni sportive dilettantistiche. La domanda deve essere trasmessa per via telematica dalle stesse associazioni sportive, utilizzando un'applicazione scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa inviando un apposito documento, facendosi abilitare ai servizi

---

<sup>265</sup> Tale adempimento riguarda i soggetti che hanno ricevuto liberalità tra le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni riconosciute, che abbiano come scopo statutario quello della tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico ovvero lo svolgimento e la promozione della ricerca scientifica. Esso inoltre è facoltativo per i periodi d'imposta 2018 e 2019, diventerà obbligatorio solo a partire dal 2020.

«Fisconline» ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati ai servizi telematici «Entratel».

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità del rappresentante legale dell'ente, della denominazione dell'ente e dei relativi dati anagrafici e fiscali (codice fiscale, partita IVA, sede, telefono, fax, e-mail) nonché la dichiarazione che l'ente è regolarmente costituito, non ha cessato la propria attività e possiede i requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio. A riguardo l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, a decorrere dall'anno 2017, così come stabilito dalla Circolare n. 5 del 31 marzo 2017, gli enti che sono già presenti nell'elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica. Pertanto, i soggetti che sono presenti nell'elenco permanente degli enti iscritti nell'anno in cui intendono fare richiesta del 5 per mille non devono presentare la domanda di accesso al beneficio, né la dichiarazione sostitutiva, a meno che non vi sia una variazione del legale rappresentante. In tal caso l'ente deve trasmettere una dichiarazione sostitutiva ma non una nuova domanda telematica di iscrizione all'elenco permanente.

Possono accedere al beneficio le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale e che svolgono attività per il settore giovanile ovvero che sono affiliate a una Federazione sportiva, ad una disciplina associata o un ente di promozione riconosciuto dal Coni. In particolare, tali organismi devono avere uno statuto conforme a quanto previsto dall'art. 90 della l. 27 dicembre 2002, n. 90, essere riconosciuti ai fini sportivi dal Coni ed essere, pertanto, iscritti nel registro Coni, avere al proprio interno una squadra del settore giovanile. Si richiede alle associazioni, infine, lo svolgimento di una delle attività relative alla formazione e all'avviamento allo sport di giovani con età inferiore a 18 anni, all'avviamento alla pratica sportiva degli over 60, all'avviamento allo sport di soggetti svantaggiati<sup>266</sup>.

---

<sup>266</sup> Cfr. art. 1, comma 1, d.m. 16 aprile 2009: «Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, dopo l'art. 5 è inserito il seguente: «Art. 5-bis. - 1. Tra i soggetti di cui all'art. 1 rientrano altresì le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, affiliate alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari». Conseguentemente al comma 2 dell'art. 2 del predetto decreto la lett. d) è sostituita dalla seguente: «d) l'affiliazione a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni».

Sinteticamente, la procedura per l'iscrizione al beneficio del 5 per mille prevede l'espletamento delle seguenti operazioni:

- presentazione della domanda entro il mese di aprile per l'iscrizione nell'elenco permanente con previsione di un'autocertificazione del possesso dei requisiti contestuale all'istanza di accreditamento (per l'anno 2021 la scadenza era fissata per il 12 aprile 2021);
- pubblicazione dell'elenco provvisorio ove poter controllare e correggere errori di compilazione (per l'anno 2021 la scadenza era fissata per il 20 aprile 2021);
- possibilità di correzione degli errori attraverso la compilazione dei modelli AA7/10 per i soggetti titolari di partita IVA e AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA (per l'anno 2021 la scadenza era fissata per il 30 aprile 2021. Entro il 10 maggio 2021 è pubblicato l'elenco definitivo);
- stampa delle ricevute del soggetto che ha presentato effettivamente la domanda. Le ricevute accertano l'esito della trasmissione;
- termine finale di presentazione della domanda di ammissione al beneficio, in caso di omessa o errata presentazione della stessa, versando tramite l'apposito modulo F24 - ELIDE un importo di 250 euro (per l'anno 2021 la scadenza era fissata per il 30 settembre 2021).

Le associazioni possono richiedere l'iscrizione al contributo del 5 per mille presentando la domanda esclusivamente in via telematica utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, personalmente o tramite intermediari abilitati; in alternativa compilando un apposito modulo da esibire alla stessa Agenzia delle Entrate (modello "Istanza di accreditamento ai fini dell'accesso al riparto del contributo del 5 per mille – Anno 2021 – associazioni sportive dilettantistiche").

L'art. 12 d.P.C.M. del 23 aprile 2010 ha previsto che i soggetti destinatari delle somme di cui all'art. 11, comma 4, del medesimo decreto, devono redigere un rendiconto, approvato entro un anno dal ricevimento delle somme, accompagnato da una relazione illustrativa dal quale risulti la destinazione del cinque per mille, che in ogni caso deve contenere:

- i dati identificativi del beneficiario;
- l'anno finanziario a cui si riferisce l'importo ricevuto;
- l'indicazione delle spese effettuate con tali somme;
- l'indicazione dettagliata di accantonamenti in caso di realizzazione di progetti pluriennali.



Il rendiconto deve essere trasmesso solo nel caso l'importo ricevuto sia superiore a 20.000 euro, entro 30 giorni dalla scadenza di un anno dal ricevimento delle somme.

Il rendiconto, datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente, e la relazione illustrativa devono essere trasmessi – insieme a copia del documento di identità del legale rappresentante – all'indirizzo di posta elettronica certificata *rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it*, indicando nell'oggetto il codice fiscale dell'ente, la denominazione, una dicitura indicativa del contenuto (per esempio: “rendiconto”, “integrazione al rendiconto”, “accantonamento”, ecc.) e l'anno finanziario di riferimento.

In ogni caso sia il rendiconto che la relazione illustrativa devono essere conservati nei termini di legge previsti in dieci anni.

### **3. La raccolta fondi per le associazioni sportive dilettantistiche e la riforma del Terzo Settore.**

Un'ulteriore forma di finanziamento per le associazioni sportive dilettantistiche è rappresentata dall'organizzazione di una raccolta fondi. Il reperimento dei fondi deve essere effettuato attraverso una raccolta pubblica rivolta alla generalità di tutti i soggetti.

I proventi realizzati dalle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dal Coni o da un Ente di promozione sportiva, e dalle società sportive dilettantistiche di capitali senza scopo di lucro, attraverso una raccolta pubblica di fondi in conformità di quanto previsto dall'art. 143, comma 3, lett. *a*, del TUIR non concorrono a formare il reddito imponibile sempre che:

- la raccolta fondi deve essere occasionale, cioè non deve rientrare in una programmazione periodica di raccolta fondi;
- la raccolta fondi deve essere organizzata in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- se vengono scambiati beni o servizi questi devono essere di modico valore, cioè avere un valore simbolico.

La raccolta fondi delle associazioni o società sportive dilettantistiche deve rispettare ulteriormente i requisiti riguardanti il numero di eventi che non deve essere superiore a due ovvero che i fondi raccolti nell'anno non devono superare l'importo complessivo di 51.645,69 euro.

I fondi ottenuti a séguito di raccolte pubbliche non concorrono alla formazione del reddito di esercizio e non sono soggetti all'Imposta sul valore aggiunto.

Quindi, se l'associazione o la società beneficiano del regime agevolato di cui alla l. n. 398 del 1991, tali entrate non concorrono al raggiungimento del tetto massimo di ricavi fissato a 400.000 euro. Analogo discorso è fatto valere anche per le società che non usufruiscono del regime agevolato ovvero che redigono il bilancio secondo le normali regole del bilancio di esercizio.

Tuttavia occorre precisare che:

- le raccolte fondi fino a due eventi l'anno con importi maggiori di 51.645,69 euro saranno non imponibili ai fini IVA e imponibili ai fini delle imposte dirette per la parte eccedente;
- le raccolte fondi con più di due eventi saranno imponibili sia ai fini IVA che ai fini delle imposte dirette, anche se la raccolta dei primi due eventi non supera il tetto massimo di 51.645,69 euro.

In presenza di fondi ai quali non si è provveduto a fare la rendicontazione ovvero in caso di controllo da parte degli organi competenti, dove non si riesca a esibire apposita documentazione, tali operazioni devono essere assoggettate a tassazione. Quindi concorrono a determinare il reddito di esercizio e, nel caso di superamento della soglia di 400.000 euro stabilita per il regime agevolato, decretano la decadenza dei benefici fiscali previsti dalla l. n. 398 del 1991.

Per usufruire dei benefici fiscali si deve provvedere a documentare la raccolta fondi e redigere entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d'imposta un rendiconto specifico, ulteriore rispetto al rendiconto annuale, in cui annotare le diverse spese sostenute per ogni singola manifestazione e che deve essere accompagnato da una relazione illustrativa. I proventi raccolti devono essere comunque annotati nel rendiconto annuale. Tali documenti devono essere conservati nei termini di legge di dieci anni<sup>267</sup>.

La raccolta fondi rappresenta una delle principali fonti di finanziamento anche per gli altri enti del Terzo Settore. Sono considerati tali tutti gli organismi espressamente riconosciuti dal nuovo codice del Terzo Settore, quali le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti

---

<sup>267</sup> Così l'art. 20, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: «Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2 *bis*, lett. *a*, testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute e non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che sono iscritti nel registro unico nazionale: solo gli enti iscritti, dunque, possono finanziare la propria attività attraverso una raccolta di fondi e godere dei relativi benefici di carattere fiscale<sup>268</sup>.

L'art. 7 del d.lg. 3 luglio 2017, n. 117, definisce la raccolta fondi come «il complesso delle attività e delle iniziative poste in essere da un ente del Terzo Settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale».

Le attività di raccolta fondi sono considerate attività di finanziamento. Realizzate eccezionalmente al di fuori delle canoniche modalità di raccolta del risparmio, possono essere poste in essere solamente per il finanziamento delle attività istituzionali esercitate dall'ente e sulle quali sono previste una serie di agevolazioni di carattere fiscale. Inoltre, sulla scia di quanto previsto dalla normativa fiscale per la raccolta fondi degli enti non commerciali, occorre sottolineare come anche la disciplina della raccolta fondi degli enti del Terzo Settore considera queste attività non commerciali.

Le attività di raccolta fondi possono riguardare «sia attività di fundraising, volte a sollecitare lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sia attività che potremmo genericamente definire di marketing sociale, svolte anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico, o attraverso la cessazione o erogazione di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi».

La raccolta pubblica di fondi può riguardare le fattispecie specifiche della raccolta fondi senza scambio di beni e servizi ovvero della raccolta fondi con scambio di beni di modico valore e servizi. Nel primo caso non vi è nessun rapporto di scambio tra donante e beneficiario, né alcuna correlazione tra costi e ricavi sostenuti. Se, inoltre, l'attività svolta dall'ente viene realizzata senza l'impiego di risorse umane ma solo di volontari, anche attraverso la predisposizione di una struttura organizzativa minima per l'organizzazione dell'evento, allora tale attività non è mai considerata come attività d'impresa e, quindi, è fiscalmente irrilevante. Nel secondo caso il regime di non imponibilità previsto dal codice del Terzo

---

<sup>268</sup> Cfr. art. 4, comma 1, del d.lg. 3 luglio 2017, n. 117. Possono convertirsi ed entrare a far parte degli enti del Terzo Settore anche le associazioni e le società dilettantistiche già costituite, che decidono di iscriversi nel registro unico ovvero quelle di nuova costituzione che vogliono usufruire delle regole e dei vantaggi fiscali specifici per tali enti.

Settore sussiste qualora l'offerta di beni abbia ad oggetto beni di «modico valore» e avviene in modo «occasionale», in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione<sup>269</sup>.

Come accennato, da un punto di vista fiscale occorre sottolineare che l'art. 79, comma 4, lett. a, del nuovo codice del Terzo Settore stabilisce la non imponibilità dei proventi pervenuti in séguito a raccolta pubblica di fondi, effettuate anche occasionalmente mediante offerta di beni di modico valore o servizi ai sovventori. Del resto, tale regime di non imponibilità ricalca, nella sostanza, quanto previsto dall'art. 143, comma 3, lett. a, del TUIR sulla non imputabilità a tassazione per la formazione del reddito degli enti non commerciali dei fondi pervenuti a séguito di raccolte pubbliche di fondi.

Diversamente l'art. 79 del nuovo codice non fornisce ulteriori chiarimenti sull'assoggettamento dell'istituto della raccolta fondi degli enti del Terzo Settore ai fini IVA. Vero è che già l'art. 2 del d.lg. 4 dicembre 1987, n. 460, prevede per tali attività un regime di esclusione dal campo di applicazione del tributo, che al momento, vista la carente e deficitaria previsione legislativa, sembra possa essere applicato in via analogica.

Per godere delle suddette agevolazioni, così come previsto per tutti gli enti non commerciali, anche gli enti del Terzo Settore che effettuano raccolte fondi devono inserire in allegato, all'interno del proprio bilancio di esercizio o rendiconto annuale, uno specifico rendiconto relativo ad ogni singola raccolta effettuata. Deve essere cioè rendicontata ogni attività effettuata per ogni evento, seguendo preferibilmente il criterio di cassa per meglio evidenziare i ricavi e i costi sostenuti. Tale onere rappresenta un obbligo per l'ente che va al di là del regime contabile e fiscale comunque adottato, ma che consente agli organi di controllo di monitorare le ulteriori attività di finanziamento del capitale e, per gli enti stessi, la possibilità di fornire un quadro sintetico, più chiaro possibile, in merito alle attività di raccolta fondi effettuate.

---

<sup>269</sup> Tali condizioni devono verificarsi contestualmente. Nell'applicare l'art. 143, comma 3, del TUIR si sono incontrate diverse perplessità, soprattutto con riferimento al requisito della «occasionalità», che dà luogo a diverse interpretazioni.



## CAPITOLO VIII

### STRUMENTI E STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

*Domenica Costantini, Berardino Cristino e Silvia Gallegati*<sup>270</sup>.

#### 1. Marketing territoriale e turismo sportivo.

I rapidi cambiamenti sociali ed economici hanno fortemente contribuito allo sviluppo del *marketing* territoriale. Il proliferare di eventi di diverso contenuto ha determinato l'esigenza di comprendere e valutare la loro rilevanza sia in termini economici che sociali. La crescente attenzione nei confronti dello sport e il particolare valore attribuito agli eventi sportivi hanno generato significative ripercussioni sociali ed economiche; sono evidenti a livello sociale, ad esempio, alcuni aspetti etici ed educativi che ne derivano o anche il miglioramento del benessere sanitario, mentre a livello economico si può far riferimento a una maggiore produttività o allo sviluppo di settori strettamente connessi allo sport. Notevole, infine, è la relazione tra sport e turismo specialmente per quanto riguarda l'indotto.

È evidente, riconosciuta la loro rilevanza, che gli eventi sono considerati un vero e proprio strumento di *marketing* territoriale e turistico, in grado di destagionalizzare la domanda tenuto conto del fatto che lo sport può essere praticato in qualsiasi momento.

È stato necessario, quindi, in periodi in cui le risorse disponibili sono scarse ed è diventato fondamentale giustificare le spese sostenute, elaborare un modello di misurazione e valutazione basato su differenti variabili, con lo scopo di ottenere un *range* di valori in grado di quantificare in modo più corretto possibile l'indotto generato.

È importante sottolineare che nell'ambito del *marketing* territoriale è utile considerare sia aspetti connessi alla qualità della vita e del benessere sia aspetti relativi all'attrazione di risorse, soggetti, in grado di generare economie. A tal proposito è opportuno da un lato costruire un'offerta capace di aumentare il numero di soggetti praticanti sport, la frequenza e la qualità con cui viene

---

<sup>270</sup> Il presente capitolo va attribuito a D. Costantini per i §§ 1, 3 e 3.1; a B. Cristino per i §§ 4, 5, 6, 7 e 8 e a S. Gallegati per il § 2.

praticato, essendo noti i benefici sulle aspettative di vita; dall'altro ci si deve rivolgere all'esterno per attrarre soggetti sul proprio territorio. Non può sfuggire, in questo caso, il ruolo degli eventi sportivi con grande partecipazione di pubblico o di atleti o ancora quelli con un forte impatto mediatico: questa tipologia costituisce uno dei mezzi più efficaci di promozione turistica.

Le indagini svolte sulla partecipazione e sul peso del turismo sportivo consentono di riscontrare che la pratica delle attività sportive è cresciuta notevolmente nel tempo, così come la consapevolezza dei numerosi benefici che essa apporta in termini sanitari ed economici; inoltre è aumentato significativamente il numero dei «viaggiatori» coinvolti a vario titolo da motivazioni connesse allo sport, tanto che il turismo sportivo ha superato, in alcuni paesi, la quota del 25% del turismo complessivo. Il turismo sportivo, quindi, non può essere considerato più un turismo di nicchia, come avveniva in passato, ma un settore strategico.

Il confronto tra le differenti aree geografiche ha fortemente condizionato il percepito in termini qualitativi, le politiche territoriali e, quindi, le opportunità di successo e i rischi di insuccesso di una determinata zona anche a livello economico e sociale. In tale contesto ha avuto origine il *marketing* territoriale inteso come «un metodo per intervenire sulle condizioni materiali e immateriali che determinano la capacità di un territorio di attrarre determinate categorie di soggetti meglio di quanto riescano a fare àmbiti geografici concorrenti»<sup>271</sup>.

L'elemento fondamentale è dato dall'aggregazione di numerosi soggetti con caratteristiche anche diverse tra di loro, ma con in comune l'interesse per l'evento stesso.

Nell'àmbito del *marketing* territoriale gli eventi costituiscono in primo luogo un efficace mezzo di comunicazione e di creazione dell'immagine di un luogo, non può sfuggire, infatti, che risulta impossibile separare gli eventi dal territorio in cui si svolgono e di conseguenza è inevitabile che le iniziative realizzate producano differenti impatti sociali, culturali, politici, ambientali, urbanistici, turistici, etc.

Gli eventi, inoltre, possono concorrere a creare nuove modalità di utilizzo delle risorse o consentire lo sviluppo di funzioni di coordinamento. Nel caso della prima strategia, generare utilizzi innovativi delle risorse esistenti o supportare a livello di comunicazione l'offerta; nel caso della seconda strategia citata, infine,

---

<sup>271</sup> M.G. CAROLI, *Il marketing territoriale: idee ed esperienze nelle regioni italiane*, Milano, 2011, *passim*.

possono attrarre nuove risorse o modificare l'immagine se si considera la strategia definita di progetti innovatori<sup>272</sup>.

In relazione allo sviluppo turistico le manifestazioni consentono di raggiungere molteplici obiettivi, tra gli altri:

- la destagionalizzazione dei flussi turistici; la realizzazione degli eventi indipendenti dai condizionamenti stagionali favorisce la partecipazione e la presenza di soggetti anche in periodi di «bassa stagione»;
- l'incremento della notorietà della destinazione; alcuni eventi particolarmente attinenti con l'identità della comunità locale oppure con caratteristiche tali da attrarre l'attenzione di un vasto pubblico costituiscono uno strumento di comunicazione territoriale;
- il rafforzamento del territorio nel mercato turistico; eventi prestigiosi creano o rafforzano l'immagine percepita e se ripetuti nel tempo è possibile che si crei un legame stabile tra uno specifico evento e il nome del territorio;
- lo sviluppo di una logica di rete; il processo di organizzazione di un evento e quindi l'agire concertato di più soggetti può favorire la creazione di una logica di rete;
- la diversificazione dei *target*; la realizzazione di un evento consente di attrarre soggetti che non avrebbero mai scelto quella destinazione sulla base della propria offerta turistica.

In questo senso «le potenzialità di un vero evento sono numerose, anche se si tratta di una piccola manifestazione: può essere un modo di confrontarsi, di comunicare, di avvicinare persone nuove, di fare spettacolo, ma anche di giocare facendo sport offrendo a tutti la possibilità di provarci. Oltre a ciò in modo sempre più evidente negli ultimi anni, l'evento sta diventando una delle principali risorse per conseguire ulteriori opportunità economiche attraverso la vendita di servizi ai partecipanti, offrendo servizi dedicati agli *sponsor*, coinvolgendo in maniera massiccia gli enti locali, e le istituzioni come la scuola che possono rappresentare una fonte di incremento del valore dell'iniziativa»<sup>273</sup>.

Gli eventi sportivi non possono essere ridotti a una mera competizione tra atleti, ma sono anche una festa o uno spazio di rappresentazione di un territorio.

È evidente che il cambiamento degli stili di vita, dovuto anche all'utilizzo di nuove tecnologie, ha trasformato in modo considerevole le aspettative degli atleti e degli

---

<sup>272</sup> S. CHERUBINI, E. BONETTI, G. IASEVOLI e R. RESCINITI, *Il valore degli eventi. Valutare ex ante ed ex post gli effetti socio-economici, esperienziali e territoriali*, Milano, 2009, *passim*.

<sup>273</sup> G. GRAVINA e G. ESPOSITO, *La gestione degli eventi sportivi*, Teramo, 2011, *passim*.



accompagnatori; infatti, sempre di più ci si aspetta di partecipare a competizioni organizzate nei minimi dettagli e più professionali possibile, mentre il pubblico desidera partecipare a spettacoli coinvolgenti connessi anche ai numerosi servizi aggiuntivi.

Un ulteriore aspetto fondamentale è che gli eventi sportivi hanno la caratteristica di attrarre numerosi soggetti sia attraverso la partecipazione diretta che indiretta. Nel primo caso atleti e pubblico conoscono direttamente il territorio ospitante che dovrebbe essere il più attrattivo possibile affinché «i visitatori» siano indotti a tornare in altri momenti; nel secondo caso, attraverso la partecipazione digitale, il pubblico, nonostante la distanza, conosce nuovi territori e potrebbe essere invogliato a visitarli. L'evento sportivo diventa, quindi, un mezzo di comunicazione di cui i territori possono usufruire per ottenere visibilità, modificare il posizionamento, rafforzare il legame con il territorio, etc.

## **2. Gli eventi sportivi come strumento di valorizzazione del territorio.**

Come anticipato nel precedente paragrafo, gli eventi sportivi possono fungere da promotori e da strumenti di trasformazione territoriale: essi, infatti, permettono al territorio ospitante di acquisire competitività a livello locale e internazionale anche per quanto riguarda l'attrattività turistica.

In un contesto internazionale come quello odierno, dove le distanze fisiche e comunicative tra individui sono minimizzate dai nuovi mezzi tecnologici a disposizione, i territori si trovano a dover affrontare la sfida di elaborare sistemi di offerta attrattivi per insiemi di domanda che, fino ad alcuni anni fa, sembravano potenzialmente inaccessibili.

In quest'ottica, l'organizzazione dell'evento sportivo rappresenta un importante strumento di *marketing* territoriale e di sviluppo del territorio perché, grazie alla visibilità garantita dall'evento stesso, il territorio riceve un forte impulso per i suoi processi evolutivi, per il rafforzamento della sua immagine e, non da ultimo, per il rinnovamento infrastrutturale.

I territori che storicamente hanno ospitato *heritage sporting events*<sup>274</sup> sono quelli che hanno avuto la possibilità di valorizzare al meglio, con più costanza, gli elementi

---

<sup>274</sup> Gli «*heritage sporting events*» sono manifestazioni che hanno delle forti connessioni specifiche con alcune città o località ed entrano a far parte della tradizione di quel luogo. Ne sono un esempio il Palio di Siena, fondato nel 1656 e tra gli *heritage sporting events* più antichi al mondo, la Milano-Sanremo, evento ciclistico che data al 1907 la sua prima edizione, e le Olimpiadi, che si tengono ogni

infrastrutturali dell'area ospitante. Ne sono un esempio le Olimpiadi del 1984 e del 1988 di Los Angeles e Seoul, rispettivamente, che hanno apportato importanti miglioramenti infrastrutturali alle città e i cui successi organizzativi e finanziari hanno ispirato un numero considerevolmente maggiore di città a proporre la propria candidatura per ospitare i Giochi Olimpici. Ad oggi, la competizione per diventare nazione o città ospite dei Giochi Olimpici o di altre manifestazioni sportive di rilievo internazionale, è così alta che alcuni Paesi hanno iniziato, più o meno esplicitamente, a introdurre *policy* atte ad attrarre eventi sportivi: ne è un esempio il Comitato Strategico per le Competizioni Internazionali in Francia, il cui compito principale è quello di portare avanti studi di fattibilità per ospitare *major events* e di proporre misure legislative, regolamentari e finanziarie che possano massimizzare le *chance* per la Francia di essere selezionata come località ospite di tali eventi.

La ricerca della possibilità di ospitare *major events* ha, in realtà, spinto molte città e regioni a ospitare eventi più piccoli, di sport minori o che non richiedono interventi strutturali massicci: ne è un esempio la città di Losanna che, dopo aver ospitato diversi Campionati del Mondo a cavallo tra gli anni '90 e 2000 (*badminton* nel 1995, *curling* nel 1988 e 2000, *triathlon* nel 1998, solo per citarne alcuni) oggi si concentra su competizioni meno prestigiose, ma che comunque fungono da impulso sostanziale per le economie locali per via dell'elevato numero di partecipanti coinvolti. Il Campionato del Mondo di *orienteering* e quello di Ginnastica *gymnaestrada* sono solo due degli esempi di eventi sportivi che hanno attratto oltre 20.000 atleti, di tutte le età e origini, nella città Svizzera.

Gli eventi sportivi sono importanti «casse di risonanza»<sup>275</sup> per il territorio e la gestione di tali eventi può rappresentare una *chance* di crescita, visibilità, creazione di contatti, rafforzamento del senso di appartenenza a quel territorio: gli eventi sportivi sono, infatti, politiche di comunicazione esplicita che, così come le manifestazioni artistiche, culturali o religiose, «rappresentano una forma di comunicazione molto più valida rispetto alle politiche di comunicazione implicita»<sup>276</sup>.

---

quattro anni dal 776 a.C. Questi eventi contribuiscono al miglioramento organizzativo, infrastrutturale e dei servizi delle località che li ospitano e aumentano l'attrattiva turistica della destinazione, richiamando ogni anno il proprio pubblico.

<sup>275</sup> M.C. OSTILLO, *La comunicazione territoriale*, in F. ANCARANI e E. VALDANI (a cura di), *Strategie di Marketing del Territorio*, Milano, 2000, *passim*.

<sup>276</sup> S. FERRARI, *Event Marketing: i grandi eventi del marketing e gli eventi speciali come strumenti di marketing*, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2012, *passim*.

Dall'analisi di questi primi elementi risulta chiaro che il ruolo degli eventi sportivi, in costante evoluzione, possa rappresentare un utile strumento di crescita per i territori. Se da un lato è vero che gli eventi sportivi vengono sempre più utilizzati per riunire persone su un territorio e generare benefici economici, è altrettanto vero che questi rappresentano veri e propri strumenti di *marketing* che aiutano a promuovere e posizionare destinazioni anche turistiche. L'evento sportivo, infatti:

- crea visibilità perché permette la diffusione, a livello internazionale, di un'immagine positiva, tendenzialmente associata ai valori positivi dello sport, della sportività, dell'attività fisica, del benessere e della multiculturalità;
- crea valore perché genera ricadute con impatti positivi sulle economie locali, sulla società e sulle infrastrutture;
- determina crescita e rilancio, lavorando sull'identità del territorio e sul suo patrimonio.

Inoltre, i grandi eventi possono produrre «livelli straordinariamente alti di turismo, copertura mediatica, prestigio o impatto economico per la comunità o destinazione ospitante»<sup>277</sup>: uno dei motivi principali per investire nella pianificazione e gestione di un evento sportivo, infatti, sono proprio le promesse di vantaggi economici. Gli eventi portano con loro investimenti, *sponsor*, partecipanti e visitatori indotti, che lasciano impatti diretti significativi sul territorio.

È pertanto possibile affermare che gli eventi sportivi contribuiscano alle strategie di *marketing* e *branding* di una città o nazione e che, per questo motivo, le stesse destinazioni turistiche debbano erigersi a *sponsor*/ospiti di eventi per aumentare la propria notorietà e *brand equity*. Le destinazioni promuovono e organizzano eventi sportivi che possano aumentare l'attrattività locale, richiamando visitatori che potenzialmente si recano per la prima volta in un territorio, che non avevano mai pianificato di visitare, proprio grazie alla presenza dell'evento sportivo.

In quest'ottica, gli eventi dovrebbero sempre più diventare elementi chiave del *marketing* territoriale e turistico, per la loro capacità di:

- aumentare la consapevolezza pubblica sulla destinazione;
- aumentare il numero di visitatori;
- rafforzare l'identità locale della destinazione;
- migliorare l'immagine della destinazione;

---

<sup>277</sup> D. GETZ, *Event Management and Event Tourism*, New York, 1997, *passim*.

- costruire immagini positive e/o superare immagini negative della destinazione ospitante;
- stimolare il coinvolgimento della collettività;
- attivare le economie locali;
- limitare la competizione.

Al di là dei benefici, organizzare e ospitare un evento sportivo è una pratica complessa: la varietà di eventi sportivi, sempre più configurati come un sistema, e la loro complessità, richiedono un *mix* di prodotti e servizi che vanno combinati tra loro per raggiungere gli obiettivi. Infatti, se nell'ottica tradizionale gli elementi considerati essenziali erano quelli relativi alla gestione «tecnica», oggi si è passati a una visione più d'insieme, dove agli importanti tecnicismi sono state affiancate funzioni logistiche, economico-finanziarie, commerciali e di *marketing*. In particolare, le fasi dell'*event planning* passano attraverso otto *step*:

1. Event idea;
2. event concept;
3. economic analysis;
4. fattibilità;
5. business plan & organization;
6. esecuzione;
7. consuntivazione;
8. valutazione.

Compresa la complessità della gestione di un evento sportivo, ogni territorio dovrebbe organizzare, attraverso un *portfolio event approach*, un piano di eventi strategico, che includa eventi diversi per tipologia e dimensione, utili ad aumentare la conoscenza del territorio da parte del *target* desiderato.

L'aspetto probabilmente più interessante dell'evento sportivo è l'eredità che questo lascia al territorio: in tutto il mondo, gli eventi sportivi stanno assumendo una rilevanza sempre maggiore nel *marketing* territoriale. Da semplici prodotti, gli eventi stanno assumendo il ruolo di strumenti strategici di *marketing* che contribuiscono alla promozione, al *branding* e al posizionamento della destinazione.

L'eredità che gli eventi sportivi lasciano sul territorio può essere in primo luogo identificata con misurazioni sull'impatto economico della manifestazione. Quest'impatto può essere diretto, indiretto e indotto. L'impatto economico

diretto è rappresentato dalle spese sostenute dai partecipanti per prendere parte all'evento e dai costi vivi di organizzazione della manifestazione. Il valore economico indiretto è l'impatto generato sul tessuto economico locale, cioè su tutte le imprese che hanno beneficiato degli effetti diretti delle spese dei visitatori. Il valore indotto, invece, è il prodotto dell'effetto moltiplicatore dell'evento sportivo che è stato in grado di generare benefici in termini di produzione, vendite e nuova occupazione.

Tra le conseguenze dell'organizzazione di un evento sportivo sul territorio, differenze possono essere rilevate anche dal punto di vista turistico: l'impatto turistico sarà più dettagliatamente trattato nel paragrafo successivo, ma possiamo concludere questa prima parte d'analisi dicendo che, dal momento che non tutte le destinazioni sono in grado di attrarre turisti per le loro dotazioni naturali, gli eventi sportivi possono fungere da *boost* per l'attrattività territoriale o per far nascere destinazioni turistiche completamente nuove. La notevole flessibilità, caratteristica intrinseca degli eventi, permette di «targhetizzare» gruppi notevolmente eterogenei, rendendo più competitivo il settore turistico locale e portando a un maggiore coinvolgimento della comunità locale.

Va da sé che le attività di *marketing* come il *branding* e il posizionamento sono attività che presentano risultati a lungo termine: lo sviluppo di un marchio, di un'identità per una destinazione, sono attività che richiedono anni di tempo e, affinché gli aventi sportivi possano beneficiare al massimo di queste attività, è necessario che gli organizzatori di eventi sportivi, congiuntamente con le istituzioni del territorio, agiscano pianificando con largo anticipo, con coerenza e metodo.

### **3. Il valore dello sport e il turismo sportivo.**

Lo sport è un fenomeno sociale che ha acquisito un'importante rilevanza dal punto di vista economico. Inoltre, si è consolidata, negli ultimi anni una forma di pratica turistica connessa con lo sport, che ha prodotto risultati significativi.

Non può sfuggire il carattere multidimensionale dello sport che contribuisce notevolmente al benessere della collettività; tra le principali dimensioni si rilevano:

- dimensione educativa: lo sport forma allo sviluppo dello spirito di squadra, di competizione, di sacrificio e di programmazione;
- dimensione sanitaria: lo sport apporta numerosi benefici alle condizioni fisiche e psicologiche;

- dimensione ludica: lo sport contribuisce a uno stile di vita gratificante e rilassato;
- dimensione sociale: lo sport rappresenta un ambiente inclusivo e multirazziale;
- dimensione ecologica: alcuni sport hanno caratteristiche connesse con il paesaggio e contribuiscono ad avvicinare le persone alla natura;
- dimensione politica: lo sport ha vocazione internazionale e di conseguenza favorisce la conoscenza di culture differenti e di realtà geografiche lontane;
- dimensione tecnologica: è una delle dimensioni più significative dello sport, spesso infatti, vengono realizzate innovazioni avanzate per essere testate in ambito sportivo;
- dimensione mediatica: lo sport è uno dei «*content providers*» più richiesti; questa dimensione ha avuto un grande sviluppo con la diffusione di internet e ancor più con la versione mobile;
- dimensione immobiliare: lo sport richiede la costruzione di infrastrutture di qualità proporzionale agli eventi, non ci si riferisce solo alla realizzazione di impianti sportivi in grado sempre più di attrarre investimenti e sviluppare innovazione, ma anche di altre infrastrutture in generale in grado di creare indotto economico;
- dimensione produttiva: lo sport sviluppa la produzione di beni fisici, si pensi ad esempio, alle imprese di articoli sportivi;
- dimensione turistica: lo sport costituisce una delle motivazioni principali per gli spostamenti turistici ed è in aumento anche la motivazione di vacanza legata alla pratica sportiva; la partecipazione di praticanti amatoriali o anche di accompagnatori genera volumi significativi talvolta tali da destagionalizzare il turismo della zona;
- dimensione celebrità: i personaggi connessi allo sport sono in grado di movimentare ingenti somme di denaro non solo in riferimento ai loro guadagni, ma anche per l'interesse e gli acquisti che riescono a generare;
- dimensione fiscale e previdenziale: lo sport genera importanti entrate fiscali.

È palese, quindi, il contributo dello sport allo sviluppo economico di una nazione e le sue numerose potenzialità<sup>278</sup>.

Un altro contributo significativo è quello prodotto dal turismo sportivo definito come «una disciplina autonoma, che si fonda su un'esperienza turistica (spostamento e durata), che ha un legame di subordinazione nei confronti di

---

<sup>278</sup> S. CHERUBINI, *Marketing e management dello sport. Analisi, strategie, azioni*, Milano, 2015, *passim*.

un'attività principale che costituisce un'esperienza culturale nell'ambito dello sport»<sup>279</sup>.

Nell'ambito del turismo sportivo si possono individuare quattro categorie articolate in due macroaree: quella dello sport-turismo e quella del turismo sportivo in senso stretto.

Le forme di sport-turismo sono quelle cui la scelta della destinazione, delle strutture ricettive e delle caratteristiche naturali è condizionata dalla possibilità o meno di praticare un determinato sport; nel caso del turismo in senso stretto, invece, si fa riferimento ai casi in cui lo sport costituisce la condizione dello spostamento. Quest'ultimo settore può essere suddiviso in tre ulteriori categorie: di *loisir*, di *business*, di spettacolo.

Il turismo di *loisir* è rappresentato da tutti i praticanti sportivi a livello amatoriale/dilettantistico che si spostano per partecipare a una gara locale, nazionale, internazionale o ad eventi sportivi. Essendo generalmente un gruppo eterogeneo e numeroso ha un potenziale turistico particolarmente alto.

Il turismo sportivo di *business* fa riferimento a un settore in cui la motivazione strettamente sportiva si aggiunge a quella lavorativa professionale. Questo caso risulta più difficile da quantificare, specialmente per quanto riguarda gli spostamenti di professionisti non praticanti, ma comunque non fornisce dati trascurabili.

Il turismo sportivo di spettacolo, infine, è un settore che genera una ricaduta economica diretta sul territorio, anche se è complesso ottenere una quantificazione completa. Tale categoria, infatti, comprende tutti gli spettatori che si spostano per seguire direttamente un evento sia esso nazionale o internazionale di grande dimensione, sia le numerose manifestazioni che si svolgono a livello locale<sup>280</sup>.

Nel panorama mondiale il turismo sportivo genera dai 12 ai 15 milioni di arrivi internazionali con previsioni di crescita di circa il 6% annuo nel breve termine e

---

<sup>279</sup> C. PIGEASSOU, *Il turismo sportivo: quadro d'analisi e contesto. Il caso francese*. Sintesi della conferenza sul turismo presso Università degli Studi di Trento nel 2002.

<sup>280</sup> «Il turismo sportivo rappresenta, da un lato, un'estensione dello sport alle attività di loisir – di vacanza, dall'altro interpreta una necessità avvertita nel mercato turistico, di sviluppare prodotti e servizi complementari, in modo da offrire una valida alternativa alla tradizionale vacanza “spiaggia, sole, mare” e di sfruttare alcuni fattori attrattivi del territorio tutto l'anno in chiave di “destagionalizzazione” dei flussi turistici». V., in tal senso, R. CIAMPICACIGLI e S. MARESCA, *Due metalinguaggi si intrecciano: sport e turismo*, Milano, 2004, *passim*.

rappresenta il 10% dell'industria turistica mondiale con un fatturato di circa 800 miliardi di dollari<sup>281</sup>.

I turisti sportivi si caratterizzano per tempi di permanenza media piú lunga e per una capacità di spesa piú elevata, inoltre sulla base di un'indagine di Eurosport, chi viaggia per assistere ad eventi sportivi è piú propenso alle lunghe distanze.

In Italia si rileva un incremento dei flussi turistici con motivazione sportiva e circa 1 italiano su 4 sceglie la meta delle proprie vacanze anche in funzione della pratica sportiva, migliora il numero degli sport per i quali si fa turismo e nel 2016 si stima che il 3,4% dei turisti italiani, pari a circa 1,7 milioni di persone, abbiano scelto di trascorrere le vacanze tenendo conto del fattore «sport», generando una spesa di 800 milioni di euro. Lo sci risulta essere lo sport principale da chi viaggia in Italia per turismo, in particolare tra gli stranieri, seguito dal ciclismo e dal trekking, mentre la scelta della destinazione risulta essere condizionata, principalmente, dalle bellezze naturali dei luoghi<sup>282</sup>.

In conclusione, risulta evidente che il mercato del turismo sportivo ha assunto un peso tale da non poter essere considerato un turismo di nicchia e costituisce un importante elemento di *marketing* territoriale in grado di completare l'offerta turistica, di attrarre investimenti, di riqualificare territori.

### 3.1. *Segue. Un tentativo di valutazione degli eventi internazionali. L'esempio della Regione Marche.*

Lo sviluppo del settore eventi e la loro crescente complessità ha determinato la necessità di misurare il valore che le differenti manifestazioni producono; inoltre, in periodi in cui le risorse sono scarse il sistema di valutazione diventa fondamentale per giustificare le spese sostenute e calcolare gli indotti materiali e immateriali per i territori su cui gli eventi insistono. È evidente che la misurazione fornisce importanti indicazioni per il miglioramento e l'ottimizzazione delle attività.

L'attività di monitoraggio e valutazione è molto utile per l'organizzazione. Infatti, consente di individuare i costi e i benefici dell'evento, i diversi impatti economici, sociali, etc. e quindi il valore complessivo della manifestazione. Inoltre, un'attività

---

<sup>281</sup> Fonte: UNWTO e European Travel Commission, 2013. Si rinvia al link: [https://www.unistrasi.it/public/articoli/4420/Tortelli%20-%20Dati\\_analisi%20e%20trend%20del%20turismo%20sportivo.pdf](https://www.unistrasi.it/public/articoli/4420/Tortelli%20-%20Dati_analisi%20e%20trend%20del%20turismo%20sportivo.pdf)

<sup>282</sup> Si v. AA. VV., *Lo sport come strumento di integrazione linguistica e culturale. Dati, analisi e trend del turismo sportivo*, in *unistrasi.it*.



di monitoraggio realizzata in differenti momenti (*ex ante, in itinere, ex post*) migliora la gestione dell'iniziativa in quanto possono essere tempestivamente individuate e corrette le eventuali problematiche che si possono presentare.

La valutazione degli effetti di un evento risulta essere molto complessa e articolata, infatti diversi sono i metodi di valutazione e le dimensioni oggetto di analisi.

L'indagine ha preso in considerazione dodici eventi sportivi internazionali che si sono svolti nel corso del 2016 nella Regione Marche; erano rappresentate diverse discipline, in differenti località e periodi. Sono stati, infatti, valutati diversamente i costi dei pernotti e del vitto a seconda del periodo e delle località. La metodologia applicata risulta essere particolarmente utile all'operatore pubblico per considerare lo sport come componente per un «turismo allargato»; non può, infatti, essere sottovalutato il ruolo che gli eventi sportivi ricoprono nel promuovere il turismo e più in generale il territorio.

La misurazione delle *performance* che ha coinvolto molteplici realtà, ha interessato anche il settore del *marketing* e degli eventi e costituisce uno strumento di grande rilievo specialmente per gli organizzatori e le pubbliche amministrazioni, in quanto sostengono le decisioni di investimento e giustificano il raggiungimento degli obiettivi e gli effetti dei diversi indotti. I dati indagati possono essere sia quantitativi che qualitativi e quindi oltre a dati economici si valuta anche il livello di soddisfazione dei differenti *stakeholders*.

L'applicazione dei modelli di misurazione a casi empirici sottolinea l'importanza dell'utilizzo di metodologie di valutazione delle *performance* soprattutto per quanto riguarda il contributo oltre che in termini economici, sociali, ambientali, anche in termini di possibilità fornite per il miglioramento degli eventi realizzati e per una loro eventuale pianificazione capace di valorizzare l'intero territorio. Un ulteriore aspetto su cui riflettere riguarda la collaborazione tra gli organizzatori, le istituzioni e le associazioni di categoria al fine di strutturare una vera e propria strategia di *marketing* territoriale nella quale lo sport risulta essere integrato con tutti gli altri operatori presenti sul territorio.

#### **4. Strumenti e strategie di programmazione economico-finanziaria. Finanziamenti europei e opportunità nel settore sportivo.**

La dimensione sportiva all'interno del quadro delle politiche comunitarie ha trovato una sua maggior consistenza in epoca relativamente recente. Nel 2007, infatti, la Commissione europea attraverso l'introduzione del Libro Bianco sullo

sport ha posto in evidenza l'importanza del settore nella quotidianità dei cittadini e quale strumento che contribuisce all'attuazione di altre politiche comunitarie. In particolare, il lavoro della Commissione ha inteso avviare un dibattito pubblico sulle problematiche dell'ambito sportivo, ponendosi l'obiettivo di migliorare il quadro giuridico e giungere così ad una *governance* più adeguata, nel rispetto del principio di sussidiarietà che ispira l'impianto normativo comunitario. In questo senso, il Trattato di Lisbona ha consentito l'avvio di questo percorso, assegnando all'Unione europea il compito di sostenere e coordinare le politiche del settore sportivo all'interno dei singoli Stati<sup>283</sup>. Il Libro Bianco, inoltre, declina lo sport secondo tre modalità: il suo ruolo sociale, la sua dimensione economica e la sua organizzazione. Tali aspetti fanno assurgere dunque lo sport a strumento di miglioramento della coesione sociale e di crescita economica che, a livello comunitario, viene affrontata sia attraverso la politica di coesione (attuata principalmente attraverso il livello di governo delle Regioni), sia tramite il supporto di Programmi a gestione diretta della Commissione europea.

Nella programmazione comunitaria 2014-2020, a seguito del Rapporto Barca del 2010-2011, la Commissione Europea promuove un rafforzamento della dimensione territoriale per la politica di coesione con l'idea di un approccio *«place based»* allo sviluppo e alla coesione, che promuova i territori sub regionali. Il sopracitato periodo di programmazione riflette questa nuova filosofia e promuove l'integrazione dei fondi e una maggiore concentrazione per garantire interventi maggiormente efficaci, efficienti e di impatto, ovvero in grado di cambiare il contesto di riferimento.

L'attuazione della politica di coesione avviene attraverso tre fondi principali:

- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il quale al fine di consolidare la coesione economica e sociale regionale investe nei settori che favoriscono la crescita e la creazione di posti di lavoro.
- Fondo sociale europeo (FSE), investe nelle persone riservando speciale attenzione al miglioramento delle opportunità di formazione e occupazione.
- Fondo di coesione, investe nello sviluppo sostenibile.

A sostegno della crescita per il periodo 2014-2020, all'interno di un Accordo di Partenariato fra lo Stato membro e la Commissione europea, sono stati stabiliti undici obiettivi tematici, tra i quali si evidenzia l'inclusione sociale e la lotta alla

---

<sup>283</sup> L'art. 165, comma 3, del Trattato di Lisbona stabilisce che: «L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa».

povertà, l'istruzione e la formazione, l'ambiente e l'utilizzo efficiente delle risorse. Da tali obiettivi, l'azione delle politiche regionali per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (co-finanziato attraverso i fondi FESR e FSE) potrebbe prevedere interventi anche per il settore sportivo<sup>284</sup>. Per ogni obiettivo tematico sono stati associati dei risultati attesi.

## **5. La dimensione economica dello sport nel quadro programmatico 2014-2020.**

Come descritto precedentemente, la Strategia su cui si fonda il periodo di programmazione comunitaria (2014-2020) è denominata «Strategia Europa 2020». Essa rappresenta il programma dell'Unione europea per le politiche della crescita e dell'occupazione all'interno degli Stati membri e viene utilizzata come quadro di riferimento per le attività da svolgersi su un piano multilivello (UE, nazionale, regionale). Gli obiettivi individuati dalla Strategia sono cinque:

- Occupazione:
  - Portare il tasso di occupazione al 75% (per le persone che hanno tra i 20 e i 64 anni);
- Ricerca e sviluppo (R&S):
  - Destinare il 3% del PIL comunitario al settore della ricerca e sviluppo;
- Cambiamenti climatici e energia:
  - Diminuire del 20% (rispetto al dato del 1990) le emissioni di gas a effetto serra;
  - Aumentare le fonti di energia rinnovabile per ricavare da esse il 20% del fabbisogno;
  - Migliorare del 20% l'efficiamento energetico;
- Istruzione:
  - Scendere al di sotto del 10% nel tasso di abbandono scolastico;

---

<sup>284</sup> Si specifica che all'interno del POR FESR 2014-2020 della Regione Marche, che rappresenta lo strumento operativo di implementazione degli investimenti comunitari gestiti in modalità «concorrente» Commissione europea-Autorità di gestione nazionale-regionale, non sono previsti interventi specificamente destinati allo sport. Tuttavia, è possibile la partecipazione di società sportive ai bandi regionali per interventi che riguardano, ad esempio, l'efficiamento energetico degli impianti.

- Raggiungere almeno il 40% di persone in possesso di diploma d'istruzione superiore (fascia di età 30-34 anni);
- Povertà ed esclusione sociale:
  - Ridurre di almeno 20 milioni il numero di persone che sono più a rischio di emarginazione sociale.

È possibile notare che gli obiettivi individuati si caratterizzano per il tratto generale e si limitano a fissare dei parametri da raggiungere entro il 2020. Spetta poi ai singoli governi tradurre tali obiettivi in *target* nazionali, in modo da permettere ad ogni Stato membro di monitorare lo stato di avanzamento verso i singoli obiettivi.

Un secondo elemento di osservazione riguarda la mancanza di una suddivisione degli obiettivi tra livello comunitario e singoli Stati membri, ma ciò evidenzia l'importanza di raggiungere i *target* prestabiliti, tramite interventi nazionali ed europei e attraverso gli strumenti di cooperazione e coordinamento.

Altra caratteristica degli obiettivi fissati dalla Strategia Europa 2020 è la loro correlazione e reciprocità. Tale aspetto indica, ad esempio, che un buon livello di istruzione è utile a migliorare le opportunità professionali e rappresenta una modalità di contrasto alla povertà; gli investimenti in ricerca scientifica e applicata, oltre all'utilizzo più efficiente dell'energia, consentono una maggiore competitività e potenzialmente possono contribuire ad aumentare i posti di lavoro; l'utilizzo di strumenti e tecnologie sostenibili da un punto di vista ambientale è finalizzato al contrasto dei cambiamenti climatici e a sua volta può allargare le opportunità commerciali.

Gli obiettivi che fondano la Strategia, sono tradotti – in termini di investimenti monetari – in Programmi, tra cui Competitività per la crescita e l'occupazione, Coesione economica, sociale e territoriale, Crescita sostenibile e risorse naturali, Sicurezza e cittadinanza, Ruolo mondiale dell'Europa.

Proprio all'interno della sezione «Competitività per la crescita e l'occupazione» nel periodo di programmazione 2014-2020, sono stati stanziati circa 14 miliardi di euro per istruzione, formazione, gioventù e sport attraverso il Programma Erasmus+.

Quest'ultimo è un Programma gestito direttamente dalla Commissione europea.

## **6. I Programmi europei a gestione diretta per lo sport: panoramica del Programma Erasmus+.**

Quanto visto finora evidenzia una limitata dimensione sportiva all'interno della politica di coesione. Tuttavia la Commissione europea opera, al fine del

raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020, anche attraverso la definizione di Programmi a gestione diretta<sup>285</sup>. In particolare, nel periodo di programmazione 2014-2020, il Programma Erasmus+ è specificamente focalizzato sui settori dell'istruzione, formazione, gioventù e dello sport e contribuisce a raggiungere – tra gli altri – gli obiettivi definiti dalla Strategia Europa 2020 e quello relativo allo sviluppo della dimensione europea dello sport individuato all'interno del piano di lavoro dell'Unione per lo sport<sup>286</sup>.

Il Regolamento comunitario 11 dicembre 2013, n. 1288, ha approvato tale Programma e ha riorganizzato e combinato una serie di Programmi che precedentemente venivano gestiti singolarmente. All'interno di Erasmus+ si trovano infatti:

- il Programma «*Lifelong Learning*», dedicato alle attività di apprendimento permanente. Questo Programma contiene i sottoprogrammi:
  - *Comenius* (per le scuole);
  - *Erasmus* (per l'istruzione superiore e l'università);
  - Leonardo da Vinci (per l'istruzione e la formazione professionale);
  - *Grundtvig* (per l'educazione degli adulti);
- il Programma «Gioventù in azione». Rivolto alle persone di età compresa fra i 13 e i 30 anni, esso è focalizzato sugli scambi culturali e le attività di volontariato all'estero:
- i Programmi di Cooperazione Internazionale;
- *Erasmus Mundus*;
- *Tempus*;
- *Alfa*;
- *EduLink*

Oltre ai Programmi precedentemente indicati, all'interno di Erasmus+, sono comprese le Azioni «*Jean Monnet*» dedicate alla promozione delle attività di insegnamento e ricerca di alto livello sui temi relativi ai processi di integrazione dell'Unione europea.

Viene inoltre individuata in maniera specifica una dimensione sportiva, stabilendo la possibilità di adoperarsi su progetti transnazionali, focalizzati sul sostegno verso

---

<sup>285</sup> Esempi di Programmi europei a gestione diretta sono rappresentati da Horizon 2020, Life, COSME, Europa per i cittadini, Tutela dei consumatori, Meccanismo per collegare l'Europa, Diritti uguaglianza e cittadinanza.

<sup>286</sup> Si veda, in proposito, Consiglio dell'Unione europea «Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (1 luglio 2017 – 31 dicembre 2020)», maggio 2017.

gli sport amatoriali, sulla diffusione delle buone pratiche, sulla promozione dell'attività fisica, sulla parità di genere, sull'inclusione sociale e sul contrasto a fenomeni negativi che nello sport emergono con particolare frequenza (*doping*, razzismo, episodi di violenza, partite truccate). Tali tematiche e criticità rappresentano, dunque, delle sfide che possono essere affrontate all'interno del Programma Erasmus+, in modalità transfrontaliera, individuando progettualità e meccanismi di cooperazione tra diversi Stati membri.

La gestione del settore sport, all'interno del Programma, è assegnata alla EACEA (Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura)<sup>287</sup>.

Le azioni possibili da svolgere vanno implementate attraverso:

- la realizzazione di partenariati di collaborazione. Questa opzione prevede la necessità di coinvolgere almeno cinque Paesi che aderiscono al Programma Erasmus+ e un numero totale di *partner* (pubblici-privati) pari a dieci;
- la realizzazione di partenariati di collaborazione di piccola scala. In questo caso occorre individuare almeno tre organizzazioni di tre Paesi aderenti al Programma per un massimo di *cinque* partner;
- manifestazioni europee nel settore dello sport, senza scopo di lucro.

I progetti devono essere finalizzati al miglioramento dell'inclusione sociale, a garantire le medesime opportunità in ambito sportivo, a valorizzare gli sport tradizionali europei, a promuovere opportunità di mobilità di volontari, allenatori, dirigenti e *staff* delle organizzazioni sportive *non-profit*. Inoltre i progetti possono riguardare: la protezione degli atleti per prevenire rischi sulla salute; il miglioramento della sicurezza negli allenamenti e nelle competizioni sportive; il sostegno agli aspetti educativi all'interno del settore e il miglioramento delle competenze (anche gestionali)<sup>288</sup>. Un esempio di attività nell'ambito degli eventi sportivi senza scopo di lucro può essere rappresentato dall'organizzazione della Settimana europea dello sport.

Poiché la realizzazione dei partenariati prevede il coinvolgimento di più Stati membri aderenti al Programma, il sostegno finanziario della Commissione è rivolto sia ad attività relative a eventi sportivi che si svolgono in uno dei Paesi aderenti al Programma, sia a eventi nazionali da svolgersi in maniera simultanea in diversi Paesi, realizzati da organizzazioni che non hanno scopo di lucro o enti pubblici connessi all'ambito sportivo.

---

<sup>287</sup> Approfondimenti in [eacea.ec.europa.eu](http://eacea.ec.europa.eu).

<sup>288</sup> Si v. Commissione europea, «Guida al Programma Erasmus+», p. 254 ss.

I principali risultati attesi, che Erasmus+ si prefigge di raggiungere, riguardano in particolare:

- una maggiore consapevolezza sullo sport, quale strumento di miglioramento dell'inclusione sociale, delle pari opportunità e dell'attività fisica per tutelare la salute;
- un incremento del numero di persone che praticano sport, attività fisica e attività di volontariato.

## **7. Approccio all'europrogettazione per l'ottenimento di contributi economici dall'Unione europea.**

Di seguito si propongono alcune riflessioni relative alle modalità operative da considerare nel momento in cui soggetti pubblici e/o privati desiderano valutare le opportunità derivanti dai finanziamenti europei. È opportuno anzitutto sottolineare che, prima di presentare la domanda di partecipazione ai bandi europei, sarebbe opportuna una prima attività di analisi per individuare il Programma e l'ente che lo gestisce. Per fare ciò, si possono inizialmente consultare i siti *internet* delle istituzioni comunitarie (a partire dalla Commissione europea) e quelli delle Regioni (esse rappresentano le Autorità di Gestione che attuano il Programma Operativo Regionale attraverso il co-finanziamento comunitario), che periodicamente pubblicano bandi e opportunità di finanziamento. È possibile, dunque, individuare determinate fasi<sup>289</sup>:

Fase 1: analisi dei bisogni

In questa fase è necessario focalizzare l'attenzione sulle esigenze della società/azienda.

Quali necessità si hanno?

Bisogno 1 «nuove reti e contatti» per realizzare progetti di scambio per gli atleti della società gestita;

Bisogno 2 «nuove conoscenze» per provare a inserire l'azienda all'interno di un *network* europeo;

---

<sup>289</sup> Nelle fasi individuate si propongono esempi e domande che possono riguardare le società sportive.

Bisogno 3 «nuove tecnologie» per svolgere «prove di laboratorio» innovative sugli atleti;

Bisogno 4 «nuovo impianto sportivo» per migliorare l'efficienza energetica;

Bisogno 5 «patentino per gli allenatori».

Fase 2: analisi delle risorse finanziarie e umane

Durante questo passaggio è opportuno analizzare il quadro delle competenze interne possedute e di quelle a cui rivolgersi esternamente alla società. Inoltre è necessaria un'analisi sulla situazione finanziaria interna.

Quali e quante risorse interne si hanno?

Competenze settoriali (informatica, gestione di associazioni e aziende);

Competenze sportive (dirigenti, allenatori e atleti);

Competenze linguistiche (i bandi europei soprattutto se gestiti direttamente dalla Commissione europea, vanno redatti in lingua inglese);

La società ha buoni rapporti con le banche (richieste di mutui, finanziamenti).

Fase 3: disponibilità all'apprendimento e al cambiamento

Uno dei fattori più importanti nell'approccio alla partecipazione a bandi europei e alla costruzione di una rete di *partner* è rappresentato dalla consapevolezza che tale percorso richiede uno studio continuo per aumentare il livello di consapevolezza degli aspetti tematici al centro dell'idea progettuale che si vuole attuare. La cooperazione in queste attività, visto il coinvolgimento di soggetti di altri Paesi che a loro volta hanno punti di vista (a volte anche culturali) differenti, richiede un elevato grado di elasticità e disponibilità a cambiare i propri punti di vista per costruirne, assieme agli altri *partner*, dei nuovi.

Nel momento in cui si decide di partecipare a un bando europeo, occorre essere consapevoli che il percorso di costruzione del partenariato e di redazione dell'idea progettuale per la quale si richiede il co-finanziamento comunitario, richiede un impegno su un arco temporale di circa sei mesi e che, dato l'elevato livello di competizione (su scala europea), ci sono ampie possibilità di non essere selezionati tra i beneficiari del contributo economico europeo.

Una volta individuato un bando potenzialmente interessante, si ritiene opportuno un approfondimento sulle condizioni di partecipazione e sui requisiti che i soggetti pubblici/privati devono possedere. Ciò è da tenere in considerazione in quanto le Autorità di Gestione verificheranno il possesso dei



requisiti e valuteranno le proposte di progetto ricevute, per poi decidere l'eventuale concessione del finanziamento.

## **8. Altre opportunità di supporto al finanziamento in ambito sportivo.**

L'assetto istituzionale europeo si basa su una *governance* multilivello ed è ispirato al principio di sussidiarietà che indica l'importanza di prendere decisioni al giusto livello di governo. Nell'ambito sportivo, soprattutto per gli sport dilettantistici, la prossimità istituzionale è rappresentata dagli enti locali. Il ruolo delle Regioni e dei Comuni – all'interno di una cornice normativa e di opportunità nazionali – è dunque particolarmente importante.

Di seguito si citano tre strumenti attraverso cui è possibile agevolare e/o finanziare interventi nel settore dello sport:

Mutuo light 2.0:

L'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) ha realizzato uno strumento specificamente focalizzato a finanziare crediti fino a un valore massimo di 60.000 euro alle imprese e associazioni sportive che intendono realizzare, riqualificare o ristrutturare gli impianti sportivi o acquistare attrezzature. Tale strumento si caratterizza per una maggiore semplicità relativamente alle garanzie da produrre da parte del cliente (mutuo chirografario e senza garanzia ipotecaria). Il mutuo può essere concesso entro dieci giorni dalla presentazione della documentazione completa. Una volta erogato, la durata del finanziamento può arrivare a sette anni. Per avvalersi di questo strumento è necessario che l'impresa/associazione sportiva prenda visione della documentazione da presentare (ad esempio: ultimi tre rendiconti approvati, rendiconto previsionale per i tre anni successivi, atto costitutivo e statuto), scriva il progetto che intende realizzare e prenda contatto con l'ICS. Successivamente l'Istituto svolgerà un'attività di valutazione e supporto per consentire la realizzazione degli interventi, attraverso l'erogazione del mutuo.

Credito d'imposta «sport *bonus*»:

La legge di bilancio 2018 (l. 27 dicembre 2017, n. 205) ha rappresentato un elemento innovativo in tema di agevolazioni finanziarie, introducendo all'art. 1 (commi dal 363 al 366) il riconoscimento di un contributo finanziario sotto la forma del credito d'imposta. Per il 2019 il credito d'imposta è stato riservato non solo alle imprese, ma anche alle persone fisiche e agli enti non commerciali che nel corso dell'anno solare 2019 hanno effettuato erogazioni liberali in denaro con

L'obiettivo di finanziare interventi per la manutenzione e il restauro di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Rispetto al 2018 lo sport *bonus* è passato dal 50% al 65% della somma erogata per il finanziamento delle opere eseguite. Il credito spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10% dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo (art. 3 d.P.C.M. 30 aprile 2019). Per ottenere il riconoscimento dello sport *bonus* è necessario effettuare le erogazioni liberali attraverso strumenti di pagamento tracciabili (bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

È importante evidenziare che, a differenza di altre agevolazioni finanziarie, il credito d'imposta per lo sport non viene riconosciuto automaticamente nel momento in cui si presenta la dichiarazione dei redditi. È necessario, infatti, inviare preventivamente una specifica richiesta tramite posta elettronica certificata agli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri ([ufficiosport@pec.governo.it](mailto:ufficiosport@pec.governo.it)), che provvederà ad assegnare un codice seriale. Periodicamente vengono aperte delle finestre temporali per poter richiedere il codice seriale. Al termine di ciascun periodo, l'Ufficio sport pubblica una lista di cittadini o aziende che possono effettuare una erogazione liberale per vedersi riconosciuto lo sgravio del 65%. Le persone fisiche e le aziende presenti nella lista sono tenute a effettuare l'erogazione liberale entro un periodo tassativamente indicato, tramite uno dei sistemi di pagamento sopra citati. I soggetti beneficiari, una volta ricevuta l'erogazione liberale, hanno dieci giorni di tempo per certificare la donazione attraverso la compilazione di apposita modulistica. L'Ufficio sport al termine di queste fasi, pubblica infine, la lista dei beneficiari dello sport *bonus*, riconoscibili tramite codice seriale.

A partire dal 2020, oltre alle Società Sportive Dilettantistiche possono ricorrere allo '*Sport Bonus*' anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva<sup>290</sup>.

Fondo sport e periferie:

Il d.l. 25 novembre 2015, n. 185, al fine di rafforzare l'attività agonistica nazionale e lo sviluppo di una cultura sportiva in territori svantaggiati e zone periferiche urbane, e contribuire così a rimuovere gli squilibri economico-sociali e

---

<sup>290</sup> Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Legge di Bilancio 2020, art. 1, commi dal 177 al 182, che ha aggiornato e in parte modificato quanto stabilito nell'articolo 1, commi da 621 a 626, l. n. 145 del 2018, che disciplina lo *sport bonus*.

incrementare la sicurezza urbana, ha istituito un fondo denominato «Sport e Periferie». Tale fondo, dal 2018, ha assunto natura strutturale tramite l'art. 1, comma 362, l. n. 205 del 2017, ed è autorizzato a una spesa annua di dieci milioni di euro. Le risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il bando indetto nel 2018 ha stabilito che le tipologie di interventi che sono state possibili finanziare attraverso il fondo hanno riguardato:

- la realizzazione e la rigenerazione degli impianti sportivi utilizzati per attività agonistiche, che si trovano in aree svantaggiate del Paese o nelle periferie urbane;
- la diffusione delle attrezzature sportive al fine di rimuovere i disequilibri economici e sociali attualmente presenti;
- il completamento e l'adeguamento degli impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale.

I soggetti che possono presentare domanda di contributo per il finanziamento sono: pubbliche amministrazioni, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado anche comunali, enti *no profit*.

La delibera del CIPE n. 10 del 2019 ha rimodulato la distribuzione del fondo 2019-2025 in maniera più equa, ma confermando lo stanziamento complessivo per l'intero periodo che ammonta a 250 milioni di euro.

## CAPITOLO IX

### IL MARKETING DI UN EVENTO SPORTIVO

*Alberto Bastianelli*

#### 1. La pianificazione strategica: profili introduttivi.

Il processo di pianificazione strategica di un evento è una parte indispensabile per qualunque organizzazione che intenda veicolare il proprio messaggio aziendale tramite una manifestazione. In questo caso l'oggetto che verrà veicolato non sarà un prodotto da vendere ma un'esperienza da fare vivere e dunque un momento di intrattenimento. Non essendoci dunque un elemento materiale da veicolare, l'unico modo per creare un evento di valore è quello di fare una corretta pianificazione orientata alla performance organizzativa che consenta di raggiungere gli obiettivi prefissati con un ottimale impiego di risorse.

Un evento sportivo per riuscire a raggiungere gli obiettivi che gli organizzatori si sono prefissati, deve avere delle caratteristiche dalle quali non si può prescindere:

- essere coerente con gli obiettivi e con la *mission*;
- avere un *target* di utenti ben definito;
- essere unico o comunque avere caratteristiche che lo contraddistinguano da altri eventi simili;
- essere attrattivo per gli *stakeholders*;
- essere ben comunicato.

Per fare ciò è necessario applicare un vero e proprio procedimento che, partendo dall'analisi dell'ambiente interno ed esterno, definisca la situazione iniziale e quella delle mete da raggiungere attraverso le varie decisioni, la loro attuazione e un monitoraggio che restituisca un *feedback* sulla coerenza degli obiettivi che ci si era prefissati.

È necessario quindi attuare una pianificazione strategica, che vada dall'individuazione di un *concept* alla programmazione e alla gestione di tutti i contenuti logistici necessari (posizionamento, periodo, durata, mercato, localizzazione, palinsesto, risorse, investimenti, risultati attesi) per mettere in pratica la realizzazione della manifestazione. Il coinvolgimento del personale sia professionale sia volontario deve così avvenire attraverso una puntuale definizione dei piani di lavoro che scendendo nel dettaglio stabiliranno in ultima analisi come vanno distribuiti i vari compiti.

Gli obiettivi devono rispondere a delle caratteristiche e essere S.M.A.R.T:

*Specifici*: gli obiettivi devono essere molto dettagliati e non riferirsi a qualcosa di generico. Cosa si vuole fare? Come lo si vuole fare? Entro quando si vuole portare a termine il *target*? Chi si vuole coinvolgere e perché dobbiamo raggiungere l'obiettivo?

*Misurabili*: deve essere comprensibile in termini quantitativi se gli obiettivi sono stati raggiunti o quanto manca al loro raggiungimento. Tanto più saranno specifici, tanto più sarà possibile misurarli.

*Accessibili*: gli obiettivi devono essere pensati in funzione di ciò che si ha a disposizione: capacità, risorse economiche, strumenti, ecc. Se non vengono presi in considerazione questi parametri, c'è un forte rischio di insuccesso.

*Realistici*: può capitare che l'entusiasmo porti a sovrastimare le capacità dell'organizzazione e a fissare pertanto delle mete irraggiungibili. È importante quindi che gli obiettivi siano concreti e trovino riscontro nella realtà.

*Temporizzabili* devono essere circoscritti in un determinato arco temporale.

Cosa fare dunque?

Ecco nel pratico i momenti più importanti della programmazione di un evento sportivo.

1. definire un piano dettagliato che tenga conto delle esperienze di professionisti e di volontari/appassionati per individuare:
  - a. l'obiettivo dell'evento;
  - b. la sua attuabilità;
  - c. il regolamento;
  - d. la durata (ad esempio un giorno, alcuni giorni, una settimana e così via);
  - e. il budget stimato;
  - f. il numero di partecipanti stimato;
  - g. i potenziali *sponsor*.
2. Programmare data, orario e luogo

In funzione della data sarà importante capire se le condizioni di meteo e di luce possono creare degli impedimenti e in caso di risposta affermativa sarà necessario capire come potere gestire questi tipi di disagio. Sarà poi necessario pensare quali fattori potrebbero ostacolare la partecipazione del pubblico (manifestazioni concorrenti, concomitanza di altri eventi, etc..) e infine se c'è il tempo necessario per attuare una giusta organizzazione.

### 3. Trovare gli *sponsor*

Una volta definito il piano e il budget elaborato si è in una buona posizione per contattare gli *sponsor* identificati in precedenza. Sarà indispensabile informare gli *sponsor* dell'evento cercando di capire se quel tipo di evento può portare sia l'organizzazione sia i *partner* a dei risultati sperati.

### 4. Essere pronti agli imprevisti

Una pianificazione professionale dell'evento sportivo deve necessariamente considerare il maggior numero possibile di imprevisti che possono mettere a repentaglio la riuscita dell'intera manifestazione prevedendo un ampio ventaglio di piani di emergenza per gestire in maniera efficace il rischio. Una defezione di un responsabile di una parte del progetto a pochi giorni dalla data di inizio dell'evento potrebbe per esempio mettere in serio pericolo la buona riuscita del progetto ed è dunque indispensabile che altri componenti del comitato organizzatore abbiano almeno le nozioni fondamentali per portare a termine il lavoro. Ci possono essere poi imprevisti legati alle condizioni meteorologiche che soprattutto nelle gare all'aperto rappresentano un rischio da considerare con molta attenzione sia per la disputa della manifestazione sia per il possibile afflusso di pubblico.

## 2. Il piano marketing di un evento sportivo.

Per una buona riuscita dell'evento poi è indispensabile saperlo comunicare in modo adeguato e funzionale. In questo ambito la comunicazione non si limita a svolgere solo la parte promozionale, ma assume un nuovo ruolo caratterizzato sia da una pluralità di dimensioni (tecnologiche, socio-culturali, economiche, ecc.), sia da processi a forte penetrazione trasversale conseguenti al ruolo che i media hanno oggi nella nostra società. L'evoluzione dei mezzi di comunicazione e la diffusione capillare dei nuovi *media* (*smartphone*, *web*, televisione digitale terrestre e satellitare, ecc.) ha assunto un ruolo decisivo e dominante nella quotidianità contemporanea modificando profondamente la gestione della comunicazione.

I nuovi *media* entrano e influiscono fortemente sulla gestione e l'offerta del prodotto sportivo, sia in termini di pratica che di spettacolo, nel contenuto e nel prezzo del prodotto sportivo, nella sua distribuzione e promozione.

Come comunicare un evento sportivo in modo efficace? La prima cosa da tenere in considerazione è la *timeline* dell'evento stesso che si può dividere essenzialmente in tre fasi:

- prima dell'evento;

- evento;
- *post* Evento.

La fase che precede l'evento è quella che comprende tutta la fase organizzativa e parte dall'ideazione di quello che, seppur in fase ancora embrionale, sarà l'evento sportivo.

Una volta sviluppato un *concept* di massima e definito il *budget* a disposizione, è importante stabilire la quota parte di *budget* da destinare alla comunicazione e alla promozione dell'evento sportivo stesso.

Oltre ai classici comunicati stampa di presentazione e relativa conferenza stampa ufficiale, i professionisti della comunicazione possono avvalersi dei *social media* per promuovere l'evento sia informando i propri amici/*followers* sia promuovendo la manifestazione, anche con l'utilizzo di campagne marketing mirate a pagamento.

Questa fase pre-evento è fondamentale perché rappresenta un traino per l'evento sportivo stesso.

Servono quindi alcuni elementi imprescindibili come:

- un messaggio coerente e riconoscibile;
- un piano editoriale;
- un *Media Planning*;
- creatività ed emozione.

Come per ogni azienda di successo, la cosiddetta immagine coordinata è fondamentale, così anche un evento sportivo andrà comunicato con un messaggio e un vestito grafico all'insegna della coerenza.

Il messaggio dev'essere immediato per essere riconoscibile e il contenuto di questo messaggio andrà veicolato con una strategia ben precisa.


È importante individuare quali possono essere i media che si vogliono utilizzare per promuovere l'evento e prevedere un piano editoriale con la pubblicazione di contenuti in modo programmato. Non sempre scegliere i giornali o le tv con più lettori/spettatori risulta essere la scelta migliore. Di certo non è la più economica. A tal proposito allora la scelta dei media da utilizzare deve essere coerente con i budget di spesa prefissati per raggiungere il più possibile il *target* di clientela ideale.

Infine, va considerata la parte legata alla creatività e all'emozione, perché ogni evento sportivo è prima di tutto emozione. E ogni comunicazione di successo è prima di tutto creatività.

La rilevanza dei nuovi media e la nuova centralità della comunicazione che li accompagna, si scontra purtroppo però con la diffusa arretratezza nell'utilizzo di strumenti adeguati nel mondo sportivo. In Italia si riscontra infatti una notevole

carezza di professionalità manageriali capaci di gestire la complessità dei fenomeni in atto (cfr. figura 1).

Fig. 1 - Percentuale media di professionisti su 1000 addetti nel settore sportivo



Fonte: *Stime EOSE, 2003*

La mancanza di figure professionali di tipo manageriale emerge in ogni settore dell'offerta sportiva, determinando una posizione fortemente asimmetrica delle società sportive rispetto alle scelte strategiche e operative imposte dalle società finanziatrici e dai gestori dei nuovi media.

Gran parte delle organizzazioni sportive *non profit* si basano prevalentemente sul volontariato, non sempre ricco di professionalità specifica, nonostante l'esigenza di nuove figure competenti sul piano gestionale, organizzativo, finanziario e di *marketing* emerga anche nelle associazioni dilettantistiche e senza scopo di lucro.

Indubbiamente le società sportive italiane possono contare su risorse umane eccellenti sul piano tecnico, ma la centralità della comunicazione richiede lo sviluppo di una cultura imprenditoriale e manageriale attraverso la quale sia possibile gestire la nuova complessità del servizio sportivo.

La diffusione e l'evoluzione delle tecnologie digitali e dei nuovi media richiede nuove figure professionali in grado di inserirsi e utilizzare le nuove tecnologie e le opportunità di comunicazione che stanno assumendo un ruolo di primo piano anche nello sport. Per esempio la figura dell'addetto stampa tradizionale tende ad essere progressivamente sostituita dagli addetti alla comunicazione, conoscitori non soltanto dei nuovi *media* e delle opportunità a essi connesse, ma anche capaci




di ricorrere a diversi utilizzi degli stessi sulla base delle esigenze e delle scelte strategiche legate alla vita e all'evoluzione delle società sportive. Non è più quindi soltanto questione di fornire una notizia sulla *performance* sportiva della squadra (competenze di tipo tecnico), ma piuttosto di capire strategicamente che utilizzo fare di quella notizia e che tipo di ritorno ne può avere la squadra o la società.

In questo senso la preparazione accademica di settore ha permesso di inserire sempre più figure professionali nell'ambito sportivo.

La figura 2 mostra quanti lavoratori nell'ambito sportivo rispetto al totale dei lavoratori abbiano una preparazione universitaria secondo uno studio del 2020 di Eurostat. Ciò dimostra che nell'ultimo decennio il livello degli operativi professionali nel mondo dello sport si è notevolmente alzato e che oggi non si può più prescindere dall'aver nell'assetto organizzativo di una società sportiva delle figure altamente specializzate e preparate nei loro settori specifici.

Fig. 2 – Percentuale di lavoratori con preparazione universitaria rispetto al totale dei lavoratori



Note: Data for people with tertiary education in sport employment not reliable and therefore not published for Luxembourg, Romania, Iceland and Montenegro for 2015 and for Croatia, Malta, Montenegro and North Macedonia for 2020.

(\*) Break in time series.

(?) 2020: provisional data with low reliability.

(\*) 2015: low reliability.

(\*) 2020: low reliability.

Source: Eurostat (online data code: sprt\_emp\_edu)

### 3. La promozione di un'impresa sportiva: il marketing sportivo.

Il *marketing* sportivo si presta in maniera ottimale a soddisfare le azioni di promozione di un'azienda, perché lo sport riesce ad arrivare a un pubblico trasversale e capace di superare barriere culturali, linguistiche e anche psicologiche (lo spettatore tende a essere meno diffidente quando la pubblicità è svolta all'interno di un contesto che trasmette momenti piacevoli e di condivisione). In questo modo la pubblicità diventa parte integrante del sistema e proprio per questo restituisce i benefici sopracitati che l'azienda cerca e richiede. Essere uno *sponsor* dà la possibilità di entrare in contatto, senza ostacoli e con facilità, sia con il grande pubblico che con un importante numero di aziende e investitori nazionali e internazionali, contatti che avvengono in un contesto informale, in cui è più facile avviare nuove relazioni e stringere potenziali accordi. La sponsorizzazione sportiva, a differenza delle altre forme pubblicitarie che nel tempo rischiano di diventare invadenti, sarà sempre più naturale all'occhio dello spettatore, entrerà a far parte dello *show* e accrescerà il valore economico della società che ha scelto d'investire nelle attività di *marketing* sportivo.

Il settore sportivo rappresenta oggi un'importante fetta dell'economia (nel 2014 il Presidente del Coni Malagò dichiarò che lo sport aveva un valore pari all'1,7% del Pil nazionale italiano) e la pratica dello sport viene promossa sempre più con attenzione, arrivando a essere considerata, in alcuni paesi, addirittura un servizio pubblico. Le emittenti radiotelevisive fanno un crescente uso della trasmissione di eventi sportivi e di frequente le aziende di produzione ricorrono al mondo dello sport per promuovere i loro prodotti o servizi. I grandi eventi, quali le Olimpiadi o i campionati del mondo delle varie discipline sportive, rappresentano delle grandi iniziative economiche con giri di affari estremamente elevati. I produttori di attrezzature e abbigliamento investono in misura massiccia nella promozione del proprio marchio e nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni tecniche. È evidente poi che lo sport favorisca flussi monetari a diversi settori correlati come la ristorazione, le strutture ricettive, i trasporti, le aziende produttrici di attrezzature e abbigliamento sportivo, l'editoria sportiva, la medicina sportiva e molti altri. Nel corso degli anni si è passati da una visione esclusivamente ludica dello sport a una concezione di tipo aziendale, e gli attori che ne curano la gestione sono passati dalla condizione di semplici appassionati a quella di uomini di *business*. Il mantenimento e, soprattutto, il miglioramento del livello attualmente raggiunto non può prescindere da una seria programmazione manageriale fondata su specifiche strategie operative e sull'utilizzo di adeguate tecniche di *marketing*. Esistono diverse tipologie di *marketing*, a seconda dell'ambiente e dei soggetti di riferimento. Così, riferendosi allo sport, sarà necessario focalizzare l'attenzione sul *marketing* sportivo, individuando al suo interno

una serie di specifiche sottocategorie. In particolare, si dovrà prendere in considerazione:

- a) il *marketing* degli eventi sportivi;
- b) il *marketing* delle Federazioni;
- c) il *marketing* delle società sportive;
- d) il *marketing* dei singoli atleti;
- e) il *marketing* delle aziende produttrici di attrezzature e di abbigliamento sportivo;
- f) il *marketing* dei prodotti e servizi connessi all'attività sportiva;
- g) il *marketing* di aziende che utilizzano lo sport come media comunicativo.

A seconda dei vari obiettivi verrà studiato un piano di *marketing* con modalità e *target* diversi. Il *marketing* degli eventi sportivi si occuperà principalmente della diffusione e della pubblicizzazione dei singoli eventi come momenti di spettacolo, il *marketing* delle Federazioni sportive avrà come obiettivo l'aumento del numero dei tesserati e dunque la campagna sarà volta alla diffusione dei valori del singolo sport. Il *marketing* delle società sportive avrà l'obiettivo di aumentare il numero degli iscritti di un determinato *club* a fronte di servizi offerti inerenti la medesima disciplina ma con diversi concorrenti sul mercato. Il *marketing* dei singoli atleti avrà come obiettivo la massimizzazione del valore dell'immagine del singolo atleta come veicolo di comunicazione di un determinato *brand* o di determinati valori legati alla sua persona. Le aziende produttrici di attrezzature d'abbigliamento sportivo troverebbero un ampliamento della domanda a fronte della maggiore diffusione della pratica sportiva. Le aziende che producono beni o servizi usufruirebbero di un mezzo di comunicazione moderno e attraente. Gli operatori turistici avrebbero nuovi argomenti di attrazione della domanda, offrendo occasioni di pratica sportiva o di partecipazioni a eventi agonistici sempre più qualificati. Altri operatori del più ampio indotto dello sport potrebbero, a loro volta, usufruire di un ritorno di tutto rilievo. Partendo dallo studio di Fullerton e Russell Merz<sup>291</sup>, tentiamo di definire quattro macroaree di divisione del *marketing* sportivo: *Sports Marketing* incentrato sul contesto, *Sports Marketing* incentrato sul prodotto, *Sports Marketing* incentrato sull'associazione e *Sports Marketing* incentrato sullo sport.

---

<sup>291</sup> S. FULLERTON e G. RUSSELL MERZ, *The four domains of sports marketing: a conceptual framework*, in *Sport Marketing Quarterly*, 2008, p. 33 ss.

### 3.1. *Segue. Sports marketing incentrato sul contesto.*

La prima macro area, che si trova all'incrocio fra prodotti non sportivi e integrazione basata sul *marketing* tradizionale dà luogo allo *Sports Marketing* basato sul contesto. I due autori non fanno mistero del fatto che sia, delle quattro aree, la forma di *marketing* sportivo meno sofisticata e ancora profondamente radicata in un passato che sta perdendo di efficacia.

Come dice il nome stesso, in questa funzione, lo sport funge unicamente da contesto, o da *background*: essendo il settore sportivo un ambiente estremamente popolare e trasversale, risulta facile per un'azienda di prodotti non sportivi sfruttare questa visibilità per compiere azioni di *marketing* tradizionale. Facciamo alcuni esempi: un'azienda che produce accessori eleganti per uomo (portafogli, borselli, borse da lavoro, etc.) che per raggiungere il suo *target* decida di comprare delle pagine pubblicitarie su un noto quotidiano sportivo si muove all'interno dell'area dello *Sports Marketing* incentrato sul contesto. Allo stesso modo, un'azienda che decida di fare girare il proprio spot pubblicitario sui maxischermi del New York Stadium durante le pause delle partite dei New York Yankees, si trova anche essa all'interno della stessa macro area. Da notare che nell'uno e nell'altro esempio, né il soggetto della pubblicità né quello dello *spot* hanno nulla a che vedere con lo sport e ciò avviene nella maggior parte dei casi di questo tipo di *marketing*.

### 3.2. *Segue. Sports marketing incentrato sul prodotto.*

Tutti gli sforzi di riposizionare, accrescere la *brand awareness* e incrementare le vendite di un prodotto sportivo attraverso il *marketing* tradizionale sono invece racchiusi nel segmento dello *Sports Marketing* incentrato sul prodotto. Poco importa quale sia il tipo di prodotto, che si tratti di una scarpa da calcio, o di una squadra NBA o ancora di una trasmissione televisiva, tutti questi prodotti sono classificati per lo sport *marketing* come sport *Products* e l'importante è che siano l'oggetto di strategie di *marketing* tradizionale.

Per fare un esempio pratico, un'azienda che produce materiale tecnico come, ad esempio, gli sci e che decida di fare un'offerta particolarmente vantaggiosa per chi acquista a settembre, sta compiendo un'azione di *marketing* sportivo incentrata sul prodotto.

Allo stesso modo, una squadra di calcio di Serie A che decida di offrire uno sconto sul prezzo dell'abbonamento ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni sta compiendo azioni di *sports-marketing* incentrato sul prodotto.

Anche se a una prima lettura questo approccio potrebbe apparire un ambito di azione assolutamente banale e scontato, è necessario ricordare che il concetto

originario di *marketing* sportivo, quando nacque negli Stati Uniti a metà del secolo scorso coincideva esattamente e unicamente con questa macro categorizzazione. Di più ancora, proprio grazie al *marketing* sportivo incentrato sul prodotto sono state compiute scoperte teoriche estremamente rilevanti, come la Teoria della Scala Mobile<sup>292</sup> o quella del celebre principio di Pareto<sup>293</sup>.

Ovviamente, i livelli di complessità sono cresciuti nel tempo, e l'impatto delle diverse operazioni si è reso più o meno visibile. Quando, ad esempio, dopo le Olimpiadi di Londra 2012 la ISSF (*International Shooting Sport Federation*) cambiò il formato della finale nella disciplina del tiro a volo stava compiendo un esperimento di *marketing* del prodotto, tentando di rendere più appassionante e più avvincente il momento conclusivo della gara, sia per gli spettatori in circuito, sia per il pubblico (e gli *sponsor*) a casa.

### 3.3. *Segue. Sports marketing incentrato sull'associazione.*

Quando invece le strategie di marketing si basano sulla *partnership* fra un *brand* o un prodotto e una disciplina sportiva, parliamo di *Sports Marketing* incentrato sull'associazione o in alcuni casi di *co-marketing* (che vedremo nel dettaglio più avanti). Concettualmente è un incrocio tra l'esigenza di veicolare prodotti non sportivi e strategie di *marketing* basate sulla sponsorizzazione.

Per dare un confine all'immensa possibilità di tradurre il significato di sponsorizzazione sportiva, descritta al capitolo VII del presente Manuale, la definiremo come «l'acquisizione di diritti, a séguito di una compensazione monetaria in beni e/o servizi, derivanti dall'associazione con un prodotto, con una squadra, con un'organizzazione o con un evento, con lo scopo di trarre beneficio economico, di marketing o di immagine da tale associazione», traducendo in parte la definizione che è stata data da Bernard James Mullin, Stephen Hardy, William Anthony Sutton<sup>294</sup>.

Gli esempi di questo tipo di marketing sono numerosissimi e notevoli. La sponsorizzazione di Marlboro sulla McLaren di Ayrton Senna, la scritta Buitoni sulla

---

<sup>292</sup> Il principio della scala mobile (*escalator model*) sostiene che tutti i *fan* di uno sport o di una squadra sono figurativamente su una scala mobile che va da «non consumatore» fino a *heavy user* e che questa scala mobile tende a farli consumare sempre di più sino a quando l'esperienza è per essi *rewarding*.

<sup>293</sup> Il principio di Pareto afferma che il 20% dei clienti di un'azienda porta l'80% del fatturato, un fatto traducibile nel mondo dello sport con l'assunto che il 20% dei *fans* più accaniti porta alla squadra l'80% dei soldi.

<sup>294</sup> B. J. MULLIN, S. HARDY e W. A. SUTTON, *Sport Marketing, Human Kinetics*, 2000.

maglia di Maradona al Napoli, il logo del Mercatone Uno sulla casacca gialla di Marco Pantani sono ben piú di semplici operazioni di *marketing*: sono la consegna di un *brand* alla storia e alla cultura di un popolo. Altre aziende, come Red Bull, Monster, GoPro hanno fatto del *marketing* incentrato sull'associazione non solo uno stile di comunicazione, ma un modello di *business* che è centrale per tutte le altre attività di comunicazione.

Nella teoria proposta da Fullerton e Russell Merz la sponsorizzazione viene poi divisa in quattro sottocategorie ovvero:

1. sponsorizzazione classica (ad esempio, Movistar sulla moto di Valentino Rossi);
2. *venue naming rights* (ovvero la possibilità per un'azienda di dare il nome all'impianto in cui gioca la squadra, come l'Allianz Stadium di Torino, conosciuto anche come Juventus Stadium, o il Mercedes-Benz Stadium ad Atlanta in Georgia, casa degli Atlanta Falcons o il Ford Field a Detroit in Michigan, casa dei Detroit Lions);
3. *endorsement*, ovvero quando si sfrutta l'immagine e la fama di un atleta per farlo diventare il volto o il testimonial di un'azienda non necessariamente legata allo sport praticato dal protagonista (Andre Agassi per Canon, che fu protagonista di una delle piú innovative campagne di *endorsement* dei tempi moderni, o Lewis Hamilton per Bose, Tiger Woods per Rolex);
4. *licensing*, ovvero la possibilità per un'azienda di produrre e vendere prodotti in licenza con il marchio o l'effigie di una squadra o di un evento sportivo (l'esempio piú citato è la sponsorizzazione della NASCAR da parte dell'azienda di modellini automobilistici Hot Wheels, che proprio grazie all'accordo può produrre in esclusiva i modelli delle macchine del campionato).

La realtà come spesso accade però è sempre piú complicata e fantasiosa della teoria e questo tipo di divisioni servono piú per avere un'idea generale e per casi di studio che per spiegare le singole situazioni. Molto spesso accade infatti che il confine tra un tipo di sottocategoria e un'altra sia molto labile e vi sia mescolanza tra le due. Ci saranno spesso aziende che sovrappongono la *sponsorship* tradizionale all'acquisizione dei *venue naming rights*, cosí come l'utilizzo degli stessi diritti di immagine andrà presumibilmente sempre piú spesso a sovrapporsi con il concetto di *licensing*, che verrà esteso a categorie di prodotti fino ad oggi scarsamente presi in esame.

Se questo tipo di *marketing* è molto conosciuto in Europa, negli Stati Uniti è stato disapplicato, benché siano il paese che da sempre ha dato vita alle piú grandi

campagne di *marketing* sportivo della storia (prima fra tutti quella Bill Veeck che ha rivoluzionato per sempre il modo di concepire il baseball come azienda). Si pensi che soltanto dalla stagione 2017-2018, con l'arrivo di Nike come fornitore tecnico ufficiale, sulle casacche NBA sono state utilizzate le prime Jersey Sponsorship della storia del basket professionistico americano. Con l'introduzione delle sponsorizzazioni sulle maglie, la National Basketball Association diventa la prima delle quattro leghe professionistiche americane (insieme a NFL, MLB e NHL) ad aprire alle *kit partnership*, ovvero alla presenza di *sponsor* sulle divise da gioco. Ogni squadra potrà applicare una *patch* sulla divisa da gioco, in opposizione speculare allo *swoosh* Nike. Per capire bene il significato di questo tipo di accordi è importante capire come viene inteso il valore di una squadra di NBA. Ogni squadra di NBA gode di quattro voci basilari che ne identificano il valore generale, riunite sotto l'acronimo SBAM: Sport, Brand, Arena, Market. Sport è la voce che agglomera tutti gli introiti che la lega ridistribuisce fra le proprietà in quanto frutto di un guadagno collettivo dell'NBA (come accade, ad esempio, in F1 e MotoGP). Con Brand si intende tutto quello che appunto viene generato dalla squadra (sempre in termini di valore) come marchio, quindi dagli accordi di *licensing*, le vendite di *merchandising* e via discorrendo. La voce Arena ingloba tutti i *gate revenues* e tutte le fonti di incasso che provengono dal palazzetto, inclusi i *naming rights*. Infine, nella voce market rientrano tutti i dati addebitabili all'importanza della città e della squadra, come ad esempio gli accordi con le televisioni e le varie *regional partnership* che ogni *team* mette in piedi con le aziende e i *brand* della zona. È facile dunque capire come non necessariamente i *team* di maggior successo valgono più soldi ed è evidente che dietro queste operazioni di *marketing* incentrato sull'associazione, ci sia molto di un logo su una maglietta. Alcuni *insider* dicono che questa operazione di *marketing* sportivo incentrato sull'associazione, potrebbe essere il primo passo per una delle più colossali rivoluzioni dell'economia sportiva degli ultimi 50 anni (riferita al mercato americano).

### 3.4. *Segue. Sports marketing incentrato sullo Sport.*

Infine, a completare lo schema, il *marketing* incentrato sullo sport che si trova all'intersezione di strategie di *sponsorship* e prodotti sportivi. Fra le quattro tipologie di *sport-marketing*, questa è certamente la più recente, e quella che si avvale di strategie più elaborate di sponsorizzazione. In questa macroarea infatti, le stesse aziende che producono materiale sportivo si rivolgono a strategie di sponsorizzazione nello sport per ottenere un vantaggio competitivo sulla concorrenza. Questo fenomeno oggi va sotto il nome di *sponsor tecnico*.

Adidas sulle maglie degli All Blacks di Rugby, il contratto di Nike per produrre tutte le divise della lega di *football* NFL o per l'NBA, ancora Adidas per le divise ufficiali dello Juventus F.C. sono tutti esempi di *sport-marketing* incentrato sullo sport.

È un fenomeno che ha interessato l'ultimo decennio e che ha rivoluzionato il modo di fare *sport-marketing*. Solo pochi anni fa era impensabile che un'azienda di abbigliamento sportivo potesse dare soldi a questa o quella squadra, piuttosto, erano le squadre che compravano dalle aziende il kit per i loro atleti, cercando di ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

Oggi stiamo già assistendo a un altro cambiamento epocale e rivoluzionario, che altro non è che l'estensione e l'elaborazione dello *sport-marketing* incentrato sullo sport. È il caso, ad esempio, di Reebok che ha acquistato l'intera disciplina del Crossfit, facendola diventare di sua proprietà, annullando definitivamente il confine fra *brand* e disciplina sportiva. Al momento è ancora difficile inquadrare questo tipo di operazione, che apparentemente sembrerebbe assurda quanto impossibile ovvero il fatto che un'azienda che produce scarpe, maglie e calzoncini possa essere in possesso di un'intera disciplina sportiva, ma è ciò che sta accadendo e di certo condurrà a scenari nuovi e inesplorati.

#### 4. Concetto di co-marketing.

Il termine *co-marketing* (dall'inglese *cooperative marketing*) si riferisce alla collaborazione di *marketing* tra due o più imprese. La sua definizione classica è quella di Cherubini. Il *co-marketing* è quel processo mediante il quale due o più operatori, privati o pubblici, svolgono in *partnership* una serie di iniziative (organizzate, programmate, controllate) nell'ambito analitico, strategico e operativo del *marketing* al fine di raggiungere obiettivi di *marketing* (comuni o autonomi ma tra loro compatibili), attraverso la soddisfazione dei consumatori<sup>295</sup>. L'obiettivo generale dei progetti di *co-marketing* è sviluppare insieme, con maggiore efficacia e maggiore efficienza, un progetto di mercato finalizzato a comuni obiettivi commerciali. Lo sviluppo di un progetto di *co-marketing* consente all'impresa di sviluppare alcune operazioni di mercato riducendone i costi e migliorandone i risultati grazie al contributo di un *partner* terzo.

In generale si può affermare che sia in atto un'operazione di *co-marketing* quando:

---

<sup>295</sup> S. CHERUBINI e M. CANIGIANI, *Il co-marketing sportivo*, Bologna, 1999.



- a) gli operatori sono piú di uno;
- b) si sviluppa una *partnership* e tutti i partner ottengono un vantaggio, anche se non omogeneamente ripartito;
- c) le iniziative, anche se a tempo determinato, devono essere organizzate, programmate e controllate;
- d) gli obiettivi di *marketing*, anche se non uguali per tutti i *partner*, devono essere tra loro compatibili;
- e) il *co-marketing* deve consentire, tramite questa cooperazione, di innalzare il valore offerto e la *customer satisfaction*.

Gli obiettivi non sono per forza l'aumento delle vendite delle due aziende coinvolte ma la massimizzazione dei loro punti di forza e la veicolazione dei marchi, con tutte le conseguenze positive che ciò può comportare.

Ad esempio, l'operazione di *co-marketing* tra la casa automobilistica Audi e l'azienda produttrice di diffusori sonori Hi-Fi Bose aveva come obiettivo l'incremento dei benefici offerti e qualità erogata piú elevata del prodotto finale nei confronti dei consumatori. L'operazione di *co-marketing* tra Nutrasweet e Coca Cola aveva come obiettivo l'incremento delle vendite. L'operazione tra l'azienda Intel e i vari produttori di *personal computer* che prevedeva la presenza del marchio di qualità Intel inside, a testimoniare che una data macchina montava componentistica Intel, aveva come obiettivo l'aumento delle *royalties* e manovrabilità del prezzo. In altri casi l'obiettivo potrebbe essere l'ottimizzazione dei costi grazie alle economie di scala e alla distribuzione degli stessi tra aziende *partner*. La possibilità di cooperare nello svolgimento di un'attività di *marketing* fornisce all'impresa il vantaggio di suddividere i costi tra i *partner* coinvolti sulla base dei reciproci ritorni stimati. In questo ambito rientrano gli accordi finalizzati a suddividersi i costi di una ricerca estensiva di mercato. Inoltre, l'eventuale incremento delle vendite e conseguentemente dei volumi produttivi dovrebbe consentire la generazione di maggiori economie di scala e di scopo attribuibili al trasferimento reciproco di competenze. La possibilità di cooperare, infatti, dovrebbe favorire la crescita sinergica delle competenze in virtù del fatto che tutti i *partner* coinvolti, utilizzando le proprie risorse nel perseguimento degli obiettivi di *co-marketing*, ricercano le migliori soluzioni e trasferiscono agli altri *partner* le modalità con cui individuarle. In altri casi ancora l'obiettivo potrebbe essere la ripartizione del rischio, specialmente quando si affrontano mercati nuovi. Soprattutto quando l'oggetto dell'accordo di *co-marketing* interessa la creazione di una nuova offerta per un nuovo mercato, può essere conveniente per i *partner*

coinvolti ricercare una riduzione del rischio imprenditoriale e degli eventuali altri rischi connessi alla commercializzazione della nuova offerta (si pensi, ad esempio, al tentativo di ammortizzare tra più unità gli eventuali rischi di impatto ambientale). In altri casi l'obiettivo potrebbe essere l'incremento della presenza nel territorio, come testimonia l'operazione di *co-marketing* tra McDonalds e Agip, che aveva come finalità l'aumento del numero dei punti di ristoro in località ad elevato transito automobilistico, non necessariamente all'interno dei centri abitati. Infine, uno degli obiettivi più desiderati è senza dubbio l'aumento del numero degli utilizzatori. In talune circostanze la cooperazione può portare un maggiore numero di utilizzatori con ricadute positive anche sul piano dell'immagine e della funzionalità. Anche in questo caso si può pensare a molte situazioni presenti nel settore sportivo. Ad esempio, nella Nike Summer League, organizzata da VerdeSport Benetton, la società Amway Italia sponsorizza la Benetton Basket ma diffonde anche, tra i suoi clienti e consulenti, l'evento al fine di aumentare il numero di spettatori del Palazzo dello sport migliorando l'atmosfera e dando maggiore audience agli altri *sponsor* e contribuendo in generale al successo dell'iniziativa.

Le operazioni di *co-marketing* possono essere di natura orizzontale o verticale.

Nel caso di accordi di tipo orizzontale ci si trova in presenza di imprese dello stesso livello: può trattarsi quindi di accordi tra imprese di settori diversi, ma tra le quali si possono stabilire sinergie basate sulle competenze e sui segmenti di clientela raggiunti oppure può trattarsi di accordi tra imprese dello stesso settore che decidono di unire la forza commerciale e affrontare il mercato con una strategia comune, almeno per alcuni comparti. Nel caso di accordi di tipo verticale invece si tratta di *partnership* miranti all'integrazione verticale delle imprese costituenti i vari anelli della catena del valore: dal produttore al distributore al consumatore finale e viceversa.

In ognuno dei casi sussiste la volontà delle parti di affrontare il mercato con una strategia comune che può realizzarsi in un progetto di sviluppo o in un'azione determinata e contestualizzata. Una condizione indispensabile per la collaborazione è che tutte le parti si trovino a un livello qualitativo (*brand reputation*, organizzazione aziendale, processo produttivo) simile fra di loro, che abbiano una visione aziendale compatibile, che va dalla concezione interna dell'impresa fino ai rapporti etici che l'azienda stringe con i propri clienti.

Quando la *partnership* è tra due marchi e non tra attori di settori differenti si parla più strettamente di *co-branding*. Siamo in presenza di operazioni di *co-branding* quando si attua un'alleanza di *marketing* tra due *brand* che collaborano alla produzione di un prodotto o di un servizio. Di solito si distinguono due tipi di *co-*

*branding*: quello funzionale che caratterizza un tipo di *partnership* tra aziende coinvolte nella realizzazione di un prodotto a cui entrambe hanno partecipato, con la conseguenza che il potenziale consumatore percepisce una qualità superiore rispetto alla restante offerta del mercato, in quanto le qualità positive del primo *brand* si sommano a quelle dell'altro. Si può avere invece *co-branding* simbolico-affettivo quando si associa alla marca del produttore una seconda marca, così da generare dei nuovi attributi simbolici: il consumatore percepisce le qualità della marca ospitata come qualità del prodotto ospitante. In questo caso si parla anche di *co-naming*.

L'azienda produttrice del famoso Amaretto di Saronno negli anni ha sviluppato tutta una serie di operazioni di *co-marketing* e di *co-branding* che possono fungere da esempio chiarificatore. La società Illva Saronno s.p.a. con i suoi 300 anni di attività alle spalle, passando da semplice laboratorio a società soggetta alla direzione e al coordinamento di una Holding che possiede un organico di 150 unità fra dirigenti, impiegati e operai rappresenta un grande esempio del *made in Italy*.

Nonostante DiSaronno sia il liquore italiano più venduto nel mondo e sia distribuito in circa 250 paesi, con ai primi posti Europa e Stati Uniti, negli anni l'azienda ha messo in atto tutta una serie di operazioni di *co-marketing* e di *co-branding* per fare in modo che il prodotto non rimanesse troppo legato agli stereotipi della vita stile anni '80. Si è scelto di utilizzare, ad esempio, questo prodotto e non un prodotto sportivo perché al momento non si hanno casi nel settore dello sport che hanno sfruttato campagne così articolate e differenziate, passando appunto dal *co-marketing* al *co-branding*. L'obiettivo per l'azienda era cambiare e innovare nel tempo la prospettiva del prodotto, per non rimanere intrappolati in un'immagine *old fashion* e provinciale e per andare nella direzione di un prodotto *glamour*, alla moda e sofisticato.

L'accordo tra DiSaronno e Nestlé stipulato nel 2005 prevedeva che a ogni coppia di innamorati che consumavano DiSaronno venisse regalato un bacio Nestlé. In questo caso l'operazione è tra due aziende facenti parte entrambe del settore *food&beverage* con anni di storia alle spalle e un pubblico consolidato. La fascia di età dei consumatori dei due prodotti è però differente e in questo caso DiSaronno è riuscita a essere veicolata anche verso quella parte di pubblico che verosimilmente non era a conoscenza del prodotto.

L'accordo tra DiSaronno e Discosalon stipulato sempre nel 2005 prevedeva che, in occasione della prima fiera delle discoteche, fosse allestito uno stand per promuovere DiSaronno a un pubblico giovane e alla moda puntando sulla sua versatilità. Lo stand proponeva apertura serale e animazione. Per l'occasione

DiSaronno è stato miscelato con Red Bull. Anche in questo caso l'obiettivo dell'azienda DiSaronno era quello di allargare il suo pubblico soprattutto coinvolgendo i ragazzi più giovani.

L'accordo tra DiSaronno e Wella stipulato nel 2006 prevedeva che nei saloni di bellezza Wella fossero organizzati *party* DiSaronno. Le clienti, in un'atmosfera accogliente e rilassante, degustavano Squeeze, realizzato con DiSaronno, ghiaccio, limone e una fogliolina di menta, e potevano assaporare numerosi drink miscelati grazie al *cocktail book* omaggiati insieme a foulard DiSaronno. In questo caso l'unione tra due marchi distanti tra loro a livello commerciale riusciva a creare una sinergia incentrata sull'esclusività dei prodotti offerti e sulla percezione di potere partecipare a un evento esclusivo.

L'accordo tra DiSaronno e Rauch del 2008 prevedeva che i famosi succhi di frutta dell'azienda austriaca venissero venduti alla metà del prezzo se abbinati all'acquisto di DiSaronno. In questo caso l'obiettivo era sempre quello di allargare la base dei propri consumatori, magari entrando nella spesa delle famiglie.

Tutti questi esempi dimostrano la varietà di offerte che possono essere create lasciando libero spazio alla fantasia degli esperti di *co-marketing*. Per tornare invece all'ambito sportivo, uno degli esempi più recenti e più innovativi è rappresentato dal servizio di *digital food delivery* allo stadio, per mangiare direttamente al posto mentre si guarda la partita. Realizzato da Just Eat, la famosa app utilizzata per ordinare *online* pranzo e cena a domicilio in tutta Italia e nel mondo, insieme al Consorzio Vero Volley che per primo ha attivato il servizio alla Candy Arena di Monza, il servizio offre la possibilità di scegliere il proprio cibo preferito tramite l'app e vederselo recapitare al proprio posto, dopo avere selezionato settore, fila e numero di poltrona. La novità di entrare anche negli stadi italiani con il servizio di *digital food delivery* nasce dalla volontà di Just Eat di offrire un servizio sempre più diversificato ai propri clienti aumentando la pedonabilità della propria applicazione. Una strategia molto espansiva che sceglie di innovare e diversificare le occasioni di consumo del *digital food delivery* offrendo un ulteriore servizio ai frequentatori dei palazzetti sportivi, e gratificando gli utenti Just Eat che già utilizzavano l'app. Un altro esempio di grande successo di *co-marketing* nell'ambito sportivo è stata la *joint-venture* Nike-Apple: nel 2006, l'azienda di Cupertino annunciava il primo prodotto sviluppato attraverso questa collaborazione ovvero lo *Sport Kit Nike+ iPod*, un sistema *wireless* che permetteva alle calzature Nike+ di dialogare con l'iPod nano per permettere all'utente la migliore esperienza personale sportiva e di corsa. Nike+ Air Zoom Moire è stata la prima calzatura ideata per comunicare con l'iPod. Il CEO di quel momento di Nike, Mark Parker e il CEO di Apple, Steve Jobs, la presentarono in un evento a New

York a cui parteciparono Lance Armstrong, sette volte campione del Tour de France, e Paula Radcliffe, detentrica del record mondiale di maratona. Per concludere uno dei casi piú recenti e piú interessanti di *co-marketing* è rappresentato dai DaciaSponsorDays, un'iniziativa che si è aggiudicata addirittura un Bronzo ai Cannes Lions, Festival internazionale della creatività che si tiene in Francia. Il riconoscimento è stato attribuito nella categoria "Promo & Activation" per Dacia Family Project, l'inedita iniziativa lanciata da Dacia e Udinese nel 2016, per far tornare le famiglie allo stadio, cominciando da Dacia Arena, il primo stadio "*Family Friendly*" d'Italia, un impianto sportivo all'avanguardia, una struttura moderna e polifunzionale, concepita con una particolare attenzione alla sicurezza e con tanti servizi pensati per le famiglie. Dacia Family Project si proponeva di supportare simbolicamente le giovani coppie desiderose di metter su famiglia, offrendo loro l'opportunità di non rinunciare alla loro passione per il calcio. Il progetto si è concluso ad aprile in occasione della partita Udinese-Napoli, quando venti mamme col pancione sono scese sul campo da gioco di Dacia Arena, affianco ai giocatori delle due squadre, e un'intera tribuna dello stadio è stata occupata da tante coppie in dolce attesa, con le mamme che hanno indossato, per l'occasione, una maglia speciale.

## **5. Il marketing sportivo nella disciplina del tiro a volo: casi di studio.**

La disciplina del tiro a volo che fa capo alla Federazione italiana tiro a volo (Fitav) è uno degli sport che ha contribuito in maniera piú importante al medagliere olimpico italiano (5 medaglie nell'ultima Olimpiade di Rio 2016).

Con i suoi circa 20.000 tesserati non è mai stato uno sport capace di attrarre grandi flussi di denaro da multinazionali e le operazioni di *marketing* sportivo che si sono concretizzate, specie negli ultimi anni, fanno capo esclusivamente ad aziende del settore. In particolar modo aziende produttrici di armi sportive, munizioni, abbigliamento e accessori tecnici.

Anche il fatto che si tratti di uno sport che non fa grande uso della tecnologia ha limitato l'ingresso di investitori non strettamente legati al settore.

Negli ultimi anni si sono concretizzate però diverse campagne di *marketing* sportivo che hanno avuto come beneficiari: la Federazione, i singoli atleti, le aziende produttrici di attrezzature e di abbigliamento sportivo. Da pochissimo tempo inoltre si sta concretizzando la possibilità anche per le aziende che si occupano di prodotti e servizi connessi all'attività sportiva di iniziare alcune campagne di *marketing* sportivo mirato.

Come in ogni campagna di *marketing* anche in questo caso si sono verificate le tre fasi che ne caratterizzano lo studio e l'applicazione, ovvero: l'acquisizione e la raccolta delle informazioni, l'analisi degli obiettivi e le strategie da mettere in campo e infine la verifica dei risultati ottenuti. L'acquisizione e la raccolta di informazioni ha fatto emergere degli elementi che hanno caratterizzato tutto il lavoro successivo. L'analisi ha fornito una serie di dati per interpretare l'ambiente del tiro e le sue esigenze, e in particolare modo è emerso che:

il tiro a volo rappresenta una disciplina sportiva molto legata alla tradizione che si lega ad alcuni valori che ne facevano uno sport nobile e che oggi possono sembrare anacronistici;

- a) questo tipo di ambiente ha impedito nel tempo un turnover dei frequentatori e negli ultimi 20 anni si sono incontrate difficoltà nel coinvolgimento di un pubblico giovane di età;
- b) l'età media dei frequentatori dei campi da tiro si attesta intorno ai 45-50 anni;
- c) proprio perché è una disciplina molto legata alla tradizione c'è difficoltà ad accettare cambiamenti;
- d) c'è ancora una scarsa attitudine generale a utilizzare strumenti tecnologici e comunicazione via *social*;
- e) c'è una forte propensione a fare spostamenti anche di centinaia di chilometri per partecipare a competizioni;
- f) C'è una forte propensione a legarsi a un marchio e a creare una *community*;
- g) c'è un forte senso di competizione durante tutta la stagione agonistica.

Uno dei casi più interessanti è senza dubbio la campagna attuata dalla Fitav immediatamente dopo i successi di Rio 2016. Questa operazione che per la prima volta ha coinvolto in modo particolare il mondo *social*, aveva come obiettivo quello di portare dei neofiti (il nome stesso della campagna era appunto NeoFitav) sui campi da tiro affinché potessero fare una prova gratuita e vedere da vicino il mondo del tiro a volo.

Non c'erano dei particolari obiettivi di pubblico, anche se naturalmente il coinvolgimento che ci si attendeva maggiormente era quello dei fruitori degli strumenti *social*. La campagna prevedeva la possibilità di accedere a un campo da tiro dopo avere fatto la registrazione sul sito e la richiesta di poter partecipare alla prova gratuita. Una volta arrivato al campo da tiro il neofita veniva accolto dai gestori e da un istruttore federale e gli veniva mostrato un video *tutorial* che lo introduceva

all'interno della disciplina. Nel video era presente una rapida carrellata dei punti principali che caratterizzano lo sport del tiro a volo, con particolare attenzione alle norme di sicurezza e ai regolamenti da osservare. A quel punto il neofita veniva dotato di tutta l'attrezzatura necessaria per accedere ai campi e insieme all'istruttore federale veniva accompagnato in una postazione di tiro dove gli veniva fatta una piccola lezione teorica sui fondamenti del tiro a volo. Alla fine di tutto ciò si passava alla parte pratica e il neofita, sotto la stretta osservazione dell'istruttore, provava a sparare cinque colpi. Tutta l'operazione era completamente gratuita per il principiante.

I principali obiettivi di tutta la campagna erano:

- a) aumentare la visibilità della disciplina del tiro a volo;
- b) creare interesse nella popolazione in generale e in particolare tra i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 30 anni;
- c) iniziare a cambiare la percezione di uno sport in cui si utilizzano armi e veicolare il messaggio dell'arma sportiva come attrezzo tecnico;
- d) aumentare il numero dei tesserati alla Federazione;

Passando alla verifica dei risultati ottenuti, a distanza di sei mesi dall'inizio della campagna (agosto 2016–febbraio 2018), questi sono i dati emersi:

- a) 1.094.363 visualizzazioni del video promo su Facebook;
- b) 25.083 accessi al sito NeoFitav;
- c) 2.300 prove di tiro effettuate sui vari da campi sparsi sul territorio;
- d) 250 nuovi tesserati Fitav per l'anno 2017 (che rappresentano un 12% circa rispetto al numero dei tesserati dell'anno precedente).

La campagna di *marketing* NeoFitav ha senza dubbio restituito degli ottimi risultati, sia in termini di visibilità sia in termini di nuovi tesserati acquisiti.

Un altro caso molto interessante è la campagna di *marketing* sportivo ideato da un'azienda di settore nel 2014 e poi ripetuta negli anni successivi. Si tratta di un circuito di gare che dura circa sei mesi, da marzo ad agosto, e che premia i tiratori che riescono a mantenere le migliori performance durante tutta la stagione.

La fase di analisi degli obiettivi e delle strategie aveva mirato a:

- a) creare un circuito di gare che creasse *network* tra i campi da tiro a volo;
- b) creare una *community* fortemente legata al circuito durante tutta la stagione agonistica;

- c) creare una *community* che avesse sempre in primo piano il nome dell'azienda promotrice, con continui rimandi al marchio;
- d) creare una classifica *online* che portasse i tiratori a consultare spesso il sito dell'azienda per verificare la propria posizione e di conseguenza a prendere visione delle offerte commerciali che di volta in volta si rendevano disponibili;
- e) premiare i vincitori del circuito nazionale con armi del proprio marchio al fine di:
  - fidelizzare coloro che erano già clienti e aumentarne il senso di appartenenza al marchio;
  - tentare di fare entrare nella propria *community* i clienti che fino a quel momento avevano utilizzato armi di altre marche;
- f) aumentare la visibilità del marchio;
- g) fare un *repositioning* del marchio che fino a pochi anni fa era molto incentrato sulla tradizione e sulla caccia e portarlo più vicino all'ambiente del tiro a volo;
- h) profilare il cliente;
- i) aumentare la percezione di un'azienda innovativa e disposta a investire per la maggiore soddisfazione del cliente.

La verifica dei risultati ottenuti ha mostrato che:

- a) in termini di risultati, l'operazione ha portato già dal primo anno un numero superiore alle attese di partecipanti, circa 2000 nel 2014 che sono diventati circa 4000 già nel 2017;
- b) un elevato numero di tiratori si sono registrati sul sito entrando a fare parte della *community* del marchio;
- c) ai tiratori registrati sono state inviate offerte dedicate e sempre più targettizzate;
- d) negli ultimi anni i tiratori che hanno utilizzato un'arma dell'azienda promotrice dell'iniziativa sono aumentati di numero passando da un 30% sul totale dei partecipanti alle gare, ad oltre il 50%;
- e) grazie alla distribuzione di premi sotto forma di voucher spendibili in materiale dell'azienda, i negozi partner hanno visto incrementare le vendite e la presenza di nuovi clienti che in alcuni casi sono stati fidelizzati;
- f) agli occhi dei frequentatori dei campi di tiro, l'azienda promotrice di questa iniziativa è diventata l'azienda più innovativa e più disposta a investire in iniziative che portano vantaggio anche agli atleti;



g) è aumentato il desiderio di possedere un'arma dell'azienda perché ritenuta una *community* di prestigio.

Questi due esempi dimostrano come anche in uno sport che ancora non riesce ad avere la visibilità di un vasto pubblico e non riesce a convogliare aziende che non facciano parte del settore, si possano creare grandi opportunità per utilizzare al meglio le leve del *marketing* sportivo. Sarà interessante seguire gli sviluppi di questo ambiente sportivo nei prossimi anni, perché di certo riserverà sorprese dal punto di vista della comunicazione, e delle strategie di *marketing* rivolte alla Federazione sportiva e alle aziende che ruotano intorno a questa disciplina.

## **6. Gli obblighi di carattere burocratico relativi all'organizzazione di un evento sportivo: autorizzazioni e comunicazioni.**

Per trattare questo tipo di argomento va fatta un'importante e doverosa distinzione: le associazioni strutturate che hanno una sede fissa evidentemente non hanno bisogno di chiedere i permessi ogni volta che organizzano un evento, se non per quanto riguarda la parte legata a eventuali spettacoli per i quali vanno pagati i diritti alla Siae. In fase di apertura della struttura, a seconda del tipo di attività e di capienza, sono state rilasciate le diverse autorizzazioni di pubblica sicurezza dai diversi enti competenti che permettono lo svolgimento dell'attività sportiva specifica.

Diverso invece è il caso di una manifestazione o evento singolo, svolto da un privato o da un'associazione in un luogo pubblico.

È necessario fare immediatamente una distinzione tra eventi per i quali si dichiara la partecipazione di meno di 200 persone e che termineranno entro la mezzanotte della medesima giornata di inizio, e tutti gli altri eventi: nel primo caso, l'organizzatore dovrà presentare agli uffici del Comune dove si intende svolgere la manifestazione (generalmente le domande vanno presentate al SUAP – Sportello Unico Attività Produttive) una semplice Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), e, da un punto di vista tecnico, sarà sufficiente una relazione di un professionista, che attesti le condizioni di sicurezza della manifestazione, e che il montaggio di tutti gli apparati verrà eseguito a regola d'arte. Nel secondo caso, ovvero quando per l'evento è prevista una partecipazione superiore alle 200 persone invece, da un punto di vista amministrativo, sarà necessario ottenere dal Comune apposita autorizzazione per manifestazione di pubblico spettacolo, a norma dell'articolo 68, TULPS, e, da un punto di vista tecnico, sarà necessario, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, richiedere la convocazione della Commissione di Vigilanza Comunale o Provinciale

per i Pubblici Spettacoli e ottenere il suo parere favorevole, a norma dell'articolo 80, TULPS, e dell'articolo 141, regolamento TULPS.

Se la manifestazione si svolge su suolo pubblico, è necessario anche il pagamento del relativo canone di occupazione di suolo pubblico (COSAP), salvo che il Comune non disponga diversamente.

Da giugno 2017, l'organizzatore dell'evento deve confrontarsi anche con la famosa Circolare Gabrielli (aggiornata nel 2018 dalle Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità), in materia di *Safety e Security*: per cui, sarà necessario presentare al SUAP anche il piano di emergenza della manifestazione nel quale dovranno essere indicati, in particolare:

- la tipologia dell'evento;
- le caratteristiche della location;
- la capienza massima del luogo ove si terrà la manifestazione e il numero di partecipanti previsto;
- l'individuazione delle vie di fuga, a norma del decreto Ministero dell'Interno 19 agosto 1996, che dovranno essere chiaramente segnalate con appositi cartelli;
- le dotazioni di personale e di attrezzature e mezzi per il rischio incendio e per l'assistenza sanitaria;
- le modalità di sbarramento degli accessi e delle uscite.

Al fine di determinare una valutazione reale, viene in ausilio il c.d. algoritmo di Maurer, ormai tutti i Comuni sono dotati di questa modulistica che verrà consegnata all'organizzatore dell'evento per la sua compilazione e restituzione al SUAP. L'algoritmo di Maurer nasce come metodo sviluppato per la valutazione dei rischi in grandi eventi: detto algoritmo è in grado di determinare, anche se in maniera empirica, il potenziale pericolo di un evento (tenendo conto di diversi criteri che possono influenzare l'inclinazione al rischio) e l'eventuale dimensione del dispositivo di soccorso necessario.

Da un punto di vista burocratico, è necessario confrontarsi con il Comune competente relativamente al disposto dell'articolo 22, comma 3 *bis*, d.l. n. 50 del 2017. Tale norma ha introdotto l'obbligo per i privati organizzatori o promotori di un evento pubblico, per le attività di sicurezza e fluidità della circolazione stradale necessarie allo svolgimento di iniziative e attività di carattere privato, di farsi carico interamente delle spese del personale della Polizia Locale. Discende da tale obbligo a carico dei soggetti privati, l'impossibilità per il Comune di consentire lo svolgimento di eventi che comportino servizi di sicurezza e polizia stradale necessari a garantire lo svolgimento degli stessi eventi privati senza aver preventivamente disposto il versamento del corrispettivo da parte del promotore

o organizzatore: a tal proposito molti Comuni hanno già provveduto a disciplinare tale materia con appositi regolamenti.

Per l'organizzazione di un evento pubblico è necessario, inoltre, tenere in considerazione la normativa sull'impatto acustico, di cui alla l. n. 447 del 1995, d.P.R. n. 227 del 2011 e d.P.R. n. 59 del 2013 che sarà oggetto di approfondimento nel prossimo capitolo al quale si rinvia.

In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, bisogna distinguere il caso in cui non si superino le soglie della zonizzazione acustica comunale dal caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione. Nella prima situazione è sufficiente una mera comunicazione ai fini dell'impatto acustico, da presentare al SUAP; nel caso di superamento dei limiti, sarà necessario ottenere apposita autorizzazione e, a tal fine, l'organizzazione dovrà presentare al SUAP apposita valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore.

## CAPITOLO X

### L'ATTIVITÀ DI TIRO A VOLO E LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLE ARMI E DELLE CARTUCCE

*Ivan Russo*

#### 1. L'arte del tiro: aspetti descrittivi e organizzativi.

Il profano che tentasse di individuare la differenza tra il tiro a volo e il tiro a segno direbbe subito, e con simpatica spontaneità, che il primo si esegue su bersagli mobili, mentre il secondo vuole la sagoma ferma. Orbene, se la suddistinzione è fondamentalmente corretta per la maggior parte delle rispettive specialità delle due discipline, un maggior approfondimento della materia evidenzia che non sempre è così. Difatti, non tutte le specialità di tiro a volo si compiono su bersagli che perdono la solidarietà con il terreno (piattelli, eliche), essendo prevista la specialità del 'tiro rapido a volo' (che chiameremo tiro dinamico a volo) in cui bisogna colpire una *silhouette* mobile ma solidale con il terreno; e, per converso, esistono il bersaglio mobile e il tiro dinamico, che, pur rientrando nella disciplina del tiro a segno, presuppongono, sempre (bersaglio mobile) o talvolta (tiro dinamico), la mobilità della sagoma.

Nemmeno si può dire che sia l'anima del fucile (ossia l'interno della canna) a far sempre la differenza tra le due specialità (liscia nel tiro a volo, rigata nel tiro a segno), poiché, con l'introduzione della nuova disciplina del tiro dinamico (di cui si dirà), è dato riscontrare che talune specialità di tiro con il fucile a anima liscia non fanno parte del tiro a volo. E persino la cartuccia usata può essere simile, dato che il tiro dinamico si esegue, talvolta, con cartucce caricate a pallini.

Venendo al tiro a volo, osserviamo che, generalmente, i tiratori si costituiscono in associazioni non riconosciute, alle quali fanno riferimento gli artt. da 36 a 42 c.c. Esse si affiliavano, con scarse eccezioni, alla Fitav (Federazione italiana tiro a volo). Quest'ultima, persona giuridica di diritto privato (art. 15, comma 2, d.lg. del 23 luglio 1999, n. 242), fa parte del Coni, alla cui vigilanza è sottoposta; l'organo di governo è il Consiglio federale. Attentissima alle problematiche ambientali, essa si avvale dell'ausilio di un collegio tecnico-giuridico; ne fanno parte esperti di varie materie: balistica, acustica, chimica, diritto.

Massima importanza è attribuita agli accorgimenti diretti all'incolumità dei tiratori, degli spettatori e delle cose. Severissime sono le norme che l'affiliato deve rispettare, pena l'esclusione dalla gara o, nei casi più gravi, la sospensione dall'attività o l'espulsione. E l'estrema prudenza, i severi e effettivi controlli,

nonché lo zelo con il quale le norme vengono osservate, hanno fatto dell'attività del tiro a volo, a dispetto di ciò che si potrebbe credere e dell'intrinseca pericolosità degli attrezzi usati, la disciplina più sicura che il Coni possa vantare: persino più dell'atletica o del *basket*.

## **2. Le questioni di carattere edilizio e urbanistico. Le licenze di pubblica sicurezza: aspetti di carattere generale.**

Per aprire un campo di tiro a volo occorrono determinate licenze.

Riteniamo indispensabile un accenno, quantunque fugace, alla problematica, considerato anche che non sono poche le incertezze e le confusioni create dalla complessa normativa, con risvolti certamente negativi per coloro che sono preposti all'organizzazione dell'attività e alla gestione dei campi. Preliminare e d'obbligo è la distinzione tra le licenze di natura strettamente edilizia e quelle che attengono agli aspetti di pubblica sicurezza.

Ovviamente, i vari argomenti sono estranei ai temi delle nostre righe, le quali si limiteranno a un accenno.

Sotto il profilo edilizio, fondamentali sono la l. n. 1056 del 1971, la l. n. 47 del 1985, la l. n. 493 del 1993 e la n. 662 del 1996: come è noto, la normativa è stata disciplinata più organicamente nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Problemi più complessi pone lo studio delle licenze di P.S. che occorrono per aprire un campo di tiro a volo, tanto che, talvolta, si è fatta addirittura confusione tra i campi di tiro a volo e i poligoni di tiro a segno<sup>296</sup>. Peraltro, le recenti innovazioni avvenute per opera del d.lg. n. 204 del 2010 (che ha inserito tre commi in calce al previgente art. 57 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) hanno parzialmente unificato le rispettive discipline, imponendo, per l'apertura di campi di tiro o poligoni privati, l'obbligo della licenza: ciò vale anche per i campi di tiro a volo.

Non si verte nell'ipotesi in questione, qualora non si tratti di campi con destinazione stabile (sebbene relativamente) all'attività sportiva, ma di semplice

---

<sup>296</sup> Si è, infatti, asserito che «Sono campi di tiro di cui all'art. 61 r.d. 21.11.32 anche quelli di tiro a volo, e non solo quelli ove si usino armi da guerra», Tar Lazio, sez. Latina, 28 ottobre 90, n. 727 in *dejure.it*, Riccardi contro Comune di Fondi. Tra l'altro, non comprendiamo il singolare e inconcludente richiamo all'uso delle armi da guerra, posto che, anche nei poligoni per tiro a segno, i privati non possono usare armi da guerra.

diletto che si svolge in fondi destinati alla bisogna in modo del tutto empirico e transeunte: le rispettive valutazioni sono di pertinenza del giudice di merito.

In merito alla licenza *de qua*, occorre premettere e precisare che, allo stato, ancora non è stato emanato il provvedimento ministeriale destinato a integrare l'art. 57 TULPS, sicché, fino a quando tale provvedimento non avrà «visto la luce», la licenza *ex art. 57* non andrà richiesta (e men che meno concessa). La validità della nostra opinione<sup>297</sup>, che taluni uffici di P.S. tendono talvolta a porre in dubbio, è asseverata da molti atti e provvedimenti<sup>298</sup>.

Qui vi è solo da precisare che la trasgressione sarà punita, a nostro avviso, dall'art. 17 TULPS: infatti, si risolve in violazione di una disposizione del TULPS. In ogni caso, è pacifico che possono configurarsi infrazioni concorrenti: per esempio, la contravvenzione di cui all'art. 703 c.p. (qualora gli spari avvengano, oltre che in campo non autorizzato, nei luoghi puntualmente descritti dalla norma del Codice), il porto illegale o abusivo di armi.

Quanto all'omesso preavviso, esso è sanzionato direttamente dal comma 3 dell'art. 18 TULPS.

Va altresì affrontato il problema che attiene all'ingresso dei non soci nei campi da tiro a volo. Sappiamo che, salvo casi determinati (gare, ecc.), l'accesso ai campi gestiti da società affiliate è permesso solo ai soggetti tesserati.

Il divieto, però, deve essere valutato *cum grano salis*. Difatti, l'ingresso dell'estraneo costituisce l'approccio tipico e propedeutico di questo alla frequentazione stessa dello sport; del resto, se il divieto fosse assoluto, nessuno si tessererebbe presso una società che non gli consentisse di conoscere bene i luoghi dove si pratica il tiro, le persone che li frequentano, ecc.; in altre parole, l'accesso ai luoghi precede, anche in senso cronologico, la decisione di tesserarsi presso una determinata società.

Solo se la presenza del non tesserato è abituale, ecco che si concreteerà la violazione al comma 2 dell'art. 17 TULPS, per inosservanza dell'art. 9 dello stesso TULPS (ma sempre se nella licenza sarà stata apposta la prescrizione di non permettere l'accesso a chi non sia socio).

---

<sup>297</sup> Volendo, I. RUSSO, *Armi, esplodenti, munizioni, caccia e tiro*, Milano, 2019, p. 275 ss.

<sup>298</sup> Cass., 4 marzo 2014, n. 37608, in *dejure.it*; Circolare del Ministero dell'Interno, n. 557/PAS/1 0900(27)9, del 24.11.2011; Audizione dell'Anpam, 18 luglio 2018, al Senato della Repubblica, I Commissione Affari Costituzionali (Parere su schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/853).

### 2.1. *Segue. L'allestimento estemporaneo dei campi di tiro a volo.*

Va ora affrontato il caso in cui si decida, in occasione di festività, sagre o celebrazioni, di allestire, in un luogo pubblico (quindi, diverso dal campo di tiro), uno spettacolo consistente in una gara di tiro a volo.

Orbene, il fatto ci pare conforme a legge, purché i responsabili (in genere, il comitato per la festa, in persona del presidente) assolvano determinati oneri.

La manifestazione pare costituire quella «riunione pubblica» di cui parlano gli artt. 18 TULPS e 4, comma 4, l. n. 110 del 1975; difatti, lo spettatore è emotivamente coinvolto nella gara, manifestando la propria preferenza per l'uno o per l'altro tiratore (presumibilmente, con qualche eccesso di tipo campanilistico)<sup>299</sup>. Pertanto, è indispensabile operare una scissione, d'ordine materiale e concettuale<sup>300</sup> al tempo stesso, tra il luogo ove si trovano i tiratori e quello dove insistono gli spettatori, non diversamente da quanto avviene nel campo di tiro.

Le licenze occorrenti sono due. La prima è, naturalmente, quella di cui all'art. 68 TULPS, giacché lo spettacolo si tiene in luogo pubblico (al contempo, è anche esposto al pubblico); essa va rilasciata, come già sappiamo, dal Sindaco<sup>301</sup>.

La seconda è quella cui abbiamo accennato in precedenza, ossia l'autorizzazione che l'Autorità locale di P.S. rilascia ai sensi del comma 1 dell'art. 57 TULPS, così permettendo che, nei pressi di un luogo affollato, si possa, eccezionalmente, sparare con armi da fuoco; questa licenza, dunque, è rilasciata dal Questore, ovvero dal dirigente del Commissariato (nei Comuni dove non v'è la questura); mancando i predetti uffici, la competenza è del Sindaco, come Autorità locale di P.S. (art. 1, comma 4, TULPS). Ovviamente, la gara deve svolgersi in luogo sufficientemente lontano dalla folla, e vi deve intervenire la forza pubblica (commi 3 e 4 dell'art. 110 del Reg. del TULPS).

Non crediamo, invece, che la licenza di cui al comma 1 dell'art. 57 sia quella che *sarà* necessaria per l'apertura di campi o poligoni di tiro (comma 3): quest'ultima presuppone una condizione di stabilità (quand'anche relativa) dei predetti siti.

---

<sup>299</sup> Situazione, questa, che espone il gestore del campo all'obbligo di munirsi della licenza di cui all'art. 68 TULPS, nonché di dare il preavviso di cui all'art. 18, comma 1.

<sup>300</sup> Ché, persistendo la commistione, bisognerebbe concludere che sia assolutamente proibito persino lo stesso porto dei fucili, stante il divieto espresso dal comma 4 dell'art. 4 l. n. 110 del 1975.

<sup>301</sup> Abbiamo fatto riferimento alla sola licenza di cui all'art. 68 TULPS, e non anche a quella di cui all'art. 80 dello stesso, perché, talvolta, l'Autorità rilascia una sola licenza, che accorpa quella di cui al citato art. 80; quest'ultima, infatti, presuppone l'ispezione dei luoghi da parte dell'apposita Commissione tecnica, tutte le volte che s'intenda consentire «l'apertura [...] di un luogo di pubblico spettacolo».

Una volta che sia stata avanzata direttamente la domanda per le rispettive licenze, esula l'obbligo di inviare il preavviso di cui all'art. 123 Reg., dato che la norma è finalizzata proprio a porre in condizione l'Autorità di verificare se la manifestazione costituisca pubblico spettacolo o trattenimento; unitamente con la domanda per ottenere la licenza, era bene, piuttosto, che il richiedente trasmettesse anche il regolamento della gara (art. 121 Reg., ora abrogato): informativa che poneva l'Autorità in condizione di provvedere, con precisione e puntualità, in merito a eventuali prescrizioni da apporre.

Oltre alla richiesta delle licenze, ulteriore onere<sup>302</sup> sarà di domandare, all'Ente territoriale proprietario, la concessione di suolo pubblico per uso eccezionale.

Passando all'ultimo risvolto della questione, osserviamo che i tiratori potranno giovare, per il porto e l'uso dei fucili, degli stessi permessi di porto d'armi occorrenti per svolgere l'attività nei campi predisposti per il tiro<sup>303</sup>.

## 2.2. *Segue. La facoltà di associarsi senza federarsi.*

Tutto quanto osservato in questo paragrafo ci consente di concludere con una constatazione, certamente ovvia, ma che è bene riproporre.

Assodato che il diritto di associarsi è costituzionalmente garantito (art. 18 cost.), purché l'associazione non sia segreta e purché lo scopo e l'oggetto non siano illeciti o contrari a norme imperative, l'apertura di un campo di tiro a volo ben può essere operata da soggetti che non siano affiliati alla Fitav. Anche nei loro confronti saranno direttamente applicabili gli artt. da 36 a 42 del c.c.

Chi, invece, preferisce aderire alla Federazione ha pure l'onere di conformarsi agli standard fissati dal Collegio tecnico giuridico: si va dagli accorgimenti idonei a limitare l'impatto acustico a quelli destinati a salvaguardare l'ambiente, ferma la massima attenzione all'incolumità e alla sicurezza delle persone.

---

<sup>302</sup> Il diniego eventualmente opposto, come anche il rilascio della concessione in favore di altro soggetto, legittima il richiedente alle rispettive impugnative dinanzi al giudice amministrativo: Cons. St., 2 dicembre 1980, Ghirardini, in *Massimario completo della giur. del Cons. di Stato dell'anno 1980*, diretta da I. SCOTTO, Roma, 1981, p. 540.

<sup>303</sup> E invero, in virtù delle ottenute licenze, il campo improvvisato va considerato come *campo di tiro* (luogo nel quale il titolare di permesso di caccia, ovvero di porto di fucile per tiro a volo o per difesa personale, legittimamente usa il fucile).



### 3. Le vicende attinenti alle armi e alle cartucce.

Quantunque le informazioni correlative al tiro a volo siano piú numerose, quanto qui osserviamo può essere esteso, mutato quel poco che vi è da mutare, anche alle altre discipline che hanno a oggetto il tiro.

a) I permessi di porto d'armi.

Tre sono i titoli che abilitano al porto (e all'uso *in loco*) del fucile da tiro a volo: il permesso di porto di fucile per difesa personale, la licenza di caccia e lo specifico permesso di porto di fucile per l'attività di tiro a volo. Esistono, inoltre, altri due titoli che legittimano il solo trasporto dell'arma: essi solo la c.d. *Carta Verde* (ma riguarda il Tsn) e la speciale autorizzazione di cui all'art. 3 della l. 25 marzo 1986, n. 85: questa licenza, però, richiede l'indefettibile e concomitante condizione che l'arma (anche fucile) sia classificata sportiva; in mancanza, si configura il trasporto abusivo (con pericolo che taluno configuri il porto illegale).

Tornando al permesso di porto di fucile per tiro a volo, rileviamo che esso, introdotto dall'articolo unico della l. 18 giugno 1969, n. 323, e ritornato in vita dopo che una riforma legislativa l'aveva sostituito con la licenza di porto di arma sportiva, presuppone che il richiedente non sia titolare di uno degli altri due permessi di porto; peraltro, la nota Circolare ministeriale del 20 maggio 2016 introduce la possibilità che la licenza di caccia possa coesistere con il permesso di porto di fucile per tiro a volo.

Sussistendo i requisiti di legge, lo speciale permesso è rilasciato senza l'onere di versare la tassa sulle concessioni amministrative (fermo l'obbligo dell'assicurazione per r.c.). Si ricordi che il d.lg. 10 agosto 2018 ha ridotto a cinque anni la validità del permesso.

Va richiamata la circolare del 17 febbraio 1998, la quale legittima il titolare del permesso di tiro a volo o di caccia a trasportare (per l'incombenza strettamente necessaria, per effettivo cambio di luogo di detenzione, per effettivo trasporto in armeria) anche armi che siano deputate ad altre discipline di tiro (per esempio, pistole sportive).

Un punto essenziale da tener presente è che, contrariamente a quanto da anni sostenuto da qualche astrusa opinione, il permesso di caccia non ha validità, se non onorato dal pagamento della tassa di concessione governativa; infatti, la già citata circolare ministeriale del 2016 ha riaffermato detto principio, che si ricavava già dall'assetto normativo esistente, se interpretato con equilibrio e saggezza, e non in modo disinvolto e 'sbarazzino'. Nell'assenza del pagamento di detta tassa, possono configurarsi varie e variegate infrazioni, anche di carattere penale (per esempio, con riguardo all'acquisto di armi o cartucce, ecc.).

Il porto dell'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico, se eseguito senza licenza, integra il delitto punito dagli artt. 4 e 7 l. n. 895 del 1967, che legittima l'arresto in flagranza (e lo impone se le armi sono piú di una); se il fatto avviene in luogo privato, si configura la contravvenzione di cui all'art. 699 c.p.; ciò vale anche se l'accadimento, in luogo pubblico o privato che sia, si concreta per semplice colpa (errore, dimenticanza).

b) Detenzione e obbligo di denuncia o licenza.

La prima considerazione, di carattere generale, è che, non essendo la Fitav ente di natura pubblica (come, invece, lo è il Tsn), le armi sono detenute in proprio dalle singole persone, e non dalla società.

Quanto proposto vale altresí per le cartucce e la polvere da sparo.

Iniziamo con il riferimento alle armi. Circa il numero delle stesse detenibili (conteggiando anche quelle che sono, pur se in altra provincia, a disposizione dell'agente), occorre tenere a mente le cifre seguenti (art. 10, comma 6, l. n. 110 del 1975): è possibile possedere 3 armi comuni da sparo (che siano pistole o fucili, da fuoco o non da fuoco); se si tratta di strumenti dalla modesta capacità offensiva, il numero è illimitato. Inoltre, possono esser detenute 12 armi classificate sportive (fucili o pistole, siano o no da fuoco); il numero dei fucili da caccia è illimitato (peraltro, il concetto va inteso e interpretato con equilibrio); le armi antiche (corte o lunghe) detenibili sono 8.

Se il predetto limite numerico è superato, occorre munirsi di licenza di collezione. Il compito è un pò gravoso, e piú impegnativa diventa la custodia; inoltre, se è ben vero che la recente riforma ammette anche la prova dell'arma in collezione (ma tra una prova e l'altra devono intercorrere almeno 6 mesi), è altrettanto assodato che il beneficio va onorato con il massimo scrupolo e la massima attenzione, rispettando pedissequamente la lettera della legge, e evitando anche il minimo abuso.

La denuncia di detenzione va presentata al competente ufficio di P.S. (anche per mezzo pec), al massimo entro 72 ore dall'acquisto (art. 38 TULPS). La detenzione illegale costituisce delitto (che può anche comportare l'arresto immediato: e lo comporta di necessità, se si tratta di piú armi); se il fatto è meramente colposo (dimenticanza, errore), anziché doloso, si configura tuttavia la contravvenzione punita dall'art. 697 c.p.; il medesimo articolo punisce la detenzione abusiva di armi antiche (per dolo o colpa che sia).

Se vi è trasferimento di domicilio, la denuncia va ripetuta subito, pur se il nuovo luogo di detenzione è nello stesso comune, e persino nella medesima strada. Parimenti, va denunciata ogni cessione dell'arma (a prescindere dal concorrente obbligo che grava su chi la riceve).

Va da sé che dovranno osservarsi tutte le norme concernenti la custodia. È vero che non esiste, almeno allo stato (ma, anche in materia, si attendono novità), obbligo di casseforti (e mobili simili), ma è altrettanto vero che l'attenzione nella custodia deve essere grande e pregnante.

Pur conoscendo una recente sentenza di un giudice di merito, che ha escluso il delitto di alterazione del fucile a cui sia stata segata la canna (dato che rimaneva tuttavia arma lunga), sconsigliamo vivamente tali operazioni, anche perché la Corte di Cassazione potrebbe essere di parere opposto.

Per il trasporto del fucile al campo (e successivo ritorno), si osserveranno determinate precauzioni (il fucile sarà scarico e posto nella custodia), non tanto perché il trasporto si differenzi dal porto per la condizione in cui viaggia l'arma, ma piuttosto affinché eventuali controlli da parte delle Forze dell'Ordine si risolvano più speditamente e senza problemi di sorta.

Passando alle cartucce, premettiamo che le correlate tematiche sono ontologicamente complesse. Snellendo la trattazione, è d'uopo ricordare anzitutto che il titolare non potrà comunque detenere, senza licenza, un numero di cartucce da caccia (e tali sono considerate quelle a pallini) superiore a 1.500 unità (artt. 47 TULPS e 97 Reg.); la trasgressione è punita dall'art. 678 c.p.; tali limiti riguardano pure il trasporto. Sul punto, occorre tener presente che la più lata estensione temporale per denunciare le cartucce acquistate (72 ore) non va confusa con l'obbligo di continenza entro i limiti suddetti: sicché il numero delle cartucce acquistate, sommato a quello delle munizioni già detenute, non dovrà mai superare le cifre innanzi indicate, essendo irrilevante che dette cariche verranno eventualmente consumate nella stessa giornata.

Anche per le cartucce, come per le armi, le rispettive quantità vanno giudicate anche con riguardo a quelle possedute nella circoscrizione di altri uffici di P.S.

È possibile ottenere licenza di deposito e trasporto di un numero superiore di cartucce (la competenza è del Prefetto). Ma anche qui, come per le armi, sorgeranno maggiori difficoltà circa la custodia.

Passando alla denuncia delle cartucce (istituto che va distinto dalla licenza), premettiamo che esiste un obbligo generale di segnalarne, entro 72 ore, l'avvenuta detenzione (per acquisto, comodato, ecc.). Nondimeno, sta un'eccezione, ed è quella disegnata dall'art. 26 l. n. 110 del 1975, il quale esenta da tal obbligo il detentore di non più di 1.000 cariche a pallini per fucili da caccia: tra queste sono da considerare anche quelle a pallettoni. Peraltro, contrariamente a quanto si legge (e specie si leggeva) in talune distoniche righe (su siti o altro), l'esenzione si basa sul presupposto che sia detenuto fucile da caccia (regolarmente denunciato) dello stesso

calibro delle cartucce. In mancanza, si concreta la contravvenzione di detenzione abusiva (art. 697 c.p.).

Ogni incremento delle cartucce va segnalato, mentre la diminuzione non assoggetta alla segnalazione; nondimeno, se il decremento avviene per cessione, lo scrupolo porta al dovere di denuncia, atteso che l'eventuale segnalazione fatta dall'acquirente (per esempio, perché ha superato il numero di quelle detenibili senza denuncia) deve trovare riscontro nella segnalazione che incombe al cedente (art. 58 Reg. del TULPS).

Quanto alla custodia, se è ben vero che l'art. 20 l. n. 110 del 1975 non si applica alle cartucce, opera tuttavia l'art. 20 *bis* della stessa legge, il quale impone di adottare tutte le cautele necessarie per evitare che persone minorenni o inesperte delle armi giungano a impossessarsene: sicché, l'obbligo stringente di custodia, mandato via dalla porta, rientra (pur se parzialmente) dalla finestra.

Concludendo con la polvere da sparo, il limite detenibile senza licenza è di 5 Kg; per contro, è sempre obbligatoria la denuncia di detenzione; e anche in merito invitiamo a diffidare di cervellotiche rassicurazioni secondo cui il possessore sarebbe esentato, ogni qualvolta la polvere detenuta permette di ricaricare non più di 1.000 cartucce (c.d. principio di conversione). Si tratta di sciocchezza immane, smentita dalla Corte di Cassazione, sicché anche il possesso di pochi grammi di polvere da sparo va segnalato, pena la contravvenzione prevista dall'art. 679 c.p. (che può concorrere con quella di cui all'art. 678 c.p.).

### 3.1. *Segue. La cessione del fucile e delle cartucce in loco.*

Premessa di carattere generale è che le armi e le cartucce (anche se a pallini) possono essere cedute solamente a chi è titolare di valida licenza di porto d'armi (ferme le licenze di commercio). Nell'assenza, si configurano, secondo gli accadimenti, determinati reati a carico di entrambi i protagonisti; *in primis*, la contravvenzione punita dall'art. 35 TULPS (per le armi: indipendentemente dall'eventuale concorso nel porto abusivo o illegale) e quella sanzionata dall'art. 55 TULPS (per le cartucce).

Dirigiamoci ora verso le correlative suddivisioni.

a) Non sono rari i casi in cui un tiratore presti il proprio fucile all'amico: occorre però precisare che le vicende giuridiche mutano secondo che tal dazione avvenga nel campo, per un uso transeunte, oppure che il favorito intenda servirsi dell'arma per qualche giorno. In entrambe le circostanze, siamo al cospetto del comodato (ossia della cessione per uso momentaneo dell'arma, con obbligo di restituzione): tal negozio, purché non rivesta il carattere dell'abitudine, è ammesso (come la

locazione) dall'art. 22 l. n. 110 del 1975, a condizione che l'arma sia da caccia o sportiva. Peraltro, vi è da dire (ma non possiamo intrattenerci sul punto) che, nei poligoni privati di tiro a segno, possono sorgere incertezze circa il comodato, pur transeunte, di pistola che non sia arma sportiva, o circa la carabina che sia arma comune (per esempio, calibro 22 non classificata sportiva).

Tornando al 'prestito' legittimo, osserviamo che, se il fatto avviene nel campo, tal comodato (assolutamente precario) non richiede la compilazione di alcuna scrittura privata, né denuncia di detenzione da parte di chi riceve l'arma (comodatario).

Se, per contro, il negozio ha a oggetto un fucile che sarà usato per qualche giorno dal comodatario, occorre, da un lato, una scrittura privata, e, dall'altro, che esso e il comodante (chi cede l'arma) denunciino all'Autorità tale negozio (ciascuno per proprio conto), e ridenuncino il ripristino del pregresso stato di detenzione, una volta che l'arma sarà stata restituita. Ci rendiamo conto che la nostra preoccupazione appare esagerata; e però abbiamo il dovere di avvertire che la Corte di Cassazione è molto rigoristica sul punto; anzi (pur se con pronuncia che sembra erronea), ha addirittura affermato che, salvo il caso di acquisto vero e proprio, il mutamento delle condizioni di detenzione (in quel caso, si trattava il trasferimento delle armi a nuovo domicilio) va denunciato immediatamente, e non entro le canoniche 72 ore (insomma, vi è pericolo che qualche giudice estenda tal principio anche al comodato).

b) Occupiamoci ora delle particolari implicazioni che possono derivare dal fatto che un socio (in genere, il presidente o il gestore del campo) fornisca direttamente le cartucce ai tiratori.

Ovviamente, se l'agente è munito di licenza di commercio di materiale esplosivo, il fatto è assolutamente lecito.

Complicazioni possono sorgere, invece, se difetta la prefata licenza.

L'eventuale osservanza delle norme correlative alla licenza e alla denuncia non abilita certo il gestore del campo all'abituale vendita delle munizioni al socio; e ciò vale pure se nessun lucro ricavi l'agente; difatti, anche se la cessione avvenisse senza ricavo alcuno (donazione), la condotta andrebbe tuttavia valutata come commercio di materiale esplosivo senza licenza (e perciò punita dall'art. 678 c.p.). Anzi, la Corte di Cassazione ha affermato<sup>304</sup> che ricorre il commercio

---

<sup>304</sup> Cass., 25 febbraio 1998, in *Cass. pen.*, 1999, p. 1913; la massima si riferisce agli artifici pirotecnici, ma il postulato è, ovviamente, trasferibile a ogni tipo di materiale esplosivo.

abusivo anche nel caso in cui il materiale detenuto dall'esecutore (abituale) non superi i limiti di cui all'art. 97 regolamento del TULPS.

Possono darsi casi in cui il titolare sia munito di licenza di deposito di cartucce: licenza che, come abbiamo visto, eleva il numero delle cartucce detenibili. Orbene, tale condizione non abilita per niente il favorito alla cessione delle cartucce, bensì incardina semplice agevolazione circa la quantità delle cariche detenibili.

In definitiva, la cessione, la vendita, la donazione e il comodato saranno leciti, solo al cospetto di fatti sporadici.

#### **4. L'uso delle armi da parte dei minorenni e delle persone disabili o prive di permesso di porto d'armi.**

Premettiamo che le questioni che stiamo per affrontare, benché esposte con riferimento al tiro a volo, hanno più ampia portata, e si riferiscono non solo alla specialità di cui ci stiamo occupando, bensì anche alle altre (salve specifiche eccezioni). Anzi, molti dei principi che saranno indicati in questa sede sono riferibili a tutte le generiche ipotesi di uso di armi da parte di persone che non siano munite di valido titolo.

##### **1. Il maggiorenne sfornito di licenza di porto.**

Iniziamo dall'ipotesi, tipica, di uso dell'arma da parte di persona maggiorenne sfornita di licenza di porto d'armi; è quanto avviene ogni giorno sui campi di tiro (specie nei poligoni di tiro a segno), dove la matricola cerca di fare esperienza per poi raggiungere quella dimestichezza sufficiente a consentirle di ottenere l'attestato (di competenza del Tsn) di abilità nel maneggio delle armi (propedeutico per l'ottenimento del permesso di porto d'armi).

I concetti non mutano ove si tratti di persona disabile, cui sia stata negata la certificazione medica di idoneità. E invero, il tiro in genere è disciplina sportiva che, forse come poche altre, consente alla persona disabile (la quale può, oltre che possedere un grado di maturità superiore a quello di cui beneficia chi ha vinto una medaglia, essere esperta nel maneggio delle armi) di misurarsi alla pari con i normodotati.

Sorge, a questo punto, la necessità di inquadrare, dal punto di vista dogmatico e scientifico, entro una determinata fattispecie giuridica il rapporto intercorrente tra colui che (privo di licenza di porto) usa l'arma e chi (munito di detta licenza) gli sta accanto, rendendo così il fatto assolutamente lecito.

a) Se si tratta di episodio, bisogna preliminarmente accertare se la persona sfornita di valido titolo sia esperta nel maneggio oppure no.

Nel primo caso, a prescindere dalla qualifica o qualità del sovrintendente, ci pare che si sia al cospetto della figura della commissione, intesa come preposizione<sup>305</sup>; essa consiste nell'incarico che il preponente Tizio (privato di permesso di porto d'armi) dà al preposto Caio (persona munita di licenza) di sovrintendere all'uso dell'arma da parte di esso preponente ('portando', sotto il profilo giuridico, il fucile).

Nel secondo caso, al rapporto (ben che occasionale e a carattere gratuito) disciplinato dall'art. 2048, comma 2, c.c. (rapporto di apprendistato), si può aggiungere quello di preposizione; e ciò avviene quando l'allievo consegna il proprio fucile al maestro perché lo trasporti fino al campo e lo 'porti' (come nel caso del possessore di un'auto, privo di patente di guida, che chieda all'amico di erudirlo in una manovra). Invero, il fatto che l'allievo istituisca il proprio maestro a preposto non snatura i termini della questione: si tratta sempre della stessa specie di rapporto, con in più l'affidamento momentaneo dell'arma all'istruttore improvvisato, titolare di valida licenza, il quale prima trasporterà l'arma da casa del committente al luogo di esercitazione, indi la porterà per il tempo in cui essa viene usata, e infine ritrasporterà il fucile fino a casa del committente.

Ci parrebbe improprio, nel caso appena visto (che non è raro riscontrare nella realtà), il richiamo alla figura del comodato<sup>306</sup>. Anzitutto, il comodato presuppone

---

<sup>305</sup> Per evitare malintesi e confusioni, premettiamo che la preposizione di cui stiamo parlando sfugge al dettato dell'art. 2049 c.c., che si occupa della responsabilità del preponente per il fatto commesso dal preposto. Difatti, si è affermato (*ex multis*, Cass., 5 gennaio 1985, n. 20 e 6 gennaio 1983, n. 75, entrambe in *Giur. it.*, 1983, I, 1, p. 1481) che, affinché sia ravvisata tale responsabilità, occorre un vincolo di subordinazione, ancorché non permanente o continuato, tra committente e commesso. Si confronti anche F. MAZZIOTTI, *Manuale di diritto del lavoro*, Napoli, 1984, p. 73 e ss.; M. MISCIONE, in *Tratt. dir. Privato Rescigno*, Torino, 1986, vol. 12, p. 391 e ss. Ovviamente, il fatto che esuli l'art. 2049 c.c. non significa che esuli, nella fattispecie, anche la figura della preposizione, la quale ci pare l'unica afferente al caso che stiamo esaminando. Si tratterà, perciò, di preposizione occasionale, senza vincolo alcuno di subordinazione.

<sup>306</sup> Cass., 29 aprile 1967, n. 802, *Mass. Giust. civ.*, 1967, p. 409. Queste precisazioni sono essenziali anche per distinguere la figura del comodato da quella della detenzione precaria, per ben circoscrivere l'ambito di estensione dell'art. 22 l. n. 110 del 1975, che vieta il comodato di armi da sparo. È ovvio che il divieto non si riferisce alla detenzione assolutamente precaria dell'arma. Superfluo precisare, poi, che la detenzione precaria e derivata non va confusa con il comodato precario, che, come si sa, è un comodato vero e proprio, che si distingue da quello tipico solo per il fatto che, non essendo stato fissato un termine per la riconsegna della cosa, questa andrà restituita al comodante *ad nutum*, cioè non appena esso la reclami. Elemento qualificante della differenza è la facoltà di agire con l'azione di

un rapporto di una stabilità tra comodatario e cosa data in comodato, tale che esso comodatario abbia titolo e detenzione autonomi rispetto alla cosa comodata, laddove, nel nostro caso, la detenzione in capo al preposto è del tutto precaria, instabile e occasionalmente derivata, non diversa da quella che può vantare una persona ospitata con riferimento a una cosa della persona ospitante. In secondo luogo, è stato esattamente insegnato<sup>307</sup> che il comodato è un contratto reale stipulato precipuamente nell'interesse del comodatario (anche nei casi in cui il comodante tragga un qualche utile), mentre il rapporto di preposizione si caratterizza per il fatto che la cosa detenuta dal committente viene momentaneamente affidata al commesso per l'espletamento dell'incarico nell'interesse e per conto del primo: il che scolpisce, appunto e paradigmaticamente, il nostro caso.

b) Se, invece, non è fatto occasionale, bensì vera e propria esercitazione, che poggia sull'impegno assunto dall'istruttore di erudire il neofito nell'uso delle armi, bisogna, a sua volta, distinguere il caso in cui l'esercitazione avvenga in una struttura all'uopo predisposta, e sotto la direzione di persona che abbia la qualifica di istruttore, dal caso in cui l'esercitazione avvenga in altro luogo e per opera di persona che, quantunque esperta, non possieda tale qualifica.

Nel primo, e anche se l'esercitazione assume il carattere dell'abitudine, il fatto è assolutamente legittimo.

Nel secondo, dubbi potrebbero sorgere se l'attività fosse abituale. Vero è che, nel caso del tiro a volo, non esiste norma simile all'art. 31 l. n. 110 del 1975

---

reintegrazione nel possesso (art. 1168 c.c.) e con quella di cui al comma 2 dell'art. 1585 c.c. (per molestie apportate da terzi al godimento della cosa), riconosciuta al comodatario, ma negata a colui che detiene il bene entro la sfera di vigilanza, pur se non incombente né immediata, del *dominus*. Si vedano Cass., 18 aprile 1969, n. 1250, in *Foro it.*, 1969, I, p. 2609; Cass., 26 luglio 1967, n. 1979, in *Mass. Cass. civ.*, 1967, p. 1040. Per approfondimenti sugli argomenti: T.O. SCOZZAFAVA, *Tratt. dir. privato*, diretto da P. RESCIGNO, cit., vol. 12, p. 613 e ss.; G. GIAMPICCOLO, *Comodato e Mutuo*, in *Tratt. dir. civ.* Gruosso e Passarelli, Milano, 1972, p. 35; E. BRUNORI, *Del Comodato*, in *Commentario del c.c.*, diretto da M. D'AMELIO e E. FINZI, Firenze, 1949, p. 31 e ss.; F. CARRESI, *Il Comodato, il mutuo*, in *Tratt. dir. civ.* Vassalli, Torino, 1950, p. 70 e ss.; Cass., 5 gennaio 1966, n. 104, in *dejure.it*; Cass., 29 ottobre 1963, *in*; G. PESCATORE e C. RUPERTO, *Cod. civ. ann.*, Milano, 1987, *sub* art. 1810 c.c. In merito alla fattispecie della locazione di cosa mobile, cfr. F. TRIFONE, *La locazione*, in *Tratt. di dir. priv.* Rescigno, cit., p. 534 e ss.; l'A. opera anche la retta distinzione tra la locazione di cosa mobile e il noleggio. Vedi anche G. PROVERA, *Locazione*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja -Branca, 1980; A.TABET, *La locazione-conduzione*, in *Tratt. dir. civ. e comm.* Cicu e Messineo, 1972.

<sup>307</sup> Le lucide massime sono di Cass., 15 luglio 1967, nn. 1793, 1796 e 1967, tutte in *Mass. Giust. civ.*, 1967, pp. 944 e 945.



(che impone agli istruttori di tiro a segno di munirsi di licenza: ora di competenza del Sindaco); né la norma può essere applicata per analogia al caso che ci riguarda. Altrettanto vero è che esula il delitto di cui all'art. 348 c.p. (esercizio abusivo di una professione), giacché la qualifica di istruttore federale non può essere ricompresa tra quelle per le quali è prevista una speciale abilitazione dello Stato. Non è parimenti vero, però, che l'attività di istruttore esercitata fuori delle strutture specificamente predisposte per detta pratica, e avulsa dalle finalità che fanno capo a detta struttura, sia assolutamente neutra per le norme di pubblica sicurezza, anche quando rivesta il carattere dell'abitudine e avvenga per mestiere. Ci pare che, in tal caso, potrebbe essere legittimo un eventuale provvedimento ablativo di cui agli artt. 10 e 43 del TULPS (ad esempio, revoca della licenza di porto d'armi, sul presupposto che il titolare ne abusa).

In ogni caso, l'attività (abituale o episodica che sia) non sconfinerà mai nella violazione dell'art. 2 *bis* l. n. 895 del 1967, sia perché qui si tratta di erudizione consentita (poiché ha finalità sportive), sia perché l'addestramento all'uso di esplosivi (le armi non vengono in considerazione, non essendo da guerra) va distinto dall'addestramento all'uso delle cartucce.

Se si versa nell'ipotesi addotta, al rapporto di preposizione, cui si accennava alla precedente lettera *a*, si sostituirà un vero e proprio contratto di prestazione d'opera (ancorché a carattere eventualmente gratuito), ferma restando l'eventuale possibilità che l'istruttore sia momentaneamente preposto al trasporto dell'arma dal domicilio dell'allievo al campo (e viceversa), con possibile affidamento avventizio del fucile all'istruttore da parte dell'allievo.

c) Comunque sia, è indispensabile che l'istruttore (o la persona munita di permesso d'armi) si posizioni letteralmente alle spalle dello sparatore, che diventerà quasi un'appendice del maestro; in altre parole, non è ammesso che il soggetto privo di licenza se ne stia da solo sulla pedana, e men che meno che se ne vada in giro, pur nel solo campo, con il fucile in mano o in dosso.

d) In merito agli aspetti della responsabilità civile per il fatto commesso dall'allievo, è pacifico che l'attività va inquadrata tra quelle pericolose di cui tratta l'art. 2050 c.c., a prescindere dal luogo nel quale l'esercitazione avviene. Pertanto, in caso di sinistri, ferma l'eventuale responsabilità penale dell'istruttore per cooperazione in delitto colposo (art. 113 c.p.), ovvero per concorso di cause indipendenti (artt. 40 e 41 c.p.; art. 12, lett. *a*, ultimo periodo, c.p.p.; art. 9, comma 2, d.lg. n. 274 del 2000), il maestro di tiro può essere chiamato a risarcire il danno, anche in caso di inesistenza di responsabilità penale, ai sensi degli artt.

2048, comma 2, e 2050 c.c., incombendo a suo carico l'onere della prova liberatoria<sup>308</sup>.

Si aggiunge che, ove il fatto avvenisse in un campo di una società di tiro a volo, tale presunzione di responsabilità potrebbe gravare anche a carico del gestore del campo o del presidente della società, qualora fosse accertato un difetto delle opportune misure di sicurezza o dell'osservanza delle norme del regolamento; del resto, tale principio si applica anche a tutti i partecipanti a una battuta di caccia, in caso di inosservanza collettiva delle suddette misure<sup>309</sup>.

## 2. I soggetti minorenni.

Così fissate le premesse in merito all'attività dell'apprendista adulto, sono agevoli le conclusioni in ordine alle ipotesi in cui il tiratore sia minorenne. Non ci rimane che riproporre, per quanto riguarda gli istituti di cui ci stiamo occupando in questo capitolo, quanto detto intorno all'uso dell'arma da parte del maggiorenne privo di licenza e inesperto; difatti, i concetti sono trasferibili alle situazioni nelle quali l'attività sia compiuta dal minorenne; va aggiunta solo l'ovvia considerazione che maggiori dovranno essere l'attenzione e lo zelo da parte dell'istruttore. In altre parole, nel caso di minorenni, il ragazzino (o la ragazzina) dovrà ancor di più essere considerato una mera *longa manus* (insomma, una sorta di terza mano) di chi sta sovrintendendo alla fucilata.

Va da sé che l'eventuale rapporto di preposizione potrà intervenire solo tra l'istruttore e una persona maggiorenne (in genere, genitore del minore) che, detentrica dell'arma, la fornisca al maestro; e ciò perché il minorenne non può detenere l'arma, salvo rarissimi casi in cui egli sia, per essere emancipato, titolare di licenza di porto per difesa personale (per ragioni di lavoro).

## 5. Le recenti evoluzioni in materia: notazioni conclusive.

Le riflessioni che ci hanno qui intrattenuti erano state prospettate (e proprio con riguardo all'uso dei fucili nei campi di tiro a volo) da oltre tre lustri in altri nostri scritti<sup>310</sup>, senza punto ricevere conforto o assenso alcuno da parte del Ministero

---

<sup>308</sup> Altro caso che può citarsi come esempio è della responsabilità dell'istruttore di scuola guida per fatto cagionato dall'apprendista (Cass., 1 giugno 1968, n. 1637, *Mass. Giust. civ.*, 1968, p. 827).

<sup>309</sup> App. Firenze, 20 febbraio e 22 giugno 1951, *Foro it. Rep.*, 1951, nn. 100-103; Cass., 13 aprile 1963, n. 937, in *Giur. agr.* 1964, p. 628, con nota di G. Morsillo.

<sup>310</sup> Ci si permette di rinviare a I. RUSSO, *Armi, esplosivi, munizioni, caccia e tiro*, cit., p. 251 ss.

dell'Interno. Nondimeno, la Fitav ha ammesso all'uso delle armi anche persone che, per qualche problema di natura fisica, non erano abilitate a ottenere il permesso di porto d'armi; anzi, sono stati organizzati campionati e gare in cui i protagonisti hanno dato punti a piú di un normodotato, e hanno donato onore e lustro al tiro a volo, non solo per il modo, il garbo e la saggezza dei comportamenti, ma anche per l'impegno, la grinta sportiva e i risultati ottenuti. Di pari passo, i ragazzini e le ragazzine hanno continuato regolarmente a calpestare i campi Fitav, palesando apprezzabile maturità e gran dedizione, tanto che sono numerosi i campioncini italiani impostisi in competizioni internazionali; per esempio, nel mese di luglio 2011, a Porpetto (UD), la nostra nazionale giovanile, i cui componenti erano quasi tutti minorenni, ha compiuto un'eclatante impresa in una rinomata gara internazionale, vincendo 10 delle 11 medaglie d'oro in palio, sotto gli occhi di numerosi ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Inoltre, vi è da aggiungere che il regolamento Fitav ha addirittura flessò a 13 anni compiuti (e non piú a 14) il limite per l'ammissione<sup>311</sup>. Nondimeno, tal regolamento deve confrontarsi con disposizioni sovranazionali che vietano l'uso di armi da parte di chi non abbia varcato la soglia dei 14 anni; ci risulta altresí che l'emanando provvedimento destinato a regolare i poligoni privati dovrebbe vietare che gli infraquattordicenni possano usare le armi.

Nell'anno 2008, ecco la Circolare ministeriale del 16 aprile, n. 557/PAS.50.105.E/08, confermare, pur rivolgendosi formalmente al tiro a segno, che l'uso delle armi da fuoco da parte dei minorenni non è fatto illecito, a condizione che all'esercitazione sovrintenda il maestro d'armi<sup>312</sup>.

---

<sup>311</sup> In merito, muovendo dalla premessa che, in séguito all'abrogazione dell'art. 702 c.p., non esiste (*sotto il profilo penalistico strettamente collegato all'uso delle armi*, fermi eventuali séguiti di altra natura: per esempio, lesioni colpose conseguenti al rinculo patito dal bimbo) piú alcuna differenza tra il minorenne infradiciottenne e il minorenne infraquattordicenne, evidenziamo che l'art. 20 *bis* l. n. 110 del 1975 non pone il divieto assoluto dell'uso dell'arma da fuoco da parte di chi non abbia compiuto 14 anni: il punto essenziale e dirimente, invece, è costituito dalla condizione che l'istruttore (o la persona munita di licenza) debba posizionarsi alle spalle del minorenne, «trasformandolo» in una sorta di vera propria «sua terza mano», sia in senso giuridico, sia in senso fisico e materiale («incombendo» sull'allievo).

<sup>312</sup> Si riporta la Circolare: «Dipartimento della pubblica sicurezza. L'Unione italiana tiro a segno ha chiesto chiarimenti circa la possibilità per i minorenni di praticare, all'interno dei poligoni del tiro a segno nazionale, discipline sportive accademiche che comportino l'uso di armi da fuoco. La normativa vigente, invero, ove sistematicamente interpretata nel suo complesso, non sembra fraporsi aprioristicamente a tale possibilità [...]. Nel rispetto del diritto al pieno sviluppo della persona umana e della tutela dei giovani, già, peraltro, oggetto di specifica previsione da parte della

Va da sé che talune precisazioni (per esempio, approvazione del tipo delle armi da usare), e specie taluni richiami (per esempio, allo Statuto Uits), non vantano alcun pregio né valore giuridico, atteso che la legittimità dell'uso dell'arma, ove non fosse radicata e insita nello spirito e nella lettera della legge (specie quando l'art. 20 *bis* richiama l'esercizio consentito di attività sportiva), non potrebbe certo fondarsi su circolari ministeriali, ovvero su statuti (della Uits) o regolamenti (non delegati): di vero, è noto e pacifico che tali atti non potrebbero mai scriminare fatti costituenti reati (ove lo fossero), essendo del tutto inconferenti e inani al cospetto della forza vincolante tipica delle leggi.

Le considerazioni appena prospettate bastano a respingere anche talune opinioni espresse in alcuni pareri del Ministero o su qualche sito, secondo cui si potrebbe anche operare una distinzione tra allenamento del minore e sparo eseguito (pur sotto la vigilanza dell'istruttore) da parte del soggetto adulto privo di permesso d'armi: talché il primo sarebbe consentito, in quanto finalizzato alla formazione dell'adolescente, mentre il secondo non sarebbe ammesso (difettando, nei confronti del maggiorenne, lo scopo dell'apprendimento)<sup>313</sup>. Orbene, è di tutta

---

Costituzione della Repubblica italiana, la possibilità di far praticare sport con armi da fuoco ai giovani è stata ora inserita anche nel nuovo testo della Direttiva 477/91/CE che, entro particolari limiti, all'art. 5 stabilisce la possibilità per gli Stati di prevedere una deroga al generale divieto dell'uso delle armi da parte dei minori degli anni 18, proprio per consentire la pratica di attività sportive [...]. Tanto premesso, al fine di dare piena attuazione alle norme sopra richiamate e per garantire la preparazione sportiva dei giovani atleti in vista delle competizioni internazionali, si precisa che un'interpretazione sistematica del citato art. 20 *bis* l. n. 110 del 1975, alla luce delle altre disposizioni richiamate, consente l'uso delle armi da fuoco, da parte dei maggiori degli anni 14, all'interno delle strutture dei poligoni delle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale. In tale situazione, infatti, purché il giovane sia costantemente seguito sulla linea di tiro da un istruttore federale con specifica preparazione finalizzata all'allenamento dei tiratori juniores, si deve ritenere che l'arma non sia a questi «consegnata», ma semplicemente affidata in via temporanea dall'istruttore, che ne rimane responsabile per tutta la durata della sessione di tiro e che, sostanzialmente, ne mantiene il possesso. Tenuto conto, però, di quanto previsto dalla legge 11 marzo 2002, n. 46, con la quale è stato ratificato il Protocollo delle Nazioni Unite del 6 settembre 2000, collegato alla «Convenzione dei diritti del fanciullo» [...], è necessario che i modelli e i calibri delle armi da destinare alla pratica sportiva degli stessi, al pari delle tipologie d'addestramento, così come proposti dall'Unione italiana tiro a segno, siano preventivamente approvati da questo Ministero, il quale sia dalla legge (art. 31 legge n. 110 del 1975) che dallo Statuto dell'U.I.T.S. (art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 31 maggio 2001) è individuato come organo di controllo e di indirizzo per tutte le attività di tiro svolte all'interno delle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale».

<sup>313</sup> Con un provvedimento giuridicamente acefalo (non si comprende ai sensi di quale disposizione), un Prefetto ha addirittura vietato a una persona priva di permesso d'armi di frequentare i campi Fitav e d'imbracciare il fucile (pur sotto la vigilanza dell'istruttore). Qui si è oltre l'emanezione di

evidenza che siffatte teorie lasciano le condizioni atmosferiche (il tempo) esattamente come le trovano: di vero, non si comprende quale pertinenza logica (sotto il profilo penalistico puro e astratto) possa mai vantare il richiamo (senza costruito) alle esigenze di istruire i giovani, quando è di tutta evidenza che finanche il minore può ben scegliere di divertirsi solamente (senza voler apprendere alcunché).

Ancor meno concludenti, poi, sono talune righe tendenti a limitare il beneficio solo in ambito Uits. Si è più volte osservato e affermato che sono la legge e i rispettivi principi logici che la intridono a concludere come il porto dell'arma e lo sparo eseguiti nelle condizioni *de quibus* siano da imputare (direttamente e solamente) all'istruttore<sup>314</sup>, anziché al minore: se così non fosse, nessuna validità vanterebbero frustranei statuti o regolamenti di Enti (pubblici o privati che siano).

---

provvedimenti innominati: qui si è nell'assurdo. Di recente, il Tar, Emilia Romagna, 25 gennaio 2019, n. 87, in *dejure.it*, ha dato conforto alle righe precedenti, le quali erano state già espresse in altra sede v. I. RUSSO, *o.c.*, p. 258, nt. 47; il Giudice amministrativo ha prospettato (per la prima volta, in modo esplicito) come lecita l'evenienza che, nei campi di tiro, l'arma sia affidata persino a chi abbia sofferto la revoca (giudicata legittima) del permesso di porto di fucile per tiro a volo: va da sé che occorre sempre la presenza incumbente di persona munita di licenza. Riportiamo il passo saliente: «l'attività sportiva non viene compromessa dai provvedimenti contestati; il ricorrente ben può continuare a recarsi nei poligoni dove svolge gli allenamenti per la preparazione delle competizioni internazionali da lui sostenute e in quel contesto potrà utilizzare le armi ivi presenti».

<sup>314</sup> L'assunto pare beneficiare di altri suggerimenti; scrive, infatti, Cass., 6 novembre 2014, in *dejure.it* la quale afferma: «per rispondere di illegale porto di arma non è sufficiente avere avuto dell'arma un precario possesso per un ristretto arco temporale, ma occorre una relazione stabile che concretizzi una disponibilità autonoma».

## CAPITOLO XI

### IMPIANTI SPORTIVI: PROFILI GESTIONALI E DI RESPONSABILITÀ. L'IMPATTO AMBIENTALE

*Stefano Rosi*

#### **1. Gli impianti sportivi di tiro a volo per le specialità di Trap e Skeet: aspetti generali.**


Gli impianti sportivi per il tiro a volo constano di pedane di tiro, di macchine per il lancio dei bersagli (piattelli) e di aree nell'intorno adeguatamente attrezzate. Esse devono avere dimensioni e caratteristiche tali da garantire la sicurezza dei tiratori e degli spettatori nei confronti dell'utilizzo delle armi (fucili a anima liscia e munizionamento spezzato, vale a dire pallini e non proietti) e, nel contempo, assicurare la possibilità di una corretta gestione degli impatti ambientali originati dall'attività. In tal senso, come vedremo, è di essenziale importanza la selezione di aree destinate alla realizzazione di nuovi impianti che possedano le giuste caratteristiche per soddisfare i predetti requisiti.

La disciplina sportiva del tiro a volo può essere esercitata attraverso varie specialità di tiro, che comprendono, come analizzato nel primo capitolo, le specialità Olimpiche -*Trap* e *Skeet* - e altre di carattere amatoriale. Queste ultime, ancorché caratterizzate da regole specifiche, possono essere tutte svolte nelle tre tipologie di impianti per le specialità olimpiche, che, quindi, saranno le sole trattate nel presente capitolo.

Un campo di tiro di *Trap* o Fossa Olimpica è costituito da 15 macchine da lancio, collocate in linea retta e orizzontale parallelamente alle pedane di tiro e disposte in cinque gruppi di tre macchine ciascuno. Le macchine sono piazzate all'interno di una fossa protetta da un tetto, la cui parte superiore deve trovarsi alla stessa quota delle pedane di tiro. La distanza che separa le macchine centrali di ogni gruppo può variare da 3 a 6 metri (normalmente 4 metri), mentre la distanza che separa una macchina dall'altra all'interno di ciascun gruppo deve essere di 1 metro. Al 15° metro dietro la macchina centrale di ogni gruppo è situata la rispettiva pedana di tiro (vi sono quindi 5 pedane), avente dimensioni di 1x1 metri e allineata perpendicolarmente alla predetta macchina centrale del gruppo. La posizione della macchina centrale di ciascun gruppo deve essere indicata da una linea colorata o da altro segno non in rilievo posto sul tetto della fossa, in modo da essere nettamente visibile dal tiratore in pedana. Le attività di tiro avvengono in modo che ogni tiratore, una volta eseguito il tiro sul bersaglio lanciato da un dato gruppo

di macchine, si sposti in senso orario da una pedana a quella limitrofa per un nuovo tiro, utilizzando un apposito passaggio situato dietro le pedane per lo spostamento dalla quinta e ultima pedana alla prima (vedi fig. 1).

Fig.1- Campo di Trap - Particolare delle pedane e di un gruppo di macchine di lancio (da Regolamenti Tecnici Fitav)




I bersagli, che dovranno essere lanciati dalle macchine con precisi schemi indicati dai Regolamenti Tecnici della Federazione italiana tiro a volo (Fitav), cui si rimanda, che ne definiscono l'angolo e la traiettoria, dovranno poter ricadere al suolo entro una distanza massima dalle macchine di 75 metri. Ecco quindi che le dimensioni di un impianto di *Trap* costituito da un solo campo di tiro sono di circa 100 metri di lunghezza e di circa 150 metri di larghezza. Queste dimensioni sono però sufficienti a soddisfare i soli requisiti tecnico-agonistici ma non anche quelli sulla sicurezza balistica e ambientale trattati nel paragrafo successivo.

Le pedane di un campo di tiro di *skeet* sono 8, disposte su un settore di cerchio di 19,20 metri di raggio, di cui la corda base, lunga 36,80 metri, è situata a 5,49 metri

dal centro del cerchio. Il centro del cerchio è denominato punto di incrocio dei piattelli ed è contrassegnato da un paletto. La pedana n. 1 è posta all'estrema sinistra della corda base, la n. 7 all'estrema destra. Le pedane n. 2, 3, 4, 5 e 6 sono disposte sulla circonferenza del settore, distanziate una dall'altra di 8,13 metri. La pedana n. 8 è posta al centro della corda base del settore del cerchio. Tutte le pedane di tiro devono essere poste sulla stessa quota. Le pedane dal n. 1 al n. 7 sono quadrate con lato di 0,91 metri disposte con asse parallelo al raggio del cerchio. La pedana n. 8 è un rettangolo di 0,91 x 1,83 metri, con interasse minore orientato verso il centro del cerchio.

Ogni tiratore, muovendosi a rotazione sulle pedane, deve colpire, da ciascuna di esse, due bersagli lanciati da altrettante cabine poste a diverse quote alle spalle delle pedane n. 1 e n. 7. Dei due piattelli, uno è lanciato dalla cabina alta, l'altro dalla cabina bassa (vedi fig. 2), secondo traiettorie e con velocità ben definite dai Regolamenti Tecnici della Fitav, cui si rimanda.

Fig. 2 - Campo di Skeet -pianta schematica (da Regolamenti Tecnici Fitav).



In tutte le specialità di tiro le macchine di lancio sono azionate da dispositivi elettrici o elettronici a comando vocale a opera del tiratore (*phonopull*) o anche, più raramente, a comando meccanico da parte di un operatore esterno. La direzione verso la quale è preferibile orientare il tiro è Nord/Nord-Est, in modo da rendere minimi i disturbi causati della luce diretta del sole.



Un impianto di tiro a volo può essere composto da uno o più campi delle due specialità sopra indicate, che, ovviamente, dovranno essere collocati sul terreno in modo da non creare interferenze reciproche di alcun tipo dovute all'incrocio di traiettorie dei bersagli e delle direzioni di tiro. A tal fine potranno anche essere utilizzati schermi o barriere in terra collocate longitudinalmente tra un campo e l'altro, in modo da sfruttare al meglio l'area a disposizione dell'impianto.

Per quanto concerne gli aspetti generali inerenti la sicurezza degli spettatori, le caratteristiche delle zone a essi destinate nonché di quelle destinate ai tiratori e, ancora, il numero e la dislocazione delle vie di accesso, delle strutture logistiche e dei servizi igienici, si rimanda alle disposizioni contenute nel d.m. 16 marzo 1998 (Capitolo 3) e alle norme integrative di sicurezza della Fitav.

## **2. Scelta dell'area e gestione degli impatti ambientali prodotti dalla attività di tiro.**

Il tiro a volo è evidentemente uno sport rumoroso da cui, per di più, vengono originati residui solidi in conseguenza diretta delle attività di tiro. Queste condizioni fanno sì che l'area ove si intenda realizzare un nuovo impianto deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) essere ubicata sufficientemente lontano da abitazioni in modo che il disturbo acustico prodotto risulti non significativo o comunque accettabile (vedi il successivo § 3);
- b) consentire che le pedane di tiro si trovino a non meno di 50 metri da strade o altre vie di comunicazione nella direzione opposta a quella di tiro e a non meno di 200 metri nella direzione di tiro;
- c) evitare che i residui del tiro ricadano su terreni di terzi e, comunque, consentire la realizzazione di presidi o opere per la loro intercettazione e raccolta quali: barriere in terra, installazione di reti (verticali o disposte orizzontalmente sul terreno), palizzate in legno o altri materiali. I residui del tiro sono costituiti da: bossoli che ricadano nei pressi delle pedane di tiro e sono facilmente raccolti; borre e rottami di piattelli che ricadono tra i 30 e i 90 metri dalle pedane di tiro e possono essere raccolti, periodicamente in relazione all'attività dell'impianto, tramite reti precedentemente disposte o in modo meccanico e, infine, pallini di piombo che ricadono tra circa 120 e 200 metri e possono essere intercettati in

volo con reti o barriere verticali di idonea resistenza e altezza o essere raccolti su reti precedentemente disposte sul terreno o, ancora, per vagliatura meccanica o per via umida del terreno stesso da effettuarsi periodicamente in relazione alle attività dell'impianto. I residui solidi raccolti dovranno poi essere smaltiti o avviati al recupero secondo le disposizioni vigenti in materia di rifiuti (parte quarta del d.lg. n. 152 del 2006; d.m. 5 febbraio 1998).

La scelta dell'area destinata a ospitare l'impianto rappresenta quindi il primo e cruciale passaggio per la realizzazione dell'impianto stesso. Questo, in termini di progettazione degli eventuali interventi di mitigazione del rumore e/o delle strutture per la gestione dei residui solidi, sarà a sua volta fortemente influenzato dalle caratteristiche dell'area.

In linea generale sono da privilegiare le aree pianeggianti, prive di superfici boscate nelle aree interessate alla ricaduta dei residui, così da rendere agevoli gli interventi per la raccolta di questi ultimi. Va precisato che, per gli stessi motivi, risultano estremamente interessanti le aree nelle quali il tiro sia orientato verso pareti naturali o fronti da cava di impianti di escavazione in disuso che, magari, debbano essere risanati, salvo verificare eventuali effetti negativi di riverbero del rumore emesso dagli spari.

### **3. Le licenze occorrenti per realizzare un impianto di tiro a volo.**

Oltre agli aspetti generali di natura urbanistica e agli obblighi a essi conseguenti in termini di concessioni edilizie o autorizzazioni che, ovviamente, dipenderanno dalla natura delle opere di progetto e rientrano comunque nei consueti oneri del progettista, si vogliono qui attenzionare le specifiche disposizioni che interessano gli impianti di tiro.

In quanto attività sportiva rumorosa, l'art. 8 della l. n. 447 del 1995 – legge quadro sull'inquinamento acustico – prevede che, unitamente alla richiesta di concessione edilizia, sia presentata una relazione inerente la valutazione preliminare dell'inquinamento acustico originato dall'attività a firma di un tecnico competente in acustica ambientale.

Senza entrare nel dettaglio di dette disposizioni, esplicitate nel successivo § 4, si evidenzia che la destinazione urbanistica dell'area destinata a ospitare l'impianto di tiro dovrebbe in ogni caso essere adeguata al tipo di realizzazione (area per impianti sportivi rumorosi), in modo tale che la classificazione in zone acustiche del territorio comunale ne tenga debito conto.

Si precisa che le attività delle società sportive affiliate alla Fitav sono assimilate ai circoli privati e il complesso di norme vigenti che ne regolamentano le attività non prevedono l'obbligo di licenza rilasciata ai sensi delle vigenti norme sulla Pubblica Sicurezza se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) le attività siano svolte seguendo i regolamenti tecnici e di sicurezza dettati dalla Federazione sportiva di riferimento (Fitav);
- b) l'accesso all'impianto sia riservato ai soli soci tesserati dell'associazione sportiva, dei tesserati Fitav o assimilati;
- c) la presenza di spettatori sia sporadica e comunque limitata a meno di 100 persone (art. 1 del d.m. 18 marzo 1998).

Per lo svolgimento di gare organizzate con finalità sportive o ricreativa, il gestore del campo non deve richiedere la licenza *ex art. 68 TULPS* (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), ma è sufficiente che lo stesso dia il preventivo avviso all'Autorità locale di pubblica sicurezza (Sindaco). Questa condizione (assenza di obbligo di richiesta di autorizzazione *ex art. 68 TULPS*), ancorché riferita ad attività in luogo 'aperto al pubblico', è stata affermata con la sentenza della Corte costituzionale, n. 56 del 15 maggio 1970. Non ricorre in ogni caso l'obbligo della licenza *ex art. 57 del TULPS* se trattasi di attività svolte non in prossimità di luoghi abitati o verso vie di comunicazione. Inoltre il già richiamato d.m. 18 marzo 1996 (artt. 1 e 20) sancisce che gli impianti sportivi destinati a ospitare meno di 100 spettatori sono equiparati, ai fini della sicurezza, a quelli privi di spettatori e, di conseguenza, esentati dal controllo della commissione provinciale sui pubblici spettacoli. Questa condizione esclude l'obbligo della richiesta di autorizzazione *ex art. 80 del TULPS*.

Un discorso a parte riguarda la presenza, all'interno dell'impianto di tiro, di locali adibiti ad armeria, nei quali siano detenuti fucili o cartucce al di fuori delle modalità e delle quantità che escludono dall'obbligo di autorizzazione preventiva. Tali locali dovranno essere progettati e realizzati secondo le specifiche disposizioni in materia (artt. 37 e 41 TULPS).

Le predette disposizioni sono però destinate a essere superate. Infatti, con l'emanazione dell'atteso decreto da parte del Ministero dell'Interno che andrà a regolamentare, e quindi a rendere attuativo, l'art. 57 del TULPS come modificato dal d.lg. n. 204 del 2010, i campi di tiro e i poligoni privati dovranno essere autorizzati con licenza di Pubblica Sicurezza.

Una volta approvato e entrato in vigore il predetto regolamento, la licenza di P.S. sarà immediatamente obbligatoria per i nuovi campi, mentre verrà

presumibilmente concesso un periodo transitorio per l'adeguamento e l'ottenimento della licenza dei campi esistenti.

#### **4. Problematiche dell'impatto ambientale degli impianti sportivi: il caso del tiro a volo. L'inquinamento acustico.**

Il problema dell'inquinamento acustico derivante dall'attività di tiro al volo, come è ben noto a tutti i gestori degli impianti, per esperienza diretta o indiretta, è una delle cause che comportano reazioni, più o meno pesanti, da parte dei residenti nelle zone limitrofe agli impianti in riferimento alla contestazione delle immissioni rumorose nel proprio ambiente di vita con particolare riferimento a quello abitativo. Dette reazioni possono sfociare in controversie che, purtroppo, il più delle volte comportano esiti negativi per le società tiro al volo che si trovano a fronteggiare: sanzioni amministrative;

- ordinanze sindacali riguardanti la realizzazione di interventi di mitigazione dell'impatto acustico;
- ordinanze di chiusura;
- contenziosi legali.

Quanto sopra emerge dagli accertamenti (indagini fonometriche presso i soggetti che lamentano disturbo) da parte degli Enti preposti al controllo e in applicazione delle leggi e norme vigenti a carattere nazionale e locale, compresi i piani comunali di classificazione acustica (PCCA) adottati dai Comuni, che per opportuna conoscenza e riferimento del lettore qui di seguito vengono riassunte:

- d.P.C.M. 1 marzo 1991 - limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno – (applicabile solo nei territori comunali che non hanno adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica);
- l. 26 ottobre 1995, n. 447, legge quadro sull'inquinamento acustico;
- d.P.C.M. 14 novembre 1997, Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- d.P.C.M. 10 marzo 1998, Tecniche rilevamento e misurazioni dell'inquinamento acustico;
- d.lg. 23 settembre 2005, n. 194, Attuazione Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale;
- leggi e regolamenti regionali.

Va precisato che all'attività in questione sono applicabili le previsioni di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 304 del 2001, come modificato dall'art. 25 del d.l. 69 del 2013, convertito con l. 9 agosto 2013, n. 98, in relazione alla condizione che nei campi

di tiro siano svolte «attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile», con la conseguente non applicabilità del cosiddetto criterio differenziale e con l'obbligo di rispettare i «valori limite assoluti di immissione».

Con l'entrata in vigore del d.P.C.M. 14 novembre 1997, si sono determinate due possibili situazioni in relazione all'avvenuta (o meno) classificazione acustica del territorio comunale: una transitoria e una a regime. Alle due situazioni corrispondono limiti di immissione assoluti diversi, previsti, i primi, dal d.P.C.M. 1 marzo 1991 e i secondi dallo stesso d.P.C.M. 14 novembre 1997, con riferimento alla tipologia di classe acustica attribuita all'area ove sono ubicati i ricettori.

Vengono di séguito sintetizzate le principali strategie e interventi da mettere in essere per far fronte alla problematica in questione.

a) Campi di tiro di nuova realizzazione (fase di progetto).

Fondamentale, dopo aver individuato la rispondenza dell'area ai requisiti per la realizzazione di un nuovo impianto, è la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico con misurazioni fonometriche presso i ricettori (abitazioni) più prossimi agli impianti con particolare riferimento a quelle ricomprese nell'angolazione dei tiri attraverso prove di simulazione dell'attività.

Detta documentazione è assolutamente necessaria per le autorizzazioni all'esercizio e per individuare eventuali criticità che si possono presentare.

Il progetto degli impianti deve rimuovere le criticità evidenziate nella valutazione previsionale di impatto acustico per il rispetto dei limiti di legge e comunque prevedere interventi per ridurre l'impatto acustico ai livelli più bassi.

A tal fine, i principali interventi da realizzare sono, a titolo esemplificativo:

- realizzazione di pensiline a elevato potere fonoassorbente per la copertura delle postazioni di tiro, con trattamento anche del pavimento con materiale antiriverberante;
- inserimento di elementi/materiali fonoassorbenti nella parte antistante le pensiline (pannelli fonoassorbenti, balle di paglia);
- realizzazione di barriere acustiche per separare gli effetti di campi adiacenti;
- realizzazione di barriere acustiche naturali e/o artificiali (rilevati di terra, pannelli acustici in legno, pannelli acustici metallici, balle di paglia, etc.).

b) Campi di tiro esistenti.

Per i campi esistenti si richiama l'attenzione dei gestori a valutare attentamente eventuali situazioni critiche per il rumore e a mettere in essere comunque interventi per la sua attenuazione.

Le contestazioni in materia di inquinamento acustico vengono effettuate a séguito di misurazioni fonometriche eseguite dall'organo di controllo su richiesta di presunti

soggetti disturbati. Sarebbe opportuno non arrivare all'ufficialità della contestazione cercando il dialogo con i suddetti soggetti, accogliendo quando possibile richieste di limitazione degli orari di esercizio, richieste di interventi per l'attenuazione del rumore, etc. Nell'ufficialità, non appena viene notificato il superamento dei limiti di legge per il rumore immesso (in genere accompagnato da sanzione amministrativa), richiedere a chi di competenza il rapporto delle misure fonometriche e contattare i professionisti del CTG-Fitav per assistenza del caso.

Normalmente le ordinanze emesse da Sindaci, a meno di situazioni effettivamente non sostenibili, impongono ai gestori la bonifica acustica degli impianti e non la loro chiusura definitiva. In tal caso sempre con l'ausilio dei professionisti del CTG, unitamente ai tecnici delle società di tiro al volo, dovrà essere attentamente valutata l'efficacia degli interventi (gli stessi di cui al precedente punto a) per la risoluzione del problema.

## **5. Gestione dei residui solidi prodotti dalle attività di tiro a volo.**

Per quanto infine concerne le attività di gestione dei rifiuti originati dalle attività di tiro, la norma di riferimento è la citata parte quarta del d.lg. n. 152 del 2006. Tutti i rifiuti prodotti dalle attività sono generalmente classificati come non pericolosi e sono ammessi alle cosiddette procedure semplificate di recupero, come disciplinate dal d.m. 5 febbraio 1998. Nondimeno da parte del gestore dell'impianto devono essere adempiuti gli obblighi inerenti la loro corretta detenzione e smaltimento, provvedendo a che detti rifiuti siano periodicamente raccolti e conferiti a soggetti autorizzati ai sensi delle predette norme e che tali attività siano documentate. Ciò anche al fine di prevenire gli effetti conseguenti all'applicazione del titolo V della parte quarta del d.lg. n. 152 del 2006, che regola la bonifica dei suoli inquinati, per quanto concerne, soprattutto, le problematiche connesse alla presenza di piombo metallico e di rottami di piattelli (bersagli) nei terreni ove tali residui ricadano.

L'attività sportiva di tiro a volo è infatti caratterizzata, a causa della inevitabile produzione di residui, da una serie di interferenze con l'ambiente circostante che è necessario tenere sotto controllo onde evitare che l'interferenza non si trasformi in danno per l'ambiente.

Come già analizzato nei paragrafi che precedono, il lancio dei piattelli con le apposite macchine e lo sparo delle cartucce per colpire tali bersagli mobili portano, nelle aree antistanti le pedane di tiro, a un accumulo dei seguenti materiali:

- bossoli, che cadono nelle reti installate a fianco del tiratore;
- borre, che cadono in un arco di 90° a circa 30÷40 m dalle pedane;
- piattelli, che cadono in un arco di 90° a circa 60÷80 m dalle pedane;
- pallini, che cadono in un arco di 90° a circa 150÷180 m dalle pedane.

Il fatto che ciascun tipo di residuo abbia le suddette «zone di massima concentrazione» nella fase di caduta al suolo rende da una parte piú facile la predisposizione di sistemi specifici per la raccolta e il recupero e, dall'altra parte, permette, già fin dal momento della raccolta, una separazione di ciascun residuo recuperato e la sua gestione.

Di séguito sono riportati gli adempimenti necessari sia per la normale gestione di tali rifiuti, che per avviarli alle varie attività di recupero consentite, distinti per tipologia di rifiuto e per tipo di attività.

È importante sottolineare che chi produce il rifiuto deve:

- a) tenere un registro di carico e scarico con pagine numerate e vidimato dalla Camera di Commercio, sul quale deve essere annotata la quantità di rifiuti prodotti (carico) entro i 10 gg. lavorativi successivi alla loro produzione (nel caso particolare: la produzione del rifiuto coincide con la raccolta del rifiuto stesso dal campo di tiro e con il suo «deposito temporaneo» in attesa dell'invio alle operazioni di recupero; il «deposito temporaneo» può essere effettuato per durate non superiori a un anno e comunque per quantità non superiori a 20 mc);
- b) sempre entro 10 gg., trascrivere sul registro medesimo, i dati relativi allo scarico del rifiuto: luogo di destinazione, tipo di destinazione -recupero o smaltimento-, trasportatore, automezzo utilizzato e eventuali estremi di autorizzazione al trasporto/iscrizione albo per il trasporto di rifiuti, istituito presso le Camere di Commercio;
- c) entro il 30 aprile di ogni anno compilare il M.U.D. (modello unico di dichiarazione) e inviarlo alla Camera di Commercio della Provincia di competenza, provvedendo al versamento dei diritti camerali previsti. Nel M.U.D. andranno indicati i quantitativi di rifiuti prodotti nell'arco dell'anno precedente e le modalità di smaltimento o recupero adottate per ciascuna tipologia di rifiuto.

Si attenziona che gli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico e dichiarazione MUD di cui ai precedenti punti a), b) e c) non ricorrono per i rifiuti prodotti dalle attività di tiro a volo, purchè la Società di gestione dell'impianto di

tiro «non produca rifiuti pericolosi», dato che l'origine dei rifiuti non è compresa tra quelle di cui all'art. 190, comma 1 del citato d.lg. n.152 del 2006.

In ogni caso il rifiuto deve essere accompagnato dal formulario identificativo redatto in quattro copie, di cui una deve restare al produttore, una al trasportatore, una al destinatario e una, a cura del destinatario e dallo stesso firmata, rinviata al produttore.

#### 5.1. *Segue. Classificazione dei rifiuti da attività di tiro a volo.*

I rifiuti in esame possono essere classificati nel seguente modo:

a) «pallini di piombo, rifiuti» - Codice Europeo [200140] - non pericoloso<sup>315</sup>. La destinazione del rifiuto può essere: Recupero (disciplinato dal d.m. 5 febbraio 1998 - Tipologia recupero 3.6). Si potrà conferire il rifiuto a soggetti autorizzati per:

- lavaggio e vagliatura per l'eliminazione dei contaminanti estranei per il recupero per gli scopi originali [R4];
- recupero nell'industria metallurgica con il lavaggio chimico-fisico [R4];
- messa in riserva [R13].

b) «frammenti di piattelli per tiro a volo» - Codice Europeo [200301] o [170302] – non pericoloso, oppure, in relazione al contenuto di IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici), Codice Europeo [170301]\* – pericoloso

Se il rifiuto è non pericoloso la destinazione può essere di recupero (disciplinato dal d.m. 5 febbraio 1998 - Tipologia recupero 7.6). In questo caso il recupero è diretto alla:

- produzione di conglomerato bituminoso «vergine» a caldo [R5] (per produzione di nuovi piattelli o per produzione di conglomerato bituminoso);

---

<sup>315</sup> Si fa presente che la normativa europea in materia (Regolamento CLP, al quale i criteri di classificazione dei rifiuti sono collegati) ha introdotto caratteristiche di pericolo per il piombo metallico particellare con diametro minimo di 3mm, in quanto tossico se ingerito. Per lo stesso motivo, il Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 vieta, a partire dal 2023, l'utilizzo di piombo nelle cartucce usate per la caccia e il tiro effettuati in aree classificate come "zone umide".



- realizzazione di rilevati e sottofondi stradali presso siti appositamente autorizzati (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al d.m. Ambiente 5 febbraio 1998) [R5].

Se il rifiuto è pericoloso la destinazione può essere (in questo caso ricorrono gli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico e dichiarazione MUD):

- conferimento a soggetti espressamente autorizzati per il recupero di questa tipologia di rifiuto pericoloso;
- smaltimento in discarica di adeguate caratteristiche.

c) «borre e bossoli» - Codice Europeo [200139] o [020104] – Tipologia recupero 6.1. La destinazione del rifiuto può essere:

- recupero: messa in riserva (R 13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche [R3];

Oltre alle attività di recupero sopra indicate, il rifiuto può anche essere inviato presso soggetti che effettuano la sola «messa in riserva» [R13]. Anche in questo caso il soggetto che la effettua dovrà essere autorizzato.

In alternativa, si può procedere allo smaltimento in discarica. In questo caso non si applicano le procedure semplificate per il recupero. Il rifiuto è classificato tra i rifiuti urbani o assimilati.

Il rispetto delle norme ambientali presuppone la possibilità di «gestire» tutti i rifiuti prodotti, evitando condizioni di abbandono degli stessi e provvedendo alla loro raccolta e al successivo smaltimento o invio al recupero.

Si precisa che, in presenza di un profilo orografico orizzontale e senza specifici presidi (ad esempio: teli, reti, terrapieni, etc.) per l'intercettazione dei residui del tiro, le dimensioni minime dell'area che ospita l'impianto devono essere tali da comprendere le aree di ricaduta del piombo. Per ridurre le aree di ricaduta è tecnicamente possibile la realizzazione di barriere artificiali di altezza e resistenza sufficiente a intercettare i pallini di piombo durante il volo.

Per i pallini la realizzazione di strutture di intercettazione e raccolta è quella da privilegiare, in quanto consente la raccolta separata dei vari residui, senza che questi siano frammisti a materiali estranei quali erba, sassi e suolo. La raccolta può essere effettuata anche manualmente, sfruttando ad esempio la pendenza dei suoli e il conseguente accumulo naturale dei pallini in determinate zone. In alternativa la raccolta può essere affidata a ditte specializzate che provvedono alla vagliatura a secco del suolo e alla sua ricollocazione in sito.

Il rumore prodotto dalle attività di tiro deve rispettare i limiti vigenti.

## **6. Sicurezza sul lavoro.**

Anche le associazioni sportive sono assoggettate all'obbligo di valutazione dei rischi e adozione delle misure di prevenzione e protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori, essendo a questi assimilati anche i volontari e/o i soci di società, anche di fatto, che prestano la propria attività, anche in forma non retribuita, per conto della stessa società (v. art. 2, comma 1, del d.lg. n. 81 del 2008).

Il datore di lavoro, nel caso delle associazioni sportive, è individuabile con il Presidente della società. L'art. 29, comma 5, del citato d.lg. n. 81 del 2008 prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lett. *f*.

La legge prevede l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione composto dalle seguenti figure: responsabile del servizio (RSPP), rappresentante dei lavoratori e medico competente nominato nei casi previsti. Il datore di lavoro in possesso del titolo formativo previsto dall'art. 34 del più volte citato d.lg. n. 81 del 2008 può svolgere direttamente il ruolo di RSPP.



## CAPITOLO XII

### L'ASSUNZIONE DI SOSTANZE «DOPANTI» DA PARTE DELL'ATLETA: RIFLESSI GIURIDICI E MEDICI

Stefano Deplano e Francesco Fazi<sup>316</sup>

#### 1. Doping e sistema ordinamentale: introduzione.

L'assunzione di sostanze dopanti è oggetto di specifico divieto nel sistema ordinamentale italo-europeo. Le sanzioni approntate, in particolare, si pongono su una pluralità di piani: le norme a disciplina del fenomeno sportivo tendono a garantire la lealtà e la correttezza nelle competizioni sportive, quelle di provenienza statale intendono tutelare la salute dei cittadini, penalizzando un comportamento che costituisce per questa un indubbio pericolo.

Differenti sono anche le conseguenze in caso di trasgressione, distinguendosi in particolare la sanzione dello Stato da quella prevista per l'illiceità sportiva. La prima, infatti, per espressa disposizione di legge dà luogo a conseguenze di natura penale (e, come si vedrà, anche civile) mentre la seconda si limita a sanzioni disciplinari (come la censura, la squalifica a tempo, la radiazione).

Il presente contributo intende tracciare un quadro specificamente rivolto agli atleti associati della Federazione italiana tiro a volo.

#### 2. Il divieto di assunzione di sostanze dopanti per gli iscritti Fitav.

Al momento dell'associazione alla «Federazione italiana tiro a volo» (in séguito Fitav) l'atleta acquista i diritti previsti nello Statuto e, al pari, si vincola agli obblighi da quest'ultimo dettati.

Il fenomeno del *doping* è richiamato in due importanti disposizioni. L'art. 1, comma 5, dello Statuto (versione aggiornata al mese di ottobre 2019) sancisce che «[l]a Fitav aderisce incondizionatamente alle norme sportive *antidoping* del Coni». Le «Norme generali» emanate dal Consiglio federale stabiliscono inoltre che: «[t]utti i tiratori che prendono parte alle gare a qualunque livello, s'impegnano a

---

<sup>316</sup> Il presente capitolo va attribuito a Stefano Deplano per i §§ 1, 2, 3, 4 e 5; a Francesco Fazi per il § 6.

sottoporsi ai controlli *antidoping* sulla base delle normative emanate dal Coni, in attuazione del programma mondiale *antidoping* W.A.D.A».

Le linee guida WADA<sup>317</sup>, da ultimo richiamate, sono entrate in vigore nel gennaio 2004 e disciplinano vari aspetti del fenomeno *doping*: i controlli, l'educazione *antidoping*, le responsabilità per l'inadempimento degli obblighi da questo dettati. Esse si fondano sui valori ispiranti l'attività sportiva nella sua essenza: lo spirito sportivo, basato sugli importanti cardini etici e morali dell'onestà, della lealtà, il *fair play*, l'impegno e, ultima ma non meno importante, la tutela salute individuale. Le linee-guida sono ispirate al principio anglosassone della *strict liability* ovvero della responsabilità c.d. oggettiva secondo il quale – sul piano delle sanzioni sportive – l'atleta si espone a essere sanzionato per il solo fatto di risultare positivo a una sostanza vietata. Ciò significa che le conseguenze previste dall'ordinamento sportivo dipendono dal solo fatto dell'assunzione, non rilevando l'intenzionalità della condotta ai fini della alterazione della prestazione sportiva.

Per espressa determinazione regolamentare l'atleta Fitav è altresì tenuto a rispettare il regolamento *antidoping* del Coni che, peraltro, recepisce interamente il codice WADA. Questo regolamento detta una definizione di *doping* assai più ampia rispetto a quella posta dalla legge statale<sup>318</sup>: tale circostanza vale a corroborare la posizione – innanzi accennata – secondo cui il medesimo fatto (risultare positivo a una sostanza dopante) è suscettivo di ingenerare diverse conseguenze a livello sportivo e statale. La definizione di *doping* di cui al regolamento Coni, dunque, si discosta sensibilmente da quella dettata dalla l. 14 dicembre 2000, n. 376<sup>319</sup>. Il regolamento definisce il *doping* come qualsivoglia violazione delle norme sportive *antidoping*, contenute negli articoli 2 e 3. Queste norme elencano otto ipotesi normative e abbracciano tutte le condotte punibili: la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metabolici o *marker* nel campione biologico dell'atleta; l'uso o il tentato uso di una sostanza vietata o metodo proibito; la mancata presentazione o il rifiuto, senza giustificato motivo, di sottoporsi alle analisi *antidoping*; la violazione delle regole previste per gli atleti per i controlli fuori competizione, la manomissione, consumata o tentata, dei controlli *antidoping*; il possesso di sostanze vietate o metodi proibiti; il traffico consumato o tentato di questi e, in ultimo, la somministrazione, sempre consumata o tentata di metodi o sostanze vietate.

---

<sup>317</sup> Per una lettura delle stesse, si invita a visitare il sito internet: [wada-ama.org](http://wada-ama.org).

<sup>318</sup> V. la documentazione presente sul sito [coni.it](http://coni.it)

<sup>319</sup> In relazione alla quale, v. il seguente § 3.

Le sanzioni sono invece dettate dagli artt. 4 ss. Sul piano soggettivo esse possono essere indirizzate tanto al singolo atleta (variando dalla nota di biasimo alla radiazione a vita a seconda del tipo di infrazione e della eventuale recidiva) tanto alla squadra. Ai sensi dell'art. 8, regolamento Coni, inoltre, la violazione della normativa *antidoping* dà luogo alla invalidazione immediata dei risultati conseguiti nella competizione.

Sul piano del diritto sportivo, in definitiva, l'atleta tesserato alla Fitav è astretto dalle seguenti norme *antidoping*: le linee guida WADA, il regolamento Coni, le disposizioni contenute nello «Statuto costitutivo» e nelle «Norme generali» dettate dal Consiglio federale.

Vale la pena notare, da ultimo, che al fine di dettare le linee guida per la determinazione e la valutazione dei parametri di interesse dell'atleta Fitav, la Federazione ha promosso la redazione del «Passaporto biologico»<sup>320</sup>. Tale documento può essere consultato a fine di indirizzo in relazione a casi di interesse pratico.

### **3. La legge 14 dicembre 2000, n. 376.**

Oltre alle conseguenze previste sul piano sportivo, il *doping* in Italia ha rilevanza anche per l'ordinamento statale. Norma fondamentale del sistema è l'art. 32 della Costituzione: «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività». Vengono così messi in evidenza due aspetti del tutto diversi della salute. Sulla scorta di quanto affermato dall'art. 32 cost. il fenomeno *doping* deve essere analizzato come un problema sociale, da contrastare da parte dall'ordinamento giuridico generale, preoccupandosi lo Stato dei rischi per gli atleti connessi all'assunzione di sostanze o alla sottoposizione a pratiche mediche finalizzate all'alterazione delle loro prestazioni fisiche.

Con riferimento alle norme di rango ordinario occorre rilevare che, dopo un lungo periodo di indifferenza legislativa, il legislatore è intervenuto a contrastare la diffusione del *doping* attraverso l'emanazione della l. n. 376 del 2000 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*). Si tratta di un provvedimento assunto dal nostro Paese in adempimento della l. 29 novembre 1995 n. 522, ratificata al fine di aderire alla Convenzione

---

<sup>320</sup> V. *fitav.it*.

europea contro il *doping* nello sport, deliberata a Strasburgo il 16 novembre 1989 dal Consiglio d'Europa.

La l. n. 376 del 2000 ha natura penale e introduce specifiche figure delittuose. Essa è integrata dal decreto ministeriale di approvazione della lista dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche mediche vietate. Tale provvedimento è emanato dal Ministero della salute, con cadenza semestrale (*ex art. 2 l. n. 376 del 2000*) ed è funzionale a garantire un aggiornamento costante della lista delle sostanze vietate. Attenendosi alla lettera della l. n. 376 del 2000, è necessaria, per la configurabilità del reato di *doping*, la ricomprensione del farmaco, della sostanza o della pratica medica impiegata nelle classi contenute nel decreto ministeriale allegato alla legge; determinandosi pertanto il meccanismo della c.d. norma penale «in bianco», ove il dispositivo è formulato genericamente e va quindi ricavato in dettaglio da una fonte esterna di livello inferiore alla legge ordinaria.

La legge in esame, da ultimo, è stata novellata dal d.lg. 1° marzo 2018, n. 21 il quale ha, da una parte, abrogato l'art. 9 della legge in commento e, dall'altro lato, novellato l'art. 586 *bis* c.p.

L'oggetto giuridico del reato previsto dalla legge – ovvero sia il principale bene tutelato, tenendo presente che la tutela penale è possibile solo se vi è un'offesa significativa a beni costituzionalmente rilevanti – è la salute pubblica. La legge in esame non tutela, quindi, la lealtà e la correttezza sportiva, le quali rilevano unicamente dal punto di vista dell'ordinamento giuridico sportivo. In tale prospettiva la norma in commento (art. 586 *bis* c.p.) punisce con la reclusione da tre mesi a tre anni sia colui che somministri sia colui che procuri a altri farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive non giustificati da condizioni patologiche. Alla stessa pena soggiace anche chi favorisca l'utilizzo o assuma personalmente tale sostanza. Parimenti viene punito chi adotti oppure si sottoponga a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche. Non è invece punito il rifiuto di sottoporsi ai controlli da parte dell'atleta, rinviando per questo la legge alla regolamentazione sportiva, che deve prevedere apposite sanzioni disciplinari, sì da limitare il pericolo di diffusione di comportamenti reticenti (identica sanzione è prevista per il giocatore che si rifiuti di sottoporsi al controllo *antidoping*).

Una figura criminosa diversa dal *doping* è il commercio illecito di farmaci e di sostanze ricompresi nelle classi di cui al decreto ministeriale, attraverso canali diversi dalle farmacie (art. 586 *bis* c.p.). Si tratta di un reato del tutto diverso da quello di *doping*, poiché non serve la presenza di un dolo specifico e avendo inoltre natura di reato «abituale», per il quale sono richiesti, quali elementi integranti il delitto, l'onerosità della condotta, la sua continuità e la presenza di una vera e propria organizzazione criminale.

Al fine di punire il *doping* sul piano penalistico è necessario che il reato sia compiuto intenzionalmente? La risposta è, a differenza di quanto previsto per l'ordinamento sportivo, affermativa. Il colpevole deve infatti aver agito intenzionalmente e al fine di alterare le prestazioni agonistiche oppure di modificare i risultati dei controlli *antidoping*. Merita di essere evidenziato che la legge – a differenza di quanto accadeva in passato – non distingue tra manifestazioni agonistiche e no, risultando dunque essa applicabile anche a manifestazioni amatoriali e ad allenamenti.

#### **4. Art. 5 c.c. e contratti funzionali all'assunzione di sostanze dopanti.**

L'assunzione di una sostanza dopante è suscettiva di produrre effetti non soltanto sui piani penalistico e sportivo. Occorre, infatti, porre attenzione anche ai riflessi civilistici del *doping*, di particolare importanza per gli iscritti Fitav.

Una prima domanda da porsi attiene al rapporto tra tale condotta e l'art. 5 c.c.: «Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge all'ordine pubblico o al buon costume». Si immagini, a riguardo, il caso in cui un associato Fitav si obblighi contrattualmente ad assumere una certa sostanza, da qualificarsi come dopante ai sensi del decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, l. n. 376 del 2000.

Gli orientamenti maggioritari prevalenti, in passato, interpretavano la disposizione da ultimo menzionata alla luce dell'art. 1343 c.c. per giungere ad affermare la nullità degli atti compiuti in violazione di tale norma.

Alla luce del citato art. 32 cost., tuttavia, tale posizione è venuta mutando con il tempo. La tutela della integrità fisica, infatti, è attualmente intesa non come un valore in sé ma in chiave strumentale alla realizzazione dei valori della persona. Si è infatti osservato che la necessità di considerare la salute alla stregua di un concetto (non soltanto fisico; ma) psico-fisico impone di non considerare *a priori* invalidi i contratti con cui si richiedono prestazioni di chirurgia estetica o comunque volti ad alterazioni definitive dell'integrità fisica (quale la sterilizzazione volontaria). In tale prospettiva il limite dell'integrità fisica appare senz'altro derogabile quando lo richiedano istanze di tutela della personalità (si pensi, in tal senso, al transessualismo operato in via chirurgica).

Di conseguenza appare corretto ritenere non più condivisibile la posizione che intende reputare in ogni caso nulli, sul piano civilistico e per contrasto con l'art. 5 c.c., i contratti con i quali l'atleta si obbliga a assumere una sostanza dopante. La



posizione recentemente abbracciata anche dalla corte di Cassazione, intesa a qualificare il contratto a partire dalla sua causa in concreto<sup>321</sup>, comporta la necessità di distinguere a seconda che dall'assunzione della sostanza dopante provenga un danno irreparabile o no alla salute dell'atleta.

Soltanto nel primo caso il contratto con il quale si obbliga un atleta a assumere una sostanza dopante può essere considerato nullo, e unicamente nel caso in cui tale contratto non risulti funzionale a attuare un interesse meritevole di tutela e funzionale allo sviluppo della personalità. Si pensi alla possibilità di assumere una sostanza dopante per recuperare il più rapidamente possibile da un grave infortunio che, limitando la carriera lavorativa dell'atleta, gli impedisca il libero sviluppo della propria personalità.

Tralasciando, per contro e come pare a questo punto preferibile, l'applicazione dell'art. 5 c.c. a questa ipotesi normativa, i contratti funzionali all'assunzione di sostanze dopanti devono essere reputati nulli – ai sensi dell'art. 1343 c.c. – quando costituiscono reato oppure, più in generale, risultino se contrari all'art. 1, l. n. 376 del 2000, e in particolare al primo comma di tale norma, ai sensi del quale «l'attività sportiva non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti». Di conseguenza una clausola con cui si obblighi un iscritto alla Fitav a assumere una sostanza dopante è da reputarsi senz'altro nulla e inefficace ai sensi della menzionata disposizione di legge.

## **5. La responsabilità civile per uso di sostanze dopanti da parte dell'atleta tesserato alla Fitav.**

L'utilizzo di sostanze proibite in ambito sportivo, inoltre, può dare luogo all'attivazione del rimedio della responsabilità civile e al conseguente risarcimento del danno, rispettivamente ai sensi degli artt. 1218 ss. c.c. o 2043 c.c. a seconda che le singole fattispecie rientrino all'interno nell'alveo della responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

L'atleta, infatti, potrebbe aver sottoscritto un contratto di sponsorizzazione con una società terza. Si pensi a un associato alla Fitav particolarmente celebre per via delle vittorie ottenute in ambito internazionale. Il fondamento causale del contratto innanzi menzionato consiste nella facoltà di utilizzare l'immagine dello

---

<sup>321</sup> Cass., 8 maggio 2006, n. 10490, in *dejure.it*.

sportivo al fine di promozione del marchio o delle attività della società sponsorizzata. È del tutto evidente che l'assunzione di una sostanza vietata rappresenterebbe una grave macchia sulla credibilità persona dell'atleta e, di riflesso, costituirebbe una frustrazione dell'interesse dell'altro contraente tale da configurare un inadempimento di importanza non lieve (art. 1455 c.c.) della prestazione posta alla base del contratto. Tale circostanza, di conseguenza, ben potrebbe legittimare tanto la domanda risoluzione del contratto tanto il risarcimento dei danni (comprensivi sia dal danno emergente, ossia del danno in sé considerato, sia del lucro cessante, ovvero dei mancati ricavi derivanti dalla risoluzione del vincolo tra le parti).

Ancóra, la vittoria in una competizione sportiva derivante dall'assunzione di una sostanza dopante potrebbe essere idonea a cagionare un danno c.d. «da perdita di chance». Secondo una non risalente sentenza della corte di Cassazione, infatti, «una privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell'attività lavorativa, costituisce un danno patrimoniale risarcibile, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di una possibilità attuale»<sup>322</sup>. Soggetto danneggiato, in tale ipotesi, potrebbe essere l'atleta che ha partecipato alla competizione ottenendo un piazzamento peggiore di quello di cui avrebbe altrimenti goduto qualora il danneggiante non avesse compiuto l'attività illecita.

Allo stesso modo non può essere tralasciato il danno all'immagine che l'atleta può arrecare alla società per cui gareggia o alla stessa Fitav. Quest'ultima, infatti, potrebbe essere chiamata a risarcire il danno cagionato dal proprio associato nei confronti dei soggetti terzi ai sensi dell'art. 2049 c.c.

Giova evidenziare, da ultimo, che mentre la l. n. 376 del 2000 richiede la presenza del dolo specifico per perfezionare il reato da essa disciplinato, sul piano del diritto civile è sufficiente anche una mera responsabilità a titolo di colpa al fine di dare luogo a una ipotesi di responsabilità.

Sul piano risarcitorio, pertanto, sussistono limiti inferiori al riconoscimento di una ipotesi di responsabilità: si tratta di una circostanza suscettiva di funzionare da deterrente per il contrasto all'utilizzo delle sostanze dopanti nel mondo dello sport.

---

<sup>322</sup> Cass., 17 aprile 2008, n. 10111, in *dejure.it*.

## 6. L'assunzione di sostanze «dopanti»: il parere del medico.

Con il termine *doping* si intende l'uso (o abuso) di particolari sostanze o medicinali con lo scopo di aumentare artificialmente il rendimento fisico e le prestazioni dell'atleta.

Il ricorso al *doping* è un'infrazione sia all'etica dello sport, sia a quella della scienza medica.

Il termine deriva dalla parola inglese *dope*: essa, in principio, indicava una mistura di vino e tè bevuta regolarmente dagli schiavi americani per rimanere attivi e lavorare.

Il *doping* non è un fenomeno recente, fin dall'antichità si è fatto ricorso a sostanze e pratiche per cercare di migliorare una prestazione sportiva; già nelle Olimpiadi del 668 a.c. viene riportato l'uso di sostanze eccitanti (quali funghi allucinogeni). Galeno (130-200 d.c.) descrive nei suoi scritti le sostanze che gli atleti romani assumevano per migliorare la loro prestazione.

Se nelle civiltà antiche si faceva ricorso a funghi, piante e bevande stimolanti, con lo sviluppo della farmacologia e dell'industria farmaceutica si assiste nel XIX secolo a una diffusione di sostanze quali alcool, stricnina, caffeina, oppio, nitroglicerina e trimetil (sostanza alla quale si deve la prima morte conosciuta per *doping*, quella del ciclista Linton nel 1886).

Come visto nei paragrafi che precedono, i regolamenti sportivi vietano il *doping*, regolamentando strettamente le tipologie e le dosi dei farmaci consentiti e prescrivono l'obbligo per gli atleti di sottoporsi ai controlli, che si effettuano mediante l'analisi delle urine e in taluni casi anche del sangue. Gli atleti che risultano positivi alle analisi vengono squalificati per un periodo più o meno lungo; nei casi di recidiva si può arrivare alla squalifica a vita.

Il Comitato olimpico internazionale (Cio) e le Federazioni Sportive Nazionali collaborano nel 1998 per fondare l'agenzia mondiale *antidoping* (WADA), un organismo che congiunto al Cio finanzia e collabora con le nazioni impegnate a sviluppare dei programmi per il rilevamento e il controllo del *doping* atletico.

La WADA svolge i suoi compiti compilando e aggiornando costantemente un elenco delle sostanze e dei metodi che sono incompatibili con gli ideali dello sport e che dovrebbero essere vietati nella competizione atletica. È anche responsabile dello sviluppo e della convalida di nuovi, e scientificamente validi, test di individuazione, nonché dell'attuazione di programmi internazionali efficaci, nelle competizioni ufficiali e non ufficiali, per lo screening degli atleti. In aggiunta a questo sforzo internazionale, un certo numero di paesi, inclusi gli Stati Uniti, hanno formato agenzie nazionali *antidoping*, organizzate in modo simile alla

WADA, con il compito di monitorare e controllare il *doping* sportivo a livello nazionale; le stesse Agenzie istituiscono programmi di ricerca per sviluppare Test ancora piú efficaci per individuare le sostanze e le metodiche proibite. La WADA ha attuato il suo programma sul controllo delle droghe nello sport mediante l'emissione e il continuo aggiornamento del codice mondiale *antidoping*, che comprende un elenco delle sostanze e dei metodi vietati.

È noto come il rendimento sportivo possa essere implementato dall'utilizzo di alcuni farmaci, ad esempio, gli ormoni steroidei e i composti stimolanti il sistema nervoso centrale (amfetamine, cocaina, efedrina, metilefedrina), cosí come dall'alterazione dei parametri ematochimici normali. Gli ormoni steroidei provocano infatti un'ipertrofia muscolare con riduzione delle masse adipose, aumento della forza e della capacità di recupero dallo sforzo, mentre le amfetamine e gli altri stimolanti del sistema nervoso centrale migliorano la prontezza di riflessi e la concentrazione.

L'alterazione dei parametri ematochimici, in particolare l'aumento dell'ematocrito (la percentuale di elementi corpuscolati presente nel sangue: globuli rossi, globuli bianchi e piastrine) ha come risultato l'aumento dell'apporto di ossigeno ai tessuti, quindi una maggiore resistenza allo sforzo.

Tuttavia accanto agli effetti positivi sono ben noti effetti negativi di ciascuna di queste situazioni, in particolare l'assunzione di ormoni steroidei risulta nella perdita delle proprietà meccaniche e elastiche del connettivo (tendini) con facilità di rottura, nell'aumento della facilità alla formazione di trombi, dunque al rischio di infarto, di complicazioni cardiovascolari.

Le amfetamine, invece, possono provocare ipertensione arteriosa, aritmie cardiache, crisi convulsive, vomito, dolori addominali, emorragie cerebrali, psicosi, dipendenza e morte improvvisa; mascherando la fatica fisica possono indurre a sforzi eccessivi con conseguenti danni ai tendini, muscoli e articolazioni.

La cocaina agisce inibendo il *reuptake* della dopamina a livello delle sinapsi; come effetti collaterali può causare aritmie cardiache, infarto del miocardio, ipertensione o ipotensione arteriosa, ansia, depressione, attacchi di panico, aggressività, irritabilità, psicosi tossiche, tremori, convulsioni, alterazione dei riflessi, mancata coordinazione motoria, paralisi muscolari, respirazione irregolare, dipendenza e morte.

Le modificazioni dell'ematocrito, in particolare l'aumento dello stesso, possono esitare nella formazione di trombi intravascolari, con necrosi tessutale massiva e embolia. Per gli sport di durata negli anni settanta era stata introdotta, nello sci di fondo e nel ciclismo l'autoemotrasfusione. Obiettivo di tale metodica era proprio l'aumento della massa eritrocitaria, quindi del trasporto di ossigeno verso i

muscoli. Questo razionale era alla base della prima forma di *doping* di tipo biotecnologico. Qualche anno più tardi, l'ormone stimolante la produzione di globuli rossi, l'eritropoietina (EPO), fu isolato dall'urina umana e successivamente ne venne determinata la composizione aminoacidica, quindi identificato il gene, clonato e transfettato in cellule ovariche di cavia. Nel 1985 l'eritropoietina umana ricombinante entrava in commercio. Si apriva una nuova era per la cura delle malattie del sangue da carenza di eritrociti. Allo stesso tempo, però, la somministrazione di EPO, che mima gli effetti di un intenso allenamento in quota diventava in breve una pratica generalizzata nella corsa e nello sci di fondo, ma soprattutto nel ciclismo, disciplina che ha infine consegnato la sostanza al clamore della cronaca nel *Tour de France* corsi nel 1998 e nel 1999.

Nella seconda metà degli anni '80, un'altra sostanza endocrina conquistava il gigantesco mercato dello sport: l'ormone della crescita (GH). La diffusione dell'uso del GH si è accompagnata a un notevole incremento di farmaci e supplementi alimentari che stimolano la produzione e il rilascio dello stesso, come certi aminoacidi, i betabloccanti, la clonidina (un farmaco antipsicotico di ultima generazione), la levodopa e la vasopressina. Il GH era considerato un valido sostituto e coadiuvante degli steroidi anabolizzanti, in quanto anch'esso stimola l'aumento della massa corporea e possiede azione anabolizzante; in aggiunta, il GH aumenta la mobilitazione dei lipidi dai tessuti adiposi e ne accresce l'ossidazione come fonte di energia, risparmiando il glicogeno muscolare.

Sebbene diversi studi abbiano smentito i presunti effetti ergogenici del GH sugli atleti, quest'ormone divenne ben presto un elemento essenziale nella preparazione di molti atleti di punta, soprattutto per il fatto che non esisteva un test in grado di rilevarne l'assunzione (dai Giochi Olimpici di Atene 2004 è stato introdotto un test in grado di rilevarlo tramite l'analisi di un campione di sangue)

L'ormone della crescita veniva estratto dall'ipofisi dei cadaveri; per questo, fra i soggetti trattati vi furono casi di malattia di Creutzfeldt-Jacob (una delle forme umane di encefalopatia causata da prioni) pertanto il GH umano venne ritirato dal mercato nel 1985.

L'anno successivo le ricerche biotecnologiche portavano alla produzione del GH umano ricombinante, il cui uso nello sport non è esploso come gli steroidi a causa degli alti costi e della difficoltà di acquistarlo allo stato puro.

Più recentemente, un altro prodotto della ricerca biotecnologica con potenti effetti anabolizzanti ha iniziato la conquista del mercato del *doping*: l'IGF-1 (*insulin-like Growth Factor*). L'IGF-1 è un peptide analogo alla proinsulina usato nella terapia di alcune forme di nanismo e nella cura del diabete resistente all'insulina.

Una delle maggiori sfide per i laboratori *antidoping* è proprio quella di riconoscere gli effetti dell'utilizzo di questi peptidi ricombinanti con test *antidoping* specifici.

A complicare lo scenario si sono aggiunti i recenti progressi nel campo della terapia genica, ad esempio, l'evidenza di un aumento della performance muscolare in modelli animali dopo modificazioni geniche.

Il timore che la manipolazione genica e le tecniche di terapia genica vengano applicate per cercare di migliorare la performance sportiva, ha portato la WADA a inserire il *doping* genetico nella lista dei metodi proibiti.

Per *doping* genetico si intende «l'uso non terapeutico di cellule, geni, elementi genici o della modulazione dell'espressione genica, che possa aumentare la performance sportiva».

È purtroppo vero che per ogni medico che combatte il *doping* vi sono almeno dieci medici che studiano come dopare e eludere i controlli.

Viste le difficoltà di dare degli standard di positività per certe sostanze (per esempio, ormoni, ematocrito, ecc.) il Ministero della Sanità insieme ad alcuni Medici Federali e all'Università di Roma La Sapienza hanno elaborato un documento che semplifica moltissimo la determinazione di positività per le suddette sostanze; nasce attraverso il PANEL LG il passaporto biologico dell'atleta che consiste nell'attribuire a ogni atleta i propri valori di ormoni, ematocrito ecc. e nel considerare normale un aumento fisiologico di tali sostanze nel sangue (per esempio: se un atleta ha ematocrito 43 potrà essere normale fino a 46 se va oltre è certamente dopato). Speriamo che gli Organi deputati a legiferare sul *doping* tengano in adeguato rilievo gli studi fatti e possano applicare presto questo passaporto biologico dell'atleta.



## CAPITOLO XIII

### LA GIUSTIZIA SPORTIVA

#### NELLA DISCIPLINA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO A VOLO

Sara Zuccarino

#### 1. Le coordinate normative della giustizia sportiva «Fitav»: i principi del giusto processo sportivo.

Il sistema di giustizia endofederale è, puntualmente, disciplinato dallo Statuto, in particolare negli artt. 10, comma 2, e 17-19, e dal Regolamento di giustizia. Entrambi i documenti si conformano ai principi generali dettati dal Coni e a quelli del «giusto processo» definiti dalla nostra Carta costituzionale<sup>323</sup>. Sì che sono riconosciuti, a titolo esemplificativo, il diritto di difesa in ogni stato e grado del processo, anche attraverso l'istituto del gratuito patrocinio<sup>324</sup>; la garanzia della parità delle parti, prevedendo equivalenti possibilità di difesa; il diritto del contraddittorio; la previsione della motivazione delle sentenze, al fine di garantire una ponderazione e trasparenza delle decisioni, e la loro pubblicità<sup>325</sup>. Stando così le cose, è possibile affermare, senza rischio di smentite, che la giustizia «domestica» della Fitav è caratterizzata da un reticolato di garanzie idonee a salvaguardare i principi di qualsiasi procedimento caratterizzato dallo *ius dicere*.

Tra gli aspetti tipici e endogeni della giustizia endofederale vi è quello della celerità e speditezza del procedimento che risponde all'esigenza di comprimere i tempi dell'accertamento processuale conformandoli alla tempistica delle gare. È evidente che il regolare svolgimento delle competizioni sportive e l'ordinato andamento delle attività federali richiedono un meccanismo giustiziale informale, celere, snello e flessibile, nel rispetto, da un lato, del tecnicismo e specificità della materia

---

<sup>323</sup> In particolare, il riferimento è all'art. 111, comma 2, cost. a norma del quale «ogni processo si svolge in contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

<sup>324</sup> L'art. 9 del citato Regolamento prevede che: «al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la Fitav si avvale dell'apposito Ufficio *del gratuito patrocinio* istituito presso il Coni. Il Consiglio federale stabilisce altresì le risorse all'uopo dedicate, anche destinandovi somme derivanti dal versamento dei contributi per l'eccesso ai servizi di giustizia» (corsivo aggiunto).

<sup>325</sup> Per una disamina delle sentenze del Tribunale e della Corte federale d'appello v. il sito internet istituzionale della Federazione (*fitav.it*) sul quale, al fine di assicurare la maggiore trasparenza possibile, sono pubblicate tutte le decisioni.



e, dall'altro, della tutela delle garanzie del giusto processo. In questa direzione si inserisce la previsione di una durata massima dell'intera procedura fissata in 30 giorni.

In estrema sintesi, dalla lettura delle norme federali, emerge una gestione della funzione giurisdizionale ispirata al bilanciamento tra esigenze di rapidità e garanzia del diritto di difesa, che, non è inutile ribadire, rappresenta il principio cardine di ogni procedimento che abbia una funzione giurisdizionale cioè di *ius dicere*. In tale ottica si pone l'art. 10 del Regolamento che, nel definire i poteri degli organi di giustizia, conferma, tra l'altro, un *favor* verso il soggetto agente. Significativa è la previsione di «una remissione in termini alla parte che è incorsa in decadenza per cause alla stessa non imputabili» (art. 10, comma 3) o, ancora, l'individuazione in capo all'organo giudicante di «ampi poteri istruttori che si concretizzano nella possibilità di indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiono sufficiente per la giusta decisione» (art. 10, comma 4).

## 2. Perimetro soggettivo e oggettivo della giustizia federale Fitav.

Gli organi di giustizia hanno come loro obiettivo quello di garantire «a) il rispetto dello statuto e dei regolamenti federali; b) l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo; c) la tutela del *fair play*; d) la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza [...] alla commercializzazione e alla corruzione» (art. 17, comma 3, Statuto). Sotto il profilo «soggettivo», la giustizia endofederale è circoscritta alla risoluzione delle controversie che dovessero insorgere «tra soggetti titolari di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale» (*i.e.* tesserati, affiliati e soggetti che, comunque, svolgono attività rilevante per la Federazione)<sup>326</sup>.

---

<sup>326</sup> Coloro che appartengono, in quanto tesserati o affiliati, al mondo sportivo sono sottoposti al c.d. vincolo di giustizia in base al quale sono obbligati, pena la irrogazione di sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali, a rivolgersi unicamente agli organi di giustizia sportiva in caso di controversie riguardanti situazioni giuridiche protette dall'ordinamento sportivo. È utile sottolineare che «la sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare, ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita la posizione rilevante nell'ordinamento sportivo» (art. 32 Regolamento).

Da un punto di vista «oggettivo» è, invece, possibile distinguere la giustizia federale e quella sportiva *tout court* in considerazione della differente competenza per materia. Segnatamente, la seconda riguarda tutte le questioni attinenti al corretto svolgimento della prestazione sportiva o alla regolarità della competizione (c.d. giustizia tecnica). Più precisamente, il giudice sportivo è competente in caso di «illecito sportivo» che consiste, *ex art.* 16, comma 1, del Regolamento in «ogni atto o tentativo diretto a, o consentire di, alterare la partecipazione, lo svolgimento e il corretto risultato di una competizione sportiva, ovvero assicurare a chiunque un vantaggio contrastante con le norme che regolano la gara o comunque con i principi fondamentali della lealtà e correttezza». Tale norma è da attenzionare anche perché prevede, al comma 3, una sorta di responsabilità oggettiva delle associazioni (o società) affiliate alla Fitav disponendo che queste sono «direttamente e oggettivamente responsabili per gli illeciti sportivi commessi dai propri dirigenti, tecnici, atleti o soci; agli stessi effetti rispondono altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori salvo dimostrino, in entrambi i casi, la propria completa estraneità e inconsapevolezza del fatto».

Provando a ricapitolare e sintetizzare quanto si è sin qui detto, sono di competenza del giudice sportivo tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e, in particolare, quelle inerenti la regolarità delle stesse e la «a) omologazione dei relativi risultati; b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature; c) la regolarità dello *status* e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara; d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara; e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara».

La «giustizia federale», invece, ha come suo ambito la c.d. giustizia disciplinare, diretta a reprimere gli illeciti disciplinari consistenti in comportamenti, (omissivi o commissivi), posti in essere da un affiliato (associazione o società sportiva) o tesserato e contrastanti con la normativa federale (c.d. infrazioni)<sup>327</sup>. Di

---

<sup>327</sup> La norma di riferimento è l'art. 15 che statuisce che: «1. Costituisce infrazione passibile di sanzione disciplinare ogni azione od omissione, da parte di una società sportiva affiliata o aderente alla Fitav o di un tesserato, chi contravviene a norme dello statuto o dei regolamenti vigenti od a provvedimenti, deliberazioni e decisioni dei competenti organi federali, ovvero violi, comunque, i principi fondamentali della lealtà e correttezza, o arrechi pregiudizio materiale o morale alla Federazione e/o ai suoi organi soggetti. 2. Gli affiliati, gli aderenti, i loro dirigenti, i soci e i tesserati in genere, rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o colpa. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società affiliate o aderenti sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria,

competenza del giudice federale è anche la c.d. giustizia economica cioè relativa alle controversie economiche e quella amministrativa relativa alla impugnazione di provvedimenti amministrativi emanati dalla Federazione e/o dal Coni.

### **3. Gli organi di giustizia sportiva: quadro generale e requisiti di nomina.**

Ai sensi degli artt. 10, comma 2, e 18 dello Statuto Fitav, gli organi di giustizia della Federazione sono:

- Il *procuratore federale* «che svolge funzioni di organo inquirente e requirente» al quale spetta la repressione degli illeciti sanzionati dalle norme federali. A tal fine, ha il potere di impulso dell'azione giudiziaria sí che è legittimato, in caso di notizia di avvenuta violazione di norme federali, di proporre ricorso al tribunale federale. La figura del procuratore federale viene disciplinata dettagliatamente dagli artt. 64-67 del Regolamento.
- Con riferimento alla giustizia federale si distingue:
  - a) il *Tribunale federale*, quale giudice di primo grado.
  - b) la *Corte federale di appello* che, in secondo grado, «esamina e giudica, in via definitiva, sui ricorsi avverso le decisioni adottate dal giudice di primo grado».

Sia il Tribunale sia la Corte federale sono organi collegiali, composti da un Presidente, da due componenti effettivi e da un supplente. Si costituiscono, validamente, con la presenza di tre componenti e deliberano a maggioranza semplice. I giudici federali hanno sede presso la Federazione. In caso di necessità, il Consiglio federale ha la facoltà di articolare sia il Tribunale federale sia la Corte di appello «in piú sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti».

I giudici federali sono nominati, come tutti gli organi di giustizia, dal Consiglio su proposta del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. Lo Statuto individua quale requisito di idoneità, l'essere incluso in una delle seguenti categorie: «a) professori ricercatori di ruolo, anche a riposo in materie giuridiche; b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria amministrativa, contabile o militare; c) avvocati dello Stato, anche a riposo; d)

---

degli illeciti disciplinari commessi dalle società affiliate medesime. 3. Gli affiliati gli aderenti rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali».

notai; e) avvocati iscritti da almeno 5 anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine». (art. 18 Statuto, commi 2 e 3). I giudici federali durano in carica 4 anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

– Per la «giustizia sportiva» in senso stretto, ritroviamo:

a) in primo grado, *i giudici sportivi* territoriali o nazionali a seconda che si tratti di valutare fatti avvenuti, rispettivamente, durante una competizione avente rilievo locale o nazionale. Ad oggi, la giustizia sportiva di primo grado viene gestita da giudici unici nominati su base regionale<sup>328</sup>.

Il giudice di primo grado, in «composizione monocratica», è chiamato a pronunciarsi, «in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare» [art. 18, comma 1, lett. d) ed e)].

b) in secondo grado, *la Corte sportiva di appello*. Si tratta di un organo collegiale che giudica «col numero di tre soggetti, sui ricorsi avverso le decisioni del giudice sportivo nazionale e territoriale». La Corte ha sede presso la Federazione ma, come già indicato per la giustizia federale, il Consiglio federale può «articolare la Corte sportiva di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti» (art. 41, comma 3, Regolamento). Avverso le decisioni della Corte sportiva di appello è ammesso ricorso al Collegio di garanzia dello Sport, *ex art. 12 bis* dello Statuto del Coni, come meglio sarà precisato nel § 6.

I giudici sportivi sia di primo grado sia di secondo sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente tra quei soggetti che siano in possesso non soltanto di laurea in materie giuridiche o adeguata a professionalità ma anche di comprovata esperienza maturata nell'ambito del tiro a volo. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non potrà essere rinnovato per più di due volte.

– La *Commissione federale di garanzia*. Nonostante sia inserita tra gli organi del sistema di giustizia sportiva, essa non ha funzioni giurisdizionali ma piuttosto compiti consultivi, regolamentari e di controllo sull'attività svolta dai giudici. Si tratta di un organo collegiale composto da tre soggetti, compreso il presidente. Anche in questo caso, i componenti – nel numero di tre e per una durata di sei anni prorogabili una sola volta – «sono nominati dal Consiglio federale tra i magistrati, anche al riposo, delle giurisdizioni ordinarie, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie

---

<sup>328</sup> Il Consiglio federale determina «il numero dei giudici sportivi in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva. In caso di nomina di più soggetti con la qualifica di Giudice sportivo nazionale, con il medesimo atto il Consiglio federale determina i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie» (art. 40 Regolamento).

giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori». Alla commissione è attribuito l'importante compito di garantire l'autonomia e indipendenza degli organi di giustizia federali. Non è inutile ricordare che, nell'esercizio della loro funzione, gli organi della giustizia sportiva devono operare nel rispetto dei principi di «piena indipendenza, autonomia e riservatezza». In questa direzione si inserisce, ad esempio, la sottoscrizione, al momento dell'accettazione dell'incarico, di una dichiarazione con cui si attesta «di non avere rapporti di lavoro subordinato continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze» (art. 4, comma 4 del Regolamento).

#### **4. Il procedimento dinanzi ai giudici sportivi.**

Delineato il contesto generale nel quale si inserisce l'argomento in esame, è opportuno virare la trattazione verso l'analisi delle «regole di gioco» attinenti allo svolgimento del procedimento dinanzi agli organi di giustizia Fitav, nella consapevolezza dell'ampio potere, *ex art. 10, comma 2, del Regolamento di giustizia*, loro attribuito di individuare, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza.

Scendendo in *media res*, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento, il procedimento di primo grado può essere instaurato:

- a) d'ufficio a séguito di acquisizione della documentazione ufficiale della gara o su segnalazione del procuratore federale;
- b) su istanza del soggetto interessato «titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale». L'istanza dovrà essere presentata mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata<sup>329</sup>, entro tre giorni dal

---

<sup>329</sup> In merito alle formalità da adottare, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento il quale dispone che «l'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento», risulta interessante la posizione assunta dalla Corte sportiva di Appello nel procedimento n. 1/Fitav 2017, consultabile sul sito della Federazione, la quale, nel richiamare i principi del processo civile (art. 156 c.p.c.), sottolinea che a

verificarsi dell'evento dal quale origina la questione, e contenere tutti gli elementi idonei a individuare la domanda ovvero il diritto che si vuole far valere in giudizio.

In particolare, dalla domanda dovrà emergere l'oggetto (*id est* la posizione che si fa valere in giudizio), le ragioni poste a fondamento dell'istanza (*rectius* l'esposizione dei fatti e degli elementi che costituiscono le ragioni della domanda) e, infine, gli eventuali mezzi di prova. Il Regolamento prevede, inoltre, la possibilità di proporre l'atto introduttivo riservandosi la formulazione dei motivi entro il successivo termine di sette giorni. In caso di mancato rispetto di tale termine, il giudice – secondo l'interpretazione preferibile – ha facoltà (e non l'obbligo) di non pronunciarsi (art. 43, comma 2).

Ricevuta l'istanza, l'organo giudiziario provvede a fissare, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento, la data entro la quale si pronuncerà, provvedendo a comunicare tale provvedimento agli interessati dallo stesso individuati. Nel rispetto della rapidità della soluzione, si prescrive che la decisione sia presa senza ritardo e, comunque, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della istanza.

Come si è già anticipato al § 3, il giudice sportivo di primo grado decide «senza udienza e con immediatezza» ma al fine di garantire il diritto di difesa è riconosciuta la facoltà ai soggetti – ai quali è comunicato il provvedimento di fissazione della data di decisione – di far pervenire, nei due giorni antecedenti alla pronuncia, memorie e documenti.

In attesa della pronuncia, qualora vi sia l'esigenza di preservare gli interessi delle parti, il giudice può adottare, sempre *inaudita altera parte* (senza udienza) ogni provvedimento idoneo a preservare gli interessi dell'istante.

Il procedimento di primo grado si conclude con la pronuncia che sarà «senza indugio comunicata alle parti e pubblicata» sì da garantire la trasparenza dell'attività giudiziaria.

La parte interessata (o anche la procura federale) può, con reclamo da proporre alla Corte sportiva di appello, impugnare, per qualsiasi tipo di errore, la decisione del giudice di primo grado, nel termine di sette giorni dalla pubblicazione della pronuncia. «La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione, da parte della Corte», su espressa richiesta del reclamante, di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente i suoi interessi.

---

prescindere dal rispetto formale delle modalità indicate dalla norma è importante che «l'atto proveniente dalla interessata aveva i requisiti per raggiungere lo scopo cui era destinato».

Al fine di bilanciare l'esigenza di celerità, da un lato, e il diritto di difesa, dall'altro, è previsto che il reclamo possa essere depositato con riserva dei motivi. In questo modo si dà la possibilità al reclamante di richiedere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. La riserva ora richiamata deve essere sciolta «non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti» (art. 47, comma 3, Regolamento).

Il procedimento di reclamo si sostanzia, a differenza di quanto previsto per il primo grado, in un'udienza di discussione la cui data deve essere comunicata alle parti al fine di consentire la loro costituzione, nel termine di due giorni anteriori alla udienza, attraverso una memoria difensiva da far pervenire, *rectius* depositare, presso la Corte di appello.

Nel giudizio di appello è possibile produrre documenti nuovi purchè siano stati analiticamente indicati e siano accessibili agli altri interessati si da garantire loro il pieno esercizio del diritto di difesa.

Sempre nel rispetto del contenimento della tempistica, il Regolamento prevede la chiusura del procedimento in 30 giorni dalla presentazione del reclamo.

«La Corte sportiva di appello può riformare in tutto o in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito».

## **5. Il procedimento dinanzi ai giudici federali.**

Quanto al procedimento dinanzi al giudice federale, l'art. 51 del Regolamento prevede che può essere introdotto: a) con atto di deferimento del procuratore federale (artt. 52 e 53) o b) «con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale».

Volendo circoscrivere l'analisi a questa seconda opzione, si precisa che tale ricorso, deve essere proposto e depositato, con il ministero di un difensore, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto o del fatto e comunque non oltre un anno dall'accadimento, pena la prescrizione dell'azione. L'atto introduttivo del giudizio dovrà contenere «a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati; b) l'esposizione dei fatti; c) l'indicazione dell'oggetto della domanda (*il diritto sostanziale fatto valere*) e dei provvedimenti richiesti, *il c.d. petitum*; d) *l'indicazione delle ragioni della domanda ovvero dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa (causa petendi)*; e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il

ricorrente intende avvalersi; f) la sottoscrizione del difensore con l'indicazione della procura (art. 45, comma 3, Regolamento – corsivo aggiunto).

A séguito del deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa, entro dieci giorni, l'udienza di discussione, dandone comunicazione alle parti interessate. Al fine di garantire sia il diritto di difesa sia il principio del contraddittorio il provvedimento di fissazione dell'udienza e il ricorso sono comunicati «ai soggetti nei cui confronti esso è posto o comunque interessati e agli altri eventualmente indicati dal Regolamento della Federazione. Fino a 5 giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione e estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti».

L'udienza di discussione che si svolge in camera di consiglio, alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta, non potrà tenersi prima dei venti giorni dalla comunicazione alla quale si è fatto riferimento ma il Presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione di tale termine sempre che sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

In estrema sintesi, il procedimento dinanzi ai giudici federali può essere suddiviso in tre fasi: 1. la fase introduttiva appena descritta; 2. la fase istruttoria, caratterizzata da ampi poteri degli organi giudiziari ai quali è attribuito il potere di disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di prove (art. 60 Regolamento); 3. la fase della decisione che, anche in assenza di espressa previsione, dovrà concludersi entro un «ragionevole tempo». La decisione viene comunicata immediatamente alle parti le quali hanno la possibilità di proporre reclamo alla Corte di appello da depositarsi nel termine di 15 giorni dalla sua pubblicazione.

Come già visto per la procedura dinanzi al giudice sportivo, la proposizione dell'appello non sospende l'esecuzione della decisione impugnata ma, ai sensi dell'art. 61, comma 4, il Presidente del collegio, qualora ricorrano «gravi motivi», può disporre «con lo stesso provvedimento con il quale viene fissata l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile». Tale provvedimento sarà, poi, confermato, modificato o revocato dal Collegio in sede di udienza di discussione.

La Corte federale, nel definire il giudizio può confermare o riformare, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Qualora lo ritenga opportuno e necessario al fine di decidere la questione può rinnovare l'assunzione delle prove o, anche, assumere nuove prove.



Quando definisce il giudizio, il Presidente del collegio da lettura del dispositivo potendo riservarsi, quando la complessità della decisione lo richiede, di depositare separatamente la motivazione entro un termine non superiore a dieci giorni. «In quest'ultimo caso [...] l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello Sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione» (art. 61, comma 8, Regolamento).

## 6. Il Collegio di garanzia: cenni.

In aggiunta al doppio grado di giudizio endofederale, analizzato nelle pagine che precedono, l'attuale sistema di giustizia sportiva prevede un ulteriore giudizio esofederale di ultima istanza e ad accesso limitato dinanzi al Collegio di garanzia.

Segnatamente, ai sensi dell'art. 84 del Regolamento di giustizia Fitav, al Collegio di garanzia è demandata la cognizione delle controversie «decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle assunte dal Giudice sportivo o dalla corte sportiva d'Appello che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro», cioè relative a fatti di lieve entità (art. 84, comma 1). Si tratta di un giudizio c.d. di legittimità in quanto diretto a verificare che il giudice di merito, nelle sue valutazioni, abbia applicato correttamente la legge ed abbia sufficientemente motivato la sua decisione. È opportuno precisare che la violazione delle norme di diritto e/o l'omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia costituiscono i motivi tassativi del ricorso dinanzi all'organo di giustizia *de quo*; motivi che devono essere precisati nell'atto introduttivo del giudizio a pena di inammissibilità.

Il Collegio di garanzia è suddiviso in quattro sezioni giudicanti, con competenza diversificata per materia<sup>330</sup>, ed una sezione consultiva<sup>331</sup>. Più precisamente, è composto da un Presidente, dai Presidenti di sezione, nominati dal primo, e da

---

<sup>330</sup> Alle sezioni giudicanti sono assegnate, rispettivamente, anche se non in maniera tassativa, le controversie in materia di: 1) questioni tecnico-sportive; 2) questioni disciplinari; 3) questioni amministrative, comprese quelle relative alle assemblee e agli altri organi federali, inclusi i procedimenti elettivi e il commissariamento; 4) questioni meramente patrimoniali. Ogni decisione è assunta dalla sezione, in composizione collegiale con il numero di cinque membri (art. 56 Codice giustizia sportiva Coni, consultabile su *coni.it*).

<sup>331</sup> Oltre all'attività di natura giurisdizionale, il Collegio di garanzia svolge anche attività di natura consultiva per il Coni e per le singole federazioni sportive, attraverso l'adozione di pareri in merito all'interpretazione delle disposizioni del codice di giustizia sportiva.

consiglieri, scelti tra soggetti esperti di diritto sportivo che siano professori ordinari in materie giuridiche, avvocati abilitati all'esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, avvocati dello Stato, magistrati in servizio o a riposo. I componenti del Collegio, eletti dal Consiglio nazionale del Coni, durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per due soli mandati consecutivi.

Il Collegio di garanzia può essere adito dalla parte nei confronti della quale è stata pronunciata la decisione, nonché dalla Procura generale dello Sport, con ricorso da depositarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata (termine di decadenza).

Ai sensi dell'art. 59 del Codice di giustizia sportiva Coni, il ricorso – sottoscritto dal difensore<sup>332</sup> – dovrà contenere «a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei confronti dei quali il ricorso è proposto; b) l'indicazione dell'atto o della decisione impugnata; c) l'esposizione dei fatti essenziali della decisione domandata; d) l'indicazione dei motivi [*omissis*]; e) gli atti e i documenti rilevanti; f) le conclusioni e istanze di cui, previa riforma della decisione impugnata, è domandato l'accoglimento, nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che ha emesso la decisione impugnata; g) l'indicazione della procura al difensore».

La copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio. In ogni caso, la Segreteria del Collegio trasmette il ricorso e il provvedimento di fissazione dell'udienza alla Federazione interessata e alla Procura generale dello Sport, che hanno la facoltà di intervenire e depositare memorie. La parte intimata e le altre destinatarie del ricorso possono proporre una impugnazione incidentale ed hanno facoltà di presentare memorie nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'impugnativa articolando specifiche difese in relazione ai motivi di ricorso proposti dal ricorrente.

L'organo di giustizia in esame dovrà definire il procedimento, entro 60 giorni dal deposito del ricorso, con la pubblicazione del dispositivo della decisione che

---

<sup>332</sup> La parte può stare in giudizio soltanto con il ministero di un difensore, munito di apposita procura (art. 58 Codice giustizia sportiva Coni); il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di garanzia definisce i requisiti per avvalersi del gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio. Per un approfondimento sul procedimento innanzi al Collegio di garanzia si rinvia alla lettura del Codice di giustizia sportiva Coni (artt. 54-62) e al Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di garanzia, entrambi consultabili su *coni.it*.

deve avvenire nei 5 giorni successivi l'udienza e, nel termine di ulteriori 30 giorni, dovrà essere depositata la motivazione.

Il Collegio di garanzia dello sport, con il suo provvedimento, può: 1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso; 2) accogliere il ricorso, decidendo la controversia e, pertanto, riformando in tutto o in parte la decisione impugnata, senza rinvio, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ovvero le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale; 3) accogliere il ricorso con rinvio all'organo di giustizia federale competente, enunciando specificamente il principio di diritto al quale il giudice del rinvio deve uniformarsi; 4) rigettare il ricorso provvedendo sul rimborso delle spese in favore delle parti resistenti.

## **7. L'arbitrato nel sistema della giustizia Fitav.**

Nel caso di controversie insorte tra soggetti associati, affiliati o tesserati Fitav e aventi ad oggetto rapporti meramente patrimoniali, riguardanti diritti disponibili, la risoluzione della stesse può essere, concordemente, devoluta a un Collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui due nominati, rispettivamente, da ciascuna parte e un Presidente, nominato consensualmente dagli arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente della Corte federale di appello il quale interviene anche «in caso di mancato esercizio del potere di nomina spettante a una delle parti».

Ai sensi dell'art. 78 del Regolamento, il procedimento arbitrale viene introdotto con domanda di una parte inviata alla controparte con raccomandata a/r o posta elettronica certificata. La domanda di arbitrato «deve indicare l'oggetto, le conclusioni che si intendono affidare al Collegio arbitrale», le generalità dell'arbitro nominato e l'indicazione del Presidente proposto, con espresso invito alla controparte di rispondere, seguendo le stesse formalità di invio (i.e. raccomandata a/r o pec), entro 20 giorni dalla ricezione della domanda, indicando il proprio arbitro e pronunciandosi sulla proposta di designazione del presidente. La controparte, nella sua risposta, potrà integrare l'oggetto della controversia e formulare le proprie conclusioni. Durante il procedimento arbitrale le parti possono farsi assistere da un difensore di fiducia.

A seguito dell'accettazione degli arbitri designati, si procede alla costituzione del Collegio che rappresenta un momento cruciale dell'intera procedura in considerazione del fatto che da questo si fa decorrere il termine di 60 giorni

entro i quali dovrà essere pronunciato il lodo (*i.e.* il responso arbitrale)<sup>333</sup>, pena il risarcimento dei danni, salvo la previsione di un termine maggiore fissato dalle parti.

Il lodo è, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, deliberato «a maggioranza dei voti e il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti». La sottoscrizione da parte della maggioranza non inficia la validità del lodo purchè si dia atto che lo stesso è stato deliberato alla presenza di tutti i componenti del Collegio e che un componente non ha voluto o potuto sottoscriverlo.

Il lodo sottoscritto dovrà essere, entro dieci giorni, depositato, a cura del Presidente del Collegio arbitrale, presso la Segreteria della Federazione che, a sua volta, provvederà a informare le parti.

L'arbitrato delineato nel Regolamento di giustizia è un arbitrato irrituale in cui gli arbitri «giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura». Sí che la definizione della controversia avverrà attraverso una «determinazione contrattuale». Conseguentemente dal lodo nasce, in capo alla parte soccombente, l'obbligo «contrattuale» di adempiere a quanto indicato nel lodo e entro i termini contenuti nello stesso o, in mancanza, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. «Il mancato adempimento del lodo costituisce infrazione disciplinare».

---

<sup>333</sup> Oltre a quanto disposto dall'art. 80 del Regolamento quasi testualmente riportato nel testo, l'art. 19, comma 4, dello Statuto prevede che «il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente».



## APPENDICE<sup>334</sup>

Allegato 1.

### CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Tra

La Federazione italiana tiro a volo, di séguito denominata Fitav, con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74, iscritta nel [...], Codice Fiscale[...] pec [...] nella persona del suo legale rappresentante sig. Luciano Rossi, in qualità di Presidente, nato il [...] a [...] residente in [...] Codice Fiscale [...]

(di séguito denominata *Sponsee*)

e

La Società /Ente [...] con sede legale in [...] prov [...] CAP [...] via [...] Partita IVA [...] Codice Fiscale[...] pec [...] iscritta presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di[...] al n. [...]del Registro delle imprese, nella persona del suo Rappresentante Legale Sig [...] nato il[...] a [...]residente in [...]Codice Fiscale [...]

(di séguito denominata *Sponsor*)

Premesso che

la Fitav è Federazione sportiva italiana, riconosciuta dal CONI, che ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la disciplina sportiva del tiro al volo;

la Fitav organizza manifestazioni sportive e partecipa con i propri atleti a manifestazioni sportive a livello nazionale e internazionale;

---

<sup>334</sup> L'allegato 1 è a cura di M.C. Giuliodori, l'allegato 2 è a cura di M. Funari.

lo *Sponsor* svolge attività di [...] e nell'ambito delle proprie iniziative pubblicitarie/promozionali ha interesse a sponsorizzare lo *Sponsee* in quanto [...] lo *Sponsor* intende dunque instaurare con lo *Sponsee* un rapporto di collaborazione finalizzato a promuovere la diffusione dei propri prodotti/servizi e del proprio marchio qui meglio descritto [...] nel rispetto delle le direttive in materia di sponsorizzazioni emanate dal CONI

Lo *Sponsor* dichiara di essere consapevole che sono presenti/non sono presenti altri marchi pubblicitari, nell'ambito dell'attività sportiva della Fitav, appartenenti/non appartenenti allo stesso settore merceologico<sup>335</sup>

le parti intendono disciplinare i loro rapporti con il presente atto, che rientra, a ogni effetto, nell'ambito dei rapporti di collaborazione promo-pubblicitaria disciplinati dalle norme e secondo lo spirito delle disposizioni emanate in materia dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di séguito CONI)

Si conviene e si stipula quanto segue

#### ART. 1 – Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### ART. 2 – Scopi

Con il presente contratto lo *Sponsee* si impegna a realizzare iniziative promo-pubblicitarie e di pubbliche relazioni riguardanti il marchio/nome ... dello *Sponsor*, secondo le modalità di séguito precisate.

#### ART. 3 – Comunicazioni

1. Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi così come indicate in epigrafe.

---

<sup>335</sup> Questa premessa va coordinata con l'eventuale clausola di esclusiva.

2. Qualsiasi comunicazione attinente al presente contratto dovrà essere effettuata nella sede eletta, in lingua italiana e in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata A.R., o con posta elettronica certificata o altra forma equipollente che consente la prova dell'avvenuta ricezione.
3. Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e della pec.

#### ART. 4 – Oggetto del contratto e obblighi delle parti

1. Lo *Sponsee* concede alla Società/ Ente [...] la qualifica di *Sponsor* nell'ambito della propria attività.
2. Lo *Sponsor* si impegna a fornire il marchio [...] come concordato con lo *Sponsee*.
3. L'apposizione del marchio... ai fini della sponsorizzazione e la distribuzione dell'eventuale materiale pubblicitario necessario per adempiere il contratto in oggetto, saranno realizzati a spese dello *Sponsor*.
4. Lo *Sponsor* si impegna a fornire [...] <sup>336</sup>
5. Lo *Sponsor* si impegna a mettere a disposizione dello *Sponsee* [...] <sup>337</sup>
6. Lo *Sponsee* si impegna ad apporre il marchio dello *Sponsor* secondo le modalità qui di seguito indicate:
  - sull'abbigliamento sportivo degli atleti, degli accompagnatori, dello staff tecnico, dei massaggiatori
  - [...] <sup>338</sup>
7. La divisa con il marchio dello *Sponsor* verrà indossata:
  - nelle uscite ufficiali, sia durante le fasi pre - gara, come nel caso del riscaldamento, durante la competizione, durante la fase di presentazione ufficiale dell'atleta, durante [...]
  - durante gli allenamenti

---

<sup>336</sup> Ad esempio: materiale sportivo, abbigliamento, gadget

<sup>337</sup> Ad esempio: la segreteria o i mezzi di trasporto

<sup>338</sup> La frase precedente viene riportata qui a titolo di esempio



- durante i ritiri
- dagli atleti non impegnati nella competizione e da tutti i soggetti presenti alla gara

- [...].

8. Lo *Sponsee* si impegna a collocare il marchio dello *Sponsor* di dimensioni[...] e di colore [...]secondo le seguenti modalità:

- sulle fiancate del pulmino utilizzato per le trasferte degli atleti;
- sui lati del borsone in dotazione alla squadra,
- sulla propria carta intestata,
- sul materiale tipografico (manifesti, brochure) con il quale saranno promosse le manifestazioni sportive,
- nel proprio sito internet, con apposito banner,
- sugli inviti alle manifestazioni sportive,
- sui biglietti<sup>339</sup>
- [...].

9. Lo *Sponsee* si impegna a non modificare, sopprimere o alterare i marchi dello *Sponsor*.

#### ART. 5 – Durata del contratto

1. Il contratto decorre dalla data [...] per la durata di [...]scadendo il [...]
2. Nel caso in cui le parti intendano stipulare ulteriori accordi di sponsorizzazione si dovrà redigere un nuovo contratto. È quindi esclusa ogni forma di tacito rinnovo<sup>340</sup>.

---

<sup>339</sup> Si tratta di possibili esempi

<sup>340</sup> In alternativa è possibile prevedere che alla sua scadenza il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per altri n.....anni.

#### ART. 6 – Clausola di prelazione

Lo *Sponsee* concede allo *Sponsor* un diritto di prelazione per il rinnovo del rapporto per [...]stagioni con rivalutazione dei corrispettivi economici<sup>341</sup>.

ART. 7 – Clausola di previa approvazione, da parte dello *sponsee*, delle campagne marketing dello *sponsor*.

1. Lo *Sponsee* dovrà essere preventivamente informato di iniziative promo-pubblicitarie dello *Sponsor* che comportano l'acquisizione di fotografie, video e quant'altro riguardi la propria immagine, fornendo il consenso scritto al loro utilizzo. Consenso che potrà essere negato, esclusivamente, per seri e documentati motivi, entro il termine perentorio di giorni [...] dal ricevimento della comunicazione della campagna promozionale.

2. Lo *Sponsor* si impegna a sottoporre previamente all'approvazione scritta dello *Sponsee*, qualunque campagna marketing ove si prevede l'utilizzo della sua immagine.

#### ART. 8 – Clausola di esclusiva

Lo *Sponsee* si impegna, per tutta la durata del presente accordo, a non stipulare contratti di sponsorizzazione con società, associazioni, enti, istituti che svolgono attività nello stesso settore merceologico dello *Sponsor*.

---

<sup>341</sup> Esempio di **Clausola di Prelazione**. “Le parti si impegnano, almeno 60/120 giorni prima della scadenza del presente contratto, a incontrarsi per verificare la possibilità di addivenire a un rinnovo contrattuale. Prima di tale periodo l'atleta/la squadra non potrà impegnarsi in alcuna negoziazione con terzi in relazione a tutti o parte dei diritti presenti nell'odierno contratto”.

Nel contratto è possibile altresì inserire, a scelta delle parti stipulanti, il diritto di opzione. Una clausola che dovrà poi essere espressamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c. Potrebbe essere così formulata: **Diritto di Opzione**. “In caso di mancato rinnovo del presente contratto lo *Sponsee* si impegna per un periodo di.....giorni a partire dalla data di scadenza, a comunicare allo *Sponsor* le eventuali nuove proposte di sponsorizzazioni ricevute. Lo *Sponsor* si riserva pertanto di comunicare entro...giorni dalla comunicazione di cui sopra, l'esercizio dell'opzione per effettuare, a parità di condizioni, la sponsorizzazione. In tal caso l'atleta/squadra avrà l'obbligo di stipulare il nuovo contratto proposto dallo *Sponsor*”.

#### ART. 9 – Patto di non concorrenza<sup>342</sup>

Lo *Sponsee* si impegna al termine del presente contratto e per un periodo di tempo di[...] a non stipulare un altro contratto di sponsorizzazione con una ditta concorrente dello *Sponsor*.

#### ART. 10 – Corrispettivi<sup>343</sup>

1. Lo *Sponsor* si obbliga a corrispondere allo *Sponsee* la somma di:

- euro [...] (in lettere) + IVA entro giorni [...] dalla sottoscrizione del presente contratto;

- euro [...] (in lettere) entro il...mediante... come corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dallo *Sponsee* e per i diritti da questo concessi così come stabiliti dal presente contratto.

Oppure in alternativa

Lo *Sponsor* si obbliga a corrispondere allo *Sponsee* la somma di [...]in n. rate eguali mensili di euro [...] (in lettere) ciascuna entro e non oltre il giorno [...]del mese di [...], mediante [...].

Lo *Sponsee* rilascerà regolari fatture fiscali, ai sensi delle normative in vigore, con quietanza a saldo.

Oppure in alternativa

Lo *Sponsor* corrisponde allo *Sponsee*:

attrezzature[...];

---

<sup>342</sup> Clausola che potrà essere inserita a scelta delle parti stipulanti. Trattasi di clausola che dovrà essere espressamente approvata per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c. quale clausola vessatoria.

<sup>343</sup> Se l'ammontare della somma da corrispondere non viene fissato in modo preciso, potrà essere determinato secondo quanto previsto nell'art. 2225 c.c. relativamente al contratto d'opera, per cui in mancanza di previsione delle parti potrà essere stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. Ovviamente si rammenti quanto nel contratto *de quo* sia opportuno prevedere sempre in modo chiaro il corrispettivo.

servizi [...];

beni [...]

a titolo di corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dallo *Sponsee* e per i diritti da questo concessi così come stabiliti dal presente contratto.

Il valore delle forniture in beni e servizi viene individuato in euro[...] (in lettere) compresa IVA.

Lo *Sponsee* rilascerà debita fattura, ai sensi delle normative attualmente in vigore, con quietanza a saldo.

#### ART. 11 – Pubbliche dichiarazioni

1. Le parti stipulanti si impegnano reciprocamente a vietare ai propri esponenti, rappresentanti e tesserati di rilasciare dichiarazioni lesive dell'immagine delle parti stesse.
2. Le parti stipulanti si impegnano a non tenere comportamenti lesivi dell'immagine l'una dell'altra.

#### ART. 12 – Esonero da responsabilità

1. Le scelte organizzative della manifestazione sportiva restano completamente estranee allo *Sponsor*, così come le scelte tecnico-sportive.
2. Lo *Sponsor* non risponderà per nessuna ragione di eventuali infortuni accidentali nei quali possano incorrere sia i partecipanti alla gara che il pubblico presente.
3. I possibili danni cagionati a terzi dallo *Sponsee* non producono nessuna responsabilità contrattuale o extracontrattuale in capo allo *Sponsor*.

#### ART. 13 – Recesso dal contratto

1. Lo *Sponsee* potrà recedere dal contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento anche se ne sia già stata avviata l'esecuzione. In tal caso dovrà corrispondere allo *Sponsor* le spese da questi sostenute oltre ad un indennizzo pari a [...] del corrispettivo pattuito.

2. Lo *Sponsor* potrà recedere dal contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento anche se abbia già avviato l'esecuzione. In tal caso dovrà corrispondere un indennizzo pari a [...] del corrispettivo pattuito.

#### ART. 14 – Divieto di cessione del contratto

È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, anche nel caso in cui lo *Sponsor* venga incorporato in un'altra società e nei casi in cui lo *Sponsor* sia oggetto di atti di trasformazione a séguito dei quali perda la propria identità giuridica.

#### ART. 15 – Effetti della cessazione del rapporto

Quando, per qualsiasi ragione, il rapporto contrattuale cessasse, nessuna delle parti potrà continuare a evidenziare pubblicamente tale rapporto, né utilizzare i marchi e i segni distintivi dell'altra parte.

#### ART. 16 – Registrazione

Le spese di registrazione del presente contratto saranno a carico della parte che ne ha determinato la necessità.

#### ART. 17 – Validità e modifica delle clausole contrattuali

1. Tutte le clausole del presente contratto sono valide tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi e/o regolamenti speciali in quanto applicabili.
2. Il presente contratto abroga e sostituisce ogni accorso, intesa, negoziazione, scritta oppure orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.
3. Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata se non mediante forma scritta e sottoscrizione di entrambe le parti.

#### ART. 18 – Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia in ordine all'interpretazione, all'esecuzione e eventuale risoluzione del presente contratto, comprese quelle riguardanti la determinazione di eventuali danni nonché l'esame di comportamenti che possano essere gravemente lesivi dell'immagine di una delle parti, sarà devoluta a un collegio di tre arbitri, di cui uno designato dallo *Sponsee*, uno designato dallo *Sponsor*, e il terzo, con funzioni di Presidente, designato di comune accordo dai primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma.
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra parte con lettera raccomandata con indicazione del proprio arbitro; la controparte dovrà nominare il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento della predetta raccomandata. In caso di mancata tempestiva nomina del secondo arbitro, la parte istante potrà chiederne la nomina al Presidente del Tribunale di Roma.
3. Il Collegio Arbitrale che avrà sede in Roma svolgerà le proprie attività e adotterà il lodo secondo diritto.

#### Opzione possibile

Gli arbitri decideranno, senza formalità di procedura, in via di equità; le parti dichiarano fin d'ora di accettare la decisione di tale arbitrato irrituale come manifestazione della propria volontà.

#### ART. 19 – Risoluzione delle controversie

1. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto, comprese quelle inerenti la sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte a un preliminare tentativo di mediazione innanzi al Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di [...] iscritto al n. del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
2. (OPZIONE I) Qualora la mediazione abbia esito negativo, le parti pattuiscono di deferire le medesime controversie in arbitrato rituale, in conformità al

Regolamento di procedura della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di... che le parti espressamente dichiarano di accettare.

(OPZIONE II) Qualora la mediazione abbia esito negativo, le parti potranno liberamente adire l'Autorità giudiziaria ordinaria.

#### ART. 20 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare secondo i principi e i precetti del decreto legislativo 196/2003 s.m.i.

2. Le parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all'interessato.

Luogo e data

*Lo Sponsee*

*Lo Sponsor*

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1341 comma 2 c.c. le seguenti clausole: art. 9 (Patto di non concorrenza), art. 12 (Esonero da responsabilità), art. 13 (Recesso dal contratto), art. 18 (Clausola compromissoria o Risoluzione delle controversie).

*Lo Sponsee*

*Lo Sponsor*

## Allegato 2

### FAC SIMILE DI RICEVUTA PER COMPENSI EROGATI DA ASD E SSD

Il/La sottoscritto/a

nato/a a [...] il [...], residente in [...] via [...] n. [...] C.F. [...], nella sua qualità di [...]

RICEVE

dalla società/associazione sportiva [...] con sede in [...], via [...] n. [...], C.F. e P.I. [...], affiliata alla [...], le sottoelencate indennità/rimborsi/premi:

data prestazione importo

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la propria piena responsabilità:

di non aver ricevuto alcuna somma per indennità, compensi o rimborsi, comunque denominati, e di essere pertanto esonerato dall'assoggettamento alla ritenuta prevista dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999 n. 133;

di aver ricevuto somme per indennità, compensi o rimborsi, comunque denominati, ma che complessivamente la loro entità non supera i limiti di esenzione dalla applicazione della ritenuta prevista dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999 n. 133 (compensi inferiori a euro 10.000,00) e di essere pertanto esonerato dall'assoggettamento alla ritenuta suddetta.

di aver ricevuto somme per indennità, compensi o rimborsi, comunque denominati, eccedenti i limiti di esenzione dalla applicazione della ritenuta prevista dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999 n. 133, e di essere pertanto soggetto all'applicazione di detta ritenuta. (compensi oltre euro 10.000,00).

Importo erogato:

lordo

ritenuta Irpef

addizionale regionale



addizionale comunale

netto percepito

Il sottoscritto è inoltre consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti (art. 26 L. 15/1968 e art. 489 c.p.).

Luogo e data

Firma

## ABBREVIAZIONI

Al fine di agevolare il lettore si riportano, nel loro ordine alfabetico, le abbreviazioni utilizzate nel testo:

ANAC Autorità nazionale anticorruzione  
art. articolo  
artt. articoli  
ASD associazione sportiva dilettantistica  
c.c. codice civile  
CIGS cassa integrazione guadagni straordinaria  
Cio Comitato olimpico internazionale  
c.m. circolare ministeriale  
Coni Comitato olimpico nazionale italiano  
cost. costituzione  
c.p. codice penale  
c.p.c. codice di procedura civile  
d.l. decreto legge  
d.lg. decreto legislativo  
d.m. decreto ministeriale  
d.P.C.M. decreto Presidente Consiglio dei Ministri  
d.P.R. decreto Presidente della Repubblica  
D.S.A. discipline sportive associate  
E.P.S. enti di promozione sportiva  
ETS enti terzo settore  
fig. figura  
Fitav Federazione italiana tiro a volo  
FSN Federazione sportiva nazionale  
GDPR general data protection regulation  
ICS istituto credito sportivo  
INPS Istituto nazionale previdenza sociale  
IRAP imposta regionale sulle attività produttive  
IRES imposta sui redditi delle società  
ISEE indicatore della situazione economica equivalente  
l. legge  
lett. lettera/e  
n. numero

NASPI nuova assicurazione sociale per l'impiego  
Onlus Organizzazione non lucrativa di utilità sociale  
P.S. pubblica sicurezza  
RUNTS registro unico nazionale del terzo settore  
s.a.p.a. società in accomandita per azioni  
s.p.a. società per azioni  
s.r.l. società a responsabilità limitata  
s.r.l.s. società a responsabilità limitata semplificata  
ss. seguenti  
SNaQ sistema nazionale di qualifiche degli operatori sportivi  
SSD società sportiva dilettantistica  
SSDL società sportiva dilettantistica lucrativa  
Tsn tiro a segno nazionale  
TUIR testo unico delle imposte sui redditi  
TULPS testo unico delle leggi di pubblica sicurezza  
UE unione europea  
Uits unione italiana tiro a segno  
v. vedi  
WADA *world anti doping agency*

## GLI AUTORI<sup>344</sup>

Barbara AGOSTINIS, Avvocato, PhD in Diritto civile Università degli Studi di Milano la Statale, Esperto in Diritto dello sport  
Vittorio Sabato AMBROSIO, Avvocato, PhD in Diritto dell'Economia Università Politecnica delle Marche  
Alberto BASTIANELLI, Consulente aziendale, Consulente Fitav  
Emanuele BURGADA, Avvocato  
Alessandro CALAMITA, Assegnista di ricerca Università Politecnica delle Marche  
Domenica COSTANTINI, Personale tecnico-amministrativo Università Politecnica delle Marche  
Berardino CRISTINO, Funzionario amministrativo presso il servizio Attività produttive, lavoro e istruzione – Regione Marche  
Stefano DEPLANO, Professore associato presso l'Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli  
Francesco FAZI, Membro commissione medica ISSF  
Marco FUNARI, Consulente del lavoro  
Silvia GALLEGATI, PhD Candidate Dipartimento di Management Università Politecnica delle Marche  
Giorgio GHINELLI, Responsabile ufficio amministrativo Fitav  
Maria Cristina GIULIODORI, PhD in Diritto dell'Economia Università Politecnica delle Marche, Collaboratrice alla cattedra di Diritto dello sport Università degli Studi di Macerata  
Michele GUERRIERI, Avvocato  
Giuseppe MAROTTA, Avvocato  
Massimiliano NALDONI, Giornalista  
Giovanni Maria NORI, Avvocato  
Federico PASCUCCI, Assegnista di ricerca Università Politecnica delle Marche  
Tiziana PICA, Avvocato, PhD in Mercato e Consumatori Università Roma Tre  
Stefano ROSI, Coordinatore collegio tecnico-giuridico Fitav  
Ivan RUSSO, Avvocato, già commissario capo di P.S.  
Serenella SPACCAPANICCIA, Dottore Commercialista  
Sara ZUCCARINO, Ricercatrice presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale

---

<sup>344</sup> I contenuti del Volume sono riferibili ai singoli Autori e non impegnano in alcun modo la Fitav, il Di.Ma. e l'Univpm.

*D* i *M* a *edizioni*

*Finito di stampare nel mese di aprile 2022*

Responsabile editing: Flavia Squillacciotti  
Dipartimento di Management - UNIVPM  
Mail: [f.squillacciotti@univpm.it](mailto:f.squillacciotti@univpm.it)



Dalla collaborazione tra la FITAV e il Dipartimento di Management dell'Università Politecnica delle Marche è nato questo Volume, destinato a quanti operano nella gestione delle attività di Tiro a Volo.

Il manuale vorrebbe offrire, più ampiamente, un contributo alla diffusione di una cultura manageriale e giuridica nel meraviglioso mondo dell'associazionismo sportivo, che raccolto intorno al CONI ha sempre costituito e costituisce una grande risorsa del nostro Paese. Lo sviluppo dei rapporti transnazionali, l'emergere di nuove sensibilità e di nuove esigenze di tutela hanno prodotto una proliferazione del sistema normativo, con cui anche lo Sport deve misurarsi, cogliendone i vantaggi. La passione dei dirigenti sportivi deve unirsi alla padronanza di prassi e tecniche amministrative che, se opportunamente impiegate, diverranno un fattore di crescita delle Associazioni Dilettantistiche, adeguandole alle nuove sfide.

**Alessandro Calamita** è Dottore di ricerca in Management and Law e assegnista di ricerca nel Dipartimento di Management della Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche.

**Sara Zuccarino** è Ricercatore di Diritto privato e docente di Diritto sportivo presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e Lazio Meridionale. È autore di contributi in opere collettanee e di altri lavori minori in ambito sportivo.